

La Criminalità Minorile nel Veneto

Caratteri e tendenze

*A cura dell'Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Sociologia,
Centro di Giustizia Minorile di Venezia e del Tribunale Minorile di Venezia*

**Iniziativa Comunitaria Equal
Progetto Vita - Imparare un Nuovo Destino**

"I contenuti del volume sono stati prodotti nell'ambito dell'Azione 2 dell'I.C. Equal Progetto Vita - Imparare un Nuovo Destino, cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo, Ministero del Lavoro e Regione Veneto. Il volume è stato pubblicato, ai fini della diffusione dei risultati, a valere sull'Azione 3 cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e Ministero del Lavoro".

© Copyright Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Dicembre 2004

INTRODUZIONE

Quale significato può assumere una ricerca sulla fisionomia sociale dei ragazzi che vengono segnalati al Tribunale per i Minorenni di Venezia, nell'ambito di un progetto orientato ad attivare attitudini all'inserimento lavorativo con riferimento ai minori "a rischio", in un'area circoscritta?

La connessione apparirebbe lineare: se alla autorità giudiziaria vengono segnalati i minori che verosimilmente versano in maggiori difficoltà, la rilevazione delle loro caratteristiche, utilizzando la fonte diretta delle registrazioni procedurali, dovrebbe offrire il quadro di riferimento delle situazioni e del contesto in cui intervenire. In realtà questa corrispondenza non appare così immediata. Se certamente i minori segnalati rappresentano la "punta dell'iceberg" di un universo giovanile complessivamente problematico, il segno emergente di un disagio diffuso, è altrettanto vero che quell'universo appare d'altra parte composito e segmentato, cosicché la corrispondenza tra aree particolarmente disagiate e stigmatizzate e aree potenzialmente destinatarie di interventi di sostegno può non risultare immediata. Giocano, da un lato, la selettività delle agenzie del controllo sociale nel far emergere la situazione di minori più coinvolgibili in determinati tipi di comportamenti illegali; dall'altro la predisposizione di determinate aree giovanili, pure particolarmente problematiche, ad usufruire delle opportunità di autopromozione loro offerte, in quanto dotate di un adeguato capitale sociale.

Ciò che queste ricerche rivelano è dunque un settore particolarmente deprivato e precarizzato del mondo giovanile, che, dai dati rilevati, appare significativamente nella nostra regione. Una realtà che, se viene fatta segno di un maggior controllo da parte delle agenzie preposte, appare anche, quantomeno dato il quadro normativo attuale, più difficilmente integrabile, avviabile a percorsi di risocializzazione. Allora quanto emerge può essere letto come la "cartina di tornasole" di quanto c'è nell'universo giovanile della nostra regione, nel senso che lo spazio e il modo in cui si delinea la condizione dei minori selezionati a raffigurare l'area dell'illegalità si iscrivono, in modo complementare, nelle modalità relative alle condizioni di vita e alle prospettive di integrazione dei giovani, nel loro complesso. Ancora una volta, più semplicemente, il ruolo dei "devianti" può essere letto come complementare e funzionale a quello dei "normali", a sua volta declinato in forma tale da creare lo spazio di definizione della devianza. Ne potremmo quindi dedurre adeguate indicazioni per ridefinire i sistemi di relazione tra società e mondo giovanile, così da prevenire processi di stigmatizzazione e marginalizzazione. Non dunque pochi giovani da aiutare o da controllare, ma un insieme complesso di relazioni, di risorse, di significati da dinamizzare secondo logiche meno precostituite e condizionate dalle attuali istanze dello status quo.

Non si possono sostenere aiutare i minori più "sostenibili", senza considerare il rapporto della loro condizione e dei loro stessi problemi con quella dei minori più esposti al "rischio dell'illegalità".

E' anche importante che i contributi qui raccolti, pur riferendosi allo stesso oggetto, provengano dai due ambiti differenziati della ricerca e dell'istituzione giudiziaria. Non solo il concorrere dei due diversi angoli di lettura appare significativo, perché rivela elementi aggiuntivi rispetto a quanto è osservabile dall'interno di ciascuno degli stessi, ma è rilevante il fatto che si giunga a conclusioni simili, quantomeno sotto il profilo della ridefinizione delle scelte legislative e dei metodi di intervento. Il materiale qui presentato, nel quadro del progetto complessivo in cui si iscrive, può costituire dunque un utile stimolo ad un approfondimento tanto delle prospettive di ricerca, quanto della definizione e sperimentazione delle politiche sociali tanto più ampie che di settore.

Giuseppe Mosconi
Coordinatore della ricerca
Università di Padova

INDICE

Introduzione 3

PARTE PRIMA

Premessa 9

Caratteri generali della criminalità minorile nel nord Italia 11
di F. Vianello, A. De Giorgi

**Il veneto di ieri. Tendenze della criminalità minorile
a cavallo tra gli anni 80 e 90** 15
di F. Vianello, A. De Giorgi

La criminalità minorile nel Veneto (2000-2002). Caratteri e tendenze. 19
di F. Vianello, A. De Giorgi

PARTE SECONDA

I minori stranieri non accompagnati *di G. Campanato* 61

**Nuove devianze giovanili:
alternative alla pena e inserimento sociale** *di G. Campanato* 73

Il tribunale per i minorenni e le sue competenze *di S. Rossi* 81

**Legislazione spagnola ed italiana a confronto in tema di diritto minorile
a tutela della famiglia** *di G. Campanato e S. Rossi* 93

**La responsabilità penale dei minori: alcune considerazioni tra i sistemi
esistenti in Italia e in Spagna** *di P. Durastante* 119

ALLEGATI ALLA PARTE SECONDA

**DPR n. 448 del 22.09.1988 "Approvazione delle disposizioni sul
processo penale a carico di imputati minorenni"** 137

**Relazione alla Ley Organica 5/2000 del 12 gennaio, regolatrice
della responsabilità penale dei minorenni** 151

**La Ley Organica 5/2000 del 12 gennaio, regolatrice della
responsabilità penale dei minorenni** 159

PARTE PRIMA

***A cura
dell'Università degli Studi di Padova,
Dipartimento di Sociologia***

Premessa

Il presente lavoro affronta il tema della criminalità minorile nel Veneto inquadrandolo nel contesto dell'andamento del fenomeno criminale nel nord Italia (I paragrafo) e ricostruendo un nesso di continuità con la situazione riscontrata in Veneto negli anni '80 in relazione ad una precedente ricerca (II paragrafo). Nel III paragrafo si espongono i risultati della rilevazione effettuata nel 2003 presso il Tribunale per i minorenni di Venezia. Scopo dell'indagine è quello di delineare le caratteristiche socio-anagrafiche, territoriali e giudiziarie relative ai minori denunciati nella Regione negli anni 2000-2002, con la prospettiva di compararle con le stesse caratteristiche riferite alla popolazione minorile presente nella Regione - anche se, come illustreremo in seguito, i dati socio-anagrafici di cui disponiamo rendono per il momento alquanto problematico il raggiungimento di questo ultimo obiettivo (vedi nota metodologica finale).

Caratteri generali della criminalità minorile del nord Italia

F. Vianello, A. De Giorgi*

Caratteristiche socio-anagrafiche

Nell'ultimo decennio la devianza minorile ha subito in Italia profonde trasformazioni. Non si è trattato tanto di una trasformazione a livello quantitativo, poiché il numero delle denunce a carico di minorenni è rimasto per molto tempo piuttosto stabile, tra le 41.000 e le 46.000 denunce all'anno. Ciò vale anche in linea di massima per la distribuzione nelle diverse fasce d'età, per lo meno nella distribuzione delle denunce tra non imputabili minori di 14 anni e imputabili tra i 14 e i 17. Il grande cambiamento è avvenuto a livello qualitativo: a livello descrittivo si può notare il lievitare del numero delle denunce a carico di minori stranieri, a fronte di una netta diminuzione dei denunciati italiani¹. Si tratta di minori provenienti per lo più dalla ex Jugoslavia, ma anche da Marocco e Algeria, da Albania e Romania, spesso coinvolti nello spaccio di sostanze stupefacenti². Tale mutamento ha interessato in misura molto maggiore le regioni Centro settentrionali, dove la devianza dei ragazzi stranieri è giunta a costituire anche il 40% del totale delle denunce. Strettamente legato a tale trasformazione è stato l'aumento della devianza femminile. In passato quasi inesistente, ha cominciato ad assumere qualche rilievo, a causa del coinvolgimento sempre maggiore di ragazze molto giovani soprattutto nomadi nei reati contro il patrimonio³. La devianza dei minori italiani ha registrato negli ultimi vent'anni più limitate trasformazioni, soprattutto al Nord. Se nel Sud si è registrato un deterioramento sia quantitativo che qualitativo della stessa devianza degli anni '80, che ha coinvolto i minori appartenenti all'area della marginalità legata alla disoccupazione e alla carenza di servizi sociali, al Nord invece è emersa una realtà costituita da una predisposizione dei ragazzi delle regioni più ricche d'Italia verso l'attuazione di comportamenti devianti che conducono a tutta una serie di reati definiti 'senza senso', compiuti da giovani che non hanno le caratteristiche anagrafiche e socioculturali tipiche dei ragazzi italiani devianti d'altri tempi. Lanci di sassi dai cavalcavia, bullismo, danneggiamenti di beni pubblici, violenza contro i barboni, violenze sessuali nei

* Francesca Vianello ha scritto gli interi paragrafi I e II, parte del paragrafo III, e le Conclusioni; Alessandro De Giorgi ha scritto la parte del paragrafo III relativa alla devianza e alla criminalizzazione dei minori stranieri e la nota metodologica.

¹ Sarebbe opportuno verificare tale dato nel quadro, da un lato, dei flussi migratori per fasce d'età, dall'altro dell'andamento complessivo delle denunce a carico di immigrati (minori e non).

² M.Giovanetti, 2002 "Minori stranieri in movimento: percorsi e pratiche tra integrazione e devianza" in D.Melossi, M.Giovanetti I nuovi sciuscià. Minori stranieri in Italia, Donzelli editore, Roma

³ M.Cavallo, 2002 Ragazzi senza. Disagio, devianza e delinquenza, Mondadori, Milano

confronti delle compagne di scuola, sevizie sugli animali, guerriglie tra diverse fazioni di ultras o tra gruppi politici, caratterizzano lo stile di vita di ragazzi apparentemente 'normali', con alle spalle famiglie solide e percorsi scolastici riusciti⁴.

A partire dai primi anni '90 si è cominciato a parlare del "malessere del benessere" come della forma, del tutto nuova, assunta dalla criminalità minorile nelle regioni ricche del Nord. Inoltre, nonostante che tra i minori italiani la devianza femminile sia rimasta contenuta, essa ha cominciato a raggiungere visibilità in occasione di qualche episodio di criminalità particolarmente rilevante.

Ciò nonostante, negli ultimi anni (1999-2001) sembra possibile registrare alcune novità. Dall'analisi storica dei dati messi a disposizione dal Servizio statistico del Dipartimento per la giustizia minorile⁵, la criminalità minorile in Italia appare in diminuzione dal 1996.

Denunce alle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni. Italiani e stranieri. Anni 1991-2001.

ANNI	ITALIANI	STRANIERI	TOTALE
1991	37.049	7928	44.977
1992	36.786	8.002	44.788
1993	34.268	9.107	43.375
1994	33.311	11.015	44.326
1995	33.350	12.701	46.051
1996	32.521	11.454	43.975
1997	32.149	11.192	43.345
1998	31.181	10.926	42.107
1999	32.010	11.887	43.897
2000	29.839	9.124	38.963
2001	31.065	8.720	39.785

Fonte: Ministero della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile

La diminuzione del numero delle denunce si è accentuata negli ultimi anni (2000-2001), interessando tutte le Regioni italiane (con l'unica eccezione della Sicilia). Tale diminuzione è legata in particolare all'andamento decrescente del numero delle denunce a carico di minori di nazionalità straniera (il 27% del totale dei denunciati nel 1999, il 23% nel 2000, il 22% nel 2001) che ha interessato soprattutto il centro e il Nord Italia, dove i denunciati di nazionalità straniera sono stati in media il 39% del totale nel 1999, il 33% nel 2000, il 32% nel 2001, contro una media dell'8-9% nel Sud e nelle Isole. Ciò ha comportato anche una netta diminuzione delle denunce a carico dei minori più giovani non imputabili e delle minorenni di sesso femminile.

Anche la devianza minorile autoctona si rivela, complessivamente nel corso degli anni, in diminuzione (nonostante l'aumento del 2001), ma le direzioni del mutamento sono qualitativamente opposte. E' infatti in aumento, negli ultimi anni, il numero delle denunce a carico di minori italiani in età non imputabile, mentre è stabile il numero delle denunce a carico delle minorenni italiane.

⁴ In particolare su violenza e bullismo, cfr. *Minorigiustizia* n. 2/2000

⁵ Ministero della Giustizia, Dipartimento giustizia minorile, Servizio statistico, 2003 *Minorenni denunciati alle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni. Anni 1999-2000-2001*, Roma

Caratteristiche territoriali

L'andamento qualitativo relativo alle caratteristiche socio-anagrafiche appare profondamente differenziato tra Nord e Sud, al punto da potersi affermare che il fenomeno della criminalità minorile presenta in Italia due realtà profondamente differenti nei propri caratteri e nella propria evoluzione⁶. Quantitativamente il coinvolgimento di minorenni in attività criminali risulta distribuito in modo molto diverso tra regione e regione, diffondendosi a macchia di leopardo. In particolare per quanto riguarda il Nord, la maggior parte delle denunce a carico di minorenni si registra in Lombardia e in Piemonte, per quanto riguarda il centro in Lazio e in Toscana, per quanto riguarda il Sud e le Isole in Campania, Puglia e Sicilia, unica eccezione, quest'ultima, rispetto all'andamento decrescente delle denunce (con un aumento, secondo i dati del Ministero, del 68% tra il 1999 e il 2000), forse dovuto alla presenza di un maggior controllo istituzionale in relazione al fenomeno mafioso. A differenziare piuttosto il Centro Nord dal Sud e dalle Isole è, come abbiamo già sottolineato, il maggior coinvolgimento in attività criminali di minori di nazionalità straniera, con una media complessiva del 32% del totale dei minori denunciati (contro l'8% nel Sud e nelle Isole). Questo quadro appare confermare le varie ipotesi riferibili a un minor numero di minorenni stranieri denunciati al Sud: una minore concentrazione complessiva di minorenni stranieri nell'area meridionale, in quanto maggiormente attratti dalle opportunità del nord Italia; una maggiore permeabilità e tolleranza della società meridionale verso gli immigrati; una minore esposizione della devianza minorile immigrata eventualmente presente in quanto inserita nella criminalità organizzata.

Ciò che si può dire inoltre è che l'andamento del fenomeno anche nelle diverse Regioni del nord Italia evidenzia la tendenza della criminalità minorile, ed in particolare di quella straniera, a presentarsi in modo più accentuato nelle aree metropolitane, maggiormente popolate, più ricche, crocevia di traffici legali ed illegali e mete dei flussi migratori, ed in quanto tali sottoposte ad un maggior controllo istituzionale. In tal senso è possibile estendere a livello nazionale quella stretta relazione tra diffusione del benessere economico e diffusione della criminalità minorile che, come vedremo, appare caratterizzare in modo determinante l'evoluzione delle statistiche sulla criminalità dei minori nel Veneto.

Denunce alle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni per Regione del commesso delitto - nord Italia. Italiani e stranieri. Anno 2001.

REGIONI del NORD	ITALIANI	%	STRANIERI	%	TOTALE	%
PIEMONTE	2.554	64,5	1.408	35,5	3.962	100
VALLE D'AOSTA	58	76,3	18	23,7	76	100
LOMBARDIA	3.801	64,9	2.055	35,1	5.856	100
TRENTINO ALTO ADIGE	598	79,9	150	20,1	748	100
VENETO	1.039	55	851	45	1.890	100
FRIULI VENEZIA GIULIA	725	72,6	274	27,4	999	100
LIGURIA	650	68,9	294	31,1	944	100
EMILIA ROMAGNA	1.625	73,4	589	26,6	2.214	100
TOTALE	11.050	66,2	5.639	33,8	16.689	100

Fonte: Ministero della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile

⁶ F. Occhiogrosso, 2000 "La devianza minorile", Relazione presentata al Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa, Seminario su "Ruolo dei giudici nelle politiche locali per i minori/gli adolescenti diseredati e le famiglie", Firenze 25-27 settembre 2000, pubblicato in www.minori.it/aimmf/news/devianza_minorile.pdf

Caratteristiche giudiziarie

Significativi risultano essere i dati relativi all'istituzionalizzazione della vecchia e nuova devianza, ovvero i dati relativi agli ingressi nei Centri di Prima Accoglienza e negli istituti Penali per Minorenni. Il sistema legislativo italiano prevede che il minore faccia ingresso nel carcere minorile solo se lo dispone il giudice con suo provvedimento. I ragazzi arrestati dalla polizia vengono quindi condotti in un Centro di prima Accoglienza, ovvero una piccola comunità situata all'esterno dell'istituto penitenziario. Solo con l'udienza di convalida, entro quattro giorni dal fermo, il Gip decide se applicare la misura di custodia cautelare in Istituto o applicare invece una diversa misura restrittiva della libertà personale (prescrizioni di studio o lavoro, permanenza in casa, collocamento in comunità), o se invece lasciare libero il minore. Ad una lettura dei dati relativi agli ingressi appare evidente come oggi, proporzionalmente, la risposta custodiale sia rivolta in maggior misura ai minori stranieri. Anche senza ricostruire puntualmente la composizione della popolazione minorile presente in Italia per provenienza, dal momento che la percentuale di minorenni immigrati è sicuramente assai limitata, è evidente l'enorme sproporzione della percentuale di minorenni incarcerati di nazionalità straniera, in relazione ai presenti, rispetto agli italiani.

Flussi di utenza negli Istituti Penali per minorenni. Italiani e stranieri. I° semestre 2003.

INGRESSI IN ISTITUTO	ITALIANI	%	STRANIERI	%	TOTALE	%
NUOVI INGRESSI	317	45,5	379	54,5	696	100
RIENTRI IN ISTITUTO	35	61,4	22	38,6	57	100
INGRESSI DA TRASFERIMENTO	20	33,9	39	66,1	59	100
TOTALE	372	45,8	440	54,2	812	100

Fonte: Dipartimento giustizia minorile, Servizio statistico

Gli Istituti penali per minorenni del nord Italia, in particolare, accolgono ormai sempre più spesso quasi esclusivamente minori stranieri, offrendo così visibilità agli effetti delle politiche del controllo, ma soprattutto ai limiti delle politiche sociali rivolte al fenomeno dell'immigrazione minorile. E' esattamente questo il caso dell'Istituto penale per minorenni, unico nel Veneto, che ha sede a Treviso, che a dicembre 2002 ospitava solamente tre italiani sui 22 detenuti presenti all'interno dell'Istituto⁷.

⁷ La Tribuna di Treviso, 13 dicembre 2002 Carcere minorile, record di immigrati

Il Veneto di ieri.

Tendenze della criminalità minorile a cavallo tra anni '80 e anni '90.

Premessa

Verranno qui richiamate le tendenze generali della criminalità minorile, così come registrate in Veneto a cavallo tra gli anni '80 e gli anni '90, solo in quanto utili per una miglior comprensione dell'andamento attuale del fenomeno. I dati fanno riferimento ad una ricerca a carattere statistico da noi condotta presso la Procura per i minorenni di Venezia nel 1994 sul 25% delle denunce a carico di imputati minorenni giunte in quattro anni diversi tra il 1980 e il 1992⁸.

Caratteristiche socio-anagrafiche

Tenuto conto della popolazione residente, il numero delle denunce a carico di minorenni è risultato in Veneto più elevato del dato nazionale. Secondo i dati Istat del 1988, si registrava in Italia un reato minorile ogni 2.140 residenti, mentre in Veneto si aveva un reato ogni 1.534 residenti.

La tendenza, rilevata anche in ambito nazionale, all'aumento della criminalità minorile femminile nel corso degli anni '80 è particolarmente accentuata in Veneto, dove si assiste tra il 1980 e il 1992 al triplicarsi delle percentuali relative (è a carico di imputate minorenni circa il 13% delle denunce nel 1980 e più del 31% nel 1992). Il dato è in parte legato a quello relativo alle denunce contro minori stranieri che quadruplicano nella regione tra il 1988 e il 1992: tra gli stranieri denunciati, infatti, è significativamente più alto il numero delle donne. Basti pensare che su tutti gli anni presi in considerazione tra i maschi denunciati l'82,5% è veneto, mentre tra le femmine è veneto solo il 40,8%. Vi è infine un altro aspetto preoccupante dello sviluppo del fenomeno della criminalità minorile nel Veneto, nel periodo in questione, che è legato ai due dati precedenti: il numero sempre maggiore di denunce dirette contro ragazzi giovanissimi e non ancora imputabili. La denuncia in questi casi si riduce per lo più ad una segnalazione alle autorità competenti affinché mettano in atto forme tempestive di recupero nei confronti dell'adolescente. Ma ciò sembra effettivamente avvenire solo per quanto riguarda i minori italiani, con una famiglia e delle risorse alle spalle. Per i minori stranieri, sempre più numerosi sulle strade del Veneto nel corso degli anni, la denuncia a seconda dei casi o cade nel vuoto o conduce dritto all'Istituto penale minorile. Si tratta certo di un aspetto che interessa tutto il Centro Nord dell'Italia, ma che in Veneto (insieme con Lombardia e Piemonte) assume proporzioni particolarmente significative.

⁸ F. Vianello, 1994 "La criminalità minorile nel Veneto (1980-1992)" in Dei delitti e delle pene n.2/1994, Gruppo Abele Periodici, Torino

Caratteristiche territoriali

Il fenomeno della criminalità minorile conosce negli anni '80 alcune trasformazioni che inaugurano delle tendenze che, per certi versi, permangono tuttora in atto. Esse appaiono direttamente legate ai mutamenti socio-economici che caratterizzano la Regione. Dal punto di vista economico, il panorama offerto dal Veneto degli anni '80 è sicuramente confortante: il tasso di crescita, superiore alla media delle altre regioni italiane, provoca ripercussioni favorevoli anche dal punto di vista demografico. A beneficiare della situazione sono certamente le grandi province di Padova e Venezia, ma i progressi maggiori si registrano nelle province meno centrali ma pur sempre ricche di poli urbani di primo livello, quali Treviso, Vicenza e Verona. Queste ultime cominciano ad offrire un'elevata possibilità di occupazione, cui fa seguito una maggior emancipazione femminile, e ad esercitare una notevole capacità di attrazione per gli stranieri immigrati. Ma già emergono anche i risvolti problematici di uno sviluppo che avviene troppo rapidamente: la perdita di quei valori che per secoli hanno regolato la vita del Veneto rurale, la crisi di quelle istituzioni che tradizionalmente hanno esercitato un forte controllo sui giovani, quali la famiglia, la chiesa e la scuola, la perdita di identità rispetto al luogo in cui i giovani si trovano a vivere, ridotto spesso a cintura suburbana in un continuum di paesi sempre più omologati, la difficoltà di rapportarsi ad un mondo che, in continua e rapida trasformazione, crea nuove emarginazioni e povertà. A ciò si aggiunge il fatto, all'epoca del tutto nuovo, del crescente afflusso di minori giovanissimi non veneti, stranieri e senza fissa dimora, fra cui si rivelano numerose le donne.

Se ovunque sul territorio italiano la diffusione della criminalità minorile è maggiore nelle aree metropolitane, in Veneto in particolare appare da subito evidente una stretta relazione tra la diffusione del benessere economico e quella della criminalità minorile. Il progressivo decentramento sembra essere la strada seguita da entrambi. Sono le province di Vicenza e Verona che vedono aumentare, nel corso di tutti gli anni '80, il numero delle denunce dirette contro minorenni, mentre le province di Padova e Venezia, ai livelli più alti per numero di denunciati all'inizio degli anni '80, pur mantenendo le proprie posizioni vedono percentualmente calare le rispettive percentuali, secondo una chiara tendenza all'omogeneizzazione della Regione. L'alto tasso di criminalità nelle zone di maggior sviluppo appare legato contemporaneamente al loro potere di attrazione, alle maggiori opportunità di delinquere che offrono, alla particolare e mirata attivazione delle agenzie dedite al controllo. Sviluppo economico e criminalità minorile si arrestano bruscamente davanti alle province periferiche di Rovigo e Belluno.

Caratteristiche giudiziarie

Per quanto riguarda la distribuzione delle denunce per classi di reato, il Veneto degli anni '80 registra un andamento della criminalità minorile che corrisponde genericamente a quello delle altre regioni del nord Italia, con alti tassi di reati contro il patrimonio (in particolare i furti), seguiti dai reati contro la persona, che nel Nord non assumono carattere particolarmente grave. Ma mentre in Italia i reati contro il patrimonio, pur costituendo la componente prevalente, registrano un andamento decrescente, in Veneto la tendenza risulta opposta a quella nazionale, registrando un aumento dal 44% delle denunce nel 1980 a più

del 65% nel 1992. Tra queste la stragrande maggioranza sono denunce per furto (più della metà di tutte le denunce nel 1992). Si tratta per eccellenza del reato dei minori stranieri, il cui tasso elevato e in crescita sembra dipendere in Veneto dal crescente afflusso di minori senza fissa dimora in quegli anni. Ma si tratta contemporaneamente del reato femminile per eccellenza: su tutti gli anni considerati (1980-1992) più del 60% delle minorenni denunciate (contro il 49% dei maschi) sono denunciate per tale classe di reato, in particolare per furto (49,4% contro il 32,9% dei maschi). I dati chiaramente tendono a sovrapporsi: è denunciato per furto il minore straniero senza fissa dimora, con più probabilità se di sesso femminile, spesso giovanissimo. Per i minori veneti, invece, le denunce tendono a distribuirsi maggiormente tra i diversi titoli di reato, fino a poter ipotizzare una sorta di indifferenza istituzionale verso i reati più tradizionali (in particolare il furto), a meno che il reo non sia particolarmente giovane.

La probabilità di essere arrestati e quella di essere condannati risultano significative solo nel caso dei reati contro il patrimonio o contro l'economia e la fede pubblica, nella maggior parte dei casi di spaccio di stupefacenti. Lo scippo, in particolare, porta alla condanna in più del 10% dei casi: si tratta plausibilmente del classico reato del minore senza fissa dimora.

Complessivamente, dai dati relativi all'andamento della criminalità minorile nel Veneto a cavallo tra anni '80 e primi anni '90, paiono emergere due diverse direzioni di sviluppo: una criminalità in evoluzione ed una criminalità meno articolata, paradossalmente più tradizionale, che torna alla ribalta di fronte all'emergenza legata all'immigrazione minorile. Rispetto alla criminalità 'indigena', infatti, l'evoluzione consiste per lo più nella distribuzione in una gamma sempre più vasta di reati differenti: le percentuali di denunce relative al furto si abbassano nel corso degli anni per gli Italiani (e ancor più per i Veneti), per i maschi, per i più adulti, e si alzano le percentuali di denunce per reati contro la persona, contro l'economia e la fede pubblica, contro lo Stato e l'ordine pubblico. In tali casi sembra essere la denuncia la vera pena a cui è sottoposto il minore, essendo la condanna rarissima per reati non patrimoniali. Rispetto alla criminalità 'immigrata', invece, si ritorna prepotentemente al reato minorile per eccellenza, il furto. Ciò che per gli altri appare una sorta di criminalità acquisita, di scarsa rilevanza sociale, ritorna ad essere oggetto primario di attenzione nei confronti di donne e immigrati, specie se senza fissa dimora e giovanissimi. Allora le denunce per furto aumentano drasticamente e ad esse molto più spesso seguono l'arresto e la condanna.

La criminalità minorile nel Veneto (2000-2002). Caratteri e tendenze.

Premessa

Lo studio che qui presentiamo prende in esame le caratteristiche e l'andamento della criminalità minorile nel Veneto negli ultimi anni, più precisamente dal 2000 al 2002. E' il risultato di una ricerca a carattere statistico condotta sopra un campione estratto con metodo casuale corrispondente al 33% delle denunce a carico di minorenni registrate presso il tribunale per i minori di Venezia nei tre anni considerati, per un totale di 1.884 casi. Per ciascun caso è stata presa in considerazione una serie di variabili riconducibili a tre distinte aree tematiche: una prima relativa alle caratteristiche socio-anagrafiche dei minori coinvolti, comprendenti la variabile di genere, l'età e la nazionalità del denunciato; una seconda relativa al dato territoriale, ovvero al luogo (provincia e comune) in cui il reato denunciato è stato commesso; una terza, infine, relativa alle caratteristiche giudiziarie, ovvero più specificatamente al funzionamento dell'Istituzione minorile, comprendenti il tipo di reato, l'eventuale applicazione di misure cautelari, la richiesta del Pubblico ministero e l'esito del provvedimento. Si tratta sostanzialmente di tutte le variabili che sono risultate disponibili in relazione alla registrazione effettuata dagli Uffici competenti.

Attraverso questa ricerca si delineano così l'entità e la qualità di quella parte della devianza minorile che, entrando a contatto con l'Istituzione, assume rilevanza penale, a prescindere dalla decisione circa la procedibilità o meno dell'intervento e dall'esito finale del procedimento. L'attenzione così posta ai minorenni denunciati può chiarire, oltre ai caratteri del minore che delinque in Veneto, obiettivo primario del presente studio, anche l'andamento delle tendenze all'attribuzione del comportamento deviante operata dalle Istituzioni locali. La successiva traduzione della devianza nel linguaggio della criminalizzazione vera e propria (operata attraverso le condanne) individua i limiti di tollerabilità sociale nei confronti dei comportamenti asociali e illegali tenuti da minori nella Regione.

In questo quadro merita un'attenzione particolare la condizione di cittadino/straniero – così come del resto quella di residente/senza fissa dimora – sia per la rilevanza quantitativa dei minori stranieri e, in particolare, senza fissa dimora, tra i denunciati in Veneto, sia in quanto essa ha rivestito tradizionalmente un notevole interesse dal punto di vista degli studi criminologici e sociologici sulla devianza in generale e su quella minorile in particolare⁹.

⁹ Si pensi in generale ai lavori maturati nel contesto della Scuola di Chicago, in particolare: Thomas, W.I. – Znaniecki, F., *Il contadino polacco in Europa e in America*, Comunità, Milano 1968; Shaw, C. – McKay, H.D., *Juvenile Delinquency and Urban Areas*, University of Chicago Press, Chicago 1942. Più specificamente, sul tema della c.d. seconda generazione – e sulla presunta maggior propensione criminale di questa rispetto alla prima, in quanto maggiormente esposta a una condizione di "conflitto culturale" – si veda il classico di Thorsten Sellin *Culture, Conflict and Crime*, Social Research Council, New York 1938.

Questo interesse scientifico ha teso a polarizzarsi fondamentalmente in due direzioni diverse fra loro, ma accomunate dalla propensione a considerare la provenienza nazionale dei soggetti e la loro condizione di maggiore o minore stabilità residenziale quali indicatori significativi dell'esposizione: 1) all'attività criminale, ovvero 2) ai processi di criminalizzazione.

Se nella prima ipotesi soprattutto la variabile nazionalità (in alcuni casi indebitamente sovrapposta a una discutibile variabile "etnica") è stata considerata come un elemento capace di contribuire all'eziologia di alcuni comportamenti devianti o criminali, nella seconda l'attenzione si sposta dal comportamento criminale alla reazione sociale e istituzionale allo stesso. In altri termini, nazionalità e residenza sono state considerate alternativamente come circostanze che influiscono sulla "propensione" alla devianza da parte di alcune categorie di individui, o viceversa come variabili che esercitano qualche influenza sulla "propensione" punitiva delle istituzioni penali¹⁰. Si tratta di approcci alla questione criminale che rimandano a riferimenti interpretativi tendenzialmente contrapposti.

Da una parte l'interrogativo cui si tenta di dar risposta è se (e in che misura) il coinvolgimento criminale degli stranieri e in subordine dei senza fissa dimora – condizione questa, che interessa per lo più cittadini e minori di nazionalità non italiana – sia realmente più intenso di quanto non accada per i "nazionali" e per coloro che risiedono stabilmente in un luogo. Questo interrogativo sociologico a volte trae origine da sentimenti diffusi di preoccupazione sociale (che negli ultimi anni tendono ad emergere periodicamente) verso un presunto incremento della criminalità di strada, la cui origine viene spesso ricondotta proprio al fenomeno recente dell'immigrazione extracomunitaria – non di rado sull'onda di campagne elettorali che nell'enfaticizzazione dell'insicurezza dei cittadini trovano una risorsa di legittimazione irrinunciabile¹¹.

Dall'altra parte, invece, l'interrogativo cui si cerca di rispondere – a partire dal dato oggettivo di una sovra-rappresentazione degli stranieri, minori e adulti, all'interno delle istituzioni penali – è se esista o meno, da parte delle agenzie di controllo penale, un'attitudine selettiva nei confronti di alcune categorie di soggetti – in questo caso individui di nazionalità straniera. Ci si chiede, in sostanza, se nei processi di reclutamento della popolazione deviante "punita" siano all'opera meccanismi – non necessariamente intenzionali o riconducibili ad orientamenti apertamente discriminatori – che penalizzano alcune fasce di popolazione¹². I due ambiti d'indagine – che possiamo sintetizzare in termini di "analisi dell'eziologia criminale" e "analisi della reazione sociale" – sono destinati a far emergere due diverse dimensioni del problema, la relazione tra le quali solleverebbe questioni interpretative non affrontabili in questa sede.

¹⁰ Per la prima ipotesi, applicata in particolare al fenomeno dell'immigrazione "extracomunitaria" in Italia, si vedano: Barbagli, M., *Immigrazione e criminalità in Italia*, il Mulino, Bologna 1998. ID., *Immigrazione e reati in Italia*, il Mulino, Bologna 2002. Per un'analisi che invece privilegia l'approccio della c.d. "reazione sociale", non mancando di evidenziare i processi di discriminazione e selettività che caratterizzano il sistema penale italiano nei confronti dei cittadini immigrati, si veda Palidda, S., *Devianza e vittimizzazione tra i migranti*, Quaderni ISMU, 2/2001, Fondazione Cariplo, Milano 2001; De Giorgi, A., *Zero Tolleranza. Strategie e pratiche della società di controllo*, DeriveApprodi, Roma 2000; Maneri, M., *Lo straniero consensuale: la devianza degli immigrati come circolarità di pratiche e discorsi*, in Dal Lago, A. (a cura di), "Lo straniero e il nemico. Materiali per un'etnografia contemporanea", Costa & Nolan, Genova 1998, pp. 51-72.

¹¹ Su questo tema, analizzato in prospettiva europea, si veda il numero monografico della rivista "Cultures & Conflicts" dal titolo *Sécurité et Immigration* (n. 31-32, 1998, a cura di D. Bigo).

¹² Come suggerisce per esempio Pastore, M., *Produzione normativa e costruzione sociale della devianza e della criminalità tra gli immigrati*, Quaderni ISMU, n. 9/1995, Fondazione Cariplo, Milano 1995.

Appare evidente che la condizione attuale dei cittadini stranieri in Italia – caratterizzata da gravi svantaggi sociali, economici e giuridici direttamente riconducibili a politiche di controllo dell’immigrazione che compromettono seriamente ogni possibilità di condurre un’esistenza “normale” dal punto di vista lavorativo, abitativo, scolastico, sanitario etc., può esser considerata come una condizione che favorisce l’adozione di modelli di condotta devianti¹³. Ma questo non significa in alcun caso che la sovra-rappresentazione dei cittadini stranieri nelle istituzioni penali sia da ricondurre a un aumento delle attività criminali che li vedono coinvolti. E’ infatti solo analizzando parallelamente il coinvolgimento criminale degli stranieri (in questo caso, dei minori stranieri rispetto agli italiani), e le traiettorie punitive seguite dalle agenzie di controllo penale nei loro confronti, che possiamo ricavare un’immagine più nitida del problema. Un’analisi complessiva dei fenomeni di criminalità/criminalizzazione dei minori (con particolare attenzione ai minori stranieri) in Veneto, ci impone allora di concentrare l’attenzione tanto sulle circostanze relative all’attività criminale, quanto su quelle che concernono le dinamiche della reazione istituzionale. E’ altresì vero che, mentre l’andamento della criminalità minorile riferibile alle caratteristiche socio-anagrafiche e territoriali richiederebbe una ricerca sul numero effettivo di reati posti in essere al di là di quelli denunciati (numero oscuro), appare invece evidente, come già rilevato, l’enorme sproporzione della reazione istituzionale verso la componente immigrata della popolazione minorile.

Caratteristiche socio-anagrafiche

La presente sezione del rapporto di ricerca si concentra su alcune caratteristiche socio-anagrafiche che consideriamo particolarmente rilevanti tanto dal punto di vista di un’analisi delle caratteristiche della devianza minorile in Veneto, quanto nella prospettiva di una possibile ricostruzione degli elementi che sembrano esercitare una certa influenza sui processi di criminalizzazione dei minori devianti. Occorre rilevare preliminarmente che i dati a nostra disposizione non consentono una indagine “completa” su tali caratteristiche: i fascicoli esaminati, infatti, non contengono informazioni esaustive sul contesto sociale, economico e culturale dei minori coinvolti in attività penalmente rilevanti – informazioni che risulterebbero invece preziose tanto rispetto a una comprensione dei fenomeni di devianza, quanto rispetto a un’analisi dei processi di criminalizzazione in atto.

Cominceremo con l’affrontare alcuni aspetti di base del fenomeno della criminalità minorile nel Veneto degli ultimi anni (2000-2002): quanti sono i minori denunciati, qual è l’andamento del numero delle denunce, quanto pesa la variabile di genere nella criminalità minorile veneta, come si distribuiscono le denunce per classi di età. Il numero dei minori denunciati ed il suo andamento nei tre anni considerati, la variabile di genere e la distribuzione per classi d’età costituiscono quindi i dati anagrafici di base della nostra ricerca. Ove possibile essi saranno posti a confronto con i relativi dati registrati su scala nazionale, oltre che con quelli rilevati nella ricerca relativa agli anni precedenti. Successivamente, nell’oggettiva

¹³ Cfr. Palidda, S., Effetti perversi di una politica ostile alle migrazioni, in “Diritto, Immigrazione, Cittadinanza”, n. 1/1999, pp. 11-27.

difficoltà di individuare delle variabili che possano introdurci a un'analisi complessiva del contesto sociale di provenienza dei minori destinatari di intervento penale, due aspetti in particolare – la nazionalità e la situazione di residenza dei minori – pur non esaurendo in sé ogni possibile caratterizzazione economica e sociale, sono stati comunque assunti come indici eloquenti di possibili esperienze di disagio minorile.

- Il fenomeno dal punto di vista quantitativo

Al solo fine di offrire un'idea della rilevanza del fenomeno, possiamo utilizzare i dati dell'Osservatorio nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza¹⁴. Secondo tali dati i minori denunciati alle Procure per minorenni del Veneto nell'anno 2000 sono stati complessivamente 1.606¹⁵. Su di una popolazione minorile residente in Veneto di 731.094 persone, l'incidenza delle denunce è pari a una ogni 455 minori residenti. Se però consideriamo la sola popolazione di adolescenti e preadolescenti tra i 10 e i 17 anni, pari a 321.089 persone, l'incidenza delle denunce si alza a circa una ogni 200 minori residenti¹⁶. Il dato nazionale al proposito registra tra il 1999 e il 2001 una media di poco meno di una denuncia ogni 100 residenti tra i 10 e i 17 anni (0,9 ogni 100). **Il Veneto registra quindi un'incidenza del fenomeno della criminalità minorile che, negli anni considerati, è circa la metà rispetto alla media nazionale**¹⁷.

Secondo la nostra rilevazione, il numero dei minori denunciati in Veneto tra il 2000 e il 2002 aumenta progressivamente di anno in anno. Dopo un netto calo delle denunce nella Regione, registrato dal Servizio statistico del Dipartimento giustizia minorile tra il 1999 e il 2000 (2.464 denunce a carico di minorenni nel 1999, 1.552 nel 2000), a noi risultano poco meno di 1.500 minori segnalati a vario titolo all'Istituzione penale nell'anno 2000¹⁸, che salgono a più di 1.800 nel 2001 per giungere a superare i 2.300 l'anno successivo¹⁹. Si tratta di un numero di denunce che, rimanendo comunque ben al di sotto dei numeri relativi al ventennio precedente (2.900 minori denunciati nel 1980, 3.466 nel 1984, addirittura 3.885 nel 1992), con il suo **andamento crescente si dimostra in netta contro tendenza rispetto al dato decrescente a livello nazionale: il fenomeno della criminalità minorile nel Veneto è negli ultimi tre anni decisamente in crescita.**

¹⁴ Rapporto sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nella regione Veneto, Osservatorio Regionale per l'Infanzia e Adolescenza, 2003.

¹⁵ Il numero delle denunce pubblicato dall'Osservatorio regionale, la cui fonte è l'Istituto nazionale di statistica (Istat), risulta superiore di un centinaio rispetto al numero da noi rilevato direttamente. Ciò può essere dovuto alla diversità delle fonti: le Procure per l'Istat, il Tribunale per i minorenni per la nostra ricerca. Le denunce infatti giungono al Tribunale solo dopo essere passate per la Procura. D'altra parte, per lo stesso anno il Servizio statistico del Dipartimento giustizia minorile segnala, come vedremo, un numero di denunce ancora diverso, seppur di poco. L'entità della differenza tra i dati, comunque, non influenza delle osservazioni sulle tendenze generali del fenomeno.

¹⁶ Ricordiamo comunque che tali cifre, pur comprendendo i 31.412 minori stranieri residenti in Veneto nell'anno 2000, non tengono conto dei minori stranieri non residenti o senza fissa dimora pur presenti sul territorio, stimati dall'Osservatorio regionale nel numero di 355 nell'anno 2000. Il dato relativo ai minori senza fissa dimora presenti sul territorio veneto, pubblicato sul rapporto già citato dell'Osservatorio regionale per l'Infanzia e Adolescenza, si basa su di una rilevazione a schede da parte dei Comuni e delle Ulss, a cui hanno aderito 366 comuni su 405 e 5 Ulss su 5.

¹⁷ I dati regionali da noi rilevati e i dati nazionali pubblicati dal Dipartimento giustizia minorile, pur non essendo perfettamente sovrapponibili, permettono indicativamente un confronto: i primi sono infatti relativi agli anni dal 2000 al 2002, i secondi agli anni dal 1999 al 2001. A livello nazionale si tratta, d'altra parte, dei dati più aggiornati a disposizione e verranno utilizzati anche in seguito.

¹⁸ Per la differenza tra il dato relativo al 2000 registrato dal Servizio statistico del Dipartimento giustizia minorile e quello da noi rilevato direttamente presso il Tribunale di Venezia, vedi la nota 14.

¹⁹ Per questo motivo il nostro campione è composto per più del 40% da minorenni il cui fascicolo è del 2002.

Tabella 1. Numero di denunce per anno

REGISTRO	ANNO			TOTALE
	2.000	2.001	2.002	2000-2002
N	1480	1855	2320	1884
%	100	+25,3	+56,8	

Elaborazione diretta

E' interessante vedere come tale dato si distribuisce a seconda della nazionalità dei minori coinvolti. Come abbiamo visto, infatti, **a livello nazionale a calare negli ultimi anni è in particolar modo il numero delle denunce a carico di minorenni di nazionalità straniera, mentre rimane piuttosto stabile il numero delle denunce che coinvolge i minori italiani. In Veneto, al contrario, come vedremo in seguito, il numero di denunce a carico di minori di nazionalità straniera, in particolare senza fissa dimora, è in aumento nel corso degli ultimi anni.**

- Il genere

I minori denunciati in Veneto nel 25,6% dei casi considerati sono minorenni di sesso femminile, una percentuale che, dopo essersi progressivamente alzata a partire dagli ultimi anni '80, continua ad attestarsi in Veneto ad un livello superiore rispetto alle percentuali nazionali (pari ad una media, tra il 1999 e il 2001, di circa il 18,6%). Tale dato si rafforza ulteriormente ove lo si consideri per anno. La percentuale delle minorenni di sesso femminile coinvolte, infatti, diminuisce negli ultimi anni a livello nazionale (20,2% nel 1999, 17,8% nel 2000, 17,5% nel 2001), ma cresce in Veneto: esse costituiscono il 22,5% dei minori denunciati nell'anno 2000, il 24,8% nell'anno 2001 e il 28,3% nell'anno 2002²⁰.

Tabella 2. Percentuali di denunce a minorenni di sesso femminile per anno

GENERE	ANNO			TOTALE
	2.000	2.001	2.002	2000-2002
M	75,5%	75,2%	71,4%	73,8%
F	22,5%	24,8%	28,3%	25,6%
MANCANTE	2,0%	0,0%	0,3%	0,6%
TOTALE	100	100	100	100

Elaborazione diretta

E' quindi possibile affermare che l'andamento del fenomeno della criminalità minorile femminile in Veneto, in crescita negli ultimi tre anni, è in netto contrasto rispetto all'andamento su scala nazionale.

²⁰ E' per questo che quasi la metà (il 45,3%) delle minorenni di sesso femminile del nostro campione sono relative a fascicoli del 2002.

Ciò è verosimilmente legato all'andamento in crescita delle denunce a carico di minori stranieri, in contro tendenza rispetto al dato nazionale. Come abbiamo visto, infatti, a livello nazionale a calare è il numero delle denunce a carico di minorenni di sesso femminile di nazionalità straniera, mentre rimane stabile il numero delle denunce che coinvolge le minorenni italiane. In Veneto, quindi, ove la segnalazione penale dei minori stranieri è in aumento, risulta in crescita anche il coinvolgimento delle minorenni. Basti pensare che nella Regione delle minorenni denunciate tra il 2000 e il 2002 ben il 53,8% risultano di nazionalità straniera (contro il 36,1% dei maschi). Si tratta di ragazze molto giovani, spesso non imputabili (nel 38,1% dei casi), provenienti da Paesi della ex Jugoslavia (da qui proviene il 39,1% delle ragazze denunciate) o dell'est Europa (l'8,3%) probabilmente appartenenti a popolazioni nomadi.

- L'età

Secondo una tendenza generale, la percentuale relativa ai minori imputabili coinvolti in attività criminali in Veneto cresce con il crescere dell'età: l'11% dei minori denunciati nella Regione ha 14 anni, il 15,4% ne ha 15, il 23% ne ha 16 e il 30,6% ha 17 anni. Anche il dato relativo alla percentuale di minori non imputabili in quanto minori di 14 anni è, sui tre anni considerati, piuttosto in linea con la percentuale nazionale rilevata dall'Istituto nazionale di statistica: si tratta del 18,3% dei minori denunciati in Veneto tra il 2000 e il 2002 e del 18% dei minori denunciati in Italia tra il 1999 e il 2001.

Ciò che è degno di nota è che il dato relativo alla distribuzione per anno dell'età dei minori denunciati registra un aumento della percentuale di minori non imputabili nell'ultimo anno (dal 16,2% degli anni precedenti al 21,2% nel 2002), oltre che della percentuale di 15enni progressiva nei tre anni considerati (13,2% nel 2000, 15,7% nel 2001, 16,6% nel 2002). Rimane stabile la percentuale dei 16enni, mentre diminuiscono tutte le altre percentuali: nell'ultimo anno quella dei 14enni (da più del 12% negli anni precedenti all'8,7% nel 2002), progressivamente negli anni quella 17enni (31,8% nel 2000, 30,9% nel 2001, 29,5% nel 2002). Complessivamente, quindi, è possibile evidenziare una leggera tendenza alla diminuzione dell'età dei minori denunciati in Veneto, ma soprattutto un maggior coinvolgimento di minori giovanissimi non imputabili nell'ultimo anno considerato.

Tabella 3. Percentuali di denunce a carico di minorenni per età per anno

ETA'	ANNO			TOTALE
	2.000	2.001	2.002	2000-2002
MANCANTE	3,7%	0,8%	1,3%	1,8
<14	16,2%	16,2%	21,2%	18,3
14	12,6%	12,8%	8,7%	11,0
15	13,2%	15,7%	16,6%	15,4
16	22,5%	23,6%	22,8%	23,0
17	31,8%	30,9%	29,5%	30,6
TOTALE	100	100	100	100,0

Elaborazione diretta

Anche in questo caso si sarebbe tentati di parlare di un dato in contro tendenza, poiché, pur non avendo a disposizione il dato nazionale per l'anno 2002, i dati nazionali evidenziano un calo numerico delle denunce a carico di minori non imputabili tra il 1999 e il 2001 e, quel che più conta, una netta diminuzione della percentuale relativa agli stessi su tutti i minori denunciati in Italia nel 2001 (16,7%). **Anche rispetto all'età, dunque, la diminuzione del coinvolgimento di minori non imputabili in attività criminali, registrata a livello nazionale, non è riscontrabile a livello veneto, dove al contrario il 2002 registra un netto aumento della relativa percentuale.**

Sono i dati relativi alla distribuzione del dato per nazionalità che chiariscono il suo andamento contro tendenza.

Tabella 4. Percentuali di denunce a carico di minorenni per età e per nazionalità

ETA'	ITALIA	ALBANIA	ALTRI	EST EUROPA	EX JUGOSLAVIA	NORD AFRICA	PAESI ASIATICI	UE
?	1,0%	0,0%	0,0%	0,7%	2,8%	0,7%	0,0%	2,8%
<14	15,0%	6,5%	8,7%	8,1%	46,7%	3,5%	2,9%	25,0%
14	11,3%	7,8%	4,3%	12,8%	13,2%	9,2%	5,9%	11,1%
15	16,6%	10,4%	17,4%	17,4%	10,8%	19,0%	11,8%	11,1%
16	24,5%	19,5%	39,1%	24,2%	13,2%	28,9%	38,2%	22,2%
17	31,7%	55,8%	30,4%	36,9%	13,2%	38,7%	41,2%	27,8%
TOT	100	100	100	100	100	100	100	100

Elaborazione diretta

A livello nazionale, infatti, anche la recente diminuzione delle denunce nei confronti di minori non imputabili ha riguardato esclusivamente la popolazione straniera, mentre sono in aumento le denunce a carico di minori italiani di età inferiore ai 14 anni. Non essendo diminuito in Veneto, come invece è avvenuto su scala nazionale, il coinvolgimento di minori di nazionalità straniera negli ultimi anni né tanto meno la devianza femminile, categorie in cui è alta la percentuale di minori molto giovani, anche il dato relativo alla percentuale di denunce a carico di non imputabili è rimasto stabile, per addirittura crescere nell'ultimo anno. Basti pensare che tra i minori denunciati di età inferiore ai 14 anni tra il 2000 e il 2002 ben il 64,2% risulta essere senza fissa dimora e ben il 53,5% risulta di sesso femminile.

- La nazionalità

Sul campione complessivo dei fascicoli considerati, risultano 753 fascicoli riguardanti minorenni di nazionalità straniera, pari al 41% del totale (si consideri che la popolazione minorile straniera in Veneto costituisce poco più del 4% dell'intera popolazione minorile). **Il dato assume particolare significatività se confrontato con il dato nazionale che registra tra il 1999 e il 2001 una percentuale di minori stranieri denunciati molto inferiore, pari ad una media del 24,2%.**

Nell'assoluta maggioranza dei casi si tratta di stranieri non comunitari (la percentuale di minori non italiani ma cittadini di uno stato membro dell'Unione Europea è pari ad appena il 2,2%) vale a dire proprio di quella parte della popolazione di nazionalità non italiana, sulla quale più spesso si concentra l'attenzione dell'opinione pubblica, dei mass-media, del sistema politico e delle agenzie del controllo sociale. Fra le nazionalità maggiormente rappresentate, sul totale dei denunciati, si rileva una composizione etnica molto simile a quella rilevabile per le medie nazionali: emergono la ex Jugoslavia (15,1%), la Romania (6,5%), il Marocco (6,0%), l'Albania (4,1%). Suscita un certo interesse la scarsa presenza nei nostri fascicoli, di minorenni provenienti dai paesi centro e sud africani (essi costituiscono appena lo 0,6% del campione): il dato è interessante soprattutto se si considera che questi sono i flussi migratori più "risalenti" e consolidati in Italia, e quindi particolarmente interessati dalla presenza di quella "seconda generazione" sulla cui presunta maggior propensione criminale (rispetto alla "prima generazione") si è concentrata a lungo l'attenzione dei criminologi.

Contrariamente al dato nazionale, che registra tra il 1999 e il 2001 una percentuale di minori stranieri denunciati in diminuzione negli anni (il 27% nel 1999, il 23% nel 2000, il 22% nel 2001), la percentuale di denunce a carico di minori di nazionalità straniera in Veneto complessivamente cresce con il passare degli anni (il 35,5% nel 2000, il 39,9% nel 2001, il 40% nel 2002).

Tabella 5. Percentuali di denunce a carico di minorenni per nazionalità e per anno

GENERE	ANNO			TOTALE
	2.000	2.001	2.002	2000-2002
M	75,5%	75,2%	71,4%	73,8%
F	22,5%	24,8%	28,3%	25,6%
MANCANTE	2,0%	0,0%	0,3%	0,6%
TOTALE	100	100	100	100

Elaborazione diretta

In realtà, a rivelare un chiaro andamento in crescita è solo la percentuale di minori denunciati con nazionalità di Paesi facenti capo alla ex Jugoslavia (13% nel 2000, 13,8% nel 2001, 17,9% nel 2002), mentre la percentuale di minori con nazionalità riferibile all'Est Europa o a Paesi del Nord Africa è in aumento solo tra il 2000 e il 2001 (dal 6,7% all'8,6% per l'Est Europa, dal 6,5% al 7,9% per il Nord Africa) per poi rimanere stabile nel 2002.

Tabella 6. Percentuali di denunce a carico di minorenni per nazionalità e per anno

NAZIONALITA'	ANNO			TOTALE
	2.000	2.001	2.002	
ITALIA	62,10%	59,10%	56,90%	59,37%
EX JUGOSLAVIA	13,00%	13,80%	17,90%	14,90%
EST EUROPA	6,70%	8,60%	8,20%	7,83%
NORD AFRICA	6,50%	7,90%	7,90%	7,43%
ALBANIA	3,70%	5,20%	3,50%	4,13%
PAESI ASIATICI	1,80%	1,90%	1,70%	1,80%
UE	1,80%	1,80%	2,10%	1,90%
ALTRI	2,00%	0,80%	1,00%	1,27%
MANCANTE	2,40%	1,00%	0,90%	1,43%
TOTALE	100%	100%	100%	100%

Elaborazione diretta

Come vedremo, tali dati relativi alla nazionalità, ed in particolare l'aumento dei minori provenienti dai Paesi della ex Jugoslavia, risultano confermati e rafforzati dai dati relativi alla condizione di residenza. E' proprio tra i minori provenienti dalla ex Jugoslavia, infatti, che risaputamente è molto alta la percentuale di minori non accompagnati senza fissa dimora.

- La residenza

L'attenzione alla residenza del minore, piuttosto che alla sua nazionalità dichiarata o certificata, chiarisce meglio i dati in nostro possesso. Ove si guardi alla residenza, infatti, il dato relativo alla criminalità dei minori di nazionalità italiana (complessivamente il 59% dei minori denunciati) risulta confermato e rafforzato dall'andamento del dato relativo ai minori che hanno residenza italiana (tra i quali quindi anche alcuni stranieri): essi costituiscono complessivamente il 60,1% dei minori denunciati (qualcosa in più, dunque, in rapporto ai soli minori di nazionalità italiana), con un andamento (opposto al dato nazionale) decisamente decrescente nel corso degli anni considerati: il 65,7% nel 2000, il 61,2% nel 2001, il 55,6% nel 2002. Non è ovviamente la nazionalità straniera del minore in se stessa, infatti, a determinare una maggior esposizione alla devianza, quanto piuttosto la sua storia di vita e le concrete condizioni in cui esso vive, spesso il non avere una casa o una famiglia alle spalle, il non poter fruire dei servizi e delle risorse presenti sul territorio. Questo è il motivo per cui rimane pressoché stabile ed insignificante (uguale o minore dell'1%) la percentuale di

minori denunciati residenti in altri Paesi dell'Unione europea, mentre è il dato relativo ai minori senza fissa dimora, complessivamente pari al 37,6% dei minori denunciati, che, in netta crescita nel corso degli anni, definisce chiaramente le caratteristiche dell'andamento della devianza minorile: i minori senza fissa dimora costituiscono infatti il 31% dei minori denunciati nel 2000, il 36,9% nel 2001, per raggiungere il 42,4% nel 2002. Ciò priva di senso ogni tentativo di considerare i minori stranieri denunciati in relazione alla popolazione minorile straniera residente sul territorio veneto. Si tratta di un dato che da una parte appare coerente con la forte presenza di minori ex jugoslavi e rumeni – gruppi nazionali presso i quali questo fenomeno è notoriamente diffuso – ma che dall'altro lato sorprende per la sua incidenza.

Tabella 7. Percentuali di denunce a carico di minorenni per residenza e per anno

RESIDENZA	ANNO			TOTALE
	2.000	2.001	2.002	2000-2002
RESIDENTI IN ITALIA	65,7%	61,2%	55,6%	60,1%
SFD	31,0%	36,9%	42,4%	37,6%
UE	0,8%	1,0%	0,9%	1,0%
MANCANTE	2,4%	1,0%	1,0%	1,3%
TOTALE	100	100	100	100

Elaborazione diretta

Ma chi sono, per lo più, questi minori di nazionalità straniera denunciati in Veneto? E da chi è costituita la grande percentuale che, tra loro, viene registrata come senza fissa dimora? I dati si chiariscono grazie agli incroci con il genere e l'età. La percentuale di ragazze di nazionalità non italiana e, ancor più, di ragazze senza fissa dimora tra i minorenni denunciati appare subito molto alta. Se il 36,1% dei maschi denunciati è di nazionalità straniera, infatti, questo vale per ben il 53,8% delle femmine. Si tratta per lo più di ragazze molto giovani, di età inferiore ai quattordici anni: basti pensare che tra i minori denunciati non imputabili perché di età inferiore ai 14 anni, più di uno su due (il 53,5 %) è di sesso femminile. Esse provengono per lo più da Paesi della ex Jugoslavia (da qui proviene il 39,1% delle ragazze denunciate contro il 7,1% dei maschi) o dell'est Europa (da qui l'8,3% delle femmine e il 7,8% dei maschi). Il dato è confermato dalle percentuali relative al numero dei senza fissa dimora, tradizionalmente elevato tra i minori originari di queste zone: a risultare senza fissa dimora sono ben il 59,8% delle ragazze, contro il 30,2% dei ragazzi. Dal Nord Africa e dall'Albania, invece, è più importante l'immigrazione maschile (dal Nord Africa proviene circa uno su 10 dei minori maschi, ma solo poco più di 1 su 100 delle minorenni; dall'Albania cinque minori maschi ma una sola minorenni su cento).

Tabella 8. Percentuali di denunce a carico di minorenni per residenza e per genere

RESIDENZA	GENERE		TOTALE
	F	M	
RESIDENTI IN ITALIA	38,50%	68,00%	53,25%
SFD	59,80%	30,20%	45,00%
MANCANTE	1,70%	0,60%	1,15%
UE	0,00%	1,20%	0,60%
TOTALE	100	100	100

Elaborazione diretta

Tabella 9. Percentuali di denunce a carico di minorenni per residenza e per età

RESIDENZA	ETA'					TOTALE
	<14	14	15	16	17	
RESIDENTI IN ITALIA	32,30%	61,10%	67,90%	70,00%	66,70%	59,60%
SFD	64,20%	38,50%	30,30%	28,40%	32,10%	38,70%
UE	0,90%	0,50%	1,00%	1,40%	0,70%	0,90%
MANCANTE	2,60%	0,00%	0,70%	0,20%	0,50%	0,80%
TOTALE	100	100	100	100	100	100

Elaborazione diretta

Complessivamente, quindi, l'andamento della criminalità minorile in Veneto si dimostra in netta contro tendenza rispetto ai dati rilevati su scala nazionale. In Veneto, infatti, benché il tasso di criminalità minorile sia di circa la metà rispetto alla media nazionale nel rapporto tra denunciati e residenti (tra i 10 e i 17 anni), la devianza minorile appare in netta crescita negli ultimi anni. Ciò che maggiormente sembra poter spiegare l'andamento particolare che sempre più differenzia il fenomeno della criminalità minorile nella Regione è la presenza molto superiore alla media nazionale di minori stranieri, per lo più senza fissa dimora, tra i minori denunciati. Tale presenza, per di più in netta crescita, porta con sé la stabilità del dato relativo al coinvolgimento di minori non imputabili in attività criminali e un progressivo aumento del numero delle minorenni di sesso femminile in esse coinvolte. Ciò può essere associato al notevole afflusso di popolazioni, anche nomadi, proveniente dalla ex Jugoslavia a causa delle vicende belliche che negli anni '90 hanno coinvolto questa regione.

Caratteristiche territoriali

I dati analizzano la distribuzione della criminalità minorile nelle diverse Province e nei Capoluoghi di provincia della Regione. La distinzione tra Provincia (che comprende il proprio capoluogo) e Capoluogo si fa interessante ove i dati evidenziano nelle diverse Province una differente distribuzione o concentrazione di reati nei poli urbani di primo livello (è questo il caso del comune di Padova) piuttosto che nelle cinture urbane (com'è il caso della provincia di Venezia). Analizzando complessivamente (sui tre anni considerati) i dati relativi alla Provincia in cui il reato denunciato è stato commesso, possiamo confermare la tendenza già rilevata nell'indagine precedente. **I dati evidenziano l'esistenza di un'area metropolitana del centro Veneto, che raccoglie indicativamente i comuni e le province di Venezia (ove si registra il 27% dei reati), Padova (il 18,3% dei reati) e Verona (17,1%), certo maggiormente ricca e per questo più attraente anche dal punto di vista degli svaghi e dei consumi, ove il comportamento deviante dei minori appare maggiormente diffuso. Inoltre il mutamento culturale e l'intensa mobilità sociale indotti dalla rapidità dello sviluppo, indebolendo le forme tradizionali del consenso, potrebbero aver sollecitato un maggior controllo sociale.** Seguono con percentuali simili tra loro le due province più periferiche di Treviso (il 12,6% dei reati) e Vicenza (il 12,3%), con percentuali costanti negli anni, mentre il disagio giovanile sembra arrestarsi nelle province venete c.d. di esodo, più povere di attrattiva e di occasioni di delinquere: le province di Rovigo (5,9%) e Belluno (5,8%) che registrano tradizionalmente percentuali di denunce molto basse. Analizzando questi ultimi dati nel corso degli anni considerati, è possibile notare un leggero aumento nel corso del tempo delle percentuali relative alla provincia di Rovigo (5,3% nel 2000, 6% nel 2001, 6,3% nel 2002) e una costante flessione di quelle relative alla provincia di Belluno (7,3% nel 2000, 5,7% nel 2001, 4,9% nel 2002). In entrambe le province, però, il dato relativo al solo Capoluogo aumenta nell'ultimo anno.

Una maggior attenzione ai reati denunciati nei soli Comuni del Veneto, permette anche di evidenziare che il comune di Padova supera, seppur di poco, il comune di Venezia, registrando una maggior incidenza di denunce (8,6% contro l'8,4%). Il comune di Verona segue con l'8%.

Tabella 10. Percentuali di denunce a carico di minorenni per Provincia per anno

PROVINCIA	ANNO			Totale
	2.000	2.001	2.002	
VENEZIA	28,4%	27,0%	26,1%	27,0%
PADOVA	12,6%	19,3%	21,2%	18,3%
VERONA	18,3%	16,3%	16,9%	17,1%
TREVISO	12,4%	13,6%	11,9%	12,6%
VICENZA	14,6%	11,2%	11,6%	12,3%
ROVIGO	5,3%	6,0%	6,3%	5,9%
BELLUNO	7,3%	5,7%	4,9%	5,8%
MANCANTE	1,2%	1,0%	0,9%	1,0%
TOTALE	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Elaborazione diretta

Complessivamente i dati indicano quindi che **le zone più a rischio per l'emergere di attività illegali di minori sono concentrate nel comune di Padova e nell'intera provincia di Venezia**, ma mentre nella provincia di Venezia le denunce subiscono negli anni una leggera flessione (28,4% nel 2000, 27% nel 2001, 26,1% nel 2002), registrabile anche ove si consideri isolatamente il Comune capoluogo (dall'11,2% del 2000 al 7,5% del 2002), **l'aumento è significativo e costante nel comune di Padova**: il solo comune di Padova, che raccoglie nel 2000 il 6,5% delle denunce a carico dei minori, nel 2001 sale al 7,3% per arrivare, nel 2002, all'11%. **Tale aumento interessa, d'altra parte, l'intera provincia di Padova**, interessata dal 12,6% delle denunce nel 2000, dal 19,3% nel 2001, e dal 21,2% nel 2002.

Ma da che tipologie di reato sono caratterizzate le diverse aree del territorio veneto?

Limitiamoci a considerare i dati relativi ai reati più diffusi distribuiti per Provincia.

Le denunce per reati contro il patrimonio costituiscono percentuali molto elevate ovunque (con una media del 53,1% su tutte le Province), ma sono particolarmente presenti nelle province di Vicenza (61% di tutte le denunce), Padova (60%), Treviso (59,1%) e Verona (58,7%). Rimangono su percentuali più basse le province di Belluno (50,5%) e Rovigo (50%), ma a stupire è la bassa percentuale di denunce per reati contro il patrimonio sulla totalità delle denunce registrate nella provincia di Venezia (40,1%). L'andamento delle denunce per reati contro il patrimonio in generale pare strettamente legato a quello relativo alle denunce per furto. Queste ultime costituiscono infatti più del 40% dei reati denunciati nelle province di Padova (44,1%), di Verona (43,2%), di Treviso (42,6%) e di Vicenza (42,4%), mentre rimangono su percentuali più basse le province di Rovigo e Belluno, ma risultano in particolare percentualmente molto basse nella provincia di Venezia (il 28,3% sul totale delle denunce nella zona).

Le denunce per reati contro la persona appaiono proporzionalmente molto elevate nella provincia di Belluno, costituendo il 33% del totale delle denunce della zona. Tale dato sembra legato in particolare all'alta percentuale di denunce per lesioni, che costituiscono il 14,7% delle denunce registrate nella provincia di Belluno. Segue la provincia di Treviso (sono denunce per reati contro la persona il 20,7% del totale delle denunce), la provincia di Vicenza (19,5%), quella di Venezia (18,7%), quella di Verona (18%), quella di Rovigo (17,9%) ed infine la provincia di Padova (in cui sono per reati contro la persona solo il 12,2% delle denunce della zona).

Risulta infine percentualmente molto elevata la percentuale di denunce per violazione della legge sull'immigrazione nella provincia di Venezia (il 14,1% di tutte le denunce della zona), contro una media del 6,5% su tutto il territorio regionale.

Se è vero che le denunce per consumo di stupefacenti si concentrano esclusivamente nelle province di Padova e Verona (il 50% delle denunce per questo reato in ciascuna delle due province), le denunce per spaccio sono invece proporzionalmente più elevate nelle province di Venezia, Padova e Rovigo. Tali dati sono probabilmente associabili a diverse politiche di controllo nel settore da parte delle Forze dell'Ordine.

Tabella 11. Percentuali di denunce a carico di minorenni per Provincia e per reato

PROVINCIA								
REATO	BELLUNO	PADOVA	ROVIGO	TREVISO	VENEZIA	VERONA	VICENZA	MANCANTE
Reati contro il patrimonio								
FURTO	5,30%	21,30%	4,90%	14,20%	20,20%	19,50%	13,70%	0,80%
RAPINA	0,00%	17,90%	2,60%	15,40%	7,70%	28,20%	25,60%	2,60%
DANNEGGIAMENTO	12,20%	16,70%	7,80%	13,30%	17,80%	16,70%	14,40%	1,10%
RICETTAZIONE	2,20%	20,40%	5,40%	18,30%	25,80%	18,30%	9,70%	0,00%
ESTORSIONE	7,70%	7,70%	15,40%	7,70%	46,20%	7,70%	7,70%	0,00%
ALTRI REATI CONTRO IL PATRIMONIO	5,80%	25,00%	11,50%	5,80%	21,20%	11,50%	19,20%	0,00%
Reati contro la persona								
LESIONI	10,50%	12,50%	3,90%	15,80%	29,60%	15,10%	11,80%	0,70%
VIOLENZA	21,40%	28,60%	0,00%	0,00%	21,40%	14,30%	14,30%	0,00%
VIOLENZA CARNALE	11,80%	0,00%	0,00%	17,60%	5,90%	41,20%	23,50%	0,00%
OMICIDIO	0,00%	33,30%	0,00%	0,00%	50,00%	16,70%	0,00%	0,00%
ALTRI REATI CONTRO LA PERSONA	9,50%	10,80%	8,90%	13,90%	27,20%	15,80%	13,30%	0,60%
Reati contro la legge sugli stupefacenti								
CONSUMO STUPEFACENTI	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%
SPACCIO STUPEFACENTI	2,10%	20,70%	12,90%	8,60%	35,00%	8,60%	8,60%	3,60%
Altri reati								
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA	3,40%	15,30%	5,10%	10,20%	47,50%	11,90%	6,80%	0,00%
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%	37,50%	50,00%	0,00%	0,00%
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	2,70%	24,30%	5,40%	10,80%	27,00%	16,20%	13,50%	0,00%
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA	5,90%	23,50%	8,80%	8,80%	26,50%	8,80%	17,60%	0,00%
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA	9,10%	18,20%	9,10%	18,20%	36,40%	0,00%	9,10%	0,00%
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO	0,00%	33,30%	0,00%	0,00%	66,70%	0,00%	0,00%	0,00%
VIOLAZIONE ALLA LEGGE SULLE ARMI	4,80%	23,80%	9,50%	4,80%	31,00%	21,40%	4,80%	0,00%
VIOLAZIONE ALLA LEGGE SULL'IMMIGRAZIONE	1,60%	12,20%	0,80%	3,30%	58,50%	13,00%	7,30%	3,30%
VIOLAZIONE ALLE LEGGI SULLA PUBBLICA SICUREZZA	8,30%	8,30%	16,70%	16,70%	33,30%	16,70%	0,00%	0,00%
ALTRI REATI	7,40%	25,90%	7,40%	22,20%	11,10%	22,20%	3,70%	0,00%
TOTALE	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Elaborazione diretta

I dati sulla distribuzione territoriale delle denunce per reato sono in parte legati alla distribuzione geografica delle denunce per nazionalità dei minori coinvolti. I dati suggeriscono che la maggior concentrazione di fatti criminosi riguardanti cittadini stranieri si riscontra infatti nelle aree di Padova, Verona e Venezia; seguono nell'ordine le zone di

Treviso, Vicenza, Rovigo e Belluno. Disaggregando i dati per nazionalità emerge per esempio che i minori albanesi sono particolarmente presenti nelle aree di Venezia (37,7%), Padova (19,5% dei casi) e Vicenza (10,4%). I fatti di reato riguardanti minori est-europei si concentrano in ordine crescente a Padova (16,1% dei casi), Venezia (21,3%), Verona (29,5%) e, in misura molto minore, a Vicenza (7,4% dei casi). Stesso discorso per i minori ex-jugoslavi, il cui coinvolgimento penale si situa soprattutto a Padova (29,3% dei casi), Venezia (21,3%), Verona (15,7%) e Vicenza (12,9%). Trascurabili invece i dati relativi a Belluno e Rovigo, per ciascuna delle provenienze nazionali considerate.

I minori nordafricani, il cui coinvolgimento penale appare come si è detto complessivamente inferiore a quello dei minori est-europei ed ex-jugoslavi, sembrano concentrare le proprie attività illecite soprattutto nelle aree di Verona e Padova (24,6% in ciascun caso), Venezia (23,2%) e Treviso (14,1%). Del tutto trascurabile appare invece la loro presenza nelle aree di Belluno, Vicenza e Rovigo.

Per quanto riguarda gli asiatici, si nota una significativa concentrazione del loro coinvolgimento nelle aree di Venezia (58,8% dei casi) e Padova (24,6%), mentre i dati sulle altre aree appaiono contenuti.

Tabella 12. Percentuali di denunce a carico di minorenni per nazionalità del minore e Provincia del reato

NAZIONALITA AREE GEOGRAFICHE								
PROVINCIA	ITALIA	ALBANIA	EST EUROPA	EX JUGOSLAVIA	NORD AFRICA	PAESI ASIATICI	UE	ALTRI
BELLUNO	8,20%	3,90%	0,70%	1,00%	2,10%	0,00%	5,60%	17,40%
PADOVA	15,40%	19,50%	16,10%	29,30%	24,60%	20,60%	11,10%	4,30%
ROVIGO	7,50%	5,20%	1,30%	5,20%	2,10%	2,90%	2,80%	4,30%
TREVISIO	13,40%	15,60%	4,70%	12,90%	14,10%	5,90%	11,10%	17,40%
VENEZIA	25,50%	37,70%	39,60%	21,30%	23,20%	58,80%	36,10%	13,00%
VERONA	15,90%	7,80%	29,50%	15,70%	24,60%	5,90%	13,90%	13,00%
VICENZA	13,20%	10,40%	7,40%	12,90%	8,50%	5,90%	19,40%	21,70%
MANCANTE	0,90%	0,00%	0,70%	1,70%	0,70%	0,00%	0,00%	8,70%
TOTALE	100	100	100	100	100	100	100	100

Elaborazione diretta

Nel panorama veneto la criminalità minorile sta quindi aumentando nella provincia e nel comune di Padova, pur mantenendosi a livelli più elevati nella provincia di Venezia. Le aree intermedie di Verona, Treviso e Vicenza, dopo essere state interessate da un aumento della criminalità nel corso degli anni 80, conoscono oggi una situazione di stasi. Nelle aree più periferiche, invece, i limitati episodi di criminalità minorile tendono decisamente a concentrarsi nei Capoluoghi di provincia. Sembra quindi essersi esaurito quel processo di decentramento della devianza minorile che ha caratterizzato il Veneto degli anni '80 e dei primi anni '90 contribuendo ad una omogeneizzazione del fenomeno sul territorio. I fenomeni devianti negli ultimi anni appaiono crescere nel Veneto centrale, caratterizzare i poli urbani di primo livello, aumentare in particolare nel comune e nella provincia di Padova. E' qui che si concentra la criminalità attribuita ai minori di nazionalità straniera.

Caratteristiche giudiziarie

- Il reato

Come abbiamo visto, tradizionalmente i reati compiuti dai minorenni sono reati contro il patrimonio. Sui tre anni considerati fa complessivamente riferimento a tale titolo di reato più di un reato su due (53%). D'altra parte i dati registrati dall'Istat nel 1999 e dal Dipartimento di giustizia minorile tra il 2000 e il 2001 evidenziano una media addirittura superiore, del 55,3%, sui tre anni considerati. Ma dei reati denunciati in Veneto una maggioranza superiore alla media è costituita da furti. Il furto è, infatti, complessivamente il reato di cui è accusato il 37,8% dei minori da noi considerati, contro il 35% a livello nazionale.

Tabella 13. Percentuali di denunce a carico di minorenni per reato in ordine di frequenza per anno

REATO	ANNO			TOTALE
	2.000	2.001	2.002	2000-2002
FURTO	33,70%	38,30%	40,10%	37,37%
LESIONI	10,30%	7,40%	7,10%	8,27%
ALTRI REATI CONTRO LA PERSONA	7,10%	8,10%	9,40%	8,20%
SPACCIO STUPEFACENTI	9,30%	8,10%	5,70%	7,70%
VIOLAZIONE ALLA LEGGE SULL'IMMIGRAZIONE	7,50%	7,80%	4,90%	6,73%
DANNEGGIAMENTO	5,10%	4,70%	4,70%	4,83%
RICETTAZIONE	3,20%	4,50%	6,30%	4,67%
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA	3,70%	2,80%	3,10%	3,20%
ALTRI REATI CONTRO IL PATRIMONIO	1,80%	3,10%	3,10%	2,67%
VIOLAZIONE ALLA LEGGE SULLE ARMI	2,00%	2,30%	2,30%	2,20%
RAPINA	2,20%	2,30%	1,80%	2,10%
INFRAZIONI AL CODICE STRADALE E NAVALE	2,20%	1,90%	2,10%	2,07%
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	0,80%	2,30%	2,50%	1,87%
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA	2,40%	1,10%	1,90%	1,80%
ALTRI REATI	1,40%	1,00%	1,80%	1,40%
VIOLENZA CARNALE	1,60%	1,00%	0,40%	1,00%
VIOLENZA	1,20%	0,20%	0,90%	0,77%
VIOLAZIONE ALLE LEGGI SULLA PUBBLICA SICUREZZA	0,60%	1,00%	0,40%	0,67%
REATI CONTRO L'INCOLUMITA PUBBLICA	1,00%	0,50%	0,40%	0,63%
ESTORSIONE	0,40%	0,60%	0,90%	0,63%
REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA	0,60%	0,80%	0,00%	0,47%
OMICIDIO	0,80%	0,20%	0,10%	0,37%
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO	0,40%	0,20%	0,00%	0,20%

Elaborazione diretta

Inoltre è l'andamento delle denunce a conoscere, ancora una volta, tendenze opposte a quelle rilevate su scala nazionale. **I reati contro il patrimonio**, in calo a livello nazionale (il 57% nel 1999, il 54,8% nel 2000 e il 54% nel 2001) crescono costantemente in Veneto negli anni considerati (46,5% nel 2000, 53,6% nel 2001, 56,9% nel 2002). In particolare i furti, in netta diminuzione in Italia (il 37% nel 1999, il 34,3% nel 2000, il 33,6% nel 2001), sono in aumento col passare degli anni (33,7% nel 2000, 38,3% nel 2001, 40,1% nel 2002)²¹. Ciò significa, nonostante la comparabilità solo indicativa dei dati, che in Veneto **il furto, già reato minorile per eccellenza, raggiunge proporzioni particolarmente significative ed è per di più in aumento, a fronte di una percentuale di reati contro il patrimonio, complessivamente considerati, che, pur in crescita, rimane invece al di sotto del dato nazionale**. Rispetto ad reati specifici contro il patrimonio, anche la ricettazione è in aumento negli anni (dal 3,2% nel 2000 al 4,5% nel 2001 fino al 6,3% nel 2002). L'incrocio del dato relativo al reato con il dato che rileva la nazionalità dei minori conferma i risultati cui è pervenuta buona parte della ricerca criminologica italiana sulla devianza immigrata nel sottolineare che mentre i "nazionali" tendono a commettere soprattutto reati contro la persona, i cittadini immigrati si orientano verso forme di criminalità meno gravi, rivolte al patrimonio²². Come ci aspettavamo, qui i minori stranieri compaiono in percentuali decisamente più significative. Il reato di furto vede per esempio coinvolti soprattutto i minori ex-jugoslavi (28,1%), est-europei (10,2%) e, staccati di molto, i cittadini nordafricani (4,6%) e albanesi (2,8%). Un altro reato contro il patrimonio che vede un certo coinvolgimento dei minori stranieri è la rapina. In questo caso, però, le percentuali vedono comunque una maggior presenza di italiani, mentre la partecipazione degli stranieri si riduce rispetto al furto: le nazionalità maggiormente rappresentate, dopo gli italiani che comunque costituiscono la maggioranza assoluta (69,2%), sono gli ex-jugoslavi (10,3%) e gli est-europei (7,7%), questa volta con una presenza più consistente anche di nordafricani (7,7%). Sembra che all'aggravarsi e al complicarsi del reato corrisponda una maggior presenza di italiani tra i minori denunciati: sono quasi esclusivamente riferibili a minori italiani i reati di estorsione (92,3%).

Il fatto che il furto, oltre ad essere il tipico reato minorile, coinvolga soprattutto minori di nazionalità straniera senza fissa dimora, è in relazione con il rilevante numero delle minorenni di sesso femminile e dei giovanissimi coinvolti. Si potrebbe addirittura arrivare ad affermare che **il furto è il reato femminile per eccellenza**. Genericamente, infatti, è denunciato per reati contro il patrimonio il 67,5% delle minorenni di sesso femminile, contro il 48,2% dei maschi, ma è il furto il reato per cui si definisce la differenza: se per gli "altri reati contro il patrimonio" le percentuali tra maschi e femmine sono simili (il 2,9% delle femmine e il 2,7% dei maschi) e per danneggiamento è addirittura più alta, in proporzione, la percentuale di sesso maschile (per questo reato viene denunciato l'1,6% delle ragazze contro il 6% dei maschi), è però denunciato per furto il 59,4% delle femmine contro 30,4% dei maschi. L'incrocio del dato con l'età dei minori coinvolti evidenzia inoltre come i reati contro il patrimonio vedano coinvolti per lo più soggetti di età inferiore ai quattordici anni (27,3%) e successivamente, partendo da livelli assai inferiori, segnano una tendenza crescente con il crescere dell'età (l'11,5% tra i quattordicenni, il 15,9% tra i quindicenni, il 18,5% tra i sedicenni, il 25,5% tra i diciassettenni).

Seguono i **reati contro la persona** che complessivamente coprono il 18,4% dei reati per cui i minori in Veneto vengono denunciati, contro il 23% su scala nazionale. Le denunce per

²¹ I dati secondo il delitto sono dell'Istat per il 1999 e del Servizio statistico del Dipartimento giustizia minorile per il 2000 e il 2001.

²² Un dato che per esempio viene sottolineato da Palidda, S., Devianza e vittimizzazione tra i migranti., cit.

tali reati, in netto aumento in Italia, non conoscono in Veneto un andamento lineare, fatta salva la diminuzione costante nel tempo del reato contro la persona più frequente, ovvero le lesioni (10,3% nel 2000, 7,4% nel 2001, 7,1% nel 2002) e l'aumento, invece, degli altri reati contro la persona (rissa, violenza, minaccia, ingiuria e diffamazione: 7,1% nel 2000, 8,1% nel 2001, 9,4% nel 2002). L'andamento del dato sembra dovuto al fatto che i reati contro la persona, ma in particolare le lesioni, sono prerogativa della devianza autoctona. Ne chiariscono le caratteristiche gli incroci con il genere e l'età dei denunciati. In generale possiamo dire che la situazione è opposta a quella relativa ai reati contro il patrimonio: è denunciato per questo titolo di reato solo il 12,4% delle ragazze contro il 20,4% dei maschi. Rispetto alle lesioni in particolare, la diminuzione delle denunce nel tempo appare legata al fatto che in esse sono coinvolti principalmente i minori maschi più adulti, spesso di nazionalità italiana. Tale reato registra una percentuale maschile più che doppia: 9,4% contro il 4,1 % tra le femmine. Inoltre, i reati contro la persona riguardano, per la maggior parte dei fascicoli presi a campione, il gruppo dei sedicenni (nel 28,8%), e dei diciassetenni (nel 26,2%) e tendono successivamente a decrescere con il diminuire dell'età (nel 17,9% dei casi si tratta di quindicenni, nel 12,7% di quattordicenni e nell'11,5% di ragazzi di età inferiore ai 14 anni). Tali dati sono comunque legati anche alla distribuzione del dato per nazionalità del minore denunciato. Nei reati contro la persona la presenza di minori italiani è particolarmente elevata, in particolare per i reati di omicidio (83,3%), lesioni (87,5%), violenza carnale (76,5%), violenza (92,9%) e altri reati contro la persona (82,3%).

Considerate complessivamente le percentuali relative ai reati contro il patrimonio e contro la persona su scala nazionale, è **possibile evidenziare una distribuzione delle denunce per reato in Veneto leggermente più varia che a livello nazionale, poiché le due classi di reato minorili per eccellenza, i reati contro il patrimonio e quelli contro la persona, costituiscono insieme il 71,4% delle denunce complessive in Veneto, contro il 78,3% su scala nazionale.**

Questa maggior distribuzione di denunce per titoli di reato che interessa il Veneto non riguarda lo spaccio di stupefacenti, che interessa il 7,4% delle denunce contro il 10,5% a livello nazionale e che tende, per di più, a diminuire percentualmente nel tempo (dal 9,3% nel 2000 all'8,1% nel 2001, scendono fino al 5,7% nel 2002), quanto piuttosto le violazioni alla legge sull'immigrazione, che costituiscono il 6,5% delle denunce a carico di minori (per quanto drasticamente in calo nell'ultimo anno considerato, dal 7,5% nel 2000 e il 7,8% nel 2001, al 4,9% nel 2002) e altri reati ad esse legati (contro lo Stato, altre istituzioni sociali, contro l'ordine pubblico o le violazioni alla legge sulle armi) che pur interessano un numero molto limitato di minori.

Ove si incroci il dato con il genere e l'età dei minori denunciati, si scopre l'interessante fatto che le denunce per violazione alla legge sull'immigrazione non interessano tanto l'alto numero di minori di sesso femminile senza fissa dimora che circola per le strade del Veneto, quanto piuttosto l'immigrazione maschile più adulta, tra i sedici e i diciassette anni.

Mentre per le prime si giunge facilmente a delle generiche denunce per furto, per i secondi si scomodano capi di imputazione molto più specifici e circoscritti. Direttamente legata alla distribuzione dei dati per genere e per nazionalità appare la distribuzione per età dei minori coinvolti negli altri diversi reati. Le denunce per spaccio sono a carico del 9,4% dei ragazzi ma solo dell'1,7% delle ragazze, così come le accuse di ricettazione riguardano il 6,1% dei maschi ma solo l'1,7% delle femmine. Sia il consumo e lo spaccio di stupefacenti (nel 47,9% dei casi compiuti da diciassetenni, nel 26,1% da 16enni, nel 17,6% da quindicenni e solo nel 2,8% da quattordicenni e minori non imputabili) che i reati contro la fede pubblica (nel 37,3% dei casi vi sono coinvolti

diciassetenni, nel 27,1% sedicenni, nel 15,3% quindicenni, nell'11,9% quattordicenni e solo nel 6,8% ragazzi minori di 14 anni), quelli contro l'amministrazione della giustizia (con una frequenza del 47,1% tra i diciassetenni, del 38,2% tra i sedicenni, del 11,8% tra i quindicenni e del 2,9% tra i quattordicenni) e quelli contro la pubblica amministrazione (basti pensare che nel 75,6% dei casi riguardano minori tra i sedici e i diciassette anni) registrano un andamento in decrescita con il diminuire dell'età.

Una piccola sorpresa riguarda invece la maggior frequenza femminile delle denunce per violazione alla legge sulle armi, di cui è accusato il 3,1% delle femmine e l'1,9% dei maschi. Appare interessante e drammatico rilevare come tale reato si distribuisca tra tutte le fasce di età considerate: benché si registrino frequenze più elevate tra i sedicenni (coinvolti nel 23,8% dei casi) e i diciassetenni (nel 28,6%), si osservano percentuali piuttosto elevate anche tra i quattordicenni e i minori non imputabili, che si attestano per entrambi i gruppi al 19%.

Infine, le infrazioni al codice stradale e navale riguardano per lo più maschi adulti, nel 92,3% dei casi tra i sedici e i diciassette anni.

Quanto alla questione della **correatità** i reati sono compiuti nel 56,4% dei casi da singoli minorenni, nel 43,4% da minori in correatità con altri. Va registrata una maggior propensione ad agire in correatità nel reato per le ragazze (così avviene per il 55,1% delle femmine ma solo per il 39,5% dei maschi) e per i giovanissimi (con il 65,4%, la sola fascia d'età per la quale più della metà dei reati sono compiuti in correatità).

Ma è l'incrocio dei dati con la nazionalità dei minori coinvolti nei diversi reati, a permettere di smentire alcuni luoghi comuni. Il fenomeno della criminalità immigrata tende ad essere associato nel discorso pubblico, (e in particolare per quanto riguarda gli immigrati di origine nordafricana) soprattutto ad attività connesse allo spaccio di sostanze stupefacenti²³. Ci potremmo attendere quindi una presenza significativa di stranieri in questo ambito delinquenziale; ebbene, contrariamente a quanto si tende a ritenere i reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti vedono una presenza italiana assolutamente predominante (75%), seguita da quella dei minori nordafricani, distaccati però di molte lunghezze (12,1%). Piuttosto a vedere un maggior coinvolgimento di minori stranieri sono i reati contro la fede pubblica: in particolare ex-jugoslavi (30,5%) e minori provenienti dai paesi asiatici (10,2%), mentre non del tutto trascurabile appare il coinvolgimento di cittadini albanesi (6,8%) ed est-europei (5,1%). Stesso discorso vale per i reati di ricettazione, dove a fronte di un 50,5% di minori italiani coinvolti, emerge una significativa presenza straniera, diffusa in modo piuttosto omogeneo fra le varie nazionalità e aree di provenienza, ma con forte presenza nordafricana (16,1%), est-europea (10,8%) ed ex-jugoslava (9,7%).

Infine, un dato che decisamente non sorprende è quello che vede i minori stranieri esercitare un vero e proprio monopolio rispetto ai reati legati all'immigrazione, ovvero in primis la mancata esibizione dei propri documenti di identità.

Qui prevalgono infatti i minori est-europei (35%), seguiti dai nordafricani (23,6%), dagli albanesi (15,4%) e dai minori provenienti da paesi asiatici (13%), ma con una presenza non trascurabile di cittadini ex-jugoslavi (7,3%).

E' questo un dato che deve esser letto unitamente a quelli che illustrano l'incidenza dei reati connessi all'immigrazione sul totale dei reati che vedono coinvolti i minori immigrati. Com'è facile intuire, infatti, le infrazioni connesse alla condizione di immigrato attengono allo status

²³ Si veda per esempio Palidda, S., Domanda cautelari e polizie nei capoluoghi emiliano-romagnoli, in La sicurezza in Emilia Romagna. Quarto Rapporto Annuale 1998, "Quaderni di Città Sicure", n. 14/1998, pp. 185-222. Più in generale, sul tema dell'insicurezza diffusa e della sua frequente strumentalizzazione politica attorno al tema dell'immigrazione, Dal Lago, A., *Giovani, stranieri e criminali*, manifestolibri, Roma 2001.

dei minori non-italiani, prima ancora che ai loro comportamenti concreti: si tratta di reati che possono esser commessi solo da alcune categorie di persone (gli immigrati, appunto), e la cui incidenza varia proporzionalmente alla severità delle politiche di controllo dell'immigrazione²⁴. Riteniamo quindi che questi reati denotino il combinarsi dello stato di immigrato che ne costituisce la "condicio sine qua non" e la particolare selettività del sistema penale, già operante al livello della previsione legislativa.

Ebbene, i dati ci dicono che in effetti le violazioni della legge sull'immigrazione sono all'origine della criminalizzazione per percentuali molto elevate dei minori stranieri interessati. In particolare, sono oggetto di "attenzione" del Tribunale per questo reato il 47,1% dei minori asiatici, il 20,4% dei minori nordafricani, il 28,9% dei minori est-europei, il 24,7% degli albanesi, e il 13% dei minori di "altra nazionalità". Non possiamo dunque esimerci, alla luce di questi risultati, dal sottolineare l'importanza che la condizione di "straniero" riveste rispetto ai processi di criminalizzazione in atto: da una parte, come si è riscontrato, i minori stranieri in Veneto tendono a commettere reati sostanzialmente meno gravi di quelli in cui primeggiano i cittadini italiani; dall'altra, esiste una categoria di reati – che li coinvolge in percentuale piuttosto elevata – che praticamente viene "riservata" loro dalle attuali politiche di controllo dell'immigrazione sempre più orientate in senso selettivo e repressivo.

Tabella 14. Percentuali di denunce a carico di minorenni per titolo del reato per nazionalità

NAZIONALITA' AREE GEOGRAFICHE								
TITOLI DEL REATO	ALBANIA	ITALIA	EST EUROPA	EX JUGOSLAVIA	NORD AFRICA	PAESI ASIATICI	UE	ALTRI
REATI CONTRO IL PATRIMONIO	38,96%	48,78%	59,73%	77,00%	42,25%	29,41%	66,67%	39,13%
DI CUI FURTI	66,67%	63,65%	82,02%	90,50%	55,00%	80,00%	58,33%	77,78%
REATI CONTRO LA PERSONA	11,69%	26,46%	4,70%	3,14%	11,27%	0,00%	13,89%	13,04%
DI CUI LESIONI	44,44%	45,24%	14,29%	22,22%	37,50%		40,00%	66,67%
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA	5,19%	2,16%	2,01%	6,27%	1,41%	17,65%	0,00%	0,00%
REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA	0,00%	0,54%	0,00%	0,00%	0,70%	0,00%	2,78%	0,00%
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	0,00%	1,98%	1,34%	0,70%	7,04%	0,00%	0,00%	0,00%
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA	2,60%	2,25%	0,00%	1,05%	1,41%	2,94%	2,78%	0,00%
REATI CONTRO L'INCOLUMITA PUBBLICA	0,00%	0,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,78%	4,35%
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO	1,30%	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
VIOLAZIONE ALLA LEGGE SULLE ARMI	5,19%	2,16%	0,00%	4,53%	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%
VIOLAZIONE ALLA LEGGE SULL'IMMIGRAZIONE	24,68%	0,27%	28,86%	3,14%	20,42%	47,06%	0,00%	13,04%
VIOLAZIONE ALLE LEGGI SULLA PUBBLICA SICUREZZA	3,90%	0,09%	1,34%	0,70%	2,11%	0,00%	0,00%	4,35%
CONSUMO E SPACCIO DI STUPEFACENTI	6,49%	9,63%	0,67%	0,70%	11,97%	2,94%	11,11%	17,39%
INFRAZIONI AL CODICE STRADALE E NAVALE	0,00%	3,15%	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	8,70%
ALTRI REATI	0,00%	1,53%	1,34%	2,09%	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Elaborazione diretta

²⁴ Cfr. Palidda, S., La conversione poliziesca della politica migratoria, in Dal Lago, A. (a cura di), "Lo straniero e il nemico", cit., pp. 209-235; ID., Délit d'immigration. La construction sociale de la déviance et de la criminalité parmi les immigrés en Europe, COST A2, Bruxelles 1996.

Tabella 15. Percentuali di denunce a carico di minorenni per titolo del reato per genere

TITOLI DEL REATO	GENERE	
	F	M
REATI CONTRO IL PATRIMONIO	67,49%	48,24%
DI CUI FURTO	88,04%	62,99%
REATI CONTRO LA PERSONA	12,42%	20,37%
DI CUI LESIONI	33,33%	45,94%
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA	4,35%	2,74%
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA	0,00%	0,58%
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	0,62%	2,38%
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA	2,69%	1,51%
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA	0,21%	0,72%
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO	0,21%	0,14%
VIOLAZIONE ALLA LEGGE SULLE ARMI	3,11%	1,94%
VIOLAZIONE ALLA LEGGE SULL'IMMIGRAZIONE	3,93%	7,42%
VIOLAZIONE ALLE LEGGI SULLA PUBBLICA SICUREZZA	0,41%	0,72%
CONSUMO E SPACCIO DI STUPEFACENTI	1,66%	9,58%
INFRAZIONI AL CODICE STRADALE E NAVALE	0,62%	2,59%
ALTRI REATI	2,28%	1,08%
TOTALE	100	100

Tabella 16. Percentuali di denunce a carico di minorenni per titolo del reato per età

TITOLI DEL REATO	ETA'				
	<14	14	15	16	17
REATI CONTRO IL PATRIMONIO	79,36%	55,29%	54,83%	42,73%	44,27%
DI CUI FURTO	4,76%	209,57%	54,09%	52,43%	44,71%
REATI CONTRO LA PERSONA	11,63%	21,15%	21,38%	23,09%	15,80%
DI CUI LESIONI	10,00%	38,64%	25,81%	23,00%	53,85%
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA	1,16%	3,37%	3,10%	3,70%	3,82%
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA	0,00%	0,48%	1,03%	0,23%	0,52%
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	0,29%	1,92%	1,03%	2,54%	2,95%
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA	0,00%	0,48%	1,38%	3,00%	2,78%
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA	0,87%	1,44%	0,69%	0,23%	0,35%
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO	0,00%	0,00%	0,34%	0,00%	0,35%
VIOLAZIONE ALLA LEGGE SULLE ARMI	2,33%	3,85%	1,03%	2,31%	2,08%
VIOLAZIONE ALLA LEGGE SULL'IMMIGRAZIONE	1,16%	7,69%	4,83%	7,62%	9,38%
VIOLAZIONE ALLE LEGGI SULLA PUBBLICA SICUREZZA	0,00%	0,96%	0,69%	0,69%	0,87%
CONSUMO E SPACCIO DI STUPEFACENTI	1,16%	1,92%	8,62%	8,55%	11,81%
INFRAZIONI AL CODICE STRADALE E NAVALE	0,00%	0,48%	0,69%	3,46%	3,65%
ALTRI REATI	2,03%	0,96%	0,34%	1,85%	1,39%
TOTALE	100	100	100	100	100

Elaborazione diretta

In conclusione quindi è possibile ribadire che, nonostante che la percentuale di denunce per reati contro il patrimonio, complessivamente considerati, pur in crescita, rimanga in Veneto al di sotto del dato nazionale, il reato minorile per eccellenza, il furto, raggiunge invece proporzioni superiori ed è in crescita negli ultimi anni. Tale dato appare legato alla forte presenza di minorenni di sesso femminile tra i minori denunciati nel Veneto, superiore alla media nazionale ed in crescita. Per quanto riguarda invece i reati contro la persona, e le lesioni in particolare, in quanto prerogativa dei minori di nazionalità italiana, essi appaiono in diminuzione nel corso degli anni. Complessivamente, inoltre, si evidenzia nella Regione una distribuzione delle denunce per reato leggermente più varia che a livello nazionale. Questa non sembra interessare le denunce per spaccio di stupefacenti che, per quanto percentualmente significative, risultano in calo, quanto piuttosto le denunce per altri reati, in particolare quelli relativi allo stato di immigrato ovvero, per i minori, la mancata esibizione dei propri documenti. Tale capo d'imputazione sembra riguardare in particolare i minori maschi più grandi: mentre per le giovanissime minorenni straniere di sesso femminile si giunge con molta facilità a delle generiche denunce per furto, per questi ultimi si scomodano capi di imputazione molto più specifici e circoscritti (oltre alle violazioni alla legge sull'immigrazione altri reati ad esse collegati, quali i reati contro la fede pubblica o l'amministrazione della giustizia). In relazione a quest'ultimo punto, infine, sembra giusto sottolineare come la devianza dei minori stranieri appaia legata proprio alla loro condizione di marginalità e la loro criminalizzazione ad una politica legislativa che li pone fin da subito in una condizione di illegalità.

- Le misure cautelari

Nella quasi totalità dei casi (il 96,4%) non è stata richiesta l'applicazione di misure cautelari. Tale tendenza complessiva risulta per di più in costante aumento negli anni, interessando il 95,5% nel 2000, il 96,1% nel 2001 e addirittura il 97,3% nel 2002.

L'incrocio del dato con il genere e l'età evidenzia che le misure cautelari, già applicate molto raramente ai minori maschi (nel 3,7% dei casi), vengono applicate ancora più raramente alle minori femmine: solo nel 2,5% dei casi; e che circa il 70% dei sottoposti a misure cautelari ha un'età compresa tra i 16 e i 17 anni. La frequenza della loro applicazione per i singoli titoli di reato vede al primo posto i reati attinenti alle sostanze stupefacenti, per i quali si applica una misura cautelari nel 12% dei casi, seguiti dai reati contro il patrimonio (4,1%), dai reati contro l'amministrazione della giustizia (2,9%) e infine dalle violazioni alla legge sulle armi (2,4%).

Tabella 17. Percentuali di applicazione delle misure cautelari per genere

MISURE CAUTELARI	GENERE		
	F	M	TOT
NO	97,30%	96,10%	96,70%
SI	2,50%	3,70%	3,10%
MANCANTE	0,20%	0,20%	0,20%
TOTALE	100	100	100

Elaborazione diretta

Tabella 18. Percentuali di applicazione di misure cautelari per età

MISURE CAUTELARI	ETA'					TOT
	<14	14	15	16	17	
NO	99,40%	96,60%	96,20%	94,90%	96,00%	96,62%
SI	0,60%	2,90%	3,10%	5,10%	3,80%	3,10%
MANCANTE	0,00%	0,50%	0,70%	0,00%	0,20%	0,28%
TOTALE	100	100	100	100	100	100

Elaborazione diretta

Pur nella constatazione che l'applicazione di misure cautelari costituisce un'ipotesi assolutamente infrequente rispetto ai casi considerati, abbiamo ritenuto che l'adozione o meno di una misura cautelare potesse costituire un indice piuttosto eloquente della propensione punitiva da parte dell'Istituzione minorile. Abbiamo quindi provato a verificare l'incidenza dei provvedimenti di applicazione di misure cautelari in rapporto alla condizione di nazionalità e residenza dei minori coinvolti. Ed effettivamente, a sperimentare l'applicazione di misure cautelari sono soprattutto minori di nazionalità straniera. In particolare questi provvedimenti riguardano in primo luogo i minori nordafricani (9,9% dei casi), minori di "altra nazionalità" (4,3%), est-europei (4%), albanesi (3,9%), ex-jugoslavi (3,5%). Quasi mai ne sono interessati i minori di nazionalità italiana (appena il 2,2% dei casi). L'ipotesi di una certa selettività – a svantaggio dei minori stranieri – nell'applicazione delle misure cautelari, risulta confermata se guardiamo ai reati maggiormente interessati dalle misure stesse: la maggioranza relativa di questi provvedimenti si riferisce ai reati di furto (39,7% dei provvedimenti) seguiti dallo spaccio di stupefacenti (27%) e dalle rapine (19%). In sostanza i reati contro il patrimonio – ripetiamo, commessi soprattutto da stranieri – prevalgono sui reati contro la persona – cui si orientano soprattutto i minori italiani.

La propensione selettiva si conferma infine ulteriormente se osserviamo la distribuzione delle misure in rapporto alla condizione di residenza: il 52,4% dei provvedimenti di applicazione di una misura cautelari riguarda minori residenti in Italia, mentre il 46% si riferisce a minori senza fissa dimora.

Questo significa in sostanza che sperimenta una misura cautelari il 4,1% dei minori senza fissa dimora (cui si possono affiancare coloro la cui residenza viene indicata nei fascicoli come "ignota", che la subiscono nel 3,8% dei casi) mentre solo il 2,9% dei minori residenti in Italia è interessato dal provvedimento²⁵.

²⁵ Si tratta di dati che confermano una tendenza osservata anche in altri contesti, e che attestano una propensione a una particolare severità nei confronti dei minori stranieri rispetto a quelli italiani. Si veda per esempio Giovannetti, M., *Minori stranieri in movimento: percorsi e pratiche tra integrazione e devianza*, in *Multiculturalismo e sicurezza in Emilia Romagna*, "Quaderni di città sicure" n. 21/2000, pp. 297-408.

Tabella 19. Percentuale di applicazione di misure cautelari per nazionalità

MISURE CAUTELARI	NAZIONALITA' AREE GEOGRAFICHE								
	ITALIA	ALBANIA	ALTRI	EST EUROPA	EX. JUGOS.	NORD AFRICA	PAESI ASIATICI	UE	MANCANTE
MANCANTE	0,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
NO	97,12%	96,10%	95,65%	95,97%	96,52%	90,14%	100,00%	100,00%	96,00%
SI	2,52%	3,90%	4,35%	4,03%	3,48%	9,86%	0,00%	0,00%	4,00%
Totale	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

- La richiesta del PM

Archiviazione del caso e rinuncia alla sanzione paiono caratterizzare fortemente le richieste del Pubblico Ministero. Tra tutti i minori denunciati, per uno su due (49,4%) la richiesta del PM è di procedere all'archiviazione del caso. Se a questi si sommano il 13,9% dei minori denunciati che ha un'età inferiore ai 14 anni per cui il PM è obbligato a dichiarare l'improcedibilità, si constata che per il 63,3% dei minori denunciati in Veneto il PM chiede che il procedimento venga archiviato. A tale percentuale può per certi versi essere sommata la richiesta di assoluzione per irrilevanza del fatto, ex art.27 del dpr 448/88, che viene avanzata da parte del PM nel 14,4% dei casi. **E' possibile quindi affermare che per tre minori su quattro (nel 77,7% dei casi) il PM chiede l'archiviazione del caso o la rinuncia alla sanzione.** Il rinvio a giudizio viene richiesto per il 17% dei minori denunciati, il giudizio immediato per il 4,4% dei casi, per un totale del 21,4% che viene sottoposto a giudizio. L'oblazione rimane infine una proposta del tutto marginale.

Nonostante la generale tendenza all'archiviazione e alla rinuncia alla sanzione va però segnalato come, nel tempo, la richiesta del PM appaia inasprirsi: se è vero che complessivamente la richiesta di giudizio (immediato o rinviato) rimane pressoché costante interessando il 19,9% dei minori denunciati nel 2000, il 22,9% nel 2001 ed il 21,3% nel 2002, va sottolineato come la richiesta di rinvio a giudizio in particolare aumenti costantemente nel corso degli anni: per l'11,2% dei minori denunciati nel 2000, per il 18,9% dei minori denunciati nel 2001, per il 19,5% dei minori denunciati nel 2002. Diminuisce nel 2002 la percentuale di minori per cui si chiede la non procedibilità per minore età (< di 14 anni), ed i casi di archiviazione registrano una flessione nel 2001. La richiesta di rinuncia alla sanzione per eccellenza, il proscioglimento per irrilevanza del fatto, aumenta tra il 2000 e il 2001 (dal 12% al 15,9%), ma diminuisce nuovamente, seppur di poco, nell'ultimo anno considerato (14,7%).

L'incrocio del dato con il genere evidenzia che per il 28% delle ragazze (contro solo il 9,1% dei maschi) il PM richiede l'archiviazione del caso per improcedibilità dovuta all'età inferiore ai 14 anni, con la conseguenza che in un caso su due (51,7%) la richiesta di improcedibilità riguarda una ragazza. Si tratta per lo più di giovanissime straniere senza fissa dimora. L'archiviazione viene invece richiesta per il 43,3% delle ragazze e il 51,2% dei maschi. La richiesta di non procedere per irrilevanza del fatto viene avanzata in maggior misura per i maschi (si tratta del 15,8% delle richieste riguardanti i maschi e del 10,6% di quelle riguardanti le femmine). Ciò sembra essere legato al fatto che si tratta di un istituto riservato ai minori di nazionalità italiana, tra cui le minorenni sono sottorappresentate. Venendo alla richiesta di giudizio si nota come si richieda in eguale misura il giudizio immediato (poco più del 4% delle richieste per entrambi), mentre il rinvio a giudizio viene richiesto in misura maggiore per i maschi, costituendo il 18,6% delle richieste che li riguardano e il 13,3% di quelle relative alle ragazze.

Complessivamente sembra definirsi una richiesta di maggior punitività nei confronti dei minori maschi, per i quali si richiede il giudizio (immediato o rinviato) nel 23% dei casi, contro il 17,6% dei casi che coinvolgono delle ragazze.

Ma come variano le richieste del PM in rapporto alla nazionalità dei minori interessati? Iniziamo dalle ipotesi di “rinuncia alla sanzione”. Il primo elemento che risalta dai nostri dati è che la richiesta di dichiarazione di *improcedibilità* (in quanto il minore è di età inferiore ai 14 anni) vede una decisa sovra-rappresentazione dei minori jugoslavi: infatti questa richiesta li riguarda nel 31,4% dei casi; seguono distaccati di molto i minori italiani (per i quali questa richiesta ha luogo nel 12,4% dei casi), quindi i minori di “altra nazionalità” (8,7%), gli est-europei (6% dei casi), gli albanesi (5,2%) e i nordafricani (2,9%). Il dato sembra suggerire che il coinvolgimento criminale dei minori ex-jugoslavi riguarda in percentuali non trascurabili soggetti di età particolarmente giovane, un fattore che peraltro è stato ampiamente sottolineato dalla letteratura sul tema²⁶.

Della “rinuncia alla pena” espressa sotto forma della richiesta di *archiviazione* fruisce un notevole 73,5% di minori asiatici, cui seguono nell’ordine i minori albanesi (64,9%), est-europei (61,1%), nordafricani (58,5%) ed Europei (58,3%).

La richiesta della dichiarazione di *irrelevanza* del fatto riguarda invece percentuali molto più basse, per tutte le nazionalità considerate. Sono comunque i minori di provenienza comunitaria a sperimentarla in percentuale più elevata (22,2%), seguiti dagli italiani (19,4%). Seguono quindi i minori asiatici (11,8% dei casi), gli est-europei (10,1%), i nordafricani (9,9%) e gli albanesi (6,5%). Del tutto trascurabile infine la percentuale dei minori ex-jugoslavi interessati da questa richiesta (2,1%). In sostanza, l’impressione è che l’irrelevanza del fatto riguardi fondamentalmente i minori italiani, europei e asiatici, mentre difficilmente interessa i minori di altra provenienza (e soprattutto non riguarda quasi mai i minori ex-jugoslavi). Il dato si chiarisce se si considerano la frequenza di questa richiesta in base alle tipologie di reato: qui si rileva che il PM chiede la dichiarazione di irrilevanza solo nel 5,2% dei casi concernenti reati contro il patrimonio, e come sappiamo sono questi i fatti criminosi che vedono maggiormente coinvolti i minori stranieri.

Per quanto riguarda invece i casi di “prosecuzione” dell’azione penale, riscontriamo che per esempio la richiesta di *rinvio a giudizio* (la più frequente fra le ipotesi di prosecuzione) coinvolge in modo abbastanza proporzionale tutte le nazionalità considerate. Al primo posto troviamo dunque i minori est-europei (19,5%) seguiti dagli italiani (18,9%) e dagli albanesi (18,2%). Quindi i minori nordafricani (15,5%) ed ex-jugoslavi (13,6%). Poi i minori di “altre nazionalità” (13%) e gli asiatici (nell’11,8% dei casi). Discorso molto diverso invece per la richiesta di *giudizio immediato*. Questa è in genere più frequente per gli stranieri che per gli italiani, e riguarda in particolare molto i minori nordafricani (13,4%). I minori di altre nazionalità la sperimentano in misura più limitata: gli ex-jugoslavi nel 5,9% dei casi, i minori di “altre nazionalità” nel 4,3% dei casi, gli albanesi nel 3,9% e gli est-europei nel 3,4%. Seguono solo a questo punto gli italiani (3,2%). Ci sembra insomma di poter dire che il PM, una volta adottata la decisione di proseguire l’azione penale, tende ad optare per il rinvio a giudizio quando ha a che fare con casi che riguardano minori italiani, mentre privilegia il giudizio immediato quando ad esser coinvolti sono minori di provenienza straniera, soprattutto nordafricana. A ciò si associa la distribuzione del dato per titoli di reato, la quale evidenzia che la richiesta di giudizio immediato interessa il 100% dei casi di violazione della legge sull’immigrazione, il 100% dei casi di reati contro l’ordine pubblico, il 91,7% delle

²⁶ Si veda per esempio, Segre, S., Immigrazione extra-comunitaria e delinquenza giovanile: un’analisi sociologica, in “Studi Emigrazione”, n. 11/1993, pp. 384-415.

violazioni alle leggi sulla pubblica sicurezza, il 70,6% dei reati contro l'amministrazione della giustizia, il 69,5% dei reati contro la fede pubblica e il 64,9% dei reati contro la pubblica amministrazione.

Tabella 20. Percentuali di denunce per richiesta del PM, per genere e nazionalità

NAZIONALITA' AREE GEOGRAFICHE	RICHIESTA PM	SESSO	
		F	M
ITALIA	MANCANTE	0,90%	0,50%
	<14	26,00%	9,00%
	ARCHIVIAZIONE	37,70%	46,60%
	GIUD IMM	2,70%	3,40%
	IRRILEVANZA	18,40%	19,60%
	OBLAZIONE	0,40%	0,80%
TOTALE	RINVIO GIUDIZIO	13,90%	20,20%
TOTALE		100,00%	100,00%
ALBANIA	MANCANTE		1,40%
	<14		5,60%
	ARCHIVIAZIONE	83,30%	63,40%
	GIUD IMM		4,20%
	IRRILEVANZA	16,70%	5,60%
TOTALE	RINVIO GIUDIZIO		19,70%
TOTALE		100,00%	100,00%
EST EUROPA	<14	10,00%	4,60%
	ARCHIVIAZIONE	60,00%	62,00%
	GIUD IMM	2,50%	3,70%
	IRRILEVANZA	15,00%	8,30%
	RINVIO GIUDIZIO	12,50%	21,30%
TOTALE		100,00%	100,00%
EX JUGOSLAVIA	<14	33,30%	27,60%
	ARCHIVIAZIONE	46,00%	49,00%
	GIUD IMM	6,90%	4,10%
	IRRILEVANZA	0,50%	5,10%
	RINVIO GIUDIZIO	13,20%	14,30%
TOTALE		100,00%	100,00%
NORD AFRICA	<14	28,60%	1,50%
	ARCHIVIAZIONE	57,10%	58,50%
	GIUD IMM		14,10%
	IRRILEVANZA	14,30%	9,60%
	RINVIO GIUDIZIO		16,30%
TOTALE		100,00%	100,00%
PAESI ASIATICI	<14		3,10%
	ARCHIVIAZIONE	100,00%	71,90%
	IRRILEVANZA		12,50%
	RINVIO GIUDIZIO		12,50%
TOTALE		100,00%	100,00%
UE	<14	42,90%	10,30%
	ARCHIVIAZIONE	28,60%	65,50%
	IRRILEVANZA	14,30%	24,10%
	RINVIO GIUDIZIO	14,30%	
TOTALE		100,00%	100,00%
ALTRI	MANCANTE		4,80%
	<14		9,50%
	ARCHIVIAZIONE	50,00%	57,10%
	GIUD IMM		4,80%
	IRRILEVANZA		14,30%
TOTALE	RINVIO GIUDIZIO	50,00%	9,50%
TOTALE		100,00%	100,00%

Elaborazione diretta

- *L'esito del procedimento*

A parte il 28,3% dei casi considerati per i quali il procedimento è ancora in corso, in più della metà dei casi (52,3%) è stata dichiarata l'improcedibilità: ciò dovrebbe coinvolgere sia i casi di minorenni non imputabili a causa dell'età, sia tutti gli altri casi che vengono archiviati per motivi che non consentono il protrarsi del procedimento.

A ciò può sommarsi, a fini analitici, il 12,3% di minori che viene assolto e l'1,6% al quale viene concesso il perdono giudiziale, per **un totale del 66,2% dei casi per cui effettivamente il caso è archiviato, il minore viene assolto o si rinuncia alla sanzione.**

Tale dato si alza addirittura al 95,8% se togliamo i 534 casi non ancora definiti e i 48 per cui il dato non è rilevabile.

Dato l'alto numero di procedimenti ancora in corso, è difficile definire l'andamento degli esiti nel corso degli anni²⁷. In ogni caso, ridefinendo le percentuali sui soli casi definiti e di cui si conosce l'esito, le condanne raggiungono il 5% dei provvedimenti dell'anno 2000, il 2% nell'anno 2001 e il 4,8% nell'anno 2002.

Tutti gli altri esiti costituiscono una assoluzione o la rinuncia alla sanzione. Dato che quasi la metà dei procedimenti dell'anno 2002 risulta ancora in corso, è ipotizzabile che il dato definitivo registri un aumento non irrilevante delle condanne (già al momento percentualmente ai livelli dell'anno 2000) nell'ultimo anno considerato.

Incrociando il dato relativo all'esito effettivo del provvedimento con il genere del minore coinvolto, si nota come le ragazze siano maggiormente interessate da archiviazioni per improcedibilità (nel 60,7% dei casi contro il 49,1% che coinvolgono i maschi), mentre i maschi, più facilmente rinviati a giudizio, vengano più frequentemente assolti (percentualmente nel doppio dei casi: nel 14,3% dei casi contro il 7% dei casi per le femmine). Le condanne costituiscono l'esito del 2,9% dei casi relativi a minori di sesso femminile e del 2,3% dei casi che coinvolgono minori di sesso maschile.

Ciò sembra indicare che l'eventuale rinuncia alla sanzione avviene, per le ragazze, in tempi precedenti la sentenza. Una volta rinviate a giudizio (il che avviene solo in casi estremi), la condanna si rivela per loro più probabile.

Abbiamo infine incrociato il dato con la nazionalità dei minori, suddividendo i possibili esiti entro le due categorie generiche di "rinuncia alla sanzione" e di "prosecuzione".

Discorso praticamente inverso vale per l'*improcedibilità*: questo esito del procedimento è infatti più frequente per gli ex-jugoslavi (67,2%, e il dato non sorprende alla luce delle considerazioni proposte sopra circa l'età tendenzialmente più bassa dei minori appartenenti a questo gruppo nazionale) e a seguire per le altre nazionalità straniere, mentre i minori di nazionalità italiana ne sono interessati solo nel 55,6% dei casi.

I provvedimenti di *assoluzione* riguardano soprattutto i minori di nazionalità italiana ed europea (che vi accedono rispettivamente nel 17,9% e nel 13,9% dei casi che li riguardano).

²⁷ Rispetto all'esito del procedimento va sottolineato come la percentuale dei casi non ancora definiti cresca drasticamente, com'è ovvio, nel corso degli anni: non è ancora definito il 3% dei casi registrati nel 2000, il 17,8% dei casi registrati nel 2001 e addirittura il 52,9% dei casi registrati nel 2002. Su 100 casi non definiti, quindi, 76,6 appartengono all'anno 2002.

Minor probabilità di essere assolti, invece, per tutte le altre nazionalità considerate: soprattutto appare degno di nota il dato che vede gli ex-jugoslavi assolti solo nel 2,8% dei casi.

La *condanna* costituisce un esito del procedimento che riguarda soprattutto i minori nordafricani (9,2% dei casi che li riguardano), ex-jugoslavi (3,8%), est-europei (2%). Assolutamente infrequente l'ipotesi della condanna per i i minori italiani (che la sperimentano appena nell'1,6% dei casi) e albanesi (1,3%). Anche in questo caso, il dato che sembra emergere con maggior chiarezza indica una certa selettività che tende a penalizzare i minori di nazionalità straniera.

Questa impressione trova riscontro ulteriore qualora, accanto alla nazionalità si prenda in considerazione la condizione di residenza dei minori: ai provvedimenti di assoluzione accedono infatti in misura molto maggiore i minori residenti in Italia (nel 18% dei casi che li riguardano) e in Europa (l'11,8%), che non i minori sprovvisti di residenza stabile (appena il 3,7%). L'*improcedibilità*, al contrario, riguarda un notevole 62,9% dei minori senza fissa dimora (per le caratteristiche anagrafiche già più volte segnalate), mentre i minori residenti in Italia ne sono interessati in misura minore (45,2%). Praticamente irrilevanti le percentuali di accesso al *perdono giudiziale*, che comunque vedono i minori residenti in Italia favoriti (1,9%) rispetto ai senza fissa dimora (1,3%).

Ma l'elemento certamente più significativo riguarda i provvedimenti di condanna. Come abbiamo visto all'inizio si tratta di un'ipotesi piuttosto infrequente nel complesso delle opzioni a disposizione dell'Istituzione minorile; resta il fatto, per nulla trascurabile, che la *condanna* costituisce l'esito del procedimento penale per il 3,5% dei minori senza fissa dimora, e solo per l'1,9% dei minori residenti in Italia: questo significa che l'essere sprovvisti di una residenza stabile espone a una probabilità quasi doppia di essere condannati.

Tabella 21. Percentuale di denunce per esito del procedimento, per genere e nazionalità

NAZIONALITA'	ESITO PROVVEDIMENTO	SESSO	
		F	M
ITALIA	MANCANTE	0,90%	2,30%
	ASSOLUZIONE	11,70%	18,50%
	CONDANNA	2,20%	1,50%
	IMPROCEDIBILITA'	53,40%	45,80%
	NLP PER ESITO POSITIVO MESSA ALLA PROVA	0,40%	0,70%
	NON DEFINITO	29,60%	29,40%
	PERDONO GIUDIZIALE	1,80%	1,90%
TOTALE		100,00%	100,00%
ALBANIA	MANCANTE		5,60%
	ASSOLUZIONE		9,90%
	CONDANNA		1,40%
	IMPROCEDIBILITA'	83,30%	56,30%
	NON DEFINITO	16,70%	25,40%
	PERDONO GIUDIZIALE		1,40%
TOTALE		100,00%	100,00%
EST EUROPA	MANCANTE		2,80%
	ASSOLUZIONE	7,50%	6,50%
	CONDANNA	2,50%	1,90%
	IMPROCEDIBILITA'	57,50%	52,80%
	NLP PER ESITO POSITIVO MESSA ALLA PROVA		0,90%
	NON DEFINITO	30,00%	33,30%
	PERDONO GIUDIZIALE	2,50%	1,90%
TOTALE		100,00%	100,00%
EX JUGOSLAVIA	MANCANTE	3,20%	6,10%
	ASSOLUZIONE	1,60%	5,10%
	CONDANNA	4,20%	3,10%
	IMPROCEDIBILITA'	68,80%	64,30%
	NON DEFINITO	21,70%	20,40%
	PERDONO GIUDIZIALE	0,50%	1,00%
TOTALE		100,00%	100,00%
NORD AFRICA	MANCANTE		3,00%
	ASSOLUZIONE	14,30%	5,90%
	CONDANNA		9,60%
	IMPROCEDIBILITA'	85,70%	46,70%
	NON DEFINITO		33,30%
	PERDONO GIUDIZIALE		1,50%
TOTALE		100,00%	100,00%
PAESI ASIATICI	MANCANTE		3,10%
	ASSOLUZIONE		6,30%
	IMPROCEDIBILITA'	100,00%	59,40%
	NON DEFINITO		28,10%
	PERDONO GIUDIZIALE		3,10%
TOTALE		100,00%	100,00%
UE	ASSOLUZIONE	14,30%	13,80%
	IMPROCEDIBILITA'	42,90%	58,60%
	NON DEFINITO	42,90%	27,60%
TOTALE		100,00%	100,00%
ALTRI	MANCANTE		4,80%
	ASSOLUZIONE		4,80%
	IMPROCEDIBILITA'		66,70%
	NON DEFINITO	100,00%	19,00%
	PERDONO GIUDIZIALE		4,80%
TOTALE		100,00%	100,00%

elaborazione diretta

Guardando nel complesso alla reazione istituzionale alla devianza minorile è quindi possibile affermare che le misure cautelari tendenzialmente non vengono applicate ai minori denunciati nel Veneto se non in casi rarissimi. Ad esse risultano maggiormente esposti i minori di nazionalità straniera. Per quanto riguarda la richiesta dei Pubblici Ministeri, pur registrandosi una generale tendenza a richiedere la rinuncia alla sanzione, nello specifico in particolare l'archiviazione del caso e successivamente la assoluzione dei minori denunciati, nel corso dei tre anni considerati è evidente un certo inasprimento delle richieste sanzionatorie, ovvero l'aumento costante dei rinvii a giudizio. A ciò sembra corrispondere l'andamento dell'effettiva risposta in termini di condanne. Sembra che raramente, ma sempre più spesso (più o meno in un caso su dieci nel 2000, ma in due casi su dieci nel 2002), si arrivi per il minore che delinque in Veneto al rinvio a giudizio, ma che nel caso di rinvio a giudizio indicativamente un minore su due venga condannato. Se si è stranieri e non si dispone di una residenza stabile, infine, la probabilità di essere condannati risulta doppia.

- *La doppia pena del minore straniero*²⁸

Cercando di trarre qualche conclusione dai dati riportati, sembra possibile affermare che i dati più significativi – e per certi versi preoccupanti – riguardino proprio i minori stranieri. I minori stranieri presenti in Italia si possono suddividere in diverse categorie: ci sono stranieri nati in Italia da cittadini stranieri, minori stranieri che sono giunti in Italia insieme ai propri genitori, minori che sono giunti in Italia in seguito a ricongiungimenti familiari, e infine minori stranieri che hanno intrapreso il viaggio da soli e che dunque si definiscono “non accompagnati”. E' quest'ultima probabilmente la categoria più problematica, quella rispetto a cui è necessario un intervento di sostegno sociale, economico e culturale più significativo.

I minori stranieri subiscono una condizione di doppio svantaggio nel nostro paese: in quanto minori (quindi socialmente deboli) e in quanto stranieri (e quindi culturalmente stigmatizzati, resi oggetto di campagne di criminalizzazione e panico morale rispetto alla criminalità)²⁹.

Le leggi restrittive sull'immigrazione che caratterizzano tutti i paesi europei, e l'Italia soprattutto in seguito all'approvazione della c.d. legge Bossi-Fini, penalizzano i minori ancor più di quanto non accada rispetto ai migranti adulti. La minaccia costante della clandestinità, la limitazione delle possibilità di accesso a servizi, diritti e garanzie sociali sono particolarmente svantaggiose per i minori. Proprio in una fase dell'esistenza individuale che dovrebbe esser caratterizzata da sicurezze, opportunità, garanzie e sostegni, questi minori sono costretti invece a sostenere situazioni di profonda marginalizzazione, insicurezza,

²⁸ Traiamo l'espressione “doppia pena” dal pensiero di uno dei sociologi che maggiormente ha contribuito a una radicale ridefinizione del paradigma di studio delle migrazioni verso l'Europa: Abdelmalek Sayad. Si vedano i suoi scritti principali ora pubblicati ne *La doppia assenza. Dalle illusioni dell'emigrato alle sofferenze dell'immigrato*, Cortina, Milano 2002.

²⁹ Cfr. Melossi, D. – Giovannetti, M., *I nuovi sciuscià. Minori stranieri in Italia*, Donzelli Editore, Roma 2002.

precarietà e disagio: costretti a “crescere in fretta”, essi si adeguano come possono. E la devianza costituisce spesso l'unica prospettiva di inserimento in una società in cui dominano gli imperativi della flessibilità, dell'individualismo, del possesso³⁰. Le forme di criminalità che riguardano i minori (e in particolare quelli stranieri) riflettono senz'altro queste caratteristiche culturali (crimini contro la proprietà, piccolo spaccio): e a queste si aggiungono quelle forme di devianza rese necessarie da una legislazione che tende ad escludere, a rendere clandestini questi minori (i reati contro la legge sull'immigrazione).

Il tutto è ulteriormente aggravato dal fatto che le misure di intervento sociale a favore dei minori, nel caso degli stranieri (come accade sistematicamente per gli adulti) cedono il passo alle misure di controllo penale. A questo punto il cerchio si chiude: la criminalizzazione dei minori stranieri infatti, non fa che riprodurre ed aggravare quelle stesse condizioni di disagio, precarietà ed esclusione sociale che sono all'origine dei loro comportamenti devianti. Aumenta così l'esclusione, si aggravano le condizioni di disgregazione familiare, si riducono ulteriormente le opportunità di inserimento sociale e lavorativo: tutti elementi che giocano a svantaggio del minore quando un PM deve avanzare le proprie richieste o quando un tribunale deve giudicare se perdonare, assolvere o condannare un minore.

Diverse sono a nostro avviso le riflessioni che si impongono agli attori sociali coinvolti nella “presa in carico” del disagio minorile. Il primo elemento che vorremmo sottolineare è, dal punto di vista del coinvolgimento penale e della criminalizzazione, la condizione dei minori appare addirittura più preoccupante di quella relativa agli adulti. Come abbiamo evidenziato, la sovra-rappresentazione dei minori stranieri nell'istituzione penale è persino più elevata di quella (già di per sé allarmante) degli immigrati adulti: se gli immigrati costituiscono infatti il 30% della popolazione carceraria italiana, i minori immigrati rappresentano addirittura il 41% della popolazione minorile controllata in Veneto. Un dato certamente allarmante, che impone a nostro avviso un complessivo ripensamento delle politiche migratorie che sono all'origine del grave disagio dei migranti (minori e non) in Italia e in Europa.

I minori stranieri non delinquono più dei minori italiani o europei. Sperimentano una maggior severità penale, in parte legata a una domanda sociale di severità che emerge da un'opinione pubblica preoccupata per la criminalità e abituata a pensare che l'immigrazione sia all'origine dell'insicurezza pubblica. Ma i minori stranieri commettono forme di criminalità che segnalano, in modo inequivocabile, un tentativo di inserimento sociale che è sistematicamente negato da politiche d'immigrazione selettive, stigmatizzanti e penalizzanti. Le istituzioni penali rispondono, com'è ovvio, che non può essere quella la strada verso l'inserimento, l'integrazione e la sicurezza sociale.

Ma non indicano alternative, anzi tendono col loro intervento a riprodurre ed aggravare proprio quelle situazioni di difficoltà e di disagio che sono all'origine della criminalità, minorile e adulta. Individuare e proporre delle alternative spetta invece ad altri attori sociali, capaci quando è necessario di opporsi con decisione ad alcune derive politiche securitarie (di cui la recente legge italiana sull'immigrazione è un chiaro esempio) che rischiano di distruggere proprio quel destino che noi cerchiamo di inventare.

³⁰ Sintetizza bene questo punto Marzio Barbagli quando a proposito dei migranti di seconda generazione scrive: “Il loro gruppo di riferimento è fatto necessariamente o dagli immigrati di seconda generazione provenienti da altri paesi o dagli autoctoni. Il loro livello di aspirazione è più elevato. Non potendo tornare nel paese dei loro genitori, essi desiderano ormai farsi strada in quello in cui sono nati. Hanno cioè fatta propria la meta del successo economico in questa nuova società, ma si accorgono ben presto che per loro è difficile, o molto più difficile che per altri, raggiungerla. Così, alcuni di loro cercano di arrivarvi per altre vie e si dedicano ad attività illecite”, Barbagli, M., cit., pp. 180-181.

In quest'ottica pensiamo che sia fondamentale che gli attori sociali coinvolti privilegino, nei confronti dei minori – italiani ma soprattutto stranieri – un approccio capace di valorizzare le loro soggettività, partendo cioè dal presupposto che i fenomeni di devianza che li coinvolgono non rappresentano unicamente segnali di un disagio, ma anche tentativi (individualistici e discutibili) di fuoriuscita da quel disagio. In sostanza, pensiamo che sia importante guardare ai minori in difficoltà non tanto come vittime di circostanze sfavorevoli, ma anche come soggetti cui devono essere garantiti gli strumenti necessari per modificarle. Da questo punto di vista, pretendere un pieno riconoscimento del diritto a circolare e a stabilirsi legalmente in Europa per i migranti, minori e adulti, garantendo così la regolarità del loro soggiorno sarebbe un primo passo verso modalità di integrazione non segnate da percorsi di devianza.

Conclusioni

a) Caratteristiche socio-anagrafiche

La prima sezione della ricerca si concentra su alcune caratteristiche socio-anagrafiche che consideriamo particolarmente rilevanti tanto dal punto di vista di un'analisi delle caratteristiche della devianza minorile in Veneto, quanto nella prospettiva di una possibile ricostruzione degli elementi che sembrano esercitare una certa influenza sui processi di criminalizzazione dei minori devianti. Si affrontano quindi alcuni aspetti di base del fenomeno della criminalità minorile nel Veneto degli ultimi anni (2000-2002): quanti sono i minori denunciati, qual è l'andamento del numero delle denunce, quanto pesa la variabile di genere nella criminalità minorile veneta, come si distribuiscono le denunce per classi di età. Tali dati sono stati posti a confronto, ove possibile, con i relativi dati registrati su scala nazionale. Sinteticamente, i dati a nostra disposizione permettono di evidenziare i seguenti caratteri e le seguenti tendenze:

- il Veneto risulta registrare un tasso di criminalità minorile che, negli anni considerati, corrisponde più o meno alla metà rispetto alla media nazionale (0,5 denunce ogni 100 residenti tra i 10 e i 17 anni, contro una denuncia ogni 100 residenti a livello nazionale) ma che, con il suo andamento crescente, si dimostra in netta contro tendenza rispetto al dato nazionale: il fenomeno della criminalità minorile nel Veneto è negli ultimi tre anni decisamente in crescita. Appare in particolare interessante vedere come tale dato si distribuisca a seconda della nazionalità dei minori coinvolti. A livello nazionale, infatti, a calare negli ultimi anni è in particolar modo il numero delle denunce a carico di minorenni di nazionalità straniera, mentre rimane piuttosto stabile il numero delle denunce che coinvolge i minori italiani. In Veneto, al contrario, il numero di denunce a carico di minori di nazionalità straniera, in particolare senza fissa dimora, è in aumento nel corso degli ultimi anni.
- Il fenomeno della criminalità minorile femminile in Veneto risulta quantitativamente significativo, con una media del 25,6% di ragazze tra i denunciati contro il 18,6% a livello nazionale. Esso inoltre appare in crescita negli ultimi tre anni, in netta contro tendenza

rispetto all'andamento su scala nazionale. Ciò è verosimilmente legato all'andamento in crescita delle denunce a carico di minori stranieri, in contro tendenza rispetto al dato nazionale. A livello nazionale, infatti, a calare è il numero delle denunce a carico di minorenni di sesso femminile di nazionalità straniera, mentre rimane stabile il numero delle denunce che coinvolge le minorenni italiane. In Veneto, quindi, ove la criminalità attribuita ai minori stranieri è in aumento, risulta in crescita anche il coinvolgimento criminale delle minorenni.

- Complessivamente è possibile evidenziare una leggera tendenza alla diminuzione dell'età dei minori denunciati in Veneto, ma soprattutto un maggior coinvolgimento di minori giovanissimi non imputabili nell'ultimo anno considerato. Anche in questo caso si sarebbe tentati di parlare di un dato in contro tendenza, poiché, pur non avendo a disposizione il dato nazionale per l'anno 2002, i dati nazionali evidenziano un calo numerico delle denunce a carico di minori non imputabili tra il 1999 e il 2001 e, quel che più conta, una netta diminuzione della percentuale relativa agli stessi su tutti i minori denunciati in Italia nel 2001. Anche rispetto all'età, dunque, la diminuzione del coinvolgimento di minori non imputabili in attività criminali, registrata a livello nazionale, non è riscontrabile a livello veneto, dove al contrario il 2002 registra un netto aumento della relativa percentuale. A ciò si associa l'aumento della percentuale di denunciati di origine straniera.
- La percentuale di denunce a carico di minori di nazionalità straniera in Veneto risulta pari ad una media del 41% del totale contro una media del 24,2% su scala nazionale. Contrariamente al dato nazionale, che registra tra il 1999 e il 2001 una percentuale di minori stranieri denunciati in diminuzione negli anni, il fenomeno nella Regione complessivamente cresce con il passare degli anni. In realtà, a rivelare un chiaro andamento in crescita è solo la percentuale di minori denunciati con nazionalità di Paesi facenti capo alla ex Jugoslavia, mentre la percentuale di minori con nazionalità riferibile all'Est Europa o a Paesi del Nord Africa è in aumento solo tra il 2000 e il 2001 per poi rimanere stabile nel 2002. I dati relativi alla nazionalità, ed in particolare l'aumento dei minori provenienti dai Paesi della ex Jugoslavia, risultano confermati e rafforzati dai dati relativi alla condizione di residenza. E' proprio tra i minori provenienti dalla ex Jugoslavia, infatti, che risaputamente è molto alta la percentuale di minori non accompagnati senza fissa dimora.
- L'attenzione alla residenza del minore, piuttosto che alla sua nazionalità dichiarata o certificata, chiarisce meglio i dati in nostro possesso. Ove si guardi alla residenza, infatti, il dato relativo alla criminalità dei minori di nazionalità italiana risulta confermato e rafforzato dall'andamento del dato relativo ai minori che hanno residenza italiana (tra i quali quindi anche alcuni stranieri): essi costituiscono complessivamente il 60,1% dei minori denunciati (qualcosa in più, dunque, in rapporto ai soli minori di nazionalità italiana), con un andamento (opposto al dato nazionale) decisamente decrescente nel corso degli anni considerati.

Complessivamente, quindi, l'andamento della criminalità minorile in Veneto si dimostra in netta contro tendenza rispetto ai dati rilevati su scala nazionale. In Veneto, infatti, benché l'incidenza del fenomeno sia di circa la metà rispetto alla media nazionale nel rapporto tra denunciati e residenti (tra i 10 e i 17 anni), la devianza minorile appare in netta crescita negli ultimi anni. Ciò che maggiormente sembra poter spiegare l'andamento particolare che sempre più

differenza il fenomeno della criminalità minorile nella Regione è la presenza molto superiore alla media nazionale di minori stranieri (per lo più senza fissa dimora) tra i minori denunciati. Tale presenza, per di più in netta crescita, porta con sé la consistenza del dato relativo al coinvolgimento di minori non imputabili in attività criminali e un progressivo aumento del numero delle minorenni di sesso femminile in esse coinvolte. Considerato il combinarsi di queste variabili, appare verosimile trattarsi in buona misura di minorenni nomadi.

b) Caratteristiche territoriali

I dati della ricerca riportano la distribuzione della criminalità minorile nelle diverse Province e nei Capoluoghi di provincia della Regione. La distinzione tra Provincia (che comprende il proprio capoluogo) e Capoluogo si fa interessante ove i dati evidenziano nelle diverse Province una differente distribuzione o concentrazione di reati nei poli urbani capoluoghi di provincia (è questo il caso del comune di Padova) piuttosto che nei Comuni limitrofi (com'è il caso della provincia di Venezia).

Sinteticamente i dati in nostro possesso permettono di affermare quanto segue:

- analizzando complessivamente (sui tre anni considerati) i dati relativi alla Provincia in cui il reato denunciato è stato commesso, possiamo confermare la tendenza già rilevabile in anni precedenti, ovvero l'esistenza di un'area metropolitana del centro Veneto, che raccoglie indicativamente i comuni e le province di Venezia (ove si registra il 27% dei reati), Padova (il 18,3% dei reati) e Verona (17,1%), certo maggiormente ricca e per questo più attraente anche dal punto di vista degli svaghi e dei consumi, ove il comportamento deviante dei minori appare maggiormente diffuso. Seguono con percentuali simili tra loro le due province più periferiche di Treviso (il 12,6% dei reati) e Vicenza (il 12,3%), con percentuali costanti negli anni, mentre il disagio giovanile sembra arrestarsi nelle province venete c.d. di esodo, più povere di attrattiva e di occasioni di delinquere: le province di Rovigo (5,9%) e Belluno (5,8%) che registrano tradizionalmente percentuali di denunce molto basse.
- Analizzando i dati nel corso degli anni considerati, è possibile notare come in entrambe le province periferiche di Rovigo e Belluno il dato relativo al solo Capoluogo aumenta nell'ultimo anno. Una maggior attenzione ai reati denunciati nei soli Comuni del Veneto, permette anche di evidenziare che il comune di Padova supera, seppur di poco, il comune di Venezia, registrando una maggior incidenza di denunce.
- Complessivamente i dati indicano quindi che le zone più a rischio di attività illegali di minori sono concentrate nel comune di Padova e nell'intera provincia di Venezia, ma mentre nella provincia di Venezia le denunce subiscono negli anni una leggera flessione, registrabile anche ove si consideri isolatamente il Comune capoluogo, l'aumento è significativo e costante nel comune di Padova. Tale aumento interessa, d'altra parte, l'intera provincia di Padova.

La criminalità minorile in Veneto sta quindi aumentando nella provincia e nel comune di Padova, per quanto rimanga maggiormente diffusa nella provincia di Venezia. Le aree intermedie di Verona, Treviso e Vicenza, dopo essere state

interessate da un aumento della criminalità nel corso degli anni 80, conoscono oggi una situazione di stasi. Nelle aree più periferiche, invece, i limitati episodi di criminalità minorile tendono decisamente a concentrarsi nei Capoluoghi di provincia. Sembra quindi essersi esaurito quel processo di decentramento della devianza minorile che ha caratterizzato il Veneto degli anni'80 e dei primi anni '90 contribuendo ad una omogeneizzazione del fenomeno sul territorio. La nuova criminalità si diffonde nel Veneto centrale, caratterizza i poli urbani di primo livello, cresce in particolare nel comune e nella provincia di Padova.

c) Caratteristiche giudiziarie

Infine la ricerca, ponendo attenzione ai minorenni denunciati, ha cercato di chiarire, oltre ai caratteri del minore che delinque in Veneto, obiettivo primario del presente studio, anche l'andamento delle tendenze alla definizione del comportamento criminale operata dalle Istituzioni locali.

I maggiori risultati evidenziati dai dati possono essere sinteticamente riassunti come segue:

- Tradizionalmente i reati compiuti dai minorenni sono reati contro il patrimonio. Sui tre anni considerati fa riferimento a tale titolo di reato più di un reato su due (53%). D'altra parte i dati registrati dall'Istat nel 1999 e dal Dipartimento di giustizia minorile tra il 2000 e il 2001 evidenziano una media addirittura del 55,3% sui tre anni considerati. Ma dei reati denunciati in Veneto una maggioranza superiore alla media è costituita da furti. Il furto è, infatti, complessivamente il reato di cui è accusato il 37,8% dei minori da noi considerati, contro il 35% a livello nazionale.
- E' inoltre l'andamento delle denunce per reati contro il patrimonio a conoscere, ancora una volta, tendenze opposte a quelle rilevate su scala nazionale. I reati contro il patrimonio, in calo a livello nazionale, crescono costantemente in Veneto negli anni considerati. In particolare i furti, in netta diminuzione in Italia, sono in aumento col passare degli anni. Ciò significa che in Veneto il furto, già reato minorile per eccellenza, raggiunge proporzioni particolarmente significative ed è per di più in aumento, a fronte di una percentuale di reati contro il patrimonio, complessivamente considerati, che, pur in crescita, rimane invece al di sotto del dato nazionale.
- I reati contro la persona complessivamente coprono il 18,4% dei reati per cui i minori in Veneto vengono denunciati, contro il 23% su scala nazionale. Le denunce per tali reati, in netto aumento in Italia, non conoscono in Veneto un andamento lineare, fatta salva la diminuzione costante nel tempo del reato contro la persona più significativo, ovvero le lesioni e l'aumento, invece, degli altri reati contro la persona (rissa, violenza, minaccia, ingiuria e diffamazione). L'andamento del dato sembra dovuto al fatto che i reati contro la persona, ma in particolare le lesioni, sono prerogativa della devianza autoctona.
- Considerate complessivamente le percentuali relative ai reati contro il patrimonio e contro la persona su scala nazionale, è possibile evidenziare una distribuzione delle denunce per reato in Veneto leggermente più varia che a livello nazionale, poiché le due classi di reato minorili per eccellenza, i reati contro il patrimonio e quelli contro la persona, costituiscono insieme il 71,4% delle denunce complessive in Veneto, contro il

78,3% su scala nazionale. La maggior distribuzione di denunce per titoli di reato che interessa il Veneto sembra essere legata alle violazioni alla legge sull'immigrazione e altri reati ad esse connessi (contro lo Stato, altre istituzioni sociali, contro l'ordine pubblico o le violazioni alla legge sulle armi), che pur interessano un numero molto limitato di minori.

- Si sottolinea infine l'importanza che la condizione di "straniero" riveste rispetto ai processi di criminalizzazione in atto: da una parte, come si è riscontrato, i minori stranieri in Veneto tendono a commettere reati sostanzialmente meno gravi di quelli in cui primeggiano i cittadini italiani; dall'altra, esiste una categoria di reati – che li coinvolge in percentuale piuttosto elevata – che praticamente viene "riservata" loro dalle attuali politiche di controllo dell'immigrazione sempre più orientate in senso selettivo e repressivo.

In conclusione quindi è possibile affermare che, nonostante che la percentuale di denunce per reati contro il patrimonio, complessivamente considerati, pur in crescita, rimanga in Veneto al di sotto del dato nazionale, il reato minorile per eccellenza, il furto, raggiunge invece proporzioni superiori ed è in crescita negli ultimi anni. Tale dato appare legato alla forte presenza di minorenni di sesso femminile tra i minori denunciati nel Veneto, superiore alla media nazionale ed in crescita. Per quanto riguarda invece i reati contro la persona, e le lesioni in particolare, in quanto prerogativa dei minori di nazionalità italiana, essi appaiono in diminuzione nel corso degli anni. Complessivamente, inoltre, si evidenzia nella Regione una distribuzione delle denunce per reato leggermente più varia che a livello nazionale. Questa non sembra interessare le denunce per spaccio di stupefacenti che, per quanto percentualmente significative risultano in calo, quanto piuttosto le denunce per altri reati, in particolare le violazioni alla legge sull'immigrazione e i reati ad esse collegati.

Alcune ultime note possono farsi sui dati relativi alla reazione alla devianza dei minori da parte del Tribunale competente per la Regione. Sinteticamente i dati permettono di sostenere le seguenti affermazioni:

- nella quasi totalità dei casi (il 96,4%) non viene richiesta l'applicazione di misure cautelari. Tale tendenza complessiva risulta per di più in costante aumento negli anni.
- Archiviazione del caso e rinuncia alla sanzione paiono caratterizzare fortemente le richieste del Pubblico Ministero. Tra tutti i minori denunciati, per uno su due (49,4%) la richiesta del PM è di procedere all'archiviazione del caso. Se a questi si sommano il 13,9% dei minori denunciati che ha un'età inferiore ai 14 anni per cui il PM è obbligato a dichiarare l'improcedibilità, si constata che per il 63,3% dei minori denunciati in Veneto il PM chiede che il procedimento venga archiviato. A tale percentuale può per certi versi essere sommata la richiesta di assoluzione per irrilevanza del fatto, ex art.27 del dpr 448/88, che viene avanzata da parte del PM nel 14,4% dei casi. E' possibile quindi affermare che per tre minori su quattro (nel 77,7% dei casi) il PM chiede l'archiviazione del caso o la rinuncia alla sanzione.
- Nonostante la generale tendenza all'archiviazione e alla rinuncia alla sanzione va però segnalato come, nel tempo, la richiesta del PM appaia inasprirsi: se è vero che complessivamente la richiesta di giudizio (immediato o rinviato) rimane pressoché costante, va sottolineato come la richiesta di rinvio a giudizio in particolare aumenti costantemente nel corso degli anni.

- Un trattamento particolare sembra essere riservato ai minori di nazionalità straniera in termini di richieste di giudizio da parte del PM e, soprattutto, di esito del procedimento. Il PM, una volta adottata la decisione di proseguire l'azione penale, tende ad optare per il rinvio a giudizio quando ha a che fare con casi che riguardano minori italiani, mentre privilegia il giudizio immediato quando ad esser coinvolti sono minori di provenienza straniera, soprattutto nordafricana. Ciò appare verosimilmente dovuto ad esigenze legate alla reperibilità dei minori in questione.
- A parte il 28,3% dei casi considerati per i quali il procedimento è ancora in corso, in più della metà dei casi è stata dichiarata l'improcedibilità: ciò dovrebbe coinvolgere sia i casi di minorenni non imputabili a causa dell'età, sia tutti gli altri casi che vengono archiviati per motivi che non consentono il protrarsi del procedimento. A ciò possono sommarsi, a fini analitici, i minori che vengono assolti e quelli ai quali viene concesso il perdono giudiziale, per un totale del 66,2% dei casi per cui effettivamente il caso è archiviato, il minore viene assolto o si rinuncia alla sanzione. Tale dato si alza addirittura al 95,8% se togliamo i 534 casi non ancora definiti e i 48 per cui il dato non è rilevabile.
- Incrociando il dato relativo all'esito effettivo del provvedimento con il genere del minore coinvolto, si nota come le ragazze siano maggiormente interessate da archiviazioni per improcedibilità, mentre i maschi, più facilmente rinviati a giudizio, vengano più frequentemente assolti (percentualmente nel doppio dei casi). L'eventuale rinuncia alla sanzione sembra avvenire, dunque, per le ragazze, in tempi precedenti la sentenza. Una volta rinviate a giudizio (il che avviene solo in casi estremi), la condanna si rivela per loro più probabile.
- I dati evidenziano infine un altro aspetto relativo ai provvedimenti di condanna. Si tratta, come abbiamo visto, di un'ipotesi piuttosto infrequente nel complesso delle opzioni a disposizione dell'Istituzione minorile. Resta però il fatto, per nulla trascurabile, che la condanna costituisce l'esito del procedimento penale per il 3,5% dei minori stranieri senza fissa dimora, e solo per l'1,9% dei minori residenti in Italia. Ciò significa che l'essere stranieri e sprovvisti di una residenza stabile espone a una probabilità quasi doppia di essere condannati.

Guardando nel complesso alla reazione istituzionale alla devianza minorile è quindi possibile affermare che le richieste dei Pubblici Ministeri, pur registrando una generale tendenza verso la rinuncia alla sanzione, nello specifico in particolare verso l'archiviazione del caso e successivamente la assoluzione dei minori denunciati, nel corso dei tre anni considerati evidenziano un certo inasprimento delle richieste sanzionatorie, ovvero l'aumento costante dei rinvii a giudizio. A ciò sembra corrispondere l'andamento dell'effettiva risposta in termini di condanne. Sembra che raramente, ma sempre più spesso (più o meno in un caso su dieci nel 2000, ma in due casi su dieci nel 2002), si arrivi per il minore che delinque in Veneto al rinvio a giudizio, ma che nel caso di rinvio a giudizio indicativamente un minore su due venga condannato. Se si è stranieri e non si dispone di una residenza stabile, infine, la probabilità di essere condannati risulta doppia.

Nota metodologica

Nella premessa a questo rapporto di ricerca sottolineavamo come uno degli obiettivi del lavoro consistesse nell'offrire una possibile comparazione fra i dati relativi alle caratteristiche socio-anagrafiche, territoriali e giudiziarie dei minori denunciati nella regione Veneto negli anni 2000-2002, e quelli che fotografano complessivamente le caratteristiche della popolazione minorile presente nella Regione. In quella sede accennavamo però anche ad alcune difficoltà che si sono manifestate nel procedere del lavoro. In questa breve nota vorremmo allora puntualizzare tali difficoltà.

Si tratta fondamentalmente di problemi relativi al reperimento e all'utilizzo di dati socio-anagrafici sulla popolazione minorile in Veneto. In questo senso, la fonte principale e più completa è costituita dal "Rapporto sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nella Regione Veneto", pubblicato annualmente a cura dell'Osservatorio Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza. Per la presente ricerca ci siamo serviti dell'edizione 2003 di tale rapporto. Il rapporto dell'Osservatorio si articola in ben tredici sezioni, ciascuna delle quali orientata a "fotografare" un versante particolare della condizione dei minori nel Veneto – dalle caratteristiche socio-demografiche a quelle economiche, dalla condizione familiare alla fruizione dei servizi socio-educativi e scolastici, dal lavoro alla criminalità. Desideriamo allora ribadire, preliminarmente, che il Rapporto costituisce un prezioso repertorio di informazioni – relative alle caratteristiche della popolazione minorile, ai problemi che essa sperimenta e alle questioni ineludibili che pone ad amministratori locali ed operatori dei servizi.

Ma è d'altra parte proprio questa convinzione circa l'assoluta importanza di un monitoraggio continuo della condizione minorile nel Veneto – un compito al quale il Rapporto dell'Osservatorio peraltro non si sottrae, quantomeno nelle intenzioni – a suggerirci l'opportunità di evidenziare alcuni problemi che, a nostro avviso, il Rapporto presenta dal punto di vista della selezione ed elaborazione dei dati: problemi che, lo ripetiamo, abbiamo riscontrato al momento di tentare una comparazione fra i risultati della nostra indagine e quelli riscontrati dall'Osservatorio.

Il primo problema riguarda la distribuzione per fasce d'età all'interno della popolazione minorile: il Rapporto dell'Osservatorio – nella sua sezione relativa all'analisi socio-demografica – presenta dati relativi alla popolazione di età compresa fra i 10 e i 17 anni, non distinguendo cioè fra minori imputabili e non imputabili. Questo rende evidentemente problematico l'uso di tali dati in sede di analisi dei processi di segnalazione penale dei minori: da qui, a nostro avviso, l'importanza di distinguere fra minori non imputabili (10-14 anni) e minori imputabili (14-17 anni), anche in sede di analisi socio-anagrafica.

Un ulteriore problema abbiamo riscontrato rispetto ai dati relativi alla popolazione straniera: il Rapporto si limita a fotografare l'incidenza statistica dei minori residenti ovvero non accompagnati (e quindi ospitati in diverse strutture socio-assistenziali), lasciando del tutto inesplorata la questione dei minori senza fissa dimora – questione che invece appare centrale all'interno del presente Rapporto, dal punto di vista dell'esposizione dei minori alla giustizia penale. Il suggerimento che rivolgiamo all'Osservatorio è dunque quello di elaborare in futuro quantomeno una stima annuale dei minori senza fissa dimora presenti sul territorio regionale – e considerazioni analoghe valgono rispetto ai minori stranieri in condizione di "irregolarità del soggiorno", dal momento che anche rispetto a questa categoria il Rapporto dell'Osservatorio non offre alcun dato.

Rispetto alla sezione relativa all'inserimento lavorativo dei minori in Veneto, il Rapporto si occupa solo dei minori di nazionalità italiana e per di più analizza esclusivamente i dati relativi ai minori di età compresa fra i 10 e i 14 anni: sarebbe quindi opportuno – per consentire una migliore utilizzazione dei dati in questione – elaborare una rappresentazione statistica che consideri anche la presenza di minori stranieri, e che soprattutto offra delle stime sull'incidenza del lavoro minorile irregolare (c.d. lavoro “nero”).

Venendo infine alla sezione del Rapporto che presenta maggiore interesse dal punto di vista del nostro lavoro – quella relativa a “I minori e la giustizia”, dobbiamo rilevare che le statistiche presentate dall'Osservatorio risultano di difficile leggibilità, e questo problema deriva da una sovrapposizione fra i “reati” e gli “autori”: queste due categorie infatti, sono “comprese” in un unico dato che viene rubricato sotto la voce “Delitti e persone denunciati”. E' evidente che una rappresentazione statistica di questo genere impedisce un'analisi effettiva delle fattispecie di reato e dei minori in esse coinvolti.

Le ipotesi da cui eravamo partiti, alla luce dei risultati di questo tentativo di comparazione, risultano pertanto allo stato delle fonti non verificabili. Altrettanto vale per gli obiettivi che ci eravamo proposti, orientati a stabilire una costante possibilità di confronto tra alcuni dati socio-anagrafici della popolazione minorile del veneto e le corrispondenti caratteristiche dei minori denunciati presso il Tribunale per i minorenni del veneto. I dati risultanti dalla rilevazione da noi effettuata e quelli dell'Osservatorio si configurano come due universi non comunicanti anche se evidenti appaiono i potenziali punti di contatto e le interrelazioni di carattere strutturale. Si auspica una riformulazione delle metodologie di rilevazione tale da consentire in futuro maggiori comparabilità e comunicazione.

PARTE SECONDA

*A cura
del Centro di Giustizia Minorile di Venezia
e del Tribunale Minorile di Venezia*

I minori stranieri non accompagnati

A cura di *Graziana Campanato*
Presidente del Tribunale Minorile di Venezia

I DIRITTI DEI MINORI STRANIERI E LA LORO CONDIZIONE GIURIDICA IN ITALIA

Chi sono i minori stranieri e la loro condizione giuridica – i minori stranieri regolarmente presenti – i minori introdotti a scopo adottivo – i minori stranieri in stato di abbandono – i minori stranieri irregolarmente presenti – i minori stranieri non accompagnati profughi o rifugiati – i minori stranieri sottoposti a programmi di protezione e di integrazione sociale – i “minori stranieri non accompagnati” – il Comitato dei minori stranieri – una risposta ai bisogni educativi dei minori stranieri

Chi sono i minori stranieri e la loro condizione giuridica

Agli effetti della normativa sull’immigrazione si considerano stranieri i cittadini extracomunitari e gli apolidi e minori quelli inferiori ai diciotto anni di età anche se essi fossero ritenuti maggiorenni prima del raggiungimento di tale età dalla legge del loro paese. I bambini stranieri che vivono nel nostro paese sono sempre più numerosi. Vi è incertezza sul loro numero perché molti entrano irregolarmente e vivono in clandestinità.

Spesso mancano di documenti e danno varie generalità, per cui la loro presenza sul territorio italiano può essere segnalata più volte al Comitato minori stranieri, appositamente istituito sia per effettuare un loro censimento attraverso l’inserimento nella banca dati, sia per coordinare la loro tutela amministrativa.

Essi rappresentano un fenomeno sociale che determina molto di più una reazione di rifiuto, anziché un intervento corretto, in linea con il riconoscimento dei loro diritti.

I minori stranieri presenti regolarmente sul territorio italiano

In buona parte i minori stranieri sono presenti regolarmente sul territorio italiano e sono accompagnati dai loro genitori o affidatari.

I bambini rimasti nello stato di provenienza hanno diritto di ricongiungersi con i genitori che si trovano in Italia con un regolare permesso o carta di soggiorno (art.28 del d.lgs n.286 del 25 luglio 1998) . Il permesso di soggiorno non deve avere durata inferiore all'anno e può essere rilasciato per motivi di lavoro, di studio, per asilo, per motivi religiosi. La norma richiama il diritto del fanciullo all'unità familiare ed il carattere di priorità del superiore interesse del fanciullo cui debbono uniformarsi le procedure amministrative e giurisdizionali finalizzate a dare attuazione a questo principio, in linea con l'art.3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 ratificata e resa esecutiva in Italia dalla legge 27 maggio 1991.n.176 . I figli nati al di fuori del matrimonio, gli adottati e gli affidati o sottoposti a tutela hanno del pari diritto al ricongiungimento.

Tuttavia perché l'autorizzazione sia concessa è necessario che lo straniero, se non ha lo status di rifugiato, dimostri di godere di un reddito annuo sufficiente e di un alloggio idoneo al mantenimento e collocamento del figlio, il che non corrisponde sempre alle condizioni di un lavoratore straniero in Italia.

I minori che si ricongiungono o accompagnano i genitori sono inseriti nel loro permesso di soggiorno sino al compimento dei 14 anni e da tale età ottengono il rilascio di un proprio permesso di soggiorno a sensi dell'art.31, 1° e 2° comma del T.U. n.286/1998 che consente il diritto di accesso allo studio, alle cure sanitarie, alla formazione lavorativa ed al lavoro secondo le norme sul lavoro minorile. Sono soggetti all'obbligo scolastico e godono delle tutele riservate ai minori italiani. Al compimento della maggiore età possono continuare a restare in Italia per completare gli studi o per l'accesso al lavoro . Nel caso di espulsione dei genitori hanno il diritto di seguirli, sempre che non siano sottoposti a provvedimenti di tutela e che la riconsegna ai genitori non sia ritenuta contraria al loro benessere. In questo caso possono essere rimpatriati nel loro paese, ma presi in carico dagli organi di tutela dello stesso al fine di proteggerli senza tuttavia separarli dalla famiglia di origine.

I minori introdotti in Italia a scopo adottivo

I minori introdotti in Italia a scopo adottivo necessitano di autorizzazione amministrativa ancorché siano già stati adottati all'estero perché essi conseguono la cittadinanza italiana mediante la trascrizione sui registri dello stato civile italiano del provvedimento di adozione, sia nel caso in cui conservano o perdono la cittadinanza originaria. Ciò comporta che se all'estero è stato pronunciato solo un affidamento preadottivo e nel corso dello stesso si verificano le condizioni per la sua revoca, il minore straniero non adottato non conseguirà la cittadinanza italiana, con tutte le conseguenze della carenza di tale status giuridico, ivi compresa la condizione di apolide qualora per la legge del suo stato abbia perso la propria cittadinanza.

Queste situazioni si sono più volte verificate in passato allorché le adozioni pronunciate all'estero venivano riconosciute valide in Italia come affidi preadottivi.

Il fallimento adottivo determina per il minore una condizione di abbandono che obbliga lo stato italiano alla sua tutela mediante nuovi tentativi adottivi o affidamenti, ma al

compimento della maggiore età lo stesso soggetto, portato in Italia da Italiani per l'adozione, si troverà ad essere considerato un cittadino extracomunitario, senza alcuna garanzia di poter continuare a rimanere nel territorio di accoglienza e privo ormai di legami con lo stato e la famiglia di origine.

I minori stranieri in stato di abbandono in Italia

Tutti i minori in stato di abbandono debbono essere segnalati all'autorità amministrativa e giudiziaria, dunque anche gli stranieri, indipendentemente dalla regolarità o meno del loro ingresso e permanenza in Italia.

Per abbandono, inteso in senso tecnico-giuridico, non si fa riferimento solo alla mancanza di figure parentali che si prendano cura del minore, ma anche all'inadeguatezze di costoro a prestare anche le forme minime di assistenza primaria ed educativa del loro congiunto. Quando si verificano tali condizioni vi è la competenza dell'autorità giudiziaria italiana non solo per la dichiarazione dello stato di adottabilità, ma anche per altre forme di tutela secondo le norme stabilite dalla legge italiana. La fonte normativa di tale competenza è costituita dall'art.42 della L.31/5/95 n.°218 in tema di diritto internazionale privato che richiama l'applicazione della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, resa esecutiva in Italia dalla legge 24 ottobre 1980 n.°742.

Spetta tuttavia all'autorità giudiziaria dare comunicazione, attraverso il ministero degli esteri, allo stato di appartenenza del minore dell'apertura della procedura di tutela, in particolare di quella di accertamento dello stato di adottabilità che potrebbe comportare l'adozione del minore e la perdita della sua cittadinanza originaria.

Occorre pertanto verificare se nel paese di origine vi siano parenti del minore che se ne possano prendere cura o se lo stato di appartenenza lo possa e lo voglia fare con l'attivazione dei propri sistemi di tutela e ciò corrisponda al benessere del bambino.

L'accertamento delle condizioni di inadeguatezza del nucleo familiare richiede una prudente valutazione delle sue condizioni di vita, tenuto conto delle diversità culturali dello stesso che potrebbero non corrispondere agli standard igienici ed alle modalità educative normalmente ritenute indispensabili per una buona crescita del minore. In ogni caso vanno sempre tenuti in considerazione i rischi conseguenti ad un distacco dall'ambiente culturale di appartenenza ed alla perdita di legami affettivi profondi, rischi che non possono essere maggiori, per il fanciullo, dei rischi di danno conseguenti al permanere nell'ambiente domestico.

Inoltre occorre effettuare tutti gli interventi di sostegno alla famiglia ed al minori necessari per verificare la reversibilità o meno dell'inadeguatezza familiare, posto che l'art.41 del T.U. prevede che siano messe a disposizione degli stranieri in possesso del permesso di soggiorno le stesse prestazioni di assistenza sociale che spettano ai cittadini italiani. Per quanto riguarda il minore è implicito nel concetto di tutela la predisposizione di ogni forma di assistenza e sostegno, una volta che si verifichi la necessità della presa in carico amministrativa.

I minori stranieri presenti irregolarmente sul territorio italiano

I minori stranieri che sono presenti senza che i loro genitori siano muniti di permesso o carta di soggiorno possono ottenere o mantenere la presenza di costoro anche in deroga alle disposizioni in materia di immigrazione. (art 31 c.3° del T.U.)

La competenza ad autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare spetta al Tribunale per i minorenni che deve riconoscere la sussistenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore e deve tenere conto dell'età e delle condizioni di salute dello stesso. L'autorizzazione deve prevedere una durata limitata di permanenza del familiare e può essere revocata, se vengono meno i motivi della concessione oppure il comportamento del familiare è incompatibile con le esigenze del minore. Il provvedimento consente al familiare di lavorare in Italia e va comunicato alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di loro competenza.

Intorno al concetto di "gravi motivi" si sono formate interpretazioni giurisprudenziali più o meno restrittive.

La Corte di cassazione, che sembra orientata verso canoni ermeneutici piuttosto restrittivi, ha chiarito che tale autorizzazione non può essere concessa per "esigenze generiche" o di lunghissima durata, come ad esempio l'intero processo educativo e formativo del minore, ma per motivi che si risolvono nella "necessità di non privare traumaticamente il fanciullo della fruizione di diritti fondamentali, riconosciuti dalla legge a prescindere dalla sua condizione di straniero"

Pertanto rientrano in tale concetto la necessità di cure che difficilmente il minore potrebbe avere nel proprio paese, il diritto allo studio per soggetti difficili che appartengono ad un'etnia che li sottrae all'educazione scolastica , il diritto del minore a conservare l'unità familiare che verrebbe meno nel caso che uno solo dei genitori fosse in possesso del permesso di soggiorno.

Si tratta pertanto di effettuare una valutazione ponderata , caso per caso, delle ragioni sostenute nella richiesta di autorizzazione, perché se è vero che la norma costituisce un'eccezione alle regole sull'immigrazione, a tutela del minore, e non può essere trasformata in uno strumento di violazione delle stesse, occorre anche evitare che l'uso troppo restrittivo impedisca di riconoscere ragioni di gravità nel diniego e conseguente espulsione del familiare cui potrebbe conseguire anche l'espulsione del minore il quale verrebbe privato di sostegni indispensabili nel suo paese di origine.

Infine anche in situazioni non gravissime il tribunale può concedere l'autorizzazione al familiare per mitigare gli effetti di un'espulsione che per esempio non dovrebbe intervenire nel corso di un anno scolastico o di un percorso di sostegno attuato dai servizi sociali a favore del minore.

I minori non accompagnati profughi o rifugiati

Nell'Atto_Finale della Conferenza che ha adottato la Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951 ritroviamo la raccomandazione agli stati firmatari di:

1 – garantire l'unità familiare del rifugiato

2 – garantire la protezione dei minorenni rifugiati , in particolare modo se non accompagnati

Analoga formula protettiva è prevista dall'art.22 della Convenzione di New York che obbliga

gli stati aderenti non solo a tutelare il minore in tale situazione, ma anche ad attivarsi per il rintraccio della sua famiglia e per il riconoscimento giuridico dello status di rifugiato.

Pertanto il minore non accompagnato che può ottenere il diritto di asilo, va segnalato per la predisposizione delle attività di sostegno amministrative, la nomina di un tutore che provvede ad inoltrare la richiesta prevista dall'art.1 della L.n.39/90 e l'intervento diretto al rintraccio del nucleo parentale.

Certamente il minore non sarà rimpatriato, nemmeno se fossero stati rintracciati dei parenti, se ciò lo ponesse in situazione di pericolo per esservi nel suo paese una guerra in corso, un pericolo dovuto ad epidemie, disastri naturali o attività di persecuzione di qualsiasi tipo nei suoi confronti o nei confronti della sua famiglia.

Occorre certamente un'attenta valutazione dei suoi bisogni, messi a confronto con il diritto di ricongiungersi con i genitori o membri della famiglia allargata.

Ciò significa da una parte che non essere ritenuto versare in stato di abbandono se vi è notizia della presenza di parenti dai quali è stato allontanato per motivi di sicurezza o umanitari e dall'altra che egli non è soggetto alle valutazioni del Comitato dei minori stranieri per il rimpatrio e che questo va invece disposto dal giudice nelle situazioni accertate di mancanza di rischio di aggressioni ai suoi diritti umani ed al suo benessere.

I minori stranieri sottoposti ad un programma di protezione ed integrazione

I minori, come gli adulti sottoposti a sfruttamento della prostituzione, a situazione di violenza ed anche sfruttamento di altro genere, a condizionamenti da parte di associazioni dediti alla commissione di tali delitti, allorché emergano concreti pericoli per il loro tentativo di sottrarsi a tale condizione, possono ottenere, in forza dell'art. 18 del T.U. che la legge 30 luglio 2002n. 189 non ha modificato, un permesso di soggiorno della durata di sei mesi, rinnovabile per un anno, o per maggior periodo se vi sono ragioni di giustizia, onde poter partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

Tale permesso di soggiorno è revocato nel caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso. Esso consente l'accesso ai servizi assistenziali, allo studio ed al lavoro subordinato, anche al minore, con il rispetto dei limiti di età previsti dalla normativa italiana.

Se alla scadenza del permesso di soggiorno lo straniero risulta avere un rapporto di lavoro il permesso può essere prorogato sino alla scadenza o trasformato in permesso per lavoro, se il contratto è a tempo indeterminato. Del pari il permesso può essere trasformato in permesso di soggiorno per studio se il titolare è iscritto ad un corso regolare di studi.

Lo straniero che ha terminato di espiare una pena per reati commessi durante la minore età, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, se ha dato prova concreta di partecipazione ad un programma di assistenza ed integrazione sociale, può ottenere il permesso di soggiorno per completare tale percorso alle stesse condizioni riconosciute ai soggetti che collaborano al contrasto alle organizzazioni malavitose di cui si è già detto.

I “minori stranieri non accompagnati”

Il termine “minore straniero non accompagnato” compare nella modifica dell’art. 33 del T.U. n.286/98 operata dalla L.13 aprile 1999 n.113 e trova la sua definizione nell’art 1 comma 2 del D.P.C.M. 9 dicembre 1999 n.535 che costituisce il regolamento del Comitato minori stranieri. Si precisa che tale si intende essere “il minore non avente cittadinanza italiana o di altro stato dell’Unione europea che, non avendo presentato la domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano”.

La Risoluzione del 1997 del Consiglio dell’Unione Europea lo definisce più o meno nei medesimi termini “cittadino di Stati terzi d’età inferiore ai 18 anni che faccia ingresso nel territorio degli Stati membri dell’Unione non accompagnati da un adulto per essi responsabile in base alla legge o alla consuetudine e fino a quando non siano effettivamente presi in custodia da tali soggetti” .

E’ tra la fine degli anni 80 e l’inizio degli anni 90 che aumenta in modo consistente il numero di adolescenti che giungono sul territorio italiano senza figure adulte di riferimento; adolescenti che non possono ritenersi essere in stato di abbandono, sia perché vengono inviati in Italia dai propri genitori alla ricerca di chance lavorative, sia perché con costoro essi conservano rapporti telefonici od epistolari, sia perché dimostrano di sapersi gestire. Le segnalazioni della loro presenza hanno comportato l’adozione di diversi modi di tutela, dall’apertura di una procedura per la dichiarazione di adottabilità, all’affidamento , alla semplice nomina di un tutore.

Il Tribunale di Roma ad esempio negava la propria competenza, ritenendo che non ci fosse spazio per l’intervento giurisdizionale, posto che alle necessità del minore in tale condizione dovevano provvedere le strutture socio-amministrative degli enti pubblici. Il Tribunale di Venezia, invece, riteneva necessario che venisse aperta una tutela a sensi dell’art.343 c.c. in quanto vi era la necessità di una figura adulta che rappresentasse il minore, essendovi l’impossibilità da parte dei suoi genitori di esercitare la potestà.

In questa situazione di incertezza normativa applicabile al minore non accompagnato interviene la regolamentazione contenuta nella legge Turco- Napolitano e quindi del citato testo unico in cui la legge viene trasfusa e del successivo regolamento di attuazione (DPR 394/1999).

Anzitutto con l’art 19 del T.U. viene espressamente previsto il divieto di espulsione di tutti i minori stranieri e quindi anche di quelli che si trovano in modo irregolare nel territorio dello stato e possono non essere accompagnati da adulti.

L’espulsione può essere effettuata solo per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello stato e va disposta dal tribunale per i minorenni su richiesta del questore.

La competenza del tribunale implica delle garanzie al minore perché il giudice è tenuto a motivare le ragioni dell’espulsione , provvedimento che non può contrastare in ogni caso con il principio del benessere del minore, per cui andranno prese in esame vari aspetti della situazione in cui questi si trova, ivi compreso il fatto se sia inserito in un programma di integrazione sociale o di studio che non va interrotto.

Il regolamento di attuazione stabilisce, inoltre che a tutti i minorenni non espulsi debba essere rilasciato un permesso di soggiorno “per minore età”.

Pur non essendo chiarito in tale strumento il tipo di accesso consentito da tale permesso, attraverso le interpretazioni date dal ministero dell'interno e delle questure esso non regolarizza a pieno la presenza del minore in Italia, per cui allo stesso vengono riconosciute solo le cure sanitarie primarie, come quelle essenziali, urgenti, preventive ed il diritto allo studio ed alla formazione lavorativa, con esclusione- tuttavia- degli stage lavorativi e dell'avviamento al lavoro. Di conseguenza al raggiungimento della maggiore età il premesso di soggiorno non potrà trasformarsi in permesso di lavoro perché il lavoro manca ed il soggetto verrà espulso.

Questo concreto pericolo induce molti minori all'approssimarsi della maggiore di età di darsi alla clandestinità o a compiere reati perchè il quest'ultima situazione possono godere di un trattamento privilegiato se viene attuato dai servizi sociali ministeriali un progetto di integrazione sociale, come previsto dall'art.18 del T.U.

La normativa prevede, invece, che il minore possa ottenere un altro tipo di permesso di soggiorno, c.d. "per affidamento" se vi è un intervento amministrativo o giurisdizionale in questo senso, ma in molti casi non viene seguita una corretta procedura ed il minore non può valersi di un sostegno finalizzato alle sue esigenze che sono quelle di sviluppare la sua personalità, maturare e d integrarsi nella società civile attraverso lo studio, ma anche il reperimento di un lavoro che non lo ricacci nell'indigenza.

Pertanto, se si deve effettivamente escludere che questi minori si trovino in stato di abbandono, considerato in senso tecnico-giuridico per i legami conservati con la famiglia di origine, e per la mancanza di adesione ad un progetto adottivo, gli stessi hanno diritto ad una tutela che consenta loro una serie di misure di protezione adeguate ai loro bisogno, in quanto le convenzioni internazionali riconoscono a tutti i fanciulli il diritto al pieno sviluppo della loro personalità.

La normativa italiana, inoltre riconosce al giudice giurisdizione in ordine alle procedure di tutela a sensi dell'art.42 della legge 31 maggio 1995 che richiama la Convenzione dell'Aja del 4 ottobre 1961. Questa convenzione è diventata esecutiva in Italia con la legge 24 ottobre 1980 n.742 e riserva al giudice l'applicazione della legge interna, per cui sono certamente applicabili ai minori stranieri, anche irregolari, tutte le misure di tutela previste per i minori italiani.

Per l'ordinamento italiano nessun minore può rimanere privo di un soggetto adulto che lo rappresenti e lo tuteli per cui il primo intervento da compiere dal punto di vista giuridico è la nomina di un tutore.

Normalmente il minore viene rintracciato dalle forze dell'ordine, oppure si presenta di persona presso un ente o un'istituzione, dichiarando la propria presenza ed il bisogno di aiuto. In ogni caso il minore deve essere identificato, si deve accertare la sua età, la presenza di parenti nel paese di origine, i motivi del suo ingresso nel territorio italiano. Va pertanto segnalato al Comitato minori stranieri e alla Commissione per le adozioni internazionali, se minore degli anni quattordici, al giudice tutelare con la richiesta di nomina di un tutore ed al Tribunale per i minorenni per altre forme di tutela. Mentre si attivano tali autorità il minore viene portato in un centro di accoglienza ed ottiene il permesso di soggiorno per minore età. La retta della comunità viene corrisposta dal comune in cui il minore è stato rintracciato.

Se il servizio sociale territoriale con il consenso del tutore predispose un progetto di sostegno educativo – professionale e questo progetto ottiene il visto di esecutività del giudice tutelare oppure, in mancanza di consenso del tutore, vi è un provvedimento di

affidamento del tribunale per i minorenni, il minore ottiene un permesso di soggiorno “per affidamento”.

Analogamente può avvenire nel caso in cui il minore sia affidato ad un parente o ad un conoscente della famiglia che si trova sul territorio italiano, al quale i genitori hanno conferito l’incarico di tutelare il figlio con un atto notarile fatto nel proprio paese, come molte volte avviene: questa persona può essere nominata tutore dal giudice tutelare oppure affidataria. Secondo alcuni autori questo non sarebbe possibile perché l’affidamento sottintende una limitazione della potestà, senza che l’idoneità di genitori all’estero possa essere valutabile, ma occorre considerare che in questo caso l’affidamento si fonda non sull’inadeguatezza genitoriale, ma sull’impossibilità dell’esercizio della potestà dovuta all’obiettiva causa della lontananza.

I vantaggi del permesso di soggiorno per affidamento sono innegabili perché questo permette un pieno inserimento lavorativo del minore, con il rispetto dei limiti previsti per il lavoro minorile ed al raggiungimento della maggiore età la trasformazione del permesso in quello per studio o lavoro, a seconda delle condizioni. Una tale prospettiva limita il ricorso alla clandestinità ed in definitiva può comportare minori esborsi per i comuni di soccorso, in quanto il minore può con il suo guadagno contribuire al proprio mantenimento.

Una recente sentenza della Corte Costituzionale (n.198 del23 maggio 2003),inoltre, equipara all’affidamento la semplice tutela.

IL giudizio di legittimità è stato aperto in seguito all’eccezione sollevata dal TAR Emilia Romagna che dubitando della costituzionalità dell’art 32 del T.U. nella “parte in cui non prevede che, al compimento della maggiore età, il permesso di soggiorno possa essere rilasciato anche nei confronti dei minori stranieri sottoposti a tutela, ai sensi degli artt.343 e ss. del c.c.” ha rimesso la questione al giudice delle leggi.

La Corte ha risposto ritenendo la stessa non fondata perché la norma va interpretata nel senso che per affidamento si deve intendere sia la forma dell’affidamento amministrativo, fondato sul consenso, sia quello giudiziario di competenza del tribunale per i minorenni. Ha quindi sottolineato le finalità dell’istituto dell’affidamento e quello della tutela che pur partendo da presupposti di fatto diversi coincidono nell’assicurare la cura del minore. Come l’affidatario, in sostanza, anche il tutore ha il compito di far fronte ai bisogni del minore e di provvedere alla sua istruzione ed educazione. Proprio l’assimilazione dell’istituto della tutela a quello dei compiti genitoriali comporta l’applicazione della normativa prevista per l’affidamento al minore sottoposto a tutela, per la sostanziale eguaglianza delle situazioni di fatto. Ulteriore argomento a sostegno dell’equiparazione è tratto dalla Corte Costituzionale dalla disamina dell’integrazione dell’art. 32 del T.U.operata dall’art.25 della legge Bossi Fini del 30 luglio 2002 n.189 che prevede il rilascio del permesso di soggiorno alla maggiore età ai minori che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni ad un progetto di integrazione sociale gestito da un ente pubblico o privato. La Corte afferma che sarebbe del tutto irragionevole una tale disposizione e non invece lo stesso riconoscimento al minore sottoposto a tutela ed invita alla lettura della norma nel senso di una interpretazione che la renda conforme ai principi costituzionali, canone ermeneutico prevalente tutte le volte in cui sussistano delle incertezze, come altre volte indicato. Una interpretazione diversa , meramente letterale, condurrebbe ad un sicuro conflitto con i valori personalistici ed in particolare con quanto previsto dagli artt. 30, secondo comma, e 31, secondo comma, Costituzione e determinerebbe fondati dubbi di ragionevolezza.

Il riferimento fatto dalla Corte all’integrazione di cui innanzi introduce un’ ulteriore ipotesi

in cui è possibile il rilascio del permesso per affidamento con gli indubbi vantaggi già precisati. Come si è visto è necessario che il programma sia gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e sia iscritto nel registro tenuto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. L'ente gestore deve provare alla fine del progetto, onde consentire la permanenza in Italia del minore diventato maggiorenne, la durata e la sussistenza del progetto, nonché la permanenza per almeno tre anni sul territorio italiano da parte del soggetto in questione. Deve altresì provare che questi dispone di un alloggio, sta compiendo degli studi o svolgendo un lavoro retribuito ed in regola con le disposizioni italiane oppure ha un contratto di lavoro. Deve, inoltre, non esservi stato un provvedimento del Comitato minori stranieri che disponga il suo rimpatrio assistito.

Il Comitato minori stranieri

Tale Comitato è stato istituito con la legge 40/98 che ne ha definito la composizione, mentre il T.U 286/98 all'art.33 ne ha precisato i compiti che consistono nel "vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate dal fenomeno". Lo stesso articolo prevede che la tutela affidata al Comitato sia svolta in armonia con i principi contenuti nella Convenzione ONU del 1989 sui diritti dei minori.

Al Comitato è affidato anche il compito di vigilare sui minori stranieri introdotti in Italia per progetti umanitari, per affidamenti temporanei e per il loro rimpatrio.

Questi compiti e le modalità operative del Comitato sono state meglio precisate con Decreto Presidenziale del Consiglio dei Ministri n.535/99 in base al quale il Comitato provvede al censimento dei minori attraverso l'istituzione di una banca dati presso la quale vengono effettuate tutte le segnalazioni dei pubblici ufficiali, degli incaricati di un pubblico servizio e degli enti che vengono a conoscenza della presenza di un minore straniero, mentre tiene un elenco nazionale delle presenze dei minori introdotti per scopi solidaristici. Inoltre il Comitato ha il compito di svolgere le indagini di individuazione dei familiari, avvalendosi della collaborazione di organismi internazionali, onde valutare l'opportunità del rimpatrio assistito.

Con la circolare 9 aprile del 2001 il Ministero dell'Interno ha precisato che il permesso per affidamento può essere concesso solo dopo che il Comitato ha escluso di procedere al rimpatrio del minore e formula la raccomandazione ai Servizi Sociali territorialmente competenti per il suo affidamento.

Attraverso le linee guida adottate con delibera dell'11 gennaio 2001 il Comitato ha precisato che il rimpatrio va disposto quando vi è richiesta del genitore o del tutore, oppure si accerta che i motivi dell'immigrazione non sono condivisi dai parenti (fuga da casa ecc). Se, inoltre, le indagini effettuate dovessero condurre a scoprire una situazione di obiettivo abbandono, materiale e morale, andrebbe effettuata la segnalazione al tribunale per i minorenni per l'eventuale apertura di una procedura di adottabilità, come previsto dall'art 37 bis della legge 4 maggio 1983, n.184, modificata dalla legge 31 dicembre 1998 n.476.

Con la stessa delibera si precisa che nel disporre il rimpatrio deve essere tenuto in conto l'interesse del minore, che va valutato in concreto e non per categorie astratte. In particolare si terrà conto del percorso di studio e/o di formazione lavoro già intrapreso, l'accoglienza già offerta e le opportunità di cui il minore gode, in sostanza le sue condizioni

ed anche la sua volontà perché il minore deve essere sentito attraverso le autorità locali. Infine il Comitato è tenuto ad informarsi presso il tribunale dei minorenni del luogo di dimora del minore se sono aperte procedure nei suoi confronti di ostacolo al rimpatrio. Mentre in sostanza le linee guida rispettano gli ambiti dei poteri stabiliti dalla legge e dal regolamento del Comitato, la circolare ministeriale che prevede quasi una forma di rimpatrio automatico del minore in caso di rintraccio dei parenti ed una valutazione sulla permanenza e sul tipo di tutela del minore, nel caso di rimpatrio non realizzabile, che si traduce in una raccomandazione ai servizi sociali territoriali non può che destare perplessità perché travalica i compiti normativamente fissati dal regolamento che sono di:

- 1 – vigilanza sulle modalità di soggiorno dei minori
- 2 – cooperazione e raccordo con le amministrazioni interessate
- 3 – accertamento dello status del minore non accompagnato
- 4 – ricerca dei familiari e determinazione sul rimpatrio ai soli fini di “ protezione e di garanzia del diritto all’unità familiare” in conformità alle convenzioni internazionali, alla legge ed ai provvedimenti delle autorità giudiziarie.

E’ ben vero che lo stesso regolamento prevede che il minore possa essere riconsegnato ai suoi genitori oppure alle autorità del suo paese, ma tale norma va interpretata in armonia con gli altri principi, altrimenti rischia di apparire e di essere in contrasto con il divieto di espulsione del minore ed anche incostituzionale perché in contrasto con la realizzazione del benessere del minore.

Molte convenzioni internazionali prevedono che il minore non debba essere rimpatriato allorché questo appare contrario al suo interesse. In particolare basta citare la Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, resa esecutiva in Italia con legge 15 gennaio 1994 n.64, che riconosce al minore il diritto di essere ascoltato e nel caso di espressione di rifiuto al rimpatrio la possibilità per il giudice di escluderlo.

Perché il rimpatrio non mascheri un’espulsione che è di esclusiva competenza del tribunale per i minorenni e prevista in casi residuali, come si è detto, è necessario che venga disposto quando corrisponde alle effettive esigenze del minore di rientrare in famiglia e quindi alla volontà dei genitori, alla volontà del minore stesso ed alla presenza di situazioni familiari compatibili con una sua buona crescita o a garanzie di sostegno offerte dalle autorità del suo paese.

La procedura del rimpatrio assistito che in questi limiti si pone come una ulteriore forma di tutela svolta in campo amministrativo può dare luogo ad impugnazione avanti il TAR. Va segnalato a tale proposito che il Tar del Trentino Alto Adige ha sospeso l’efficacia di un provvedimento di rimpatrio di un minore albanese che si trovava ben inserito in Italia, allievo di un istituto alberghiero, tenuto conto che la famiglia di origine era composta da persone disoccupate e quindi non in grado di sostenerlo.

Con la nota del 14 ottobre 2002 che prende in considerazione anche la norma integrativa dell’art.32 il Comitato ribadisce il concetto che in una prima fase di accoglienza spetta ad esso organo la valutazione se rimpatriare o meno il minore e solo all’esito di questa valutazione gli altri organi, amministrativi e giudiziari, avranno la competenza di procedere all’affidamento.

Anzitutto risulta in concreto che il Comitato non è in grado di svolgere tale valutazione in tempi brevi, ma impiega tempi irragionevolmente lunghi rispetto la vita di un adolescente che nel frattempo non potrebbe essere avviato al lavoro anche se fosse in grado di farlo,

perché non potrebbe ottenere il permesso di soggiorno per affidamento.

Inoltre questa determinazione viene ad incidere, senza alcun fondamento giuridico, sulle autonomie amministrative territoriali e sull'indipendenza della magistratura che ha il potere di avviare procedure giurisdizionali di tutela alle quali il rimpatrio è soggetto, secondo la previsione normativa doverosa richiesta di nulla osta e non viceversa. Infine la nomina di un tutore da parte del giudice tutelare si impone sin dall'inizio della presenza in Italia del minore per la precisa previsione normativa codicistica e i diritti riconosciuti dalle convenzioni internazionali ai minori che impongono la nomina di un suo rappresentante quando mancano le figure genitoriali o costoro non sono in grado di esercitare la potestà. Infine la nota contrasta con l'interpretazione della Corte Costituzionale che equipara l'apertura della tutela all'affidamento ed impone l'utilizzazione del permesso per affidamento anche in tale situazione. Va anche precisato che il diritto all'unità familiare va interpretato alla luce del principio del "supremo interesse" del minore.

Le norme che disciplinano il rimpatrio si limitano a stabilire che esso è finalizzato ad attuare l'unità familiare, ma nell'interesse del minore e con il rispetto dei diritti allo stesso garantiti dalle convenzioni, dalla legge, dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché delle sue condizioni psicologiche.

Come valutare, caso per caso, se risponde maggiormente all'interesse del minore il suo rimpatrio o la permanenza in Italia?

I diritti riconosciuti al minore, in via teorica, costituiscono un insieme non scindibile; ne deriva che l'optimum è costituito dalla loro completa osservanza.

In pratica non sempre è perseguibile tale obiettivo ideale ed occorre operare un bilanciamento dei diritti, privilegiando quelli essenziali e quelli che consentono al minore di crescere nel modo più equilibrato possibile. Pertanto se il diritto all'unità familiare è senz'altro uno dei diritti principali del fanciullo, esso non può sempre essere perseguito sacrificando ad esempio il diritto alla crescita nel campo dello studio, del lavoro, il diritto della determinazione del proprio destino, il diritto di diventare protagonisti della propria vita attraverso le scelte di sacrificio e lontananza dalla famiglia e dal proprio paese in vista di un possibile migliore futuro.

Occorre verificare di volta in volta, a seconda delle condizioni, dell'età, ma soprattutto della volontà del minore e dei suoi genitori quali siano gli aspetti dell'insieme dei diritti garantiti al fanciullo che consentono di perseguire il suo attuale interesse. Tale valutazione dovrebbe essere operata da un organo specializzato ed esperto ad interpretare i bisogni del minore. Il Comitato, organo amministrativo, non è probabilmente il più adatto a tale compito, ma se esso interpreta il proprio ruolo in un corretto ambito di tutela ed attraverso i limiti della sua istituzione potrà essere promotore di iniziative importanti e di coordinamento per creare le basi di una efficace e concreta accoglienza dei minori stranieri di cui si occupa, lasciando – come è scritto nella legge - che le altre istituzioni svolgano il loro ruolo ed in particolare l'autorità giudiziaria con i provvedimenti di sua competenza garantisca al minore il sistema legale che permette di fruire dell'accoglienza attraverso gli istituti della tutela e dell'affidamento, che debbono essere approntati immediatamente e non nei tempi voluti dal Comitato.

Una risposta ai bisogni educativi del minore straniero non accompagnato

Occorre anche tenere presente che è estremamente negativo per un adolescente non poter perseguire il proprio progetto di vita e temere in particolare il raggiungimento della maggiore età che potrebbe porre fine ad un percorso di per sé non facile.

Non lo è per il minore senza figure adulte di riferimento in terra straniera perché è ostacolato nel suo processo di crescita da sentimenti di inadeguatezza, inferiorità culturale, di solitudine, di perdita di autostima per la constatazione molto spesso del fallimento del progetto immigratorio rispetto alle iniziali aspettative.

Inoltre gli è difficile costruire la propria identità etnica, essendo nel guado tra i valori di appartenenza al gruppo di origine e l'aspirazione di essere accettato in quello di accoglienza. La figura di riferimento che lo può aiutare in tale processo di identificazione è il tutore, che non solo è la persona legalmente responsabile delle sue scelte e delle sue condotte, ma dovrebbe oltre che assicurargli cure adeguate, sistemazione logistica, assistenza sanitaria, inserimento scolastico o lavorativo, contribuire alla costruzione del suo progetto di vita ed accompagnarlo nel processo di maturazione e di crescita.

È evidente che tutto ciò il tutore non sarà in grado di farlo da solo; egli agirà da tramite con le istituzioni preposte all'erogazione di interventi assistenziali, ad emettere provvedimenti autorizzativi, a predisporre il progetto di affidamento da sottoporre al visto di esecutività del giudice tutelare, ad aiutare il minore nell'eventuale ricerca dei familiari oppure ad esaminare la possibilità di impugnazione di un provvedimento di rimpatrio del Comitato che si ritiene non corrispondere all'interesse del fanciullo.

Ed ancora il tutore dovrà essere persona sensibile, in grado di affrontare le difficoltà psicologiche del suo pupillo per la peculiarità dei bisogni del bambino immigrato, che non solo incontra le difficoltà legate all'adolescenza, ma anche quelle determinate dallo sradicamento dalla sua famiglia e dalla sua terra e, spesso i problemi determinati da situazioni di sfruttamento di cui può essere stato vittima.

Compiti tutti non facili, per affrontare i quali occorre pensare non alla figura di tutore individuato tra le varie categorie istituzionali dell'assistenza sociale, che avrebbero le competenze e la sensibilità per svolgere tale incarico, ma non possono avere a disposizione il tempo necessario per i tanti soggetti di cui vengono nominati tutori; non il sindaco (o un suo delegato) del comune tenuto all'erogazione delle prestazioni assistenziali per l'incompatibilità dei ruoli, in quanto l'amministratore pubblico potrebbe essere tentato a favorire i rimpatri per sollevare la propria amministrazione dai costi della permanenza del minore in Italia (tale incompatibilità è stata ritenuta dal Tribunale per i minorenni di Trento con decreto del 26 marzo 2002 che ha ravvisato il conflitto di interessi). Occorre fare riferimento ad una persona disponibile, capace, preparata e sensibile che sappia affrontare le varie situazioni che si presentano ed alla quale il minore possa riferirsi ed appoggiarsi anche da punto di vista morale e psicologico.

Una risposta di questo tipo potrà rendere più facile anche l'uso delle procedure legali utili all'inserimento a lungo termine del minore perché il tutore saprà rapportarsi alle istituzioni e chiederne l'attivazione, limitando le attese e gli sprechi temporali così dannosi per l'ideazione e l'attuazione di progetti di crescita di adolescenti.

Se, infine, si tiene conto della citata sentenza della Corte costituzionale che parifica tutela ad affidamento, imponendo il rilascio del "permesso di soggiorno per affidamento" anche nella prima ipotesi, la nomina del tutore appare come la via più sollecita per la regolarizzazione del minore e la più proficua per il sostegno alla sua crescita.

Nuove devianze giovanili: alternative alla pena e inserimento sociale

*A cura di Graziana Campanato
Presidente del Tribunale Minorile di Venezia*

IL SISTEMA PENALE MINORILE ITALIANO E LA “DIVERSION”

L'attuale sistema penale minorile italiano è frutto di un processo di riflessione- certamente non ancora concluso – che ha mutato l'ottica di tipo retributivo vigente negli anni precedenti l'adozione dell'attuale codice di procedura.

Esso fondava l'intervento sul giovane deviante sul controllo, la cura e la correzione e l'affermazione della responsabilità veniva valutata al fine della commisurazione della pena. L'intervento rieducativo si fa strada già negli anni 60 ed esso presuppone l'osservazione del minore per un intervento personalizzato, ravvisandosi nella commissione di reati l'espressione di un disagio che fonda le sue radici su carenze affettive o sociali. Negli anni 70 si va affermando il principio della “ minima offensività del processo”, ovvero della necessità di ridurre gli interventi coercitivi e restrittivi al minimo indispensabile, cercando altre modalità di intervento che siano in grado di “fare giustizia”, sulla scia di esperienze di altri paesi e sulla base di principi elaborati in sedi internazionali.

Con il nuovo codice di procedura penale (DPR 448 del 22 settembre 1988) il sistema si arricchisce di alcune norme che introducono aspetti nuovi relativi alla sanzione penale, la quale può essere accantonata quando si profilano altri percorsi che allontanano il minore dal processo penale; esse mettono in campo altre risorse al fine di attivarne il senso di responsabilità e nel contempo sensibilizzarlo verso un altro aspetto del reato che non è solo la sua gravità, ma gli effetti dannosi sulla vittima; effetti che possono essere riparati. Si intravede un passaggio dall'ottica punitiva all'ottica riparativa, o quantomeno una integrazione dei due aspetti del sistema.

Il quadro normativo

I contesti normativi che permettono di attuare un intervento diverso da quello punitivo puro e semplice sono:

- l'art.9 del DPR 448/88 che prescrive al pubblico ministero e al giudice di acquisire elementi utili alla valutazione delle condizioni di vita , personali , familiari, sociali ed ambientali del minore

La norma richiama in sostanza il contenuto dell'art.11 del RDL 20 luglio 1934 n.1404 ; consente una valutazione sulle cause della condotta irregolare o criminosa e l'attuazione di tipi di interventi personalizzati anche diversi dalla promozione dell'azione penale

- l'art.12 del DPR 448/88 che prevede il diritto del minore di avvalersi dell'assistenza dei servizi sociali della giustizia. Anche questa norma può consentire l'avvio di un intervento che consenta un'uscita rapida del minore dal circuito penale

- l'art.27 DPR 448/88 che consente di non procedere nei confronti del minore allorchè il fatto sia occasionale e tenue. Per fatto tenue si intende il reato che ha provocato un danno modesto e che è stato determinato da un grado di intensità lieve del dolo o della colpa. In questo caso, considerato che il procedimento penale potrebbe pregiudicare i bisogni educativi e di sicurezza del minore il P.M. può chiedere che il giudice si pronunci con sentenza di improcedibilità per irrilevanza del fatto, sentiti il minore, l'esercente la potestà e la persona offesa dal reato

-l'art.28 DPR448/88 che prevede la sospensione del procedimento penale e l'affidamento del minore ai servizi sociali della giustizia minorile che, coadiuvati dai servizi sociali territoriali, attivano un progetto di sostegno del medesimo dagli stessi opportunamente monitorato al fine di verificare attraverso il suo comportamento se vi sia l'evoluzione positiva della sua personalità . Il giudice può impartire delle prescrizioni anche a scopo conciliativo con la vittima e riparativo del danno e all'esito positivo della prova dichiara l'estinzione del reato.

- L'art.564 c.p.p. che attribuiva al P.M. la facoltà di tentare una conciliazione tra querelato e querelante. Tale norma è stata abrogata nel 1999 e sostituita dall'art. 555c.p.p. che attribuisce al giudice tale facoltà

Questo quadro normativo può permettere di dare attuazione a tecniche di "diversion" perché prevede sia la possibilità di non promuovere l'azione penale a determinate condizioni, sia di sospenderla prima della pronuncia di una sentenza di condanna, sostituendo alla sanzione penale forme di trattamento attuate da strutture e servizi specializzati.

Si tratta di una gamma di possibilità che superano le istanze di tipo retributivo . Esse debbono anche emarginare le istanze trattamentali ed assistenziali, valorizzando invece l'aspetto responsabilizzante di quelle forme di sostegno che tuttora sussistono attraverso la messa alla prova e adottando nuove tipologie sanzionatorie sostitutive ed alternative alla detenzione che siano in grado di essere responsabilizzanti ed educative.

D'altro canto vi sono precise indicazioni di tipo internazionale che richiedono di assicurare al minore un'uscita rapida dal circuito penale e l'adozione di tecniche diverse dal processo,

che possano essere alternative alla sua celebrazione.

Occorre ricordare l'art.11 delle c.d. Regole di Pechino o Regole minime(ONU) del 29 novembre 1985 per l'amministrazione della giustizia minorile, la Raccomandazione 20/87 del Comitato dei Ministri del 17 settembre 1987 del Consiglio d'Europa , l'art.40 della Convenzione di New York sui diritti del Fanciullo del 20 novembre 1989 ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, la Dichiarazione delle Nazioni Unite dei principi base per l'introduzione della giustizia riparativa in campo penale e la decisione quadro adottata dal Consiglio dell'Unione Europea il 15 marzo 2001 su "La posizione delle vittime nel processo penale" che auspica il più ampio ricorso alla mediazione penale e fissa al termine del mese di marzo 2006 l'adeguamento normativo necessario alla direttiva.

La mediazione penale

Con il termine mediazione, che deriva dal latino "mediare"- tagliare in mezzo- si indica un processo diretto ad aprire forme di comunicazione tra soggetti in contrapposizione.

Gli ambiti applicativi possono essere i più diversi, quello civile, quello amministrativo, scolastico, penale. Alla base vi è un conflitto che si vuole comporre attraverso un accordo delle parti coinvolte , alla presenza di un terzo imparziale.. Dunque sono le parti che governano la controversia e trovano la soluzione, anziché delegare un giudice che decida per esse.

Quanto al campo penale si tende a valorizzare l'aspetto relazionale del conflitto nascente dal reato e ad attivare processi di responsabilizzazione rispetto agli effetti negativi delle condotte criminose , attraverso anche una rivalutazione del ruolo della vittima.

Questa forma di giustizia riparativa si propone non in sostituzione della giustizia tradizionale, ma come una nuova forma alternativa alla medesima.

Non esiste un modello universalmente valido, né un campo di applicazione ben delineato, anche se il maggior numero di applicazioni riguarda reati contro il patrimonio, danneggiamenti, lesioni personali non gravi.

I benefici consistono per la vittima non solo nell'aspetto risarcitorio , ma anche nella possibilità di comprendere le cause che hanno determinato l'autore al reato e per quest'ultimo negli effetti negativi della sua azione con prevedibili ripercussioni sul piano della responsabilizzazione. Inoltre l'aspetto riparativo non comprende solo la prestazione risarcitoria, ma anche l'ammissione della responsabilità e l'eventuale attività di pubblica utilità a favore della vittima o della collettività.

Il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale che governa il nostro sistema penale non contrasta con l'applicazione della mediazione, perché tale principio non obbliga il pubblico ministero ad esercitare l'azione penale, in quanto è necessario che ne esistano i presupposti. In mancanza di questi l'art 50 c.p.p. impone al pubblico ministero la richiesta di archiviazione. Si tratta di spazi , ovviamente predeterminati. Il quadro normativo riferito consente di applicare sin d'ora l'attività di mediazione e conciliazione nell'ambito delle norme citate, con l'intervento dei servizi sociali, mentre l'azione penale potrà non essere esercitata utilizzando gli istituti dell'irrilevanza del fatto o della remissione della querela, oppure il processo potrà essere sospeso attraverso la messa alla prova, la quale – tuttavia -non può essere disposta prima dell'udienza preliminare e quindi a processo avviato.

Esperienze di mediazione penale in Italia

Le prime esperienze di giustizia riparativa e di mediazione penale, in Italia, come in altri paesi, sono state attivate in forma spontanea da gruppi di operatori. In particolare l'esperienza italiana in tale campo è frutto dell'opera di un piccolo gruppo di magistrati minorili ed operatori sociali che iniziarono ad interessarsi dell'esperienza francese, dibatterono il problema all'interno dell'Associazione dei magistrati minorili e pervennero all'elaborazione di linee guida utilizzabili dalla procura e dal tribunale per i minorenni di Torino che per primo avviò pratiche di mediazione, trovò collaborazione con il comune e la regione ed il locale centro della giustizia minorile e realizzò anche un convegno sull'argomento.

Un secondo passo fu segnato dall'interessamento dell'Ufficio Centrale della Giustizia minorile che formò un gruppo di studio e produsse delle linee guida indirizzate agli uffici periferici per tale sperimentazione.

L'interesse si estese a Milano, Bari, Roma, Trento, Catanzaro e successivamente Cagliari,, Foggia, Palermo, Salerno e Bolzano che ottennero mezzi e formazione dagli enti locali.

I centri di mediazione sono stati sostenuti non da programmi nazionali, bensì, come si è detto da programmi locali, contenuti in protocolli di intesa.

Con il tempo anche la localizzazione è mutata: sorti all'interno delle procure, sono stati successivamente collocati all'interno di strutture del comune o della provincia, come è avvenuto a Torino e a Trento.

Nel Veneto l'esperienza della mediazione è stata attivata dalla procura minorile utilizzando l'attività del servizio sociale ministeriale, che ha proposto interventi di conciliazione con la vittima in numerosi casi in cui questa era contattabile e l'imputato era gestibile. Un progetto avviato con la Regione Veneto, già perfezionato a tavolino e finanziato non è pervenuto a realizzazione per difficoltà di ordine politico, in quanto a livello nazionale, nonostante gli impegni internazionali si è molto lontani sia dal promulgare una legge che armonizzi il sistema penale minorile a questo istituto, sia dalla volontà di creare e sostenere i centri di mediazione, nonostante essi siano previsti dalle norme che regolano il processo penale davanti al giudice di pace.

Gli esperimenti realizzati in Italia hanno dato segnali positivi ed hanno interessato al 97% minori italiani, il che conferma le difficoltà di approccio anche in questo campo con i minori stranieri.

Quanto all'autorità inviante, essa è nella maggior parte dei casi era il pubblico ministero attraverso l'applicazione dell'art.9 del D.P.R. 448/88.

Nel 43% dei casi la mediazione proposta non è stata attivata per mancata adesione della vittima; la percentuale maggiore di reati mediati riguarda condotte contro la persona, mentre le statistiche segnalano come prevalenti nella criminalità minorile i reati contro il patrimonio.

Nel contesto europeo la mediazione penale costituisce una pratica molto diffusa in paesi come la Spagna/Catalogna, il Lussemburgo, la Norvegia, l'Austria, la Francia, il Belgio/Fiandre; negli altri paesi essa è una pratica marginale. I centri di mediazioni sono per lo più misti, vale a dire pubblici, ma anche privati, ma esiste un organismo di promozione e coordinamento, mentre in Italia esso manca e ciò comporta carenze di rappresentatività rispetto al potere esecutivo, per cui le modalità operative si fondano su protocolli operativi che debbono essere continuamente riproposti, rinnovati e rifinanziati, in un quadro di estrema precarietà.

Le tendenze attuali di riforma del processo penale minorile

Le linee di tendenza di riforma del processo penale minorile sono nel segno di un inasprimento della risposta penale attraverso un maggiore consenso alle istanze retribuzionistiche rispetto a quelle educative e di protezione, in virtù dell'allarme sociale destato da alcuni episodi di grave criminalità.

In realtà, pur non potendosi negare l'esistenza di questi reati, effettuati con modalità particolarmente preoccupanti e pur non potendosi negare l'utilizzazione del minore anche all'interno della criminalità organizzata o di gruppi violenti, gli studi e le statistiche sulla delinquenza minorile e la vittimologia dimostrano che non solo nel Veneto, ma in tutta Italia ed in Europa la criminalità minorile non è cresciuta tanto quanto la comunicazione mediatica potrebbe far pensare.

Inoltre i giovani autori di reati solo in piccola parte mantengono anche nell'età adulta uno stile di vita criminale e per lo più si tratta di persone cresciute in ambienti familiari difficili, con genitori o parenti che non riconoscono il valore delle regole o sono pericolosamente troppo autoritari; giovani nei cui confronti sarebbe stato opportuno un intervento preventivo di tipo educativo.

La Raccomandazione adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 24/9/03 n.°20 in tema di delinquenza minorile e proposte trattamentali pone l'accento sulla percezione negativa di tale fenomeno, tale da suggerire interventi di tipo repressivo a tutela della società.

Pertanto la Raccomandazione Europea invita a fare chiarezza sul fenomeno criminale e a dare ampia comunicazione sugli effetti positivi ottenuti attraverso le misure alternative.

In alcuni paesi europei si sono già avuti degli inasprimenti della pena e del trattamento penale in generale: così nei Paesi Bassi nel 1995, in Romania nel 1996 e nel 2002, in Inghilterra nel 1994 e nel 1998.

La novità consiste anche nei c.d. *parenting order* che in Inghilterra consentono di ritenere i genitori responsabili dei reati commessi dai figli e tenuti a pagare delle pene pecuniarie o a partecipare ad un percorso formativo per genitori.

Ciononostante, il pensiero preminente è che si debba fare ricorso a sanzioni alternative alla pena perché più adeguate allo scopo educativo ed anche responsabilizzante cui tende il diritto penale minorile.

Tali misure, tuttavia, presuppongono una serie di infrastrutture, vale a dire presenza di assistenti sociali, pedagoghi, mediatori ben formati professionalmente senza i quali i progetti di affidamento in prova, di reinserimento sociale, ecc, restano lettera morta.

In sostanza, il modello della *diversion* che presuppone la sussidiarietà del processo penale resiste ed è ritenuto valido, ma vengono proposti dei limiti di fronte a tipi di reato particolarmente gravi. Viene cioè criticata la discrezionalità del giudice che può disporre un trattamento rieducativo fondandosi quasi esclusivamente sulle caratteristiche della persona. Anche il disegno di legge governativa n. 2501 dell'8 marzo 2002 si pone in un'ottica repressiva, come risposta all'allarme sociale.

Secondo la raccomandazione europea il sistema di diritto penale minorile va considerato all'interno di una strategia di prevenzione che tenga conto del criterio familiare, scolastico, amicale ed ambientale in cui la criminalità si sviluppa.

Maggiore impegno va utilizzato in ordine alla criminalità violenta e recidivante, o a quella legata ai problemi di alcool e di sostanze stupefacenti ed è importante applicare le misure

alternative proprio per questo tipo di criminalità più preoccupante. Si propone anche il coinvolgimento della responsabilità dei genitori, nonché misure di riparazione e mediazione tra autore di reato e vittima.

La Raccomandazione invita anche a verificare la bontà degli interventi mediante ricerche scientifiche ed un monitoraggio continuo di buoni modelli pratici.

In sostanza si perseguono tre livelli di interventi:

- 1 – la prevenzione,
- 2 – la risocializzazione,
- 3 – la considerazione delle esigenze della vittima

riproponendo uno schema di diritto penale minorile che non abbandona i principi del *minimum intervention model* e del *restorative justice model*.

Linee di tendenza in Italia

Non vi è dubbio che le proposte di riforma attuali, come si è detto, sottolineano istanze retribuzioniste per sedare l'allarme sociale derivato da alcuni fatti di grave criminalità.

Lo schema normativo del 1988 era nel segno del *favor libertatis*: la facoltatività della custodia cautelare e la gradualità della pena.

Questa scelta è stata ridimensionata dal d.lgs. 14 novembre 1991, n. 12 che ha ampliato il campo e le modalità di applicazione della custodia in carcere.

Più radicali interventi correttivi sono proposti dal disegno di legge governativo n. 2501 che spazia dalla riforma della composizione del giudice al rafforzamento del momento punitivo rispetto a quello educativo, l'ampliamento del ricorso alla custodia preventiva.

La garanzia più importante insiste nella residualità della custodia preventiva, da intendersi come l'ultima *ratio*. Questo principio si ritrova anche nelle regole ONU che all'art. I prevede la sua applicazione a casi eccezionali e per il periodo minimo necessario.

Il processo minorile, con la citata proposta di riforma diventa sempre più assimilato a quello per adulti ed anche l'esecuzione della pena non risulterebbe più differenziata al compimento dei diciotto anni, con la motivazione che tali soggetti proporrebbero un "modello negativo" agli altri giovani, senza tenere conto che in questo modo si interromperebbero i processi formativi in corso e si esporrebbero gli ultradiciottenni ad un ambiente molto meno favorevole alla risocializzazione.

Il rito minorile considera la realistica condizione di prolungamento oltre il diciottesimo anno dell'età adolescenziale, per cui vige il principio di ultrattività della disciplina dell'esecuzione della pena sino ai ventuno anni.

È necessario, pertanto, usare strumenti di protezione a favore dei soggetti che non abbiano pienamente sviluppato la propria personalità, come previsto anche dall'art. 31 cost., che nel fare riferimento a tali soggetti usa il termine "gioventù", categoria che comprende soggetti anche maggiori d'età.

Anche l'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) conferma la specificità di questa categoria di soggetti e la necessità di trattarli in modo differenziato dagli adulti, separandoli dagli stessi fino ai venticinque anni e prevedendo la loro formazione culturale e professionale, la detenzione domiciliare per gli infraventenni per necessità di salute, ma anche di studio, lavoro e famiglia, più ampi permessi premio, mentre altre disposizioni di favore sono previste dal regolamento penitenziario (DPR 30 giugno 2000, n. 230).

Tuttavia il legislatore non ha ancora realizzato un sistema penitenziario specifico minorile e nemmeno il citato progetto di legge ne fa alcun cenno, ma anzi, come si è detto, rivela la volontà di parificare i minori agli adulti, senza d'altro canto potenziare le risorse umane e patrimoniali necessarie ad attuare alcune specifiche disposizioni contenute nelle norme vigenti.

Inoltre va detto che un sistema penitenziario adeguato al minore presuppone una revisione del sistema sanzionatorio, affrancandolo da quello degli adulti.

L'attuale impostazione, sia pure mitigata dagli istituti della messa alla prova e dell'irrilevanza del fatto, è certamente "carcerocentrica": la pena equivale al carcere e solo nell'esecuzione possono essere adottate le misure alternative della detenzione domiciliare, dell'affidamento in prova e delle libertà vigilata.

Occorre pensare a nuovi tipi di sanzione, che pur conservando un contenuto afflittivo abbiano una valenza di risocializzazione, vale a dire siano idonee a colmare le carenze psicologiche ed educative manifestate nella commissione del reato, siano differenziate così da poter essere adeguate alla personalità dell'autore del reato ed alla gravità dello stesso, lasciando al carcere un ruolo veramente residuale.

Tutto questo, come si è detto presuppone l'impiego di notevoli energie ed anche di mezzi perché gli interventi abbiano effetti positivi e non siano vissuti, invece, come atti di semplice clemenza, inidonei alla funzione di risocializzazione del reo e nel contempo di prevenzione di carattere generale.

La criminalità minorile nel Veneto: quale risposta?

Dalla ricerca effettuata dall'Università di Padova sulle caratteristiche e l'andamento della criminalità minorile nel Veneto negli ultimi anni (2000-2002) emerge che il tasso di criminalità in questa regione corrisponde a circa la metà della media nazionale, ma sembra essere in crescita soprattutto se si considerano i minori di nazionalità straniera ed i minori non imputabili. I territori maggiormente interessati dalla criminalità minorile sono le province ed i comuni di Venezia, Padova e Verona.

Inoltre è significativa l'alta incidenza di reati contro il patrimonio, furti in particolare, compiuti da minorenni di sesso femminile in misura molto più elevata rispetto al dato nazionale.

Entrambi i dati trovano spiegazione nell'elevato afflusso di minori stranieri nel territorio veneto ed in particolare nelle province del centro della regione, provenienti dall'ex Jugoslavia, Romania, Marocco, Albania.

In buona parte questi minorenni appartengono a famiglie nomadi (ex Jugoslavia e Romania) o sono " minori non accompagnati", vale a dire privi di figure adulte di riferimento.

Le femmine appartengono all'etnia nomade e sono addestrate al furto; commettono reati in età minorile, ancor prima del compimento dei quattordicianni, per poter godere di un trattamento migliore rispetto ai maschi, anche perché a 14-15 anni sono già madri e ben difficilmente subiranno carcerazioni

La forma più tipica di furto è quello in appartamento per i soggetti che provengono dall'ex Jugoslavia ed il borseggio quanto ai rumeni, che agiscono in gruppo, spesso con adulti, secondo tecniche ben sperimentate.

Gli altri minori stranieri sono per lo più dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti, mentre gli Albanesi sono spesso coinvolti in fatti di violenza contro le persone.

La ricerca ha messo in luce la maggiore severità della risposta penale nei confronti di questi minori rispetto a quelli italiani.

Le ragioni consistono nella difficoltà di utilizzare gli istituti dell'irrelevanza del fatto e della messa alla prova: il primo perché non si tratta mai di fatti occasionali (spesso anche un quattordicenne o un quindicenne è gravato da alcune decine di denunce per reati analoghi); il secondo perché trattandosi di soggetti senza fissa dimora e senza documenti, che usano varie generalità, non è possibile attivare alcuna forma di responsabilizzazione-conciliazione, né alcun processo educativo.

L'inserimento in comunità viene vanificato dalla fuga; la detenzione o il collocamento domiciliare è del tutto inaffidabile; le proposte educative sono rifiutate (si tratta in buona parte di persone analfabete) e quando il minore le accetta è la sua famiglia ad impedirne l'attuazione.

Le regole del clan impongono il furto, così come per i nostri ragazzi vi è lo studio o il lavoro e dunque le sanzioni penali dovrebbero colpire gli adulti che spingono i figli al crimine, più che quest'ultimi.

Tentativi in questo senso in passato sono stati attivati senza seri risultati perché si tratta di percorsi difficili. Rinunciare alla pretesa punitiva nei confronti di questi soggetti lascerebbe impunita tutta una fetta di azioni criminose, incentivando ancor più il ricorso ai bambini per il compimento di reati.

Gli altri minori, privi di una famiglia in Italia, sono coinvolti nelle attività di spaccio di sostanze stupefacenti o nella commissione di reati contro il patrimonio per l'evidente stato di degrado in cui vivono, spesso in promiscuità con adulti dediti al crimine.

Se l'intervento fosse tempestivo sarebbero recuperabili, in quanto non sono avviati sulla strada della delinquenza dai genitori, ma vi pervengono in quanto frustrati nel progetto di inserimento lavorativo che li ha spinti a giungere in Italia dai paesi poveri di appartenenza. La possibilità di contatto con le istituzioni paradossalmente avviene anche in occasione di indagini di polizia ed arresti, perché il carcere o la comunità è il luogo in cui vi può essere l'incontro con l'assistente sociale, l'educatore o lo psicologo.

Molte occasioni di approccio sfumano proprio con la remissione in libertà perché i giovani di questo tipo rientrano facilmente in clandestinità.

E' criticabile un sistema che si avvale del processo penale per attivare percorsi di inserimento sociale che dovrebbero essere realizzati in via preventiva, ma allo stato attuale è ciò che avviene con alcune possibilità di successo.

E' naturalmente necessario sostenere progetti di prevenzione che offrano sostegno ai minori stranieri non accompagnati prima che costoro entrino nel mondo del crimine e della clandestinità; progetti personalizzati che non si esauriscano in semplice forme di assistenza, ma siano capaci di promuovere la crescita della persona ed è importante realizzare una buona formazione degli operatori sociali destinati a questo compito perché possano attivare anche i percorsi burocratici necessari alla regolarizzazione amministrativa di questi giovani. Il permesso di soggiorno con un progetto di affidamento approvato dal giudice costituisce il primo passo per il loro inserimento sociale, inoltre può soddisfare l'aspettativa di permanenza sul territorio italiano anche dopo il compimento della maggiore età il che trattiene il minore dal ritornare in clandestinità all'approssimarsi della medesima con le prevedibili conseguenze sul piano della condotta

Il tribunale per i minorenni e le sue competenze

a cura della dott.ssa Serena Rossi

I. LE ORIGINI

Alla fine del XIX secolo, si iniziò a sentire la necessità di creare degli organi giudiziari che fossero capaci di punire in maniera efficace e adeguata dei soggetti ancora non maturi, con misure adatte a recuperarli e a prevenire fenomeni di delinquenza minorile.

Fu così che nacquero i Tribunali per i minorenni.

Il primo Tribunale per i minorenni nacque negli Stati Uniti d'America e, precisamente, nella città di Chicago.

In Italia, il Tribunale per i minorenni nacque nel 1935 (con il R.D.L. n. 1404/34, convertito in Legge 27 maggio 1935 n. 835).

Questo nuovo organo giudiziario, inizialmente ebbe esclusivamente competenza penale e una limitata competenza civile: il minore veniva considerato più nel momento patologico della sua devianza dall'ordine sociale che nel momento di formazione della sua personalità.

All'inizio, i giudici minorili erano gli stessi giudici che svolgevano funzioni ordinarie ed erano sottoposti agli ordini del Presidente del Tribunale ordinario, dal momento che la funzione minorile era considerata accessoria a quella ordinaria, con la conseguenza che i giudici non avevano una specializzazione in materia di diritto minorile.

Una maggiore autonomia è stata riconosciuta ai Tribunali per i minorenni dalla legge n. 35 del 1971, con la legge di riforma del diritto di famiglia (n. 151 del 1975) e con la legge in materia di adozione e tutela di minori d'età (n. 184 del 1983).

Queste leggi hanno ampliato le competenze civili dei Tribunali per i minorenni, assegnando loro una funzione sociale.

Finalmente, un riconoscimento solenne dell'importanza dei Tribunali per i minorenni è stato espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza 222/83 nella quale è stato affermato che la tutela dei minori d'età è uno degli interessi garantiti dalla Costituzione italiana e che il Tribunale per i minorenni deve essere "incluso tra quegli istituti che la Repubblica deve favorire e sviluppare, in tal modo adempiendo al dovere costituzionale di protezione della gioventù".

L'art. 102 della nostra costituzione annovera il Tribunale per i minorenni tra gli organi specializzati della giustizia ordinaria.

2. LA COMPOSIZIONE

I Tribunali per i minorenni sono situati “in ciascuna città che sia sede di Corte d’appello e sono formati da un magistrato di corte d’appello (il Presidente), un magistrato di Tribunale e due cittadini italiani (un uomo e una donna) che abbiano esperienza di lavoro nel campo dell’assistenza sociale. Normalmente queste persone saranno scelte tra cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia e psicologia che abbiano compiuto i trent’anni d’età” (art. 2 R.D. 1404/34).

Questi esperti sono chiamati giudici onorari e, insieme ai giudici togati devono prendere decisioni in materia minorile.

La previsione di membri onorari all’interno dei Tribunali per i minorenni ebbe origine nell’idea che i processi relativi a minori d’età non sono diretti a verificare un fatto applicando una norma giuridica, ma a prendere una decisione per la quale è necessario valutare molti fattori variabili (ambientali, sociali, psicofisici ed educativi) che necessitano di competenze diverse da quelle del giudice togato che sono prevalentemente giuridiche.

Occorre rilevare a questo proposito che il recente progetto di riforma dei Tribunali per i minorenni presentato dal Governo italiano, nel marzo 2002, prevede, tra le altre cose, l’eliminazione dei giudici onorari nei processi minorili civili, per evitare il rischio che questi possano perdere il proprio carattere giuridico per convertirsi in sedute psicologiche.

La posizione del governo è pericolosa, perchè se è vero che il processo minorile non deve perdere la sua natura di procedimento giuridico, è altrettanto vero che non si può negare che sia necessario in questo ambito rivolgersi a soggetti con competenze specifiche in campo psico-sociologico, affinché aiutino i giudici a trovare le migliori soluzioni possibili per un’effettiva tutela del minore, attraverso consulenze, rapporti e il ricorso alla tecnica dell’ascolto del minore.

3. LA COMPETENZA

Come detto prima, la competenza del Tribunale per i minorenni è generale e riguarda ogni questione relativa ai diritti dei minori d’età, in campo penale così come in campo civile e amministrativo.

3.1 La competenza civile

Quanto alla **competenza per territorio**, la circoscrizione territoriale di ciascun Tribunale per i minorenni è la stessa della Corte d’appello o della sezione staccata della corte d’appello (art. 3, R.D.L. n. 1404/34) del luogo di residenza o di domicilio del convenuto.

Ovviamente, nei procedimenti di competenza del Tribunale per i minorenni non si può parlare propriamente di attore e convenuto, così che la giurisprudenza dominante, quanto ai procedimenti in materia di patria potestà, identifica il Tribunale competente in quello del luogo di dimora abituale del minore, senza dare importanza a quanto risulta dal registro di stato civile.

Da ultimo bisogna rilevare che la competenza territoriale si determina in base alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, senza che siano rilevanti le successive

modifiche della legge o del luogo di dimora abituale del minore.

Quanto alla **competenza per materia**, l'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile prevede che siano di competenza del Tribunale per i minorenni quelle materie per le quali non sia prevista la competenza di un'autorità giudiziaria diversa, così evidenziando che la competenza dei Tribunali per i minorenni sia "residuale", rispetto alla competenza dei Tribunali ordinari.

Tra i provvedimenti in materia civile di competenza dei Tribunali per i minorenni, si possono distinguere i seguenti gruppi:

1. **L'autorizzazione al matrimonio** per i minori tra i 16 e i 18 anni d'età, quando esistano gravi motivi e sia comprovata la maturità psico-fisica del minore (art. 84 e 90 c.c.).

2. I provvedimenti relativi ai **figli naturali** (per esempio: riconoscimento di figlio naturale o dichiarazione giudiziale di paternità, tutela del minore, attribuzione del cognome) (artt. 250-252, 262, 264, 269, 274, 279 c.c.).

3. I provvedimenti in materia di **limitazione o privazione della patria potestà** e di **ordine di allontanamento dalla casa familiare per genitori** la cui condotta sia pregiudizievole per il figlio (artt. 316-317, 330-335 e 371 c.c.).

4. I provvedimenti attinenti ai procedimenti di **adozione nazionale e internazionale** (L. 184/1983 come modificata dalla L. 149/2001 e la L. 476/1998) e di **adozione in casi speciali**.

Tra i procedimenti di competenza del Tribunale per i minorenni, è bene soffermarsi sui procedimenti in tema di patria potestà - che costituiscono la maggioranza dei procedimenti di cui si occupa il Tribunale per i minorenni - e quelli sull'adozione.

- Come noto, la **patria potestà** è il mezzo attraverso il quale i genitori adempiono al dovere costituzionale di mantenere, educare e istruire i figli, cosicché sembra logico che l'ordinamento preveda una misura di controllo per il suo corretto esercizio.
- In particolare, il Tribunale per i minorenni può togliere la potestà ai genitori quando questi non adempiano i doveri ad essa inerenti, oppure può limitarla, quando la condotta dei genitori sia pregiudizievole per il minore.
- Il codice civile non spiega il senso di "condotta pregiudizievole" per il minore, cosicché normalmente in questa locuzione si ricomprendono tutte le situazioni di disagio del minore, vale a dire, situazioni di disattenzione morale e materiale, come anche l'incapacità dei genitori di comprendere le necessità del minore, così pregiudicando la serena formazione della personalità del bambino.

Ogni volta in cui sia possibile provare l'esistenza di una situazione di pregiudizio nel senso suddetto, il Tribunale per i minorenni è autorizzato a intervenire, senza esaminare la colpevolezza della condotta dei genitori, perché l'intervento del Tribunale stesso non ha carattere sanzionatorio, ma una funzione diretta a evitare che in futuro possano essere posti in essere comportamenti pregiudizievole per il minore.

Il giudice minorile potrà prendere i provvedimenti reputati più opportuni in relazione alla particolarità del caso specifico. E così, il Tribunale potrà:

- a) ordinare la concessione della tutela del minore ai servizi sociali affinché questi

possano prendere le misure di controllo e di appoggio psicologico e pedagogico per il minore;

- b) ordinare ai genitori le condotte più confacenti l'interesse del minore;
- c) nei casi più gravi, ordinare ai genitori l'allontanamento dalla casa familiare.

Affinchè il Tribunale possa prendere questi provvedimenti, sarà necessaria la denuncia delle situazioni sopra indicate da parte di uno dei genitori, dei parenti o del pubblico ministero che abbia avuto notizia della situazione da parte di chiunque (per esempio: i servizi sociali, i vicini di casa o i professori del minore).

Quanto ai procedimenti di adozione si distingue:

1 – Il procedimento di **adozione internazionale**: si sviluppa prevalentemente fuori dal Tribunale per i minorenni, lasciando a questo organo unicamente la competenza relativamente ai due momenti dell'ascolto della coppia che vuole adottare e dell'esecuzione in Italia degli atti stranieri di adozione.

Quanto all'esecuzione degli atti stranieri di adozione, occorre distinguere tra gli atti provenienti dagli Stati che abbiano ratificato la Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 e quelli che arrivano da altri Stati.

In effetti, nel primo caso, il Tribunale per i minorenni interverrà in maniera burocratica, ordinando la trascrizione dell'atto di adozione nei registri dello stato civile senza ulteriori controlli. Nel secondo caso, il Tribunale per i minorenni potrà dichiarare l'efficacia dell'atto straniero in Italia, solo dopo aver comprovato l'esistenza di alcune condizioni specifiche previste dalla legge italiana.

2 - Il procedimento di **adozione nazionale**: si svolge integralmente avanti al Tribunale per i Minorenni, sia per la verifica dell'esistenza della condizione di adottabilità di un minore il cui stato di abbandono sia certo (artt. 11 e 14, L. n. 184/1983), sia per l'affido preadottivo e la dichiarazione di adozione (artt. 22 e 25).

La legge n. 149/2001, che ha modificato la vecchia legge sull'adozione nazionale n. 184/1983, ha introdotto alcune novità sostanziali del procedimento.

Quanto al procedimento sono state introdotte le seguenti novità:

1. la possibilità di avviare il procedimento di adozione su ricorso del procuratore generale avanti al Tribunale dei minorenni, così escludendo la possibilità di un'iniziativa d'ufficio;

2. l'obbligatorietà della difesa a favore dei genitori o, se del caso, in loro assenza, dei familiari del minore entro il 4° grado di parentela;

3. la formalizzazione della dichiarazione di adottabilità con sentenza e non con decreto;

4. la possibilità di impugnare la sentenza che dichiara l'adottabilità avanti la Corte d'appello, sezione minori.

Tuttavia, queste nuove regole (relativamente alla difesa del minore e alla difesa d'ufficio) non sono ancora entrate in vigore, perché la una serie di leggi successive hanno posticipato questo effetto¹, per permettere l'approvazione di una disciplina specifica in materia di difesa d'ufficio e di patrocinio a spese dello Stato.

¹ Con cadenza annuale il termine di entrata in vigore delle disposizioni relative alla difesa d'ufficio sono state posticipate e, attualmente, il termine di scadenza è al 30 giugno 2005.

Quanto all'aspetto sostanziale, i poteri del Tribunale per i minorenni restano gli stessi di sempre, e così "il Tribunale può, in qualsiasi momento e fino alla disposizione della tutela del minore, adottare i provvedimenti temporanei nell'interesse del minore, incluse anche le misure di sospensione della patria potestà sui figli e la nomina di un tutore provvisorio".

Normalmente il minore viene collocato in una famiglia che possa accoglierlo in affido preadottivo.

Quando risulti che i genitori del minore siano entrambi deceduti ovvero non esistano parenti entro il 4° grado, il Tribunale dichiarerà lo stato di adottabilità.

Allo stesso modo, l'adottabilità sarà dichiarata se non risulti l'esistenza di genitori naturali che abbiano riconosciuto il minore o la cui paternità sia stata dichiarata giudizialmente.

Quando, come quasi sempre accade, tramite le indagini effettuate, risulti la presenza di genitori e di parenti entro il 4° grado che abbiano avuto con il minore relazioni di rilievo, il Presidente del Tribunale con decreto motivato convoca avanti a sé detti soggetti entro un congruo termine.

Dopo aver ascoltato le dichiarazioni dei genitori e dei parenti convocati, il Presidente del Tribunale o il giudice da questi delegato, può imporre le prescrizioni "adatte a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo allo stesso tempo verifiche periodiche della situazione da parte dei servizi sociali.

Una volta terminate le valutazioni e le verifiche suddette, se risulti acclarato lo stato di abbandono del minore, il Tribunale dichiara lo stato di adottabilità quando:

1. i genitori e i parenti convocati non si siano presentati senza alcuna giustificazione;
2. il loro ascolto abbia dimostrato che la mancanza di assistenza morale e materiale del minore permane, così come permane la volontà di non porre rimedio a questo stato;
3. le prescrizioni impartite non siano state eseguite per volontà dei genitori.

Una coppia, tanto per poter essere dichiarata "adatta", nel caso di adozione internazionale, come per poter essere comparata con altre coppie e dichiarata come la più in grado di rispondere alle esigenze del minore, nel caso di adozione nazionale, deve possedere quelle caratteristiche che, secondo l'esperienza e secondo gli specialisti del settore, risultino fondamentali nel processo di adozione.

Tra le altre, le più importanti sono: la coesione della coppia, la capacità di manifestare amore, la consapevolezza che il bambino è un soggetto con una propria identità che merita rispetto e salvaguardia.

Come evidente, sono tutte caratteristiche di carattere psico-educativo, per la cui valutazione sarà utile l'aiuto dei giudici onorari soprattutto quando siano esperti in psicologia e simili.

3 - Da ultimo, l'**adozione in casi speciali**: è prevista in quattro casi:

- a) i minori orfani di entrambi i genitori possono essere adottati dai parenti entro il 6° grado o anche da persone che non siano parenti, però siano uniti al minore da un rapporto "costante e duraturo" preesistente alla perdita dei genitori.
- b) i minori possono essere adottati dal coniuge del padre o della madre dello stesso, anche se adottivo.
- c) i minori orfani di entrambi i genitori che siano handicappati

d) i minori per i quali sia impossibile l'affidamento preadottivo.

La particolarità di queste ipotesi di adozione è che il minore entra nella nuova famiglia acquistando il cognome dei nuovi genitori, ma senza perdere i vincoli con la famiglia d'origine, rispetto alla quale continua a conservare gli stessi diritti e doveri di prima.

3.2 La competenza penale

Il Tribunale per i minorenni è l'organo competente a decidere sulla responsabilità penale di un minorenne.

I principi base del processo minorile sono deducibili dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali ratificate dallo stato italiano e relative ai diritti della persona e al processo penale.

Questi principi sono:

1) l'impossibilità di connessione tra i processi relativi a imputati che erano minori d'età al tempo del fatto con procedimenti penali relativi a imputati maggiorenni; l'impossibilità di connessione tra i procedimenti relativi a fatti commessi dalla stessa persona imputata quando era minore d'età e quando era maggiore dei diciotto anni;

2) l'inammissibilità, nel processo penale, dell'esercizio dell'azione civile per il risarcimento dei danni causti dal delitto;

3) l'esclusione della pubblicità delle udienze penali avanti agli organi della giustizia minorile e il divieto di pubblicare e divulgare, con qualunque mezzo, notizie, o immagini tali da consentire l'identificazione della persona indagata, imputata o condannata;

4) l'obbligo del giudice di spiegare all'imputato minore d'età il contenuto e i motivi etici e sociali della sentenza;

5) il dovere del giudice di esaminare la personalità del minore, sia dal punto di vista psichico, sia da quello socio-ambientale;

6) la previsione che in alcuni casi è possibile realizzare atti senza la presenza dell'imputato minorenne, quando sia necessario per tutelare la sua personalità;

7) l'esercizio facoltativo del potere di arresto in flagranza o anche della detenzione e la facoltatività delle misure cautelari che, in ogni caso, hanno una durata massima minore rispetto alle misure applicate ai maggiori d'età;

8) la previsione di formule specifiche di assoluzione durante l'udienza preliminare;

9) la previsione che l'esame dell'imputato minorenne sia effettuato direttamente dal giudice e che le domande effettuate dalle parti siano dirette al minore attraverso il giudice;

10) l'attribuzione al giudice di sorveglianza avanti al Tribunale per i minorenni di tutti i poteri della magistratura di sorveglianza;

11) l'esclusione dell'iscrizione nel registro generale di sorveglianza delle misure penali adottate rispetto a persone minori d'età.

Così come per quanto si riferisce ai delitti commessi dai maggiorenni, anche avanti al Tribunale per i minorenni l'iniziativa processuale in materia penale spetta al pubblico ministero, il cui ufficio si trova all'interno del Tribunale per i minorenni e il cui compito è anche effettuare le indagini.

- Il processo penale

Il primo giudice con cui il minore entra in contatto è il **giudice per le indagini preliminari**.

Si tratta di un magistrato che deve prendere le misure cautelari adatte a favorire il reinserimento sociale del minore che sia indagato per avere commesso un delitto.

Inoltre questo giudice dovrà convalidare le misure precautelari disposte dagli agenti di polizia giudiziaria quando la condotta delittuosa sia di maggior gravità. Tra queste misure, l'arresto in flagranza, la detenzione, l'accompagnamento del minore avanti agli uffici della polizia giudiziaria in caso di flagranza.

La convalida di queste misure necessita di un'udienza avanti allo stesso giudice per le indagini preliminari che, aiutato dai rappresentanti degli uffici e servizi sociali, oltre ad esaminare il fatto di reato contestato al minore, deve decidere se rispetto al minore sia necessario adottare misure penali o civili.

Quanto alle misure da scegliere, queste saranno tanto più afflittive quanto più grave sia stato il delitto commesso e quanto più forti siano le esigenze di una tutela sociale.

Molto importante è la capacità dei genitori del minore di collaborare con gli operatori sociali nelle attività di controllo e di aiuto, prendendo parte alle iniziative e alle attività rieducative.

Quando le indagini preliminari sono effettuate dal pubblico ministero e la polizia giudiziaria e indichino senza possibilità di dubbio che il minore abbia commesso il reato, si inizierà l'udienza preliminare.

Competente in questo caso è il **giudice dell'udienza preliminare**.

Si tratta di un Tribunale composto da un giudice togato e due giudici popolari.

Normalmente i processi penali minorili terminano con l'udienza preliminare con una sentenza che dichiara la non imputabilità del minore o l'inopportunità di procedere per l'avvenuta concessione del perdono giudiziale.

Una misura penale molto importante è la "messa alla prova".

Si tratta di un istituto previsto dal legislatore per raggiungere la finalità rieducativa della pena. Il buon esito della prova comporta l'estinzione del delitto, vale a dire, l'accusato espia le proprie colpe senza subire la pena relativa.

Il giudice, quando lo reputi opportuno e utile nell'interesse del minore, potrà ordinare il compimento della prova e così lasciare il minore ai servizi minorili della giustizia perché questi svolgano le opportune attività di supporto, analisi e cura, anche con l'aiuto dei servizi sociali.

I servizi, da parte loro, dovranno periodicamente informare il giudice sull'attività compiuta e sull'evoluzione del caso, suggerendo altresì, se necessario, modifiche al progetto, riduzione o, in caso di violazioni ripetute e gravi, la revoca delle misure di sospensione.

Quando il giudice stimi che la situazione di devianza del minore sia irreversibile, a causa delle sue ripetute violazioni dei doveri previsti, potrà revocare la misura di sospensione e ordinare la prosecuzione del processo penale.

In questo caso, contro il minore si inizia un giudizio avanti al Tribunale per i minorenni composto da due giudici togati e due giudici onorari.

Contro la relativa sentenza è possibile presentare ricorso avanti alla Corte d'appello, sezione minori.

Se la condanna è definitiva, l'esecuzione della pena sarà controllata dal Tribunale di

sorveglianza per i minorenni.

Il minore, se del caso, prima di iniziare l'esecuzione della pena potrà chiedere al giudice l'applicazione di una **misura alternativa alla reclusione**, come per esempio: la detenzione domiciliare, la semilibertà, la custodia in prova del servizio sociale, la custodia in prova dei tossicodipendenti o degli alcolizzati che abbiano in corso un progetto di riabilitazione o che desiderino sottoporvisi.

Per decidere in merito all'opportunità di sospendere la pena e concedere le misure alternative, il giudice dovrà chiedere una relazione ai servizi sociali, sulla personalità del minore condannato e sulla sua condotta posteriore alla commissione del delitto e la concederà quando sia certo che la misura possa contribuire alla rieducazione del reo e impedisca la commissione di altri delitti da parte sua.

3.3 La competenza amministrativa

La legge italiana prevede la predisposizione di alcuni strumenti di protezione dei minori a rischio sociale, per evitare la possibilità che il minore sia implicato in situazioni di rilievo penale.

Così, i Tribunali per i minorenni possono adottare misure destinate a controllare la condotta del minore e aiutarlo a superare le sue difficoltà di svolgere una vita sociale normale, anche se contro di lui non sia pendente nessun procedimento penale, quando lo stesso minore provi, con la sua condotta, alcune irregolarità del proprio carattere.

In ogni momento, il Tribunale può ordinare la cessazione di tutte le misure, quando il minore sembri riadattato o anche quando, a causa delle sue condizioni psico-fisiche, non esista una misura idonea alla sua rieducazione.

Anche se le leggi italiane prevedano questo potere del Tribunale per i minorenni la prassi ha abrogato l'efficacia di queste regole, così che molti Tribunali per i minorenni, considerando che si tratti di misure già in disuso dal punto di vista sociale, si sono spogliati della competenza amministrativa.

Viceversa, un particolare rilievo continua ad avere quanto disposto dalla legge n. 216 del 19 luglio 1991, intitolata "primi interventi in favore dei minori a rischio di implicazioni in attività criminali". Questa legge è diretta a implementare iniziative per tutelare e favorire la crescita individuale e la socializzazione di minori che vivono in regioni del sud Italia, dove il rischio di essere implicati in attività criminali di tipo mafioso o simili è una realtà concreta.

Il ministro della giustizia italiana ordina l'esecuzione dei progetti elaborati dalle province e dai comuni delle regioni meridionali, per la prevenzione della criminalità e la risocializzazione dei minori.

Grazie ai servizi sociali, vengono organizzati dei progetti educativi di studio, formazione al lavoro e tempo libero, per l'attuazione anche delle misure cauterlari e sostitutive, attraverso dei servizi polifunzionali cui possono partecipare i minori d'età che non siano implicati in procedimenti penali.

LO STATO DEL MINORE STRANIERO IN ITALIA

Si considera straniero ogni persona sprovvista della cittadinanza italiana.

In virtù dell' art. 10, comma 2° della costituzione italiana, lo stato dello straniero è regolato dalla legge italiana, in conformità alle convenzioni internazionali ratificate dallo Stato.

Per quanto riguarda la protezione del minore straniero, si applica la convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 (ratificata in Italia dalla legge n. 742/1980).

Secondo l' art. 12 di questa convenzione è "minore ogni persona che sia considerata tale rispetto alla legge dello Stato in cui ha il domicilio abituale ". La convenzione in oggetto si applica altresì ai minori il cui domicilio abituale non si trovi in Stati che l'abbiano ratificata e a quelle persone che siano considerate minori dalla legge nazionale.

Questo significa che se un cittadino straniero risiede abitualmente in Italia, sarà considerato minore fino al compimento dei diciotto anni, anche se nella legge del suo paese d'origine la maggiore età si raggiunga prima, così come sarà considerato minore, anche se abbia più di diciotto anni, quando la legge del suo paese d'origine preveda che la maggiore età si raggiunga dopo i diciotto anni.

I cittadini europei hanno diritto alla libera circolazione, mentre, la legge sull'immigrazione si applica ai cittadini extracomunitari.

Le tutele applicabili ai minori stranieri

Al minore straniero (comunitario o extracomunitario) che si trovi in Italia in uno stato di abbandono, si applica la legge sull'adozione. Pertanto, il Tribunale per i minorenni può sospendere la patria potestà e nominare un tutore per il minore oppure il minore può essere collocato in una famiglia o in una comunità, può essere dichiarato adottabile, previa indicazione del procedimento in oggetto allo Stato di origine del minore. Pertanto, al minore non accompagnato e al minore maltrattato o abusato o in condizione di pregiudizio generale, si applica la Convenzione di New York del 29 novembre 1989 sui diritti del bambino, come ai minori italiani.

Una prima misura di protezione è attuata dall'autorità amministrativa che ha il potere di disporre con urgenza la collocazione protetta del minore, una seconda misura è quella disposta dal Tribunale per i minorenni quando non consti il consenso dei parenti del minore all'attuazione di misure amministrative.

Inoltre, se il minore è entrato in Italia in maniera irregolare, cioè fuori dai casi previsti dalla legge (adozione, ricongiungimento familiare, motivi di studio, turismo, cura o accompagnato da un parente entro il quarto grado), il Tribunale per i minorenni, dopo aver preso la misura più opportuna, segnala la presenza del minore alla Commissione Centrale per le Adozioni Internazionali, che può iniziare le relazioni con la famiglia d'origine per il reimpatrio.

Un altro soggetto deputato alla tutela dei minori stranieri è il Comitato avanti la Presidenza del Consiglio dei ministri, del quale parleremo più avanti.

Una deroga ai divieti di entrata è consentita in caso di guerre, catastrofi naturali, gravi impedimenti oggettivi che non consentano lo svolgimento delle pratiche di ingresso nello stato italiano. In ogni caso, gli uffici di frontiera devono segnalare la presenza del minore sia alla Commissione che ai Tribunali per i minorenni.

Le norme sull'immigrazione

Il testo unico sull'immigrazione relativo ai cittadini extracomunitari (emanato con decreto legislativo n. 286/98 e successive modifiche) proibisce l'espulsione del minore, a meno che non esistano motivi di pubblica sicurezza connesse al fatto che il minore abbia commesso gravi delitti.

In questo caso il Tribunale per i minorenni dovrà disporre l'espulsione del minore, su richiesta del questore.

Inoltre, quando sia concessa la tutela del minore a terze persone con un progetto di tutela approvato dal giudice tutelare od ordinato dal Tribunale per i minorenni, lo straniero che abbia compiuto i diciotto anni ha il diritto di restare in Italia per cominciare un lavoro o per motivi di studio.

Il vecchio testo della legge non prevedeva nessun termine per la permanenza del minore in Italia per consentire la concessione del permesso di soggiorno per stranieri anche maggiori d'età. Con la recente modifica legislativa, questo è previsto solo se la permanenza anteriore al compimento della maggiore età sia stata di almeno tre anni e se la durata della concessione della tutela ai servizi sociali sia continuata per almeno due anni.

Questa modifica sta comportando molti problemi ai giovani immigrati senza permesso di soggiorno per stranieri, che speravano in una regolarizzazione attraverso il sistema delle misure di tutela.

Il pericolo della nuova legge è che i minori arrivino in Italia con queste speranze, ad un'età che permetta loro di godere del trattamento favorevole previsto dalla legge, ossia quattordici-quindici anni al posto di sedici-diciassette e pertanto siano soggetti con maggiore facilità ai rischi della criminalità con cui vengono in contatto quando arrivano in Italia come clandestini.

Il diritto all'unità familiare

Lo straniero ha il diritto di mantenere o acquistare l'unità familiare se si trova regolarmente nel territorio italiano.

A meno che non si tratti di un rifugiato, deve dimostrare di possedere un alloggio adeguato e un reddito sufficiente con relazione a criteri determinati.

I procedimenti amministrativi relativi all'attuazione del diritto all'unità familiare dei minori d'età, hanno carattere prioritario in base ai principi della suddetta convenzione delle Nazioni Unite.

Il figlio minore dello straniero, quando conviva con il genitore e sia residente regolarmente, viene iscritto nel permesso di soggiorno per stranieri di uno o di entrambi i genitori fino al compimento dei quattordici anni di età: successivamente, al minore verrà concesso un permesso di soggiorno per motivi familiari fino al compimento della maggiore età.

Se, invece, è il minore straniero che vive in Italia a trovarsi in uno stato di salute precaria o di abbandono psico-fisico, tenuto conto della sua età, può essere autorizzato l'ingresso o la permanenza in Italia di un suo familiare per un periodo di tempo limitato in

relazione alle necessità del minore secondo i principi della Convenzione delle Nazioni Unite, che impone agli stati parti il dovere di vigilare “che il minore non venga separato dai suoi genitori contro la sua volontà”.

Questa misura che permette di ottenere il permesso di soggiorno, anche con possibilità di lavorare, è concessa (e, se del caso, posticipata o revocata) dal Tribunale per i minorenni.

Il diritto all'assistenza sanitaria

La legge sull'immigrazione stabilisce l'obbligo e le modalità di iscrizione ai Servizi Sanitari per gli stranieri residenti regolari e con lavoro subordinato o autonomo o che si trovino in Italia per motivi umanitari, politici, in attesa di essere adottati e di ottenere la nazionalità. Questa assistenza sanitaria spetta anche ai familiari a carico.

È consentita l'iscrizione di soggetti, come per esempio gli studenti che siano residenti con regolarità

Anche gli stranieri clandestini o con permesso di soggiorno scaduto godono di alcune prestazioni sanitarie: le prestazioni ospedaliere urgenti e primarie, con ricovero o in day hospital, gli interventi di prevenzione e le prestazioni connesse, come la protezione della gravidanza e del bambino, le vaccinazioni, gli interventi di profilassi nazionale, la diagnosi e la cura delle malattie infettive

Questi servizi sono erogati gratuitamente agli stranieri irregolari quando non abbiano risorse economiche, salvo per le spese sostenute anche dai cittadini italiani.

Pertanto, al minore straniero anche se clandestino e non accompagnato, verranno garantiti i trattamenti sanitari e l'accesso allo studio, mentre se il minore è soggetto a tutela può ottenere anche la formazione al lavoro e svolgere in questo ambito le attività consentite ai minori dalla legge italiana.

Il Comitato per i minori stranieri non accompagnati

La legge n. 40/1998 ha creato avanti la Presidenza del consiglio dei ministri il suddetto Comitato che, conformemente a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti dei fanciulli, ha i seguenti doveri:

- vigila le modalità di permanenza dei minori non accompagnati;
- coopera con le amministrazioni interessate;
- delibera sulle domande di ingresso dei minori ricevuti per ragioni umanitarie o di accoglienza familiare temporanea;
- crea e conserva la lista dei minori ricevuti;
- ordina il rimpatrio assistito dei minori;
- può disporre la diffusione dei dati dei minori.

Il rimpatrio assistito necessita del visto dell'autorità giudiziaria (che può essere rifiutato per motivi processuali inderogabili) e dell'ascolto del minore.

Il rimpatrio deve essere realizzato rispettando i diritti garantiti al minore dalle convenzioni internazionali, dalla legge e dalle misure giudiziarie, per assicurare il rispetto e l'integrità delle condizioni psicologiche del minore, fino alla sua consegna alla famiglia di origine o alle autorità responsabili.

Legislazione spagnola ed italiana a confronto in tema di diritto minorile e tutela della famiglia

*A cura di Graziana Campanato
Presidente del Tribunale Minorile di Venezia
e in collaborazione con Serena Rossi, Giurista*

L'EVOLUZIONE NORMATIVA IN TEMA DI DIRITTO MINORILE NEL CONFRONTO TRA LA LEGISLAZIONE ITALIANA E QUELLA SPAGNOLA

Sia la legislazione italiana che quella spagnola hanno percorso una continua evoluzione che ha portato entrambi i paesi a riconoscere al minore una serie di diritti tanto da regolarne non solo la tutela ma sentire l'esigenza di affermarne il ruolo di protagonista all'interno della società e nei suoi rapporti con la medesima.

L'ordinamento precostituzionale in Italia considerava con attenzione il problema minorile, ma trattava il fanciullo come un soggetto "debole" e nell'intento protezionista ne esaltava i caratteri di diversità rispetto alla figura dell'adulto, creando situazioni di separatezza.

La Costituzione repubblicana riconosce la pari dignità di tutti i cittadini (art.3), garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali in cui svolge la sua personalità (art.2). Inoltre stabilisce che è compito dello stato rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano lo sviluppo della persona umana e la realizzazione in senso sostanziale di quei diritti e libertà che nel paradigma dell'uguaglianza dovrebbero essere garantiti a tutti (art.3 cpv.)

Su tali premesse la tutela del minore si pone sul piano del riconoscimento dei suoi diritti , pur nell'ambito della sue peculiarità. Gli viene riservata una posizione molto chiara all'interno della società civile come soggetto che ha diritto di essere sostenuto nella fase di crescita per poter acquisire le capacità dell'adulto attraverso l'istruzione, l'educazione, l'avviamento al lavoro.

Tutto ciò nell'ambito dell'esercizio dei diritti di libertà, da quella religiosa e di fede a quella delle scelte educative che debbono essere rispettose dell'inclinazione naturale del fanciullo.

I principi della Costituzione italiana a favore dei minori e della famiglia

Il principio di uguaglianza

L'art.30 stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Con tale norma si riafferma anzitutto la funzione preminente della famiglia, sia essa legale che di fatto, nel ruolo della crescita della prole e la posizione paritaria dei genitori all'interno della coppia; posizione certamente non garantita dalla legge precostituzionale codicistica, che aveva regolato i rapporti familiari sulla base del principio della potestà paterna e della tutela dei membri della famiglia legittima..

La Costituzione, invece, sotto tale profilo "assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima".

In secondo luogo occorre sottolineare che l'art. 30 non si limita ad imporre ai genitori il dovere di mantenere ed educare i figli, ma stabilisce anche che tale compito è un loro diritto. Tale principio stabilito nella legge fondamentale dello stato sarà più volte ribadito in leggi ordinarie, come quella sull'adozione (art.1 legge 4 maggio 1983 n.184 e legge 149/ 2001) ed in molte dichiarazioni, raccomandazioni e convenzioni internazionali (principio sesto della Dichiarazione dei diritti del fanciullo 20 novembre 1959; art. 3 della Dichiarazione dei principi sociali e giuridici relativi alla protezione ed al benessere dei minori con particolare riferimento all'adozione nazionale ed internazionale di New York del novembre 1986; art. 9 della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York 20 novembre 1989)

Solo in caso di incapacità dei genitori i compiti educativi debbono essere assolti da altri soggetti. In questo caso la legge ordinaria prevede i presupposti e regola le modalità procedurali attraverso cui è consentito pervenire alle limitazioni e, nei casi più gravi, anche alla decadenza della potestà genitoriale, al fine di garantire l'interesse del minore (artt. 330 e 333 c.c.).

E' proprio il comma 2° dell'art. 30 a stabilire i limiti, ma anche il fondamento dell'istituto dell'adozione legittimante, come è stato riconosciuto in dottrina e giurisprudenza fin dall'emanazione della prima legge sull'adozione speciale che riconosceva al minore il diritto di recidere i legami con la famiglia di origine per essere inserito a pieno titolo in una famiglia adottante (legge 5 giugno 1967 n. 431).

Infine al comma 4° l'art.30 prevede che la ricerca della paternità e maternità naturale deve essere regolata con legge: la norma rispetta l'esigenza di protezione della famiglia legale da azioni giudiziarie totalmente infondate, mentre altri ostacoli non dovrebbero giustificare limiti al figlio nella ricerca delle proprie origini e quindi nelle azioni di accertamento del proprio status.

La legge ordinaria, prima della riforma del diritto di famiglia del 1975 poneva, invece, più di un limite sia alla tutela della filiazione naturale, sia alla ricerca della paternità e maternità naturale.

La Corte Costituzionale e la citata riforma hanno fatto giustizia di molte disparità., ammettendo sempre il riconoscimento, e quindi l'azione di accertamento, dei figli naturali (di recente anche quelli incestuosi) ed ogni forma di prova, mentre in base al testo abrogato la ricerca della paternità naturale era consentita solo nell'ambito di alcune presunzioni legali espressamente previste, quali la convivenza tra i genitori, il ratto e la violenza carnale, il possesso di stato di figlio naturale, dichiarazioni scritte del presunto genitore .

Il principio di tutela della famiglia.

Al fine di rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla sana crescita del fanciullo l'art.31 prevede che la Repubblica agevoli con misure economiche ed altre provvidenze sia la formazione della famiglia, sia l'adempimento dei compiti educativi e di mantenimento che gravano sui genitori. In tale ottica si pone la legislazione che prevede agevolazioni fiscali, assegni familiari, punteggi in concorsi a persone coniugate o con prole.

Il comma 2° dell'art. 31 impone espressamente allo stato un compito di " tutela della maternità, infanzia e gioventù", vale a dire il sostegno dei soggetti in corso di formazione sin dal concepimento e per tutto il corso della loro crescita.

Importanti funzioni sono state devolute alle Regioni con il D.P.R. 24 luglio 1977 n.616 e la istituzione delle unità sanitarie locali con la L. 833/78 per il sostegno della famiglia e della gioventù.

IL nuovo Titolo V della Costituzione modifica le competenze in materia di politica sociale lasciando al governo solo l'individuazione e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali e trasferisce alle Regioni tutte le altre competenze.

Di conseguenza le Regioni sono tenute a dotarsi di strumenti legislativi e di pianificazione/programmazione recependo le linee della legge quadro 328/ 2000 che ha sostituito dopo oltre cento anni la precedente legge quadro del 1890.

Altre funzioni di sostegno alla famiglia e ai diritti dei minori sono attribuite ai comuni.

Il principio di cura

Fondamentale è anche l'art. 37 della Costituzione che da una parte tutela il lavoro femminile e minorile e dall'altra impone che le condizioni di lavoro debbano consentire l'adempimento della funzione familiare ed assicurare alla madre ed al bambino una speciale e adeguata protezione.

Quanto al lavoro minorile esso va coordinato con il diritto allo studio previsto dall'art.34. La parità retributiva corrisponde ad un principio di uguaglianza. Avendo la norma natura precettiva, la stessa impone che vi si adeguino i contratti collettivi ed individuali di lavoro, cosicchè sarebbero da considerare illegittime le disparità di trattamento fissate sulla base di un presunto scarso rendimento da parte di soggetti minorenni.

Al secondo punto si fissa il principio che alla lavoratrice madre sia consentita la cura dei figli in tenera età: in quest'ottica si pongono le leggi a favore della genitorialità che hanno pressochè equiparato i diritti dei genitori lavoratori nella cura dei figli in tema di congedi parentali, permessi e astensioni dal lavoro.

Analoghi diritti spettano ai genitori affidatari e a quelli adottivi.

Sulla base di questi principi la legislazione italiana è stata incrementata da sostanziali modifiche, quali:

- la riforma del diritto di famiglia risalente al 1975, che ha equiparato la posizione dei coniugi all'interno dei diritti doveri esistenti tra gli stessi ed i ruoli parentali,
- le norme in tema di adozione dalla legge 5 giugno del 1967 n.431 che per la prima volta introduceva il concetto di adozione legittimante, equiparando pienamente il figlio adottivo a quello legittimo, ma riservata ai bambini adottabili al disotto degli otto anni e

- la legge n.184/1983 che estendeva tale regime a tutte le adozioni, salvo alcuni casi particolari ed estendeva la competenza del tribunale per i minorenni
- la legge 1991 con la quale è stata ratificata la Convenzione ONU sui diritti dei bambini
- la legge 31 dicembre 1998 n.431 in tema di adozione internazionale con la quale veniva ratificata la Convenzione dell'Aja del 1993
- la legge n.149/2001 che introduceva modifiche di diritto sostanziale e procedurali riguardanti l'affidamento e l'adozione
- la legge 20 marzo 2003 n.77 che ha ratificato la Convenzione di Strasburgo del 1966

Anche la Costituzione spagnola del 1978 nel capitolo III del Titolo I, individuando i principi che reggono la politica sociale ed economica, menziona in primo luogo l'obbligo del potere pubblico di assicurare protezione sociale, economica e giuridica alla famiglia ed al suo interno in particolare ai minori.

Tale principio costituzionale ha favorito una produzione legislativa e la ratifica di trattati internazionali che hanno non solo determinato l'individuazione di uno spazio giuridico a protezione del minore, ma hanno altresì favorito il passaggio dalla filosofia della pura protezione a quella del riconoscimento della soggettività giuridica del minore e del suo ruolo all'interno della società che lo deve vedere partecipe della medesima.

Quanto alla produzione giuridica va ricordata la Legge 11/1981 del 13 maggio con la quale sono state apportate sostanziali modifiche in campo della Filiazione, Patria Potestà, Regime Economico del Matrimonio, attraverso la equiparazione della filiazione naturale alla filiazione legittima, l'attribuzione della potestà alla madre come al padre ed ha introdotto l'azione di ricerca della paternità.

Successive ed importanti modifiche normative sono contenute nella:

Legge 13/1983 del 24 ottobre in tema di tutela,

la Legge 21/1987 dell'11 novembre in tema di diritti sostanziali e regole procedurali riguardanti l'adozione,

la Legge Organica 5/1988 del 9 giugno riguardante i rapporti sessuali con i minori,

La Legge 30 novembre 1990 con cui è stata ratificata la Convenzione dei Diritti del bambino dell'ONU del 20 novembre 1989

la Legge Organica 4/1992 del 5 giugno che ha regolato le modifiche di competenza e procedurali del giudizio minorile,

la Legge 25/1994 del 12 luglio relativa all'esercizio delle attività di radiodiffusione televisiva.

la Legge Organica 1/1996 del 15 gennaio in tema di modifiche del codice civile e delle procedure civili.

Legge 1/200 del 7 gennaio in tema di procedure per le opposizioni alle risoluzioni amministrative di protezione del minore e procedura relativa all'assenso all'adozione

Con la legge 21/1987 l'antiquato concetto di "abbandono" è stato sostituito con quello di "disamparo", con il che si sono accelerati i procedimenti di protezione del minore con assunzione automatica della tutela da parte degli enti competenti in caso di gravi carenze di cure.

Nello stesso tempo l'istituto dell'adozione è stato regolato come un mezzo di piena integrazione familiare; è stato individuato l'istituto dell'affidamento familiare, introdotto il

concetto di “interesse del minore” come principio ispiratore di tutte le azioni di protezione dello stesso, siano esse amministrative che giudiziarie, potenziato il ruolo del Pubblico Ministero (Ministerio Fiscal)

Nonostante le importanti innovazioni introdotte dalla legge 21/1987, il processo culturale in corso ed alcune lacune della legge hanno determinato numerose istituzioni pubbliche e private, come le Camere Parlamentari, il Difensore del Popolo, il Fiscal generale dello stato e diverse associazioni legate al campo della tutela minorile, a richiedere modifiche giuridiche che rendessero il sistema più rispondente alla realtà sociale.

La Legge Organica del 1996 costituisce la risposta a queste istanze ed attua una riforma profonda ed importante dei tradizionali istituti di protezione del minore delineati all'interno del codice civile.

Ne scaturisce, sull'onda delle trasformazioni sociali e culturali del paese, una riformulazione della costruzione giuridica riguardante il minore che consiste fondamentalmente nel riconoscimento allo stesso della titolarità di diritti ed una progressiva capacità di esercizio degli stessi.

Per tale ragione è stato introdotto il concetto che il minore deve essere ascoltato se è dotato di capacità di discernimento in tutti i procedimenti che lo riguardano, in ottemperanza al contenuto dei principi della Convenzione di Strasburgo del 1966.

Le limitazioni vanno poste in senso restrittivo.

In sostanza l'attuale ordinamento giuridico spagnolo va acquisendo il concetto che inquadra la persona del minore come un soggetto attivo, creativo e partecipe delle proprie relazioni, la cui migliore forma di protezione consiste nella promozione della sua autonomia perché solo in questo modo si può assicurare alla persona uno strumento di crescita che la ponga in condizione di regolarsi nel futuro in modo consapevole ed appropriato. Questo costituisce il punto critico di tutti i sistemi di protezione dell'infanzia e dell'adolescenza.

Il Titolo I definisce chi si debba intendere per minore, vale a dire il soggetto di età inferiore agli anni 18, a meno che la maggiore età non sia prevista ad un'età inferiore in base alla legge applicabile allo stesso; afferma che occorre sempre tenere presente l'interesse del minore al di sopra di ogni altro interesse concorrente ed enuncia il riconoscimento dei diritti contenuti nei trattati internazionali ratificati dalla Spagna che sono a fondamento della costruzione giuridica di protezione.

Talvolta, tuttavia, nell'ottica di protezione, alcuni di questi diritti possono essere limitati: Ad esempio la legge ribadisce il diritto del minore all'onore, all'intimità personale e familiare ed all'immagine. In quest'ambito si proibisce la diffusione dei dati o immagini pregiudizievoli relativi e ai minori attraverso i mezzi di comunicazione, anche se vi sia il consenso del minore alla loro diffusione. Tale proibizione intende proteggere il minore da strumentalizzazioni anche da parte dei suoi rappresentanti legali o gruppi di appartenenza e per rafforzare tale proibizione compete al Pubblico ministero la legittimazione attiva ad adottare misure cautelari di protezione e a richiedere il risarcimento del danno provocato. La legge non si limita a richiamare i diritti riconosciuti ai minori dalle convenzioni internazionali, ma li enuncia uno per uno:

° oltre al diritto all'onore ed alla riservatezza della propria immagine, vi è il diritto all'informazione che deve essere adeguata alla sensibilità ed allo sviluppo del minore. Spetta ai genitori, ai tutori ed ai poteri pubblici di controllare che le informazioni siano rispettose dei principi costituzionali, mentre le amministrazioni pubbliche sono tenute ad incentivare la produzione di materiale informativo adeguato ed a facilitare l'accesso dei minori ai servizi

di informazione, documentazione, biblioteche. Sono vietate immagini di violenza, rappresentazioni degradanti o sessuali

° diritto alla libertà ideologica e religiosa ed i genitori o i tutori hanno il diritto-dovere di cooperare perché il minore eserciti questa libertà al fine del suo completo sviluppo

° diritto di partecipare pienamente alla vita sociale, culturale, artistica e ricreativa, ad organizzazioni ed associazioni giovanili dei partiti politici e sindacali, a promuovere associazioni infantili, a partecipare a riunioni pubbliche e manifestazioni pacifiche o a promuoverle con il consenso dei genitori o dei tutori o affidatari. Deve in ogni caso sempre trattarsi di attività consentite dalla legge e non pregiudizievoli ai minori

° diritto alla libertà di espressione, vale a dire diritto alla pubblicazione e diffusione delle sue opinioni, alla edizione e produzione dei mezzi di diffusione all'accesso agli aiuti che le amministrazioni destinano a tali fini; tale diritto è soggetto alle limitazioni stabilite dalla legge per la protezione della sicurezza, della salute, della morale e dell'ordine pubblico.

° diritto ad essere ascoltato sia nell'ambito familiare che in ogni procedimento che lo riguarda, amministrativo o giudiziario. La sua presenza nei procedimenti giudiziari deve essere effettuata in modo adeguato al suo grado di sviluppo e tale diritto può essere esercitato anche tramite una persona designata dal minore che abbia un sufficiente grado di giudizio. Nel caso in cui il minore non abbia sufficiente capacità di discernimento o la sua presenza sia ritenuta pregiudizievole, la sua opinione può essere espressa attraverso il rappresentante legale che non sia in conflitto di interesse o altra persona che abbia una relazione con il minore di tipo professionale o privato da consentirle di interpretare il bisogno del minore. Il rifiuto all'ascolto deve essere motivato e comunicato anche al Pubblico Ministero

Tutti questi diritti sono riconosciuti anche dall'ordinamento italiano, che non li richiama all'interno di una legge organica, ma avendo ratificato le convenzioni Onu del 1989 e quella europea di Strasburgo del 1966 li ha introdotti nel proprio sistema .

Sia la legge spagnola che quella italiana riconoscono tali diritti a tutti i minori che vivono sul loro territorio, indipendentemente dal sesso, dalla razza,, religione, lingua, cultura condizione fisica, opinione, circostanze personali, familiari e sociali.

La legge organica stabilisce che il minore ha anche diritto a ricevere assistenza dalla amministrazione pubblica per l'esercizio dei suoi diritti ed a tale fine può sollecitare la protezione e la tutela degli enti pubblici competenti, informare il Pubblico ministero della situazione che considera pregiudizievole e contraria ai suoi diritti affinché questi possa promuovere le azioni adeguate al caso; rappresentare il caso al difensore del popolo.

Anche i minori stranieri godono degli stessi diritti, indipendentemente dal fatto che risiedano regolarmente o meno in Spagna ed una volta costituito l'affidamento o la tutela l'amministrazione pubblica è tenuta a facilitare la documentazione accreditativa della loro situazione nei termini regolati dalla legge.

Di converso, nel fissare i principi fondanti dell'azione amministrativa, si fa carico alle istituzioni competenti di prestare l'assistenza al minore per l'esercizio dei suoi diritti, sia attraverso politiche sociali indirizzate a correggere le disuguaglianze sociali, a sostenere lo sviluppo dell'infanzia, creando un sistema di servizi adeguati , consentendone l'accesso e controllandone il funzionamento e gli standard ambientali, igienici, educativi e progettuali, sia tenendo in conto i bisogni del minore e conseguentemente controllando la produzione alimentare, i consumi, l'educazione, la sanità, la cultura, gli spettacoli, i mezzi di comunicazione, i trasporti e gli spazi liberi delle città.

Ai fini dell'individuazione dei sistemi di protezione si fissano i criteri che li debbono regolare che consistono nel valutare la supremazia dell'interesse del minore, il suo diritto all'integrazione familiare e sociale ed a vivere all'interno della sua famiglia dalla quale può essere separato solo se sia conveniente al suo interesse.

In quest'ottica va promossa l'azione di prevenzione rispetto tutte le situazioni di pregiudizio e di rischio per lo sviluppo del minore, va svolta attività di sensibilizzazione pubblica rispetto i casi di pericolo di fronte ai quali il minore non ha adeguate difese, va promossa la partecipazione alla solidarietà sociale ed alla partecipazione, vanno individuate misure di protezione che siano interdisciplinari, individuate ed attuate con criteri di obiettività, imparzialità e garanzia giuridica.

Questi principi sono gli stessi posti a fondamento del sistema italiano e ribaditi nella legge 149/01 oltre che nella legge quadro sull'assistenza 328/2000, per cui in entrambi gli ordinamenti vi è un richiamo alle garanzie formali e sostanziali dirette a garantire la crescita del minore e l'esercizio dei suoi diritti che deve da una parte orientare le istituzioni a creare le condizioni perché lo stesso possa essere sostenuto all'interno della sua famiglia e dall'altra, nel caso in cui ciò non sia possibile perché pregiudizievole al suo interesse, deve effettuare scelte oculate, prudenti ed in linea con i diritti di garanzia di tutti i soggetti.

MISURE E PRINCIPI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA L'ATTUAZIONE DELLA PROTEZIONE

La legge organica 1/1996 ribadisce il compito di prevenzione e riparazione delle situazioni di rischio cui è sottoposto il minore attraverso l'istituzione di servizi sociali adeguati e l'esercizio della "guarda" e nei casi di "desamparo" l'assunzione della tutela.

Onde attuare tale sistema di protezione è previsto che tutte le persone o autorità, in particolare quelle che svolgono funzioni o professioni a contatto con minori che ne conoscano la situazione di rischio o di mancanza di cure lo comunichino alle autorità, prestando –se necessario- un aiuto immediato. Vanno segnalati anche i casi di inottemperanza all'obbligo scolastico.

La prima forma di intervento consiste nel mettersi in contatto con i familiari e cercare di ottenerne la collaborazione, vale a dire di creare un rapporto fiduciario.

Nel contempo, creando le minime interferenze possibili, gli enti pubblici competenti sono tenuti a verificare le situazioni denunciate e a dare sostegno diminuendo i fattori di rischio e le difficoltà sociali che incidono sulla situazione personale del minore e della sua famiglia. Quando si verifica che sussiste una situazione di "desamparo" l'ente pubblico assume per legge la tutela del minore ed attua nelle forme procedurali previste dall'art.172 e seguenti del codice civile le misure di protezione che vanno segnalate al pubblico ministero. Tale norma viene applicata anche nel caso in cui vi sia l'impossibilità da parte dei genitori o dei tutori di esercitare la potestà o lo abbia stabilito il giudice.

In sostanza come per il sistema italiano anche la legge spagnola prevede due tipi di intervento, uno a sostegno del minore e della famiglia che non incide sull'esercizio della potestà e non comporta un allontanamento del minore dal proprio ambiente familiare ed

un altro tipo di intervento , nei casi più gravi che rientrano nel concetto di “desamparo”, vale a dire mancanza di cure , simile al concetto di abbandono morale e/o materiale elaborato dalle norme e dalla giurisprudenza italiana che prevede la possibilità dell'allontanamento del minore dalla casa dei genitori ed incide sull'esercizio della potestà o della tutela ordinaria che viene automaticamente sospesa con il passaggio della tutela per legge in capo alla pubblica amministrazione.

Questo sistema che modifica quello previsto dalla precedente legge 21/1987 ha lo scopo di colmare le lacune individuate in seguito all'esperienza, lacune che non consentivano un pronto intervento dell'amministrazione e lasciavano un vuoto giuridico nel quadro delle protezioni approntate dal sistema.

Consentendo l'intervento immediato della pubblica amministrazione si fa anche obbligo alla medesima di effettuare una serie di segnalazioni perché si dia corso al procedimento di garanzia a tutela della famiglia di origine di cui si dirà oltre

L'allontanamento del minore dalla famiglia si attua attraverso l'affidamento familiare o il collocamento residenziale che dovrà avere la durata minore possibile, salvo che corrisponda all'interesse del minore.

Tutti i servizi sociali ed i centri di accoglienza debbono essere autorizzati ed accreditati, oltre che sottoposti ad ispezioni e supervisioni. La vigilanza sugli stessi spetta al Pubblico Ministero.

Gli enti pubblici sono tenuti ad informare i genitori o i tutori o affidatari sulla situazione del minore a meno che non vi sia un provvedimento giudiziale che lo proibisca.

Anche sotto tale profilo vi è una quasi completa corrispondenza tra il sistema italiano e quello spagnolo, perché entrambi gli ordinamenti privilegiano l'affidamento familiare ed indicano tempi contenuti in ordine all'allontanamento da casa del minore, mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine, salvo casi eccezionali stabiliti dal giudice.

Entrambi i sistemi prevedono standard di funzionamento dei centri di accoglienza, l'accreditamento e l'autorizzazione per il loro funzionamento, la possibilità di controllo da parte delle autorità che fanno capo quanto alla vigilanza al Pubblico Ministero, competenza che è stata attribuita dalla legge 149/01 anche in Italia a tale organo, mentre in precedenza la vigilanza sul collocamento dei minori in strutture residenziali spettava al Giudice tutelare. Sono diverse alcune procedure come si dirà oltre

L'affidamento familiare

Questo istituto è stato introdotto in Spagna dalla legge 21/1987

Può essere attuato direttamente dall'autorità amministrativa quando vi è il consenso dei genitori, altrimenti, come per la legge italiana (L.184/1983 modificata dalla L.149/01) è necessario il provvedimento del giudice.

Tale sistema non permetteva il collocamento del minore in alcun centro, nemmeno presso la famiglia allargata che fosse disponibile all'accoglienza, per non contrastare la volontà dei genitori.

Ciò è stato visto come una lacuna nel quadro della protezione, per cui la legge organica 1/1996 ha attuato una modifica sostanziale, prevedendo che la pubblica amministrazione possa disporre un allontanamento provvisorio ed un collocamento familiare nelle more del procedimento giudiziale che deve intervenire per decidere sul caso.

Secondo il sistema italiano solo il giudice può disporre l'allontanamento e l'affidamento a terzi, nel caso di mancato consenso dei genitori. Tuttavia nei casi più gravi ed urgenti di carenze di cure l'amministrazione può a sensi dell'art.403 c.c. procedere al collocamento del minore in luogo idoneo, segnalando il caso al pubblico ministero presso il tribunale dei minori che è legittimato a ricorrere avanti il predetto tribunale per assicurare al minore la tutela giudiziaria.

Con la precedente legislazione l'affidamento, in Spagna, era considerato come una indistinta misura di carattere temporaneo che non rispondeva alle differenziate esigenze del minore e riconosceva agli affidatari solo una limitata autonomia nella guida dell'affidato. Le difficoltà incontrate sul piano pratico hanno indirizzato il legislatore spagnolo a privilegiare la diversificazione dell'istituto e la flessibilità degli interventi operativi così da adeguare le relazioni degli affidatari con il minore in ragione della stabilità dell'affidamento.

Sono previsti tre tipi di affidamento (art. 173 bis del codice civile) :

- 1 affidamento familiare semplice, che ha carattere transitorio, in quanto si prevede il reinserimento del minore all'interno della propria famiglia di origine
- 2 affidamento familiare permanente nel caso in cui l'età del minore o altre circostanze lo consiglino e vi sia il consenso della famiglia di origine ed il parere favorevole dei servizi sociali. In questo caso l'ente pubblico può chiedere al giudice di attribuire agli affidatari quei poteri di tutela che consenta loro di svolgere efficacemente il loro compito
- 3 affidamento familiare preadottivo disposto dall'ente pubblico quando vi sia una proposta adottiva e gli affidatari abbiano i requisiti per l'adozione, siano stati selezionati ed abbiano accettato di adottare il minore che deve trovarsi nella situazione giuridica dell'adottabilità.

L'ente pubblico può formalizzare un affidamento preadottivo anche prima della proposta adottiva quando si ritiene necessario stabilire un periodo di adattamento del minore alla nuova famiglia. Questo periodo sarà il più breve possibile e non può durare più di un anno. In ogni caso l'affidamento familiare produce la piena partecipazione del minore alla vita della famiglia ed impone all'affidatario l'obbligo di vegliare su di esso, di tenerlo con sé, di educarlo e di curare una piena formazione

Può essere consensuale o giudiziale, a seconda che vi sia o meno il consenso dei genitori non privati della potestà o dei tutori ed in ogni caso deve prevedere le modalità dell'affidamento e la sua durata, la periodicità dei rapporti con i genitori, quando questi non siano vietati, i diritti e i doveri della famiglia di origine e di quella affidataria, il sistema di copertura dei danni che il minore possa causare a terzi o che altri possano causare al minore, l'assunzione dei costi per l'educazione, il mantenimento e le spese sanitarie, le modalità di intervento e sostegno del servizio sociale, l'eventuale compenso economico agli affidatari, l'indicazione se gli affidatari sono di tipo professionale.

Se l'affidamento è consensuale il documento viene trasmesso al Ministero Fiscal; se è giudiziale può essere anticipato in via provvisoria da un provvedimento dell'ente amministrativo che deve trasmettere la proposta al giudice.

L'affidamento cessa con provvedimento del giudice, se è di tipo giudiziale o per decisione dell'ente amministrativo quando è consensuale, oltre che per decisione dell'affidatario, previa comunicazione all'ente.

In sostanza non vi sono molte differenze tra il sistema spagnolo e quello italiano. Pur essendo previsto per la legge italiana il carattere temporaneo dell'affido, in realtà vi sono

casi in cui le proroghe dello stesso o le situazioni familiari ed anche quelle del minore lo rendono di carattere permanente. Si pensi ai minori dichiarati adottabili che non riescono ad essere adottati e vivono in affidamento sino alla maggiore età o agli affidamenti a membri della famiglia allargata.

Anche la legge 149/01 prevede che possano essere potenziate le facoltà potestative dell'affidatario in determinate circostanze, come la legge spagnola prevede per gli affidamenti a lungo termine. La legge italiana esclude, tuttavia che vengano conferiti tutti i poteri all'affidatario, vale a dire che questi nominato tutore del minore in quanto si è voluto tenere distinte le due figure.

Certamente ciò consente un maggiore controllo a favore del minore, ma rende più difficoltoso il compito dell'affidatario.

Una notevole differenza sussiste tra i due sistemi quanto alla legittimazione dell'ente pubblico amministrativo che può ed è tenuto a proporre varie istanze al giudice nel campo dell'adozione e dell'affidamento, mentre per la legge italiana è previsto l'onere della segnalazione e la domanda del provvedimento è riservata al pubblico ministero, oltre che ai familiari o a chi vi abbia interesse.

I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Il coordinamento delle nuove regole fissate dalla legge organica con le disposizioni del codice civile ha reso necessaria la modificazione di molti articoli dello stesso riguardanti la protezione del minore, così come la legge 13/1983 aveva comportato sostanziali modifiche in ordine alla tutela ordinaria ed alla curatela e la legge 21/1987 modifiche riguardanti la tutela per previsione di legge assunta dagli enti pubblici .

Coordinando le varie norme, la nuova formulazione dell'art.172 del codice civile che regola il procedimento amministrativo di protezione prevede che allorchè l'ente pubblico preposto alla protezione del minore ed in forza della legge assuntore della tutela dello stesso quando versa in situazione di desamparo, una volta adottate le misure necessarie per la sua cura, le comunica al Ministero Fiscal e le notifica in forma legale ai genitori, tutori o affidatari nel termine di quarantotto ore, specificando –se possibile- le ragioni dell'intervento e degli effetti dello stesso.

La norma specifica cosa si intende per situazione di “desamparo” , vale a dire quella situazione che si produce nel caso in cui vi sia incompleto, mancante o inadeguato esercizio dei doveri di cura e protezione del minore , il quale viene a mancare della necessaria assistenza morale o materiale.

L'accertamento di tale condizione comporta non solo l'assunzione della tutela a carico dell'ente pubblico, ma anche la sospensione della potestà in capo ai genitori o dell'esercizio della tutela ordinaria, salvo il compimento di atti di contenuto patrimoniali che realizzino l'interesse del minore

Tali provvedimenti possono essere impugnati avanti il giudice civile, senza necessità di un previo ricorso amministrativo.

La “guarda” amministrativa può anche essere richiesta da parte dei genitori o dei tutori impossibilitati ad esercitare i propri doveri. In questo caso l’assunzione della “guarda” da parte della pubblica amministrazione verrà formulata per iscritto con le chiare indicazioni relative ai tempi, modi e distribuzioni di responsabilità che restano a carico dei genitori o dei tutori.

Qualora si rendesse necessaria una modifica di tali termini concordati, l’ente dovrà motivare le ragioni del cambiamento e dovrà comunicarlo alle parti interessate ed al Ministero Fiscal.

Infine la protezione pubblica può essere disposta dal giudice nel corso di un procedimento, come previsto dall’art.158 del codice civile, il quale attribuisce tale competenza al giudice all’interno di qualsiasi procedura, di natura civile, penale o di giurisdizione volontaria, allorchè si constati una situazione di pregiudizio del minore. Tale provvedimento può essere adottato d’ufficio o a richiesta del figlio, di un suo parente o del Pubblico Ministero e riguarda ogni tipo di misura ritenuta opportuna al fine di evitare al minore un danno o un pericolo.

L’assunzione della protezione pubblica si attua attraverso l’affidamento familiare o il collocamento residenziale: nel primo caso è l’affidatario a prendersi cura del minore, nel secondo caso è il direttore del centro ad essere responsabile di tale cura. In entrambi i casi si deve perseguire l’interesse del minore, per cui se sorgono dei gravi problemi tra questi e l’affidatario, tale provvedimento può essere revocato. Inoltre i fratelli di regola non vanno divisi e quindi vanno collocati nello stesso centro o all’interno della stessa famiglia.

I PROCEDIMENTI GIUDIZIARI

Anche le norme procedurali hanno trovato una nuova formulazione ed in particolare la prima disposizione aggiuntiva della legge organica spagnola prevede che l’adozione delle misure previste dall’art. 158 del codice civile seguano il rito della giurisdizione volontaria.

Analogamente va seguito tale rito nell’ambito dell’opposizione alle risoluzioni amministrative che dichiarano la situazione di “desamparo” e l’assunzione della tutela legale da parte dell’ente pubblico, nonché la dichiarazione di idoneità nell’ambito dell’adozione, procedura di cui si dirà oltre.

Infine si applicano le norme della giurisdizione volontaria nei procedimenti di reclamo avverso le risoluzioni amministrative che riguardano la tutela e la protezione del minore.

La terza disposizione aggiuntiva precisa che sia il Giudice che il Pubblico Ministero hanno il potere di agire d’ufficio nell’interesse del minore, l’uno adottando e l’altro proponendo le prove e le misure che ritengono necessarie ed opportune.

Non è prevista come necessaria la presenza di Avvocati o Procuratori.

Tuttavia l’opposizione di qualsiasi soggetto interessato comporterà che lo stesso procedimento sia convertito da volontaria giurisdizione in rito contenzioso.

E’ necessaria l’autorizzazione giudiziaria anche per il ricovero di un minore dovuto a ragioni di tipo psichiatrico, anche se vi è il consenso di chi esercita la potestà.(art.211 del codice civile).

E' ammesso il ricovero di urgenza, salvo il ricorso al giudice entro il termine di 24 ore.

In ogni caso il collocamento deve essere effettuato presso istituti adeguati all'età del minore e debbono essere informati i servizi sociali di sostegno.

Un confronto operato tra le norme di diritto spagnolo e quelle italiane consente di ravvisare somiglianze e differenze tra i due sistemi.

Gli enti pubblici di protezione del minore , in Italia, possono agire nel loro ambito amministrativo ed adottare progetti di intervento a sostegno del minore mantenendo lo stesso nell'ambito della sua famiglia o anche collocandolo al di fuori , presso una famiglia sostitutiva o all'interno di una struttura residenziale, solo se vi è il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci.

Procedimenti di protezione al di fuori del consenso possono essere effettuati solo in condizione di assoluta necessità ed hanno carattere di immediatezza, ma anche di provvisorietà, perché è necessario un ricorso al giudice (di regola il tribunale per i minorenni), in quanto si tratta di interventi in sostanza limitativi della potestà che non possono essere avviati d'ufficio dal tribunale, ma necessitano di un ricorso di parenti o del pubblico ministero. I servizi sociali non sono, invece legittimati a proporre istanze al giudice, ma solo a segnalare i casi di pericolo, di pregiudizio e di abbandono o ad esprimere pareri e ad articolare progetti nel corso di una procedura pendente avanti il tribunale, se sono richiesti. E' il giudice a stabilire il regime legale del minore, vale a dire ad adottare quei provvedimenti che conferiscono a terzi la cura del minore, disponendo o un semplice intervento di sostegno dei servizi sociali o un vero e proprio affidamento agli stessi per l'esecuzione di tale compito, oppure disponendo il collocamento del minore al di fuori della famiglia, presso un affidatario che normalmente viene indicato dal servizio sociale o presso una struttura residenziale, del pari individuata dal servizio sociale. Quest'ultimo ha anche il compito di monitorare e sostenere tutte le parti interessate nel corso di tale regime legale, ma non ha la tutela del minore, che può essere esercitata, sia pure con i limiti stabiliti dal giudice, dai genitori o attribuita a terzi nel caso in cui vi sia la dichiarazione di sospensione o perdita della potestà genitoriale.

Infine il servizio sociale ha il compito di riferire in ordine allo svolgimento dell'affidamento e di segnalare ogni problema sorga nel corso dello stesso al fine di rendere edotto il tribunale ed in particolare il pubblico ministero di necessità eventuali di modifica del provvedimento.

Anche le procedure italiane prevedono il rito della volontaria giurisdizione, senza l'obbligo della difesa tecnica, ma a differenza del sistema spagnolo il reclamo contro la decisione del giudice non comporta il mutamento del procedimento da volontario a contenzioso, salvo nel caso della dichiarazione di adottabilità, che –se opposta- opera tale trasformazione.

Per altro la legge 149/01 ha introdotto delle modifiche molto significative, introducendo il principio dell'assistenza obbligatoria dell'avvocato sia ai genitori che al minore in tutte le procedure che comportano provvedimenti limitativi della potestà e modificando il rito della procedura dichiarativa dell'adottabilità che viene ad assumere natura contenziosa sin dall'inizio, con l'eliminazione della fase dell'opposizione ed il mantenimento dei successivi gradi di impugnazione. Tuttavia tale normativa non ha ancora trovato applicazione, perché ne viene continuamente rinviata l'operatività in attesa di definire in modo più completo le norme procedurali e quelle relative al patrocinio a spese dello stato.

L'ADOZIONE

I requisiti

Per la legge spagnola (art. 175 2 ss. del codice civile) l'adozione richiede che l'adottante sia persona maggiore dei 25 anni ed abbia almeno 14 anni più dell'adottando. Nessun limite viene richiesto rispetto la differenza massima di età .

Se è una coppia ad adottare è sufficiente che uno dei coniugi abbia almeno l'età di 25 anni. Possono essere adottati i minori non emancipati, a meno che prima dell'emancipazione non vi sia stata una situazione non interrotta di affidamento o di convivenza tra adottante ed adottato, prima che quest'ultimo compisse i 14 anni.

Non può essere adottato:

- 1 un discendente
- 2 un parente o un affine di secondo grado in linea collaterale
- 3 un pupillo da parte del suo tutore sino a quando non è stata approvata la resa del conto della tutela

Al di fuori del caso di adozione da parte di una coppia di coniugi nessuno può essere adottato da più persone.

La procedura adottiva

L'adozione si costituisce con provvedimento del giudice che deve valutare l'interesse del minore da parte di una coppia ritenuta idonea.

La dichiarazione di idoneità dell'adottante o degli adottanti spetta all'ente amministrativo preposto alla protezione del minore ed è necessario che tale ente proponga al giudice l'adozione.

Non occorre la proposta dell'ente quando ricorrono le seguenti circostanze:

- 1 l'adottando è orfano e parente o affine entro il terzo grado dell'adottante
- 2 l'adottando è figlio del coniuge dell'adottante
- 3 l'adottando è vissuto più di un anno in affidamento preadottivo o sotto tutela dell'adottante
- 4 l'adottando è maggiore di età o minore emancipato

Nelle prime tre ipotesi può essere pronunciata l'adozione anche se l'adottante è deceduto, purché abbia già prestato il consenso avanti al giudice. In questo caso gli effetti del provvedimento giudiziale retroagiscono alla data della prestazione del consenso.

L'art.177 del codice civile spagnolo prevede la prestazione di una serie di consensi ed assensi prima della pronuncia del giudice ed anche l'audizione di alcuni soggetti.

Debbono prestare il consenso l'adottante o gli adottanti e l'adottando che sia maggiore dei dodici anni.

Debbono prestare l'assenso :

- 1 il coniuge non separato dell'adottante
- 2 i genitori dell'adottando che non sia emancipato, a meno che non siano stati privati della potestà con sentenza passata in giudicato o che siano chiamati in causa per tale

pronuncia. In questo caso il procedimento giudiziale avrà le garanzie del rito contenzioso.

Non è necessario l'assenso quando chi è tenuto a darlo sia impossibilitato a farlo, previo accertamento e valutazione motivata dell'impossibilità da parte del giudice competente per l'adozione.

La madre non può prestare l'assenso prima di trenta giorni dal parto a tutela di una valutazione che deve essere non precipitosa e non inficiata dalle difficoltà dovute allo stato psicologico del puerperio.

A sensi dell'art. 781 del codice di procedura civile spagnolo, come modificato dalla legge 1/2000 del 7 gennaio, i genitori che pretendono si riconosca la necessità del loro assenso per l'adozione possono comparire avanti al giudice nel corso della procedura adottiva per farne richiesta.

Il Tribunale, sospeso il procedimento, accorderà un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta per la presentazione della domanda.

Scaduto tale termine senza presentazione del ricorso, pronunciata tale scadenza, viene a cessare il diritto di reclamo da parte degli stessi soggetti in ordine alla necessità del loro assenso all'adozione.

Debbono essere solo uditi dal giudice:

- 1 i genitori non privati della potestà, quando il loro assenso all'adozione non sia necessario
- 2 il tutore e il "guardador"
- 3 l'adottando minore dei dodici anni, se capace di sufficiente discernimento
- 4 l'ente pubblico per valutare l'idoneità dell'adottante nel caso in cui l'adottato sia stato da questi legalmente accolto per oltre un anno

Effetti dell'adozione

L'adozione produce l'estinzione dei vincoli giuridici che legavano l'adottato alla famiglia di origine, ad eccezione nel caso in cui:

- 1 l'adottato sia figlio del coniuge dell'adottante
- 2 quando uno solo dei genitori biologici lo abbia riconosciuto e l'adottante sia di sesso diverso dal predetto e sempre che tale effetto di conservazione dei rapporti sia stato chiesto dall'adottante e dall'adottato maggiore di dodici anni e dal padre o madre con il quale il rapporto dovrà permanere.

L'adozione è irrevocabile, tuttavia il giudice può dichiararne l'estinzione a richiesta di uno dei genitori che senza loro colpa non siano intervenuti nel processo nei termini previsti dall'art. 177 c.c., purché la domanda sia formulata entro i due anni seguenti la pronuncia di adozione e l'estinzione della stessa non pregiudichi gravemente il minore.

L'estinzione dell'adozione non comporta la perdita della nazionalità, né della cittadinanza acquisita, né annulla gli effetti patrimoniali già prodotti.

IL CONFRONTO CON LA LEGGE ITALIANA

In tema di requisiti notiamo significative differenze.

Per la legge italiana l'adottante è, salvo casi particolari, una coppia coniugata da almeno tre anni, formata da persone maggiorenni, che abbiano una differenza minima di età rispetto l'adottato di almeno diciotto anni ed una differenza massima di quarantacinque anni.

Tale differenza di età subisce delle eccezioni:

- 1 quando la differenza di età superiore al limite riguarda uno solo degli adottanti in misura non superiore a dieci anni
- 2 quando nella famiglia vi siano figli naturali o adottivi minorenni
- 3 quando l'adozione riguarda un fratello o una sorella di un minore adottato

La persona singola può adottare in determinate situazioni espressamente regolate dall'art.44 della legge 184/83, ma in questo caso l'adozione non è pienamente legittimante e l'adottato conserva i vincoli di parentela con la famiglia di origine.

In particolare sotto l'aspetto personale la legge equipara l'adottante al genitore e sotto l'aspetto patrimoniale lo equipara al tutore, per cui se l'adottato ha un suo patrimonio l'adottante deve farne l'inventario, non ne gode l'usufrutto, ma può impiegare le rendite per le spese di mantenimento ed educazione del minore.

Inoltre, se il genitore di sangue non è stato dichiarato decaduto dalla potestà, conserva compiti di guida ed anche di sostegno del figlio.

L'adottato aggiunge il cognome dell'adottante e lo antepone a quello di origine, mentre nell'adozione legittimante lo sostituisce. Acquisisce diritti successori nei confronti esclusivamente dell'adottante (e non dei famigliari del predetto, con i quali non acquista rapporti giuridici, salvo gli obblighi alimentari) e conserva quelli nei confronti della sua famiglia di origine, mentre l'adottante non acquista diritti successori nei confronti dell'adottato.

Anche la coppia può chiedere questo tipo di adozione se sussistono i presupposti

Deve trattarsi di:

- 1 orfano legato all'adottante da vincoli di parentela sino al sesto grado, oppure da rapporto stabile e durato preesistente alla perdita dei genitori
- 2 figlio biologico o adottivo del proprio coniuge
- 3 minore orfano di entrambi i genitori, gravato da handicap
- 4 minore per il quale sia stata constatata l'impossibilità dell'adozione legittimante

Anche secondo la legge italiana l'adozione è sempre pronunciata dal giudice (Tribunale per i Minorenni), ma la proposta parte dalla disponibilità della coppia che aspira all'adozione, mentre il servizio sociale, a richiesta del giudice, esprime un parere motivato sulla sua idoneità, dopo aver esaminato la coppia sulla quale invia al tribunale una dettagliata relazione.

Tale parere non è vincolante ed il Tribunale non si pronuncia con un provvedimento sull'idoneità della coppia, salvo nel caso dell'adozione internazionale. Si limita a tenere la predetta in lista d'attesa dalla quale attingerà per individuare quella più adatta all'abbinamento con un minore che sia stato dichiarato adottabile.

La procedura per pervenire a tale pronuncia è molto rigorosa ed impone di valutare non solo le capacità di cura ed educazione dei genitori, ma anche quella dei parenti del minore entro al quarto grado. Il provvedimento del Tribunale per i Minorenni può essere impugnato e fatto oggetto di ricorso per cassazione con rito contenzioso

La decadenza dalla potestà non comporta un automatico giudizio di abbandono del minore, anche se tale pronuncia può costituire una premessa non di secondaria importanza.

La sentenza di adozione è preceduta dall'affidamento preadottivo della durata di un anno, prorogabile e da una serie di audizioni:

- degli affidatari
- del tutore
- del servizio sociale
- del minore (obbligatorio se ha compiuto i dodici anni) che deve prestare il suo consenso se ha compiuto i quattordici anni
- dei figli legittimi e legittimati degli affidatari
- il parere del pubblico ministero

Anche per la legge italiana l'adozione è irrevocabile quando la sentenza che la pronuncia è passata in giudicato. I termini per l'appello e l'eventuale ricorso in cassazione sono quelli del rito ordinario contenzioso. Sono legittimati all'impugnazione il Pubblico Ministero, gli adottanti, il tutore.

Un eventuale fallimento adottivo non comporta la revoca dell'adozione legittimante, bensì azioni relative alla potestà ed in caso estremo una nuova dichiarazione di adottabilità.

L'adozione semipiena di cui all'art.44 della legge 184/83 non solo conserva i rapporti giuridici dell'adottato con la famiglia di origine, ma non è preceduta dall'affido preadottivo e può essere revocata nel caso di gravi comportamenti dell'adottante e dell'adottato a richiesta del Pubblico Ministero

L'ADOZIONE INTERNAZIONALE

Anche in Spagna come in Italia negli ultimi decenni vi è stato un sempre più consistente ricorso all'adozione internazionale. Durante la elaborazione della legge 21/ 1987 non si era sentita l'esigenza di affrontare la normazione dei questo tipo di adozione, perché il fenomeno era ancora circoscritto. Con la legge organica, invece, si regola in particolare la funzione degli enti di intermediazione con il paese straniero ed i requisiti previsti per il loro accreditamento. Inoltre si è modificato l'art.9.5 del codice civile, stabilendo la necessità che la coppia adottiva abbia una valutazione di idoneità come è previsto per l'adozione nazionale, in modo da equiparare lo stato del minore straniero adottato a quello del minore spagnolo adottato, in linea con i principi della Convenzione dei Diritti Dei bambini dell'ONU.

Spetta agli enti pubblici:

- I la ricezione e la trasmissione sia direttamente che attraverso gli enti di mediazione accreditati delle richieste di adozione e dei certificati di idoneità e quando lo richiede la legge dell'impegno di proseguimento

- 2 l'accreditamento, il controllo, l'ispezione e l'elaborazione delle direttive di azione degli enti accreditati che realizzano la funzione di mediazione nell'ambito territoriale di pertinenza

Gli enti accreditati hanno il compito di:

- 1 informare e formare le persone interessate in materia di adozione internazionale
- 2 intervenire nelle procedure dell'adozione sia davanti alle autorità spagnole che straniere
- 3 sostenere e appoggiare gli aspiranti genitori adottivi nel corso delle procedure

Possono essere accreditate solo le associazioni senza scopo di lucro iscritte nell'apposito registro che abbiano come scopo sociale la protezione dei minori, dispongano di mezzi materiali ed équipe pluridisciplinari necessarie per l'adempimento dei loro compiti e siano dirette ed amministrate da persone qualificate per la loro integrità morale e per la loro formazione nell'ambito dell'adozione internazionale.

Non possono essere prodotti benefici diversi dai costi necessari all'espletamento delle pratiche.

I rapporti tra le autorità centrali spagnole e quelle dei paesi di origine si coordinano secondo i principi della Convenzione ONU del 1989 e della Convenzione dell'Aja del 1993, che la Spagna ha ratificato il 30 giugno 1995.

Anche l'Italia ha ratificato la Convenzione dell'Aja ed ha conseguentemente regolato le procedure dell'adozione internazionale con la legge 31 dicembre 1998 n.476, che è entrata in vigore ed applicata nell'ottobre del 2000.

Secondo questa normativa vi sono varie attribuzioni che spettano a soggetti diversi:

- 1 il Tribunale per i Minorenni che nella prima fase della procedura riceve la disponibilità di adozione da parte degli aspiranti adottanti e richiede informazioni e valutazioni da parte dei servizi sociali; dichiara l'idoneità, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'adozione nazionale, sulla base delle valutazioni dei servizi sociali e nella seconda fase controlla la sentenza straniera con cui è stata pronunciata l'adozione o l'affidamento a scopo adottivo e ne ordina la trascrizione;
- 2 il Servizio Sociale che è tenuto ad informare, sensibilizzare e formare le coppie sull'adozione internazionale e ad esprimere un parere sull'idoneità; inoltre a sostenere gli adottanti dopo il rientro in Italia con il bambino adottato;
- 3 gli enti autorizzati che debbono avere le stesse caratteristiche di quelli spagnoli ed hanno il compito di informazione, sostegno ed adempimento delle procedure all'estero, oltre che di tramite con l'Autorità centrale italiana e le autorità centrali straniere alle quali trasmettono ogni documentazione ritenuta necessaria per l'adozione e con il tribunale italiano al quale trasmettono tutti gli atti compiuti all'estero per la delibazione della sentenza;
- 4 l'Autorità Centrale che è composta da vari membri e presieduta da un magistrato o da un alto funzionario esperto della materia ed ha il compito di autorizzare e controllare gli enti accreditati, di indirizzare il loro lavoro attraverso linee guida e di attivare canali ed accordi bilaterali con gli stati stranieri. Inoltre tale autorità autorizza l'ingresso in Italia del bambino adottato o affidato a scopo adottivo dopo la pronuncia del giudice straniero;

5 le Regioni che hanno il compito di attivare canali di collegamento tra i Servizi Sociali, gli Enti accreditati ed il Tribunale per i Minorenni attraverso protocolli di intesa.

In sintesi i principi su cui si fonda l'istituto dell'adozione internazionale sono gli stessi, perché la Spagna e l'Italia regolano le procedure nell'ambito dei principi della Convenzione dell'Aja e si servono di rapporti che intercorrono tra le Autorità Centrali, gli Enti accreditati ed i Servizi sociali.

Come per l'adozione nazionale, tuttavia, un ruolo diverso spetta al tribunale che ha compiti più vasti del giudice civile spagnolo, mentre gli enti amministrativi hanno competenze meno vaste, in tema di idoneità e legittimazione rispetto al procedimento adottivo.

RIFLESSIONI E PROPOSTE NEL CONFRONTO NORMATIVO IN TEMI DI PROTEZIONE CIVILE DEL MINORE

Il confronto tra la normativa spagnola e quella italiana consente di rilevare che entrambi i sistemi si fondano sui principi affermati nelle convenzioni internazionali, in particolare quella dell'ONU del 1989 e quella dell'Aja del 1993. Di conseguenza l'evoluzione nell'ambito del riconoscimento dei diritti del minore ha affrontato gli stessi problemi ed ha raggiunto le stesse tappe.

La legge organica del 1996 ha ampiamente richiamato i diritti del minore, cosa che non ritroviamo espressamente contenuto nella legge italiana, se non attraverso la ratifica delle convenzioni internazionali, per cui una modifica normativa che richiamasse in modo esplicito all'interno del codice civile italiano tutti i diritti riconosciuti al minore coordinando meglio la pronuncia formale di essi con le modalità procedurali per la loro difesa ed il loro esercizio giudiziale sarebbe quanto mai opportuna: allo stato costituisce una lacuna del sistema italiano una procedura molto scarna che non consente il pieno rispetto di un processo giusto come previsto dalla costituzione italiana.

Anche il procedimento giudiziario spagnolo inquadra nell'ambito della volontaria giurisdizione alcuni procedimenti di opposizione alle misure di protezione adottate dagli enti amministrativi; inoltre attribuisce molti poteri officiosi al giudice, il che contrasta con il concetto di un giudice terzo rispetto alle parti, però introduce il correttivo di trasformare tale rito in rito contenzioso in determinate situazioni, migliorando il sistema delle garanzie. Le procedure giudiziarie sono diverse e difficilmente comparabili: la Spagna ha modificato radicalmente l'organo giudiziario, ridimensionando il giudice minorile che ha conservato solo la competenza penale e trasferendo la competenza civile al giudice ordinario. Ciò in conseguenza dei ritardi dovuti all'intervento giudiziario e della necessità di una più celere assunzione delle responsabilità di protezione del minore che viene affidata in prima battuta agli enti amministrativi, salva l'opposizione dei genitori avanti all'organo giudiziario.

Il sistema italiano offre migliori garanzie al cittadino perché attribuisce solo al giudice, organo terzo e soggetto solo alla legge la competenza di limitare la potestà genitoriale ed al pubblico ministero la legittimazione a proporre ricorso. Nei casi urgenti l'art.403 c.c. consente provvedimenti provvisori di intervento da parte della pubblica amministrazione che vanno ratificati dal giudice.

Inoltre il tribunale per i minorenni è un giudice specializzato perché è composto anche da persone esperte nelle scienze umane e comportamentali.

Probabilmente il sistema spagnolo permette l'adozione di un intervento più celere, ma più carente sotto il profilo delle garanzie dei diritti della famiglia

Un rimedio utile per il sistema italiano potrebbe consistere nell'attribuire anche agli organi di tutela la legittimazione a promuovere ricorso al tribunale, permettendo l'accelerazione dei tempi giudiziari che allo stato attuale dovendo passare attraverso il vaglio del pubblico ministero possono allungarsi troppo.

Sul piano operativo entrambi i sistemi necessitano di una migliore e più coordinata azione di intervento al fine di attuare una efficace prevenzione nell'interesse del minore ed anche sotto il profilo della distribuzione delle risorse, l'avvenuto decentramento previsto dalla modifica dell'art.57 della Costituzione italiana che favorisce l'autonomia regionale apre delle larghe falle nei territori meno ricchi di mezzi e rende necessario un migliore confronto dello Stato con le Regioni e con i Comuni.

Inoltre è necessario che si valorizzino le diversificazioni delle proposte di intervento e si adottino i percorsi di cura e trattamento più adeguate alle realtà delle nuove emergenze. Abbiamo presente i sempre più prematuri casi di psicosi giovanili che non trovano una risposta, mancando i luoghi sia per il pronto intervento che per il sostegno e la cura degli adolescenti, il crescente numero di bambini stranieri e di adolescenti stranieri non accompagnati che necessitano di forme di accoglienza adatte alla loro situazione. Mediazione culturale, procedure chiare e condivise tra la rete delle "agenzie" competenti, luoghi idonei per il sostegno e la formazione, canali di comunicazione diretta con il mondo imprenditoriale per l'avvio al lavoro.

A questo proposito penso anche alle famiglie straniere già integrate nello stato come una possibile risorsa sia per il sostegno che l'accoglienza di connazionali o per il loro coinvolgimento a vari livelli di volontariato.

Questa possibilità avrebbe anche una notevole valenza culturale perché consentirebbe di presentare la presenza degli stranieri non come fonte di problemi, ma come una utile risorsa non solo lavorativa, di partecipazione alla rete della solidarietà.

Infine occorre una migliore politica a sostegno del "giovane adulto", vale a dire del soggetto maggiorenne, ma al disotto di un'età da ritenersi pienamente adulta: dalla previsione di una più ampia diffusione dei sistemi che favoriscono l'acquisizione di forme autonome di vita (appartamenti di sgancio, sostegno indiretto ecc.) a percorsi di avvio al lavoro che mettano in campo tutte le agenzie interessate all'occupazione.

SCHEDA N. 1

L'EVOLUZIONE NORMATIVA IN TEMA DI DIRITTO MINORILE

La Costituzione spagnola del 1978 nel Titolo I (principi della politica sociale ed economica) menziona l'obbligo di assicurare protezione economica e giuridica alla famiglia e soprattutto ai minori

L. 13 maggio 1981 n.° 11 equipara : * la filiazione naturale alla filiazione legittima
* la posizione dei coniugi nell'esercizio della potestà
introduce: * l'azione di accertamento della paternità natural

L. 24 ottobre 1983 n.° 13 introduce nuove norme sulla tutela.

L. 11 novembre 1987 n.° 21 introduce modifiche in tema di adozione e mezzi di protezione del minore.

L. Organica 9 giugno 1988 n.° 5 introduce nuove norme in tema di rapporti sessuali con minori.

30 novembre 1990 ratifica della convenzione ONU 20 novembre 1989.

L. 5 giugno 1992 n.° 4 introduce modifiche in ordine alla competenza e procedimento avanti i giudici minorili.

L. 12 luglio 1994 acquisizione della Direttiva CEE relativa alle trasmissioni di radiodiffusione televisiva.

TUTTE QUESTE LEGGI RICONOSCONO AL MINORE UNA SERIE DI DIRITTI
L'IMPORTANZA DEL SUO RAPPORTO CON LA SOCIETA' E L'ESIGENZA DI UN SUO
MAGGIORE PROTAGONISMO ALL'INTERNO DELLA STESSA

SCHEDA N. 2

LA LEGGE 11 NOVEMBRE 1987 N.21 PRODUCE I PIU' IMPORTANTI CAMBIAMENTI IN TEMA DI PROTEZIONE DEL MINORE

Il concetto di "ABANDONO" viene sostituito da quello di "DESAMPARO"
(*manca di cure*)

Snellimento del procedimento di protezione del minore ed assunzione automatica della tutela legale da parte dell'ente competente alla protezione del minore nei casi di gravi carenze genitoriali

La configurazione dell'affidamento familiare come nuova forma di protezione del minore

La configurazione dell'adozione come istituto di piena integrazione familiare

La generalizzazione del principio del superiore interesse del minore in tutte le procedure amministrative e giudiziarie

L'aumento dei poteri del Ministerio Fiscal (P.M.)

SCHEDA N. 3

LA LEGGE ORGANICA 15 GENNAIO 1996 N.1 COSTITUISCE LA RISPOSTA DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AI NUOVI PRINCIPI DI TUTELA DEL MINORE CON RICONOSCIMENTO DELLA TITOLARITA' DEI DIRITTI IN CAPO ALLO STESSO E DI UNA PROGRESSIVA CAPACITA' DI ESERCITARLI

Il minore diventa soggetto attivo, compartecipe del proprio futuro

La protezione dell'infanzia deve promuovere questo processo di autonomia del minore

Sono espressamente richiamati i diritti riconosciuti dagli strumenti internazionali : essi riguardano tutti i minori senza discriminazione di nascita, razza, sesso, lingua, cultura, infermità, condizione sociale:

- diritto all'onore, all'intimità, all'immagine, alla libertà ideologica
- diritto all'informazione
- diritto di partecipare alla vita sociale, culturale, artistica, ricreativa, di associarsi, di riunirsi
- diritto alla libertà di espressione

diritto di essere ascoltato nell'ambito familiare e nei procedimenti amministrativi e giudiziari

- direttamente
- attraverso i rappresentanti legali che non siano in posizione di conflitto di interessi
- attraverso un rappresentante designato direttamente quando il minore ha sufficiente capacità di discernimento

SCHEDA N. 4

MISURE E PRINCIPI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

La protezione del minore è realizzata attraverso la prevenzione e la riparazione delle situazioni di rischio , la "guarda" e nel caso di "desamparo" l'assunzione della tutela da parte degli enti pubblici nelle forme di legge

Vi è l'obbligo di segnalare le situazioni di rischio o di carenze di cura cui è esposto un minore, nonché la persistente inottemperanza all'obbligo scolastico

Va attuato possibilmente un intervento con la collaborazione della famiglia; vanno evitate le interferenze non necessarie. Solo quando questo non è possibile va segnalato il caso al "Ministerio Fiscal" (P.M.).

L'attuazione delle misure di protezione è affidata a servizi specializzati

Gli allontanamenti dalla famiglia sono strumentali al progetto di intervento e debbono avere la minore durata possibile

Va privilegiato l'affidamento familiare soprattutto per i bambini più piccoli.

I centri di accoglienza debbono essere autorizzati e accreditati e sono sottoposti alla semestrale supervisione dei servizi.

La loro vigilanza è affidata al Ministero Fiscal

Vanno fornite le informazioni ai famigliari, se non vi è un provvedimento giudiziario che lo proibisca

SCHEDA N. 5

L'AFFIDAMENTO FAMILIARE

comporta la piena partecipazione del minore alla vita della famiglia che lo accoglie
l'affidatario assume l'obbligo di educare il minore, tenerlo con sé, sorvegliarlo, provvedere ai suoi bisogni

può essere consensuale o giudiziale. In questo secondo caso l'autorità amministrativa può disporre una collocazione provvisoria in attesa del provvedimento del giudice ed è tenuta a presentare la proposta al giudice non oltre quindici giorni dal collocamento provvisorio.

Affidamento consensuale

Il progetto è formulato dal servizio sociale e contiene gli estremi relativi:

al consenso degli esercenti la potestà, della pubblica amministrazione e del minore se ultradodicesenne

alle modalità di accoglimento e alla durata dello stesso

ai diritti e doveri di ciascuna parte (modalità di rapporti con la famiglia di origine, responsabilità in tema di danni cagionati al minore o da questi a terzi, l'assunzione dei costi di mantenimento, spese sanitarie e scolastiche)

agli interventi di sostegno alla famiglia in relazione al progetto

agli eventuali compensi economici agli affidatari

Il progetto va trasmesso al Ministero Fiscal

La cessazione può essere disposta per decisione del giudice, degli affidatari, dell'autorità pubblica che ha la tutela o la guarda oppure a richiesta dei tutore o dell'esercente la potestà

Affidamento giudiziale

Il progetto contiene le stesse indicazioni

La cessazione dell'affidamento può essere disposta solo dal giudice

L'affidamento familiare può essere:

- 1 semplice quando ha carattere transitorio in vista di reinserimento del minore all'interno della sua famiglia
- 2 permanente

Quando l'età e le condizioni familiari del minore lo consentono. In questo caso l'ente pubblico può chiedere al giudice l'attribuzione agli affidatari delle facoltà di tutela per facilitare il loro compito

5 preadottivo

Nel caso di affidamento in vista dell'adozione.

L'ente pubblico può disporre un affidamento preadottivo anche prima della proposta adottiva nel caso in cui sia necessario stabilire un periodo di adattamento del minore alla famiglia. Questo periodo deve in ogni caso essere breve e non superare l'anno.

SCHEDA N. 6

L'ADOZIONE

* E' consentita sia alla persona singola che alla coppia.

L'adottante deve essere maggiore degli anni 25. Se si tratta di una coppia tale età è richiesta ad almeno uno dei due soggetti

L'adottante deve avere un'età superiore ai 14 anni rispetto l'adottato

E' necessaria la proposta dell'ente pubblico che dichiari idonea la coppia o l'adottante

Non è necessaria la proposta quando l'adottato sia:

orfano e a parente o affine entro il terzo grado dell'adottante

figlio del coniuge dell'adottante

affidato preadottivamente o sotto tutela dell'adottante da più di un anno

maggiore di età o emancipato

L'adozione viene pronunciata dal giudice

E' necessario il consenso dell'adottante o adottanti e dell'adottato maggiore dei dodici anni

Sono necessari gli assensi del coniuge non separato dell'adottante, dei genitori dell'adottando non emancipato non privati della potestà genitoriale. La madre non può prestare l'assenso prima che siano trascorsi 30 giorni dal parto.

Debbono in ogni caso essere sentiti:

i genitori che non siano stati privati della potestà, anche se non è necessario il loro assenso

i minori infradodicenni, che abbiano capacità di discernimento

il tutore e, se del caso, il guardador

l'ente pubblico per valutare l'idoneità dell'adottante che ha avuto il minore in affidamento legale per oltre un anno il minore

SCHEDA N. 7

L'ADOZIONE INTERNAZIONALE

Gli enti pubblici sono competenti a :

ricevere e a trasmettere le richieste di adozione sia direttamente che tramite enti accreditati

a spedire i certificati di idoneità

ad accreditare, controllare e ad indirizzare il lavoro degli enti autorizzati alla mediazione con il paese straniero

Gli enti accreditati alla mediazione hanno il compito di :

informare e sostenere le persone interessate all'adozione internazionale

intervenire nelle procedure adottive sia presso le autorità spagnole che gli stati stranieri

fornire sostegno ed appoggio agli aspiranti genitori adottivi nel corso di tali procedure

Gli enti possono essere autorizzati se non hanno scopo di lucro, Se hanno come finalità statutaria la protezione dei minori e dispongono di mezzi materiali e di equipe pluridisciplinari adeguate allo svolgimento dell'incarico.

Non possono essere richieste né prodotti benefici economici diversi dai costi necessari all'espletamento delle pratiche

Le comunicazioni tra le autorità centrali spagnole e quelle degli altri stati sono regolate da quanto previsto nella Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993, ratificata dalla Spagna il 30 giugno 1995

SCHEDA N. 8

I PROCEDIMENTI LA TUTELA E LA "GUARDA" AMMINISTRATIVA

L'ente pubblico che ha la competenza della protezione dei minori quando constata una situazione di desamparo assume legalmente la tutela del minore e adotta le misure di protezione necessarie alla sua guarda, comunicandole al Ministero Fiscal e notificando in forma legale ai genitori o tutori del minore entro 48 ore il provvedimento adottato, spiegandone le ragioni e gli effetti.

Si considera situazione di desamparo quella determinata da insufficiente o mancante o impossibile o inadeguato esercizio dei doveri di cura e protezione dei minori per cui possa dirsi che gli stessi sono privati di adeguata assistenza materiale o morale.

L'assunzione della tutela da parte dell'ente pubblico comporta la decadenza dalla potestà o

della tutela ordinaria, salvo per quanto riguarda gli atti di contenuto patrimoniale che siano utili al minore.

Anche i genitori o i tutori che per gravi circostanze non possono accudire il minore possono chiedere alla pubblica amministrazione di assumere la guarda dello stesso.

L'inizio e la modalità della guarda deve risultare per iscritto, così come vanno comunicate le eventuali variazioni successive.

La guarda può essere decisa anche dal giudice nel corso di un procedimento

La guarda si realizza attraverso l'affidamento familiare o il collocamento residenziale

Le decisioni relative al desamparo e all'assunzione della tutela legale possono essere impugnate avanti il giudice civile senza necessità di previo ricorso amministrativo

SCHEDA N. 9

I PROCEDIMENTI GIUDIZIARI

A sensi dell'art.158 del codice civile il giudice può adottare all'interno di qualsiasi procedimento civile, penale o di giurisdizione volontaria le misure di protezione che considera più opportune per il minore al fine di evitare una situazione di pregiudizio o di pericolo allo stesso.

Sono impugnabili avanti il giudice le decisioni in ordine alla dichiarazione di desamparo, l'assunzione della tutela legale, la idoneità degli aspiranti adottanti, ogni altro provvedimento della pubblica amministrazione in materia di tutela o guarda del minore.

Si applicano le norme della giurisdizione volontaria

Sia il giudice che il Ministero Fiscal possono intervenire d'ufficio per l'adozione delle misure necessarie, senza l'obbligo della presenza di avvocati o procuratori

Sono legittimati a chiedere misure di protezione tutti i soggetti interessati.

Tuttavia l'opposizione di chiunque vi abbia interesse comporta la conversione del procedimento da volontaria giurisdizione in rito contenzioso.

E' necessaria l'autorizzazione giudiziaria per il ricovero di un minore per ragioni di tipo psichiatrico, anche se vi è il consenso di chi esercita la potestà..

E' ammesso il ricovero d'urgenza, salvo il ricorso al giudice nel termine di 24 ore.

In ogni caso il collocamento deve essere effettuato presso istituti adeguati all'età del minore e debbono essere informati i servizi sociali di sostegno.

Le norme della legge organica in tema di tutela sono sussidiarie alla legislazione delle Comunità Autonome con competenza in tema di assistenza sociale.

Sono fatte salve le competenze in materia di Diritto Civile, Forale o Speciale costituzionalmente riservate alle comunità Autonome.

SCHEDA N. 10

IL CONFRONTO CON LA NORMATIVA ITALIANA

SOMIGLIANZE

Anche la normativa italiana in tema di tutela della famiglia e del minore trova i primi fondamenti nella Costituzione (artt.29, 30, 31)

La filiazione naturale viene equiparata a quella legittima in tema di tutela

Al minore vengono riconosciuti i diritti stabiliti nella Convenzione ONU del 1998 perchè è diventata legge dello stato con la ratifica del 1991

Le procedure di tutela presuppongono la realizzazione dell'interesse del minore, del quale è necessario promuovere una crescita armoniosa , sviluppare le attitudini naturali e l'autonomia I nuovi principi assicurano al minore l'esercizio dei suoi diritti anche in contrasto con i genitori attraverso la figura del curatore speciale ed il diritto all'ascolto

Nuove norme penali in ordine all'abuso sessuale, la prostituzione, la pornografia minorile la privacy sono dirette alla protezione del minore

Viene riconosciuto al minore il diritto di vivere all'interno della sua famiglia e quindi di ricevere sostegno domiciliare

In via sussidiaria il minore ha diritto di vivere in una famiglia sostitutiva attraverso l'affidamento familiare che può essere consensuale o giudiziale

In via ulteriormente sussidiaria è previsto il collocamento in comunità e come estrema ratio l'adozione

L'adozione è sempre pronunciata dal giudice

Il concetto di abbandono è simile a quello di "desamparo"

DIFFERENZE

L'organo di giustizia in tema di potestà è il tribunale per i minorenni che ha anche competenza penale, mentre in Spagna vi è stata una modifica in ordine all'organo di giustizia, in forza della quale il giudice minorile ha solo competenza penale ed opera in forma monocratica, con l'aiuto di un'equipe tecnica

In campo civile il rito è camerale come in Italia, ma vengono attribuiti ai giudici poteri ufficiosi che nell'ordinamento giuridico italiano vengono contestati perchè non rispettosi dei principi del giusto processo.

In caso di opposizione il rito in Spagna diventa contenzioso; per il sistema italiano ciò è previsto solo per l'opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità, mentre per gli altri procedimenti vi è solo il reclamo

Gli enti amministrativi spagnoli assumono la tutela del minore nelle situazioni di desamparo e predispongono la guarda, potendo operare senza ricorrere al giudice, mentre le parti private possono fare opposizione. Nel sistema italiano solo il ricorso al giudice consente ai servizi sociali di operare nel caso di mancanza di collaborazione da parte dei genitori, essendo possibile solo un intervento provvisorio in casi molto gravi ed urgenti che va segnalato al P.M. e confermato dal giudice

Nell'adozione i requisiti degli adottanti sono diversi e la valutazione dell'idoneità da parte dei servizi costituisce solo un giudizio, mentre è il giudice a definire in forma giuridica l'idoneità stessa.

La responsabilità penale dei minori

Alcune considerazioni tra i sistemi esistenti in Italia e in Spagna

*a cura della Dott.ssa Paola Durastante
Responsabile di progetto, Centro Giustizia Minorile di Venezia*

Il presente lavoro vuole offrire alcuni spunti comparativi desunti dalla lettura delle due fonti normative, italiana e spagnola, che disciplinano la responsabilità penale dei minori: il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 e la Ley Organica 5, del 12 gennaio 2000.

Al fine di non oltrepassare questo limite comparativo, non verranno esaminate, in questa sede, altre fonti che, per la loro complessità, meriterebbero una ampia discussione. Inoltre, alcuni istituti dei due sistemi si prestano ad ulteriori ed ampi dibattiti proprio per il loro aspetto innovativo e per le caratteristiche specifiche che contengono, dalle quali trarre, per il futuro, ulteriori spunti di riflessione. Ci si riferisce all'applicazione delle misure alternative, alle pene sostitutive ecc. istituti che, almeno nel sistema italiano sono disciplinati in altre fonti normative, ma anche alla sospensione del processo per messa alla prova, alla conciliazione ed al risarcimento del danno, che invece, sono istituti disciplinati in modo diverso dalle due fonti normative in esame. Per il momento questa ricerca vuole essere, quindi, solo una traccia, un momento di riflessione sui due sistemi normativi senza alcuna pretesa di alta disquisizione giuridica.

In questo periodo di proposte da parte del Governo italiano, di modifica della normativa del Tribunale per i minorenni istituiti con R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, appare molto interessante conoscere proprio il ruolo del Giudice minorile spagnolo il quale ha competenza esclusivamente penale, composizione monocratica e competenza territoriale provinciale.

Il sistema penale minorile spagnolo

Le Convenzioni internazionali hanno influito sui principi della recente Costituzione spagnola del 1978 soprattutto in materia di minori e famiglia. Tutta la legislazione spagnola, peraltro, risente sempre dell'influsso delle disposizioni emanate a livello internazionale.

Per dare un punto di inizio alla normativa del sistema penale minorile possiamo cominciare con la sentenza 36/91 del Tribunale Costituzionale che dichiarò l'incostituzionalità dell'art. 15 della Legge sui Tribunali tutelari dei minori dell'11/6/1948.^{1,2}

Così nel 1992 con Legge Organica 4/1992 fu regolata, quale riforma urgente, la competenza e il procedimento dei Giudicanti dei minori. Questa Legge detta gli iniziali principi generali del sistema penale minorile:

- 1 flessibilità delle misure applicabili dal Giudice dei minori che si baserà sul valore dell'interesse del minore;
- 2 differenziazione per fasce di età del minore, definito tale da 14 a 16 anni e giovane da 16 a 18;
- 3 L'iniziativa processuale è attribuita al Pubblico Ministero il quale ha facoltà di concordare il termine del processo e cercare di evitare gli effetti afflittivi che il processo può produrre;
- 4 L'equipe tecnica come strumento imprescindibile per arrivare all'obiettivo che perseguono le misure;

¹ L'articolo 15 della Legge sui Tribunali Tutelari dei Minori stabiliva che nei procedimenti per correggere e proteggere i minori, il Tribunale "non si assoggetterà alle regole processuali vigenti nelle altre giurisdizioni", escludendo, pertanto, l'applicazione di dette regole processuali in questi procedimenti, e non è applicabile la reazione all'offesa dei diritti fondamentali regolati nei precetti della Costituzione Spagnola che riconosce i principi base delle regole processuali.

² La sentenza del Tribunale Costituzionale n. 36/1991 del 14 di febbraio, dichiara incostituzionale l'articolo 15 della Legge sui Tribunali Tutelari dei Minori, in quanto regola il procedimento applicabile nell'esercizio della facoltà di correzione o rieducazione. Detto articolo non stabilisce nel procedimento giudiziario dei minori devianti, le garanzie derivanti dall'ordinamento costituzionale spagnolo e contrasta i principi e diritti fondamentali nel procedimento penale dei minori:

Certezza giuridica. – Non dispone un procedimento specifico per i minori, provocando incertezza giuridica.

Uguaglianza. – Esiste un vuoto giuridico in quanto nella stessa causa processuale, anche ai minori si applicano le stesse garanzie processuali degli adulti, producendo disuguaglianza di trattamento; non esiste un sistema di garanzia dei diritti dei minori.

Si infrange anche il principio di oralità.

Effettiva tutela giudiziaria. Riconosciuta nell'articolo 24 della Costituzione.

La Legislazione sui Tribunali Tutelari dei Minori (Decreto 11 giugno 1948) attribuiva una duplice competenza:

1) civile ("*facultad protectora*"), che consisteva nella protezione statale dei minori abbandonati e in situazioni di abbandono da parte delle persone responsabili della sua custodia ed educazione.

2) penale ("*facultad reformatora*"), che consisteva dei delitti e delle mancanze, delle infrazioni pubbliche attribuite ai minori di sette anni e conseguente applicazione delle misure corrispondenti che dovevano tendere al carattere educativo e protettivo, non repressivo.

Pertanto, detti Tribunali costituiscono una giurisdizione speciale, che non è soggetta alle regole processuali vigenti nella giurisdizione ordinaria.

5 Un procedimento sanzionatorio-educativo che contempli tutte le garanzie costituzionali così come anche richiesto dalla sentenza 36 e che si ponga in sintonia con l'art. 40, della Convenzione dei Diritti del Bambino, del 20 novembre 1989;³

La competenza territoriale del Giudice per i minori è provinciale ed inoltre, a differenza del sistema italiano, il Juzgado è un giudice monocratico ed emana provvedimenti solo in materia penale. Tutta la materia civile (adozioni, affidi) è riservata alla Comunità Autonoma che agisce attraverso la Direzione Generale dei servizi sociali.

Tutta la normativa del diritto minorile aveva necessità di essere cambiata o integrata e proprio dal 1990 al 2000 emerge una importante produzione di atti normativi non solo sulla responsabilità penale minorile ma anche in ambito civile. Tale cambiamento avvenne sulla spinta giurisprudenziale la quale portò alla mozione approvata all'unanimità dal Congresso dei Deputati del 10 maggio 1994 che richiedeva una legge penale del minore e del giovane che potesse stabilire il limite di responsabilità penale. La mozione enunciava due principi essenziali: l'esigenza di responsabilità per i giovani devianti e la rieducazione basata su circostanze personali, familiari e sociali. Inoltre chiedeva di tenere conto della competenza delle Comunità Autonome in questa materia.

³ Art.40 della convenzione di NY 20 novembre 1989:

I. Gli Stati Parti riconoscono ad ogni fanciullo sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale, ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.

2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati Parti vigilano in particolare: affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;

b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:

I - di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;

II - di essere informato il prima possibile e direttamente oppure se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di una assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione, la presentazione della sua difesa;

III - che il suo caso sia giudicato senza indugio da una autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti e imparziali, per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge, in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all'interesse preminente, del fanciullo in particolare a causa della sua età o della sua situazione;

IV - di non essere costretto a rendere testimonianza o a dichiararsi colpevole; di interrogare o fare interrogare i testimoni a carico, e di ottenere la comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico, a condizione di parità;

V - qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione ed ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi una autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente ed imparziale, in conformità con la legge;

VI - farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua;

VII - che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.

3. Gli Stati Parti si sforzano di promuovere l'adozioni di leggi, di procedure, la costituzione di autorità ed istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, ed in particolar modo:

a - di stabilire un'età minima al disotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato;

b - di adottare provvedimenti, ogni qualvolta sia possibile o auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie, rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettati.

4 Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.

Nel 1995 fu approvato l'art. 19 del Codice penale (così modificato dalla Legge Organica 10/1995 del 23 novembre), che esige la regolazione della responsabilità penale con Legge indipendente e intanto fissa la maggiore età penale a 18 anni. Stabilisce anche il minimo di età in 14 anni. Per quanto riguarda le infrazioni commesse da minori di 14 anni e qualora il fatto desti un certo allarme sociale, la soluzione dovrà essere trovata in ambito familiare o assistenziale sociale.

L'art. 19 afferma definitivamente il principio che il sistema penale minorile deve avere, rispetto agli adulti, il carattere di intervento educativo che trascende da tutti gli aspetti repressivi finì a sé stessi.

Si giunge infine alla Legge 5 del 12 gennaio 2000 che regola la responsabilità penale del minore.

La Legge Organica 5 del 12 gennaio 2000

I principi ispiratrici di questa Legge, come già detto, sono da ricercare nella mozione approvata all'unanimità dal Congresso dei Deputati il giorno 10 maggio 1994, sulle misure per migliorare il sistema giuridico vigente di protezione del minore. Riguardano principalmente l'individuazione della maggiore età penale in 18 anni e la promulgazione di *“una legge penale del minore e giovane che contempla l'esigenza di responsabilità per i giovani devianti che non hanno raggiunto la maggiore età penale, fondamento dei principi orientati verso la rieducazione dei minori devianti, in base alle circostanze personali, familiari e sociali, e che tenga specialmente in conto le competenze delle Comunità Autonome in questa materia....”*.

Nella relazione che accompagna la Ley 5/2000 viene precisato, tra l'altro: *“La presente Legge Organica tiene certamente conto della natura della disposizione sanzionatoria, pure collegata con l'esigenza di una veritiera responsabilità giuridica ai minori devianti, anche riferita specificamente alla commissione di fatti tipici come delitti o mancanze previste dal Codice Penale e le restanti legge penali speciali. La pretesa reazione giuridica verso il minore deviante sarà un intervento di tipo educativo, sebbene naturalmente di speciale intensità, ricercando espressamente altre finalità essenziali del Diritto Penale degli adulti, come la proporzionalità tra il fatto e la sanzione o la intimidazione dei destinatari delle norme, si pretende di impedire tutto quello che potrebbe avere un effetto controproducente per il minore, come l'esercizio dell'azione per la vittima o per altri particolari.”*

Inoltre questa legge tiene in particolare considerazione la vittima del reato accogliendo e non dimenticando l'interesse proprio del soggetto leso o vittima del fatto commesso dal minore. Viene stabilito un procedimento singolo, rapido e poco formalista per il risarcimento dei danni e pregiudizi rimesso alla competenza del Giudice dei Minori, il quale ha ampie facoltà per la sua valutazione, attraverso l'utilizzo di documenti e testimonianze relative alla causa principale. In questo ambito di attenzione agli interessi e necessità delle vittime, la Legge introduce il principio di certo rivoluzionario della responsabilità solidale, con il minore responsabile dei fatti, dei genitori, tutori, accoglienti o custodi, sebbene permettendo l'intervento giudiziario e ricordando espressamente l'applicabilità in ogni caso della Legge 30/1992, del 26 novembre (RCL 1992/2512, 2775 e RCL 1993, 246) del Regime Giuridico delle Amministrazioni Pubbliche e del Procedimento Amministrativo Comune, così come della Legge 35/1995, del 11 dicembre (RCL 1995/3319), di Aiuti ed Assistenza alle Vittime dei Delitti Violenti e contro la Libertà Sessuale.

La Ley 5 garantisce in modo ampio il diritto di partecipazione alle vittime offrendo l'opportunità di intervento negli atti processuali con proposta o offerta di prove, formulando conclusioni e interponendo ricorsi.

Il Ministero Fiscal (Pubblico Ministero) ha una posizione rilevante, nella doppia condizione di Istituzione alla quale costituzionalmente viene affidata la funzione di promuovere l'azione della Giustizia e la difesa della legalità, ma anche quella di difendere i diritti che la legge riconosce ai minori, vegliando sugli interessi di questi. Dirige le indagini in modo autonomo, mentre in precedenza questo compito veniva svolto dal giudice istruttore. La figura del PM è stata introdotta dopo l'importante sentenza d'incostituzionalità del 1991 n. 36 che non solo inserì la figura del pubblico ministero nel procedimento minorile, ma gli ha anche attribuito un ruolo di importante rilievo come appunto quello di garante delle procedure e di difensore del minore nel senso che lo protegge, lo tutela ed assiste durante tutto il procedimento e vigila sul rispetto dei precetti costituzionali. In merito all'obbligatorietà dell'azione penale promossa dal PM, la Ley 5 introduce una limitazione e concede l'opportunità di evitare la prosecuzione dell'azione penale per reati meno gravi o quando è possibile pervenire alla conciliazione (artt. 18 e 19).

Principi Generali

La Legge n. 5 del 2000 enuncia Principi Generali in linea con le norme di diritto internazionale che fino allora erano state emanate in materia minorile. In particolare, la Ley 5 si ispira alla convenzione di New York., approvata il 20 novembre 1989. Tale convenzione pone il fanciullo al centro delle sue attenzioni. Anche in campo penale al fanciullo vengono riconosciuti specifici diritti e questo sistema viene distinto da quello che assicura tutela e protezione ai diritti individuali e sociali della persona.

1) la proporzionalità

La reazione della società di fronte a mancanze del minore non dovrà essere repressiva ma di tipo educativo ricercando nel diritto penale altri principi da applicare in ambito minorile ed in particolare volgere l'attenzione al principio della proporzionalità fatto-sanzione, annoso problema in ambito giuridico della misura della pena proporzionale da adattare al caso concreto anziché la indiscutibilità e sacralità della pena come afflizione e punizione.

Una punizione volta ad intimidire il minore più che a punire il fatto commesso poiché la repressione fine a se stessa non può avere valenza educativa per un ragazzo in crescita la cui maturazione è essenziale per comprendere il significato del gesto compiuto.

E' questo quindi l'ambito del Superiore interesse del minore che deve essere valutato con criteri tecnici e non più formalistici.

2) la vittima

Sempre nell'ottica di un procedimento educativo anziché repressivo, la legge dà rilievo e importanza alla persona offesa dal reato. Alla vittima, a quel soggetto cioè che costituisce

una delle parti del procedimento non vengono riconosciuti mezzi diretti per la difesa dei suoi diritti, ma con questa legge gli vengono forniti alcuni strumenti di intervento processuale per salvaguardare il proprio interesse:

a) procedimento di risarcimento attivato direttamente dal Giudice dei Minori con un procedimento agile e snello volto al risarcimento alla vittima;

b) responsabilità solidale. Viene anche introdotto un “principio rivoluzionario” per il sistema spagnolo costituito dalla responsabilità solidale dei genitori, tutori, custodi. Il principio è integrato in ogni caso dall'intervento giudiziario e dalla normativa dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni ;

c) delitti gravi commessi dai maggiori di 16 anni. Una ulteriore discriminazione viene fatta per i delitti gravi commessi dai maggiori di 16 anni, prevedendo l'intervento della vittima nel procedimento per disciplinare e salvaguardare i propri interessi e a chiarimento dei fatti successi. L'intervento della vittima deve avvenire però senza contaminare il processo educativo-sanzionatorio ;

d) intervento della vittima: proposta- offerta – formulazione – ricorsi.

Nel procedimento penale per minori si esclude l'azione popolare dei cittadini, così come indicato sia nella esposizione dei Motivi della Ley che nel citato articolo 25.

La persona lesa o danneggiata può, come già detto, esercitare l'azione civile (art. 61.1), per mezzo di un procedimento civile parallelo, con possibilità di produrre prove, documenti e ricorrere in appello.

3) Riconoscimento espresso delle garanzie.

L'articolo 1 della Ley 5/2000 individua in forma espressa le persone alle quali si applica il godimento di tutti i diritti riconosciuti nella Costituzione e nell'ordinamento giuridico, particolarmente nella Ley Organica 1/1996, del 15 di gennaio, di Protezione Giuridica del Minore, così come la Convenzione sui Diritti dei Bambini e tutte le norme sulla protezione dei minori contenute nei Trattati accettati dalla Spagna. In particolare:

4 Nella Legge Organica 5/2000 del 12 gennaio, regolatrice della responsabilità penale dei minori (Exposicion de Motivos e artt. 61-64) dalla quale si stabilisce il principio di responsabilità solidale dei genitori tutori, custodi legali o di fatto, secondo l'ordine, dei danni e pregiudizi causati dai minori; questo sistema supera il tradizionale sistema del Diritto spagnolo, che si concretizzava nella responsabilità sussidiaria, e non solidale, stabilita nel Codice Civile. Questo fatto significa che si può dirigere l'azione di risarcimento contro chiunque dei debitori solidali. Significa che custode e custodito sono tutte e due responsabili principali e solidali tra di loro.

Si considera una delle maggiori novità della legge, anche se l'intervento del Giudice permette di moderare questa responsabilità, quando i genitori, tutori ecc, non hanno facilitato la condotta del figlio con dolo o negligenza grave. La Ley 30/1992, del 26 novembre, regola il Regime Giuridico delle Amministrazioni Pubbliche e del Procedimento Amministrativo Comunale. L'art. 145 della citata norma stabilisce la responsabilità patrimoniale delle autorità e personali di servizio delle Amministrazioni Pubbliche, per tutte le offese patite ed in particolare per quanto riguarda i beni e i diritti, salvo nei casi di forza maggiore, sempre che l'offesa sia conseguenza del normale o meno funzionamento dei servizi pubblici. Tale responsabilità dell'Amministrazione Pubblica inoltre potrà applicarsi sussidiariamente, nel procedimento dei minori così come stabilisce l'art. 61.4 della Ley 5/2000.

5 In quanto ai delitti gravi commessi dai maggiori di 16 anni, si fa riferimento, nell'art. 25 della Ley 5/2000, alla commissione di fatti, con violenza o intimidazione, o con grave rischio per la vita o l'integrità fisica delle persone; in questi casi, la persona offesa potrà presentarsi nel procedimento, tanto nella fase istruttoria come in udienza, con una serie di facoltà espressamente determinate in questo articolo: prendere visione del carteggio e avere la notifica degli atti che richiede e delle decisioni adottate, proporre certe prove, partecipare all'udienza e ricorrere contro la sentenza.

Nonostante, come stabilisce la Esposizione dei Motivi, questa partecipazione presuppone un regime di intervento della persona offesa al fine della salvaguardia dell'interesse della vittima verso il chiarimento dei fatti e il processo giurisdizionale competente, senza contaminare il procedimento propriamente educativo e sanzionatorio del minore. Comunque questa partecipazione viene prevista in forma limitata, dal momento che nel sistema normativo minorile non è incluso né l'azione particolare degli offesi né l'azione popolare dei cittadini, perché in questi casi l'interesse prioritario per la società e per lo Stato coincide con l'interesse del minore.

“Questa legge si applica per esigere la responsabilità delle persone maggiori di 14 anni e minori di 18 per la commissione di fatti definiti come delitti o contravvenzioni nel Codice Penale o nelle leggi penali speciali.

2. Inoltre si applicherà quanto disposto da questa Legge per i minori alle persone maggiori di 18 anni e minori di 21 secondo il termine stabilito dall’art. 4 della stessa.

3. Le persone alle quali si applica la presente legge godranno di tutti i diritti riconosciuti nella Costituzione e nell’ordinamento giuridico, particolarmente nella Legge Organica 1/1996, del 15 gennaio (RCL 1996/145), di Protezione Giuridica del Minore, così come nella Convenzione dei Diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 e in tutte quelle norme sulla protezione del minore contenute nei Trattati ratificati dalla Spagna.

4. Al fine di definire le persone alle quali si applica la presente legge, nel suo articolato si utilizza il termine minori per riferirsi a coloro che non hanno compiuto i 18 anni, e il termine giovane per riferirsi ai maggiori di questa età.

Tuttavia, quando questa legge si riferirà genericamente al minore o ai minori, si intenderà che si riferisce a tutti quelli inclusi nel suo ambito di applicazione.”

4) Differenziazione di età

La differenziazione è stabilita in due fasce di età, secondo quanto dispone l’art. 1.4:

Minori : da 14 a 17 anni;

Giovani: da 18 a 21 anni.

In accordo con l’art. 9, e per quanto riguarda la durata delle misure:

da 14 a 15 anni, misure che non possono eccedere la durata di 2 anni;

da 16 a 21 anni , misure la cui durata massima potrà essere di 5 anni.

Eccezionalmente, quando i delitti rivestono estrema gravità, il Giudice imporrà una misura di internamento in un istituto penale (centro cerrado) fino a 5 anni. Integrata successivamente con altra misura di libertà vigilata fino ad un massimo di altri 5 anni.

5) Flessibilità

L’articolo 7.3 della Ley stabilisce espressamente: “Per la scelta della misura o delle misure adeguate, sia il pubblico ministero che l’avvocato del minore nelle proprie richieste che il Giudice nella sentenza, dovranno considerare in modo flessibile, non solo la prova e la valutazione giuridica dei fatti, ma anche specialmente l’età, le circostanze familiari e sociali, la personalità e l’interesse del minore, questi ultimi due dovranno essere evidenziati nelle relazioni delle équipes tecniche e, se del caso, delle entità pubbliche di protezione e riforma del minore effettuate conformemente al disposto di cui all’art. 27 della presente Legge.”

Un esempio di estrema flessibilità ma anche di proporzionalità del sistema penale minorile spagnolo è la misura dell’ammonizione. Con la misura della ammonizione, il Giudice, in un atto unico che tiene luogo nella sede giudiziaria, manifesta al minore in modo concreto e chiaro le ragioni che inducono a ritenere socialmente intollerabili i fatti commessi, espone al minore le conseguenze che possono derivare per lui e per la vittima e gli impartisce una formale raccomandazione per il futuro.

L’utilizzo flessibile delle misure avviene anche con la permanenza nel domicilio, con i lavori socialmente utili e con la frequentazione di centri

6) Competenza dell'ente protezione e riforma del minore.

I minori vengono seguiti ed assistiti dal personale della Comunità Autonoma, in particolare dall'Ente protezione per il minore.

Nel 1988 si introduce nei tribunali per i minorenni la figura istituzionale del gruppo tecnico. Questo organo tecnico, composto da psicologi, assistenti sociali ed educatori nasce con il compito di fornire consulenza al giudice ed al pubblico ministero, attraverso la redazione di un rapporto sulla situazione psicologica familiare e sociale del minore. Tale relazione non vincola il giudice nella sua decisione, ma fornisce elementi di valutazione sulla condizione del minore. Il Gruppo tecnico ha un potere di iniziativa dal momento che può disporre della facoltà di proporre l'opportunità di archiviare il caso e di essere ascoltato in occasione dell'adozione di importanti decisioni durante il processo.

In particolare l'Entità Pubblica interviene nei seguenti casi:

a) Minori di 14 anni (art. 3). Nel caso di delitti o mancanze commesse da minori degli anni 14, non si esigerà responsabilità secondo la Ley 5/2000, ma si applicheranno le norme sulla protezione dei minori. Il Pubblico Ministero, dice testualmente la Legge *“dovrà rimettere alla pubblica entità di protezione del minore l'informazione dei particolari al fine di valutare la situazione, e questa entità dovrà adottare le misure di protezione adeguate alle circostanze del caso in conformità al disposto della Ley Organica 1/1996 del 15 di gennaio, di protezione giuridica del minore.*

b) L'Art. 27 della Ley attiene alle informazioni fornite dall'Equipe tecnica, durante la fase istruttoria. L'Equipe dipende funzionalmente dal Pubblico Ministero, qualunque sia la sua appartenenza organica⁵

c) Esecuzione delle misure adottate dai Giudici dei Minori (art. 45) La competenza per l'esecuzione delle misure spetta alle Comunità Autonome, le quali potranno stipulare convenzioni o accordi di collaborazione con altre entità, pubbliche o private senza fine di lucro per l'esecuzione delle misure. La Comunità Autonoma mantiene una sua diretta supervisione, senza che questo comporti cessione della titolarità e responsabilità derivata dell'esecuzione. Infine, gli articoli da 46 a 60 stabiliscono le regole per l'esecuzione delle misure.⁶

Alcune considerazioni sui due sistemi della responsabilità penale minorile

L'esecuzione penale affidata alla Comunità Autonoma.

Va sottolineato il fatto che in Spagna, l'esecuzione delle misure penali minorili è interamente affidata alla competenza della Comunità Autonoma così come indica l'art. 45 della Ley 5/2000.

⁵ Particolarmente interessante questa dipendenza dell'ente di protezione al Pubblico ministero, così come avviene in sostanza con le sezioni di polizia giudiziaria istituite nelle procure presso i tribunali minorenni. Mentre gli Uffici di servizio sociale minorenni rimangono dotati di ampia autonomia e soprattutto rimangono organicamente dipendenti del ministero della Giustizia.

⁶ Sotto questo aspetto l'ente di protezione ha competenze simili ai Centri per la Giustizia minorile italiani che stipulano convenzioni con Comunità private per far eseguire alcune misure penali (collocamento, messa alla prova). In via amministrativa, dunque, si stipulano convenzioni con i responsabili di queste strutture private. In altri casi il Ministero dispone di Comunità che gestisce direttamente con proprio personale.

Ciò costituisce una delle fondamentali differenze rispetto all'ordinamento italiano che, al contrario, utilizza personale e sistemi penitenziari. La stessa Giustizia Minorile ancora oggi nonostante la raggiunta autonomia, ha ancora settori regolati in comunione con il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, come ad esempio per quanto riguarda il Corpo degli agenti di polizia penitenziaria.

La legge spagnola n. 5 del 2000 disciplina in modo generale la materia ma sarà la comunità autonoma a dettare norme specifiche per il proprio territorio che potranno integrare o sostituire la disposizione statale.

All'interno del Governo della Comunità spagnola esiste una Direzione Generale dei servizi sociali che costituisce l'organismo che emette provvedimenti civili (adozioni e affidi denominati guarda e tutela) come il tribunale per i minorenni italiano. Tutta la materia civile è quindi di competenza della Direzione Generale anziché del Tribunale per i minorenni, ma anche tutta l'esecuzione dei provvedimenti penali adottati dal giudice per i minorenni è di competenza della Direzione Generale dei servizi sociali che utilizza, ripeto, personale educativo, assistenziale e di custodia della stessa Comunità.

La competenza italiana.

Con il primo passaggio di competenze tra Stato e Regione del 1977, le Regioni italiane hanno competenza civile e amministrativa nei riguardi dei minorenni e ciò significa che l'esecuzione dei provvedimenti civili di affido e tutela, nonché le misure amministrative relative alla condotta del minore, sono interventi appartenenti alla competenza delle Regioni mentre lo Stato italiano ha riservato a sé stesso la materia "Giustizia".

La fonte normativa italiana che riguarda la responsabilità penale minorile è il codice di procedura penale, introdotto dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 ed il suo regolamento attuativo adottato con il D.L.vo 28 luglio 1989 n. 272. Detta normativa si ispira alle Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile (c.d. Regole di Pechino) approvate dalla Nazioni Unite il 25 novembre 1985 e che riguardano innanzi tutto il sistema che deve occuparsi dei giovani devianti.

Mantenere un sistema del sociale così delineato e la decisione dello Stato italiano di riservare a sé la materia Giustizia ha portato ad un apparato sociale, che si occupa di minori con problemi penali, di competenza statale: gli Uffici di servizio sociale per minorenni ma anche i Centri di servizio sociale per adulti. Questi uffici sociali devono raccordarsi, e collaborare con quelli del territorio, che sono quelli che vengono a conoscenza della storia del ragazzo deviante e del suo vissuto.

Proprio per favorire l'integrazione dei due servizi sociali di Enti diversi è prevista per ogni Regione, una Commissione per il coordinamento delle attività dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza degli enti locali (art. 13 del D. L.vo 272/89) e l'art. 14 del D. L.vo 272/89 ha stabilito l'obbligo da parte del Ministero della Giustizia e delle Regioni di realizzare annualmente programmi congiunti di formazione ed aggiornamento per gli operatori statali e regionali.

Gli articoli del DPR 448/88 che chiamano in causa i servizi sociali sono:

- l'art. 6: *"In ogni stato e grado del provvedimento l'Autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Si avvale altresì dei servizi di assistenza istituiti dagli Enti locali"*;
- l'art. 9 Accertamenti sulla personalità del minore. *"Il Pubblico Ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del*

minore al fine di accertarne l'imputabilità ed il grado di responsabilità, valutare la rilevanza del fatto nonché porre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili. Agli stessi fini, il P.M. e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minore e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità”;

- l'art. 12 Assistenza all'imputato minorenni. “L'assistenza affettiva e psicologica è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o da altra persona idonea indicata dal minore e ammessa dall'Autorità giudiziaria. In ogni caso, al minore è assicurata l'assistenza dei servizi di cui all'art. 6”.

Come si può notare la normativa è piuttosto generica nella individuazione dei servizi e della modalità di coinvolgimento, nonché dei suoi ruoli e dei suoi compiti. Per quanto riguarda l'accertamento della personalità e l'assistenza all'imputato minore, i Servizi sociali statali e regionali sono posti sullo stesso piano, nel senso che il giudice può coinvolgere un servizio o l'altro o entrambi, a sua discrezione. Questo è il punto dove maggiormente si evidenziano sovrapposizioni di competenze, disomogeneità di valutazioni e di interventi tra servizi sociali che comporta la necessità di un raccordo tra competenze.

Nel caso, invece, di adozione di provvedimenti limitativi della libertà, nonché dell'istituto della messa alla prova di cui all'art. 28 del DPR 448/88, il giudice è obbligato a chiedere l'intervento del servizio sociale statale (Ufficio Servizio Sociale Minorenni) che a sua volta è obbligato a chiedere la collaborazione dei servizi sociali territoriali i quali, anche se genericamente definiti dal DPR 448/88, si ritiene siano: Servizi sociali dei Comuni e delle Province, Servizi sociali delle Unità sanitarie locali, e tutti quei servizi che hanno competenza in ordine ai bisogni educativi, affettivi culturali e relazionali degli adolescenti (servizio Sociale professionale del Comune, Servizio materno infantile o di neuropsichiatria infantile, Servizio per le tossicodipendenze, Consulenti familiari ecc). A titolo di completezza, i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia intesi come quelli sociali, sono elencati nell'art. 8 del D.L.vo 272/89: Uffici Servizi Sociali minorenni, Istituti Penali Minorenni, Centri Prima Accoglienza, Comunità. Esistono inoltre altri servizi di tipo amministrativo e sono i tre servizi dei Centri Giustizia Minorile: segreteria, tecnico e contabile previsti da un Decreto Ministeriale del 23 ottobre 1989 che fa parte dell'insieme normativo della Giustizia minorile.

La sospensione del processo e messa alla prova

L'istituto più importante ed innovativo con valenza educativa dell'ordinamento procedurale minorile italiano è l'art. 28, un istituto simile non sembra esserci nella normativa spagnola. In base all'art. 28 il giudice sospende il processo e demanda al servizio sociale minorenni l'elaborazione di un progetto di attività da far compiere al minore che rilevi il grado di maturazione del ragazzo/a. Se questo progetto avrà esito positivo il giudice emetterà sentenza che dichiara estinto il reato per esito positivo della messa alla prova, senza altra conseguenza penale nemmeno per quanto attiene le iscrizioni al casellario giudiziale. Tale sistema permette di evitare al ragazzo di arrivare al giudizio ed è applicabile per qualunque tipo di reato, compresi quelli più gravi.

La durata della messa alla prova varia in relazione alla gravità del reato. Il processo è sospeso per un periodo non superiore ai tre anni per i reati per i quali è prevista la pena

dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 12 anni. Il processo è sospeso negli altri casi per un periodo non superiore a un anno.

Il tempo, né troppo breve né troppo lungo, è rilevante ai fini del suo esito positivo sia sotto l'aspetto penale che per quello di maturazione del ragazzo/a. La durata minima è necessaria per attivare o rafforzare tutti i processi di cambiamento positivi e di maturazione del minore. Non dovrebbe superare l'estensione del progetto educativo o terapeutico in cui si ritiene indispensabile impegnare il minore al fine di aiutarlo.

Al fine di non ingabbiare questo istituto in statiche definizioni normative, si sono lasciati indefiniti molti elementi che si riferiscono ai presupposti, contenuti e finalità di questo istituto e del progetto educativo sottinteso nonché alla valutazione dell'esito della prova.

Così che tra magistrati ed operatori dei servizi sociali sono emersi orientamenti diversi con risposte variegata e diversità di trattamento tra i minori dei diversi territori ma anche dello stesso territorio.

La conciliazione

Esiste, ormai da anni, una corrente di pensiero che studia un metodo di conciliazione tra vittima e reo, che attraverso l'intervento di un mediatore possa concludere il processo ricomponendo una rottura derivata dall'atto delittuoso ed evitare ulteriori iter giudiziari per il minorente, ponendo nel frattempo una particolare attenzione anche alla vittima del reato. E' questa la mediazione penale e molti studiosi asseriscono che la vera mediazione penale deve essere svolta da persone all'esterno del sistema giudiziario. Altra corrente, invece, sostiene che la mediazione può essere conclusa da operatori giudiziari.

In Italia la mediazione penale minorile non è disciplinata in modo specifico ma viene richiamata come conciliazione nell'art. 28 del DPR 448/88 quando *con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorente con la persona offesa dal reato.*

Nell'ambito della giurisdizione minorile pare stia emergendo la possibilità di ricorrere allo strumento della conciliazione anche al di fuori del sistema penale minorile attraverso l'applicazione dell'analogo istituto previsto l'art. 35 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), riguardante la estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie. Tale disposizione consente di dichiarare estinto il reato quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato.

Più articolata invece è la conciliazione nel sistema spagnolo infatti l'art. 19 della Ley 5/2000 disciplina la conciliazione come strumento per evitare la lungaggine giudiziaria in fase istruttoria:

Articolo 19. Archiviazione del procedimento per conciliazione o riparazione tra il minore e la vittima. 1. Inoltre il pubblico ministero potrà desistere dalla prosecuzione del procedimento, in relazione alla gravità e alle circostanze dei fatti e del minore, in modo particolare alla mancanza di violenza o intimidazione gravi nella commissione dei fatti, e alla circostanza che il minore abbia conciliato con la vittima o abbia assunto l'impegno di riparare il danno causato alla vittima o alla persona offesa dal delitto, o se si sia impegnato a compiere l'attività educativa proposta dall'èquipe tecnica nella propria relazione.

Il desistere dalla continuazione del procedimento sarà possibile soltanto quando il fatto imputato al minore costituisca delitto meno grave o contravvenzione.

2. Agli effetti del comma precedente, si intenderà prodotta la conciliazione quando il minore riconosca il danno causato e si discolpi con la vittima, e questa accetti le sue scuse, e si intenderà per riparazione l'impegno assunto dal minore con la vittima o persona offesa dal delitto di realizzare determinate azioni a beneficio di costoro o della comunità, seguito dalla sua realizzazione effettiva.

Il tutto senza pregiudizio dell'accordo che abbiano raggiunto le parti circa l'esercizio dell'azione di responsabilità civile derivata dal delitto o dalla contravvenzione, regolata dalla presente legge.

3. La corrispondente équipe tecnica realizzerà le funzioni di mediatore tra il minore e la vittima o la persona offesa dal reato, agli effetti indicati nei commi precedenti, e informerà il pubblico ministero degli impegni assunti e del loro grado di compimento.

4. Una volta prodotta la conciliazione o compiuti gli impegni di riparazione assunti con la vittima o con la persona offesa dal reato, o quando una o gli altri non potranno essere portati a compimento per cause estranee alla volontà del minore, il pubblico ministero darà per conclusa l'istruzione e solleciterà dal Giudice all'archiviazione delle pratiche, con remissione di quanto attuato.

5. Nel caso che il minore non compia la riparazione o l'attività educativa concordata, il pubblico ministero continuerà la prosecuzione del procedimento.

6. Nei casi in cui la vittima del delitto o della contravvenzione fosse minore di età o incapace, il compromesso a cui si riferisce il presente articolo dovrà essere assunto dal rappresentante legale dello stesso, con l'approvazione del Giudice di Minori.

Ambedue i sistemi normativi prevedono la conciliazione come insita nel sistema giudiziario: disposta e decisa comunque da operatori del sistema giudiziario anziché da un mediatore estraneo all'apparato.

Nella fase di esecuzione della misura è prevista la conciliazione e riparazione del danno in modo tale da evitare la prosecuzione dell'esecuzione della misura anziché come introduzione di un sistema alternativo alla pena inteso come quello italiano. L'art. 51.2 infatti recita: *la conciliazione del minore con la vittima, in qualunque momento in cui avvenga l'accordo tra le parti a cui fa riferimento l'articolo 19 di questa legge, potrà lasciare senza effetto la misura imposta qualora il giudice, su proposta del pubblico ministero o dell'avvocato del minore ne sentito il gruppo tecnico e i rappresentanti dell'ente pubblico di protezione del minore, giudichi che detto atto ed il tempo trascorso della misura in fase di esecuzione esprimano sufficientemente il rimprovero che meritano gli atti compiuti dal minore.*

La conciliazione è uno strumento per risolvere cause derivanti da fatti di poca rilevanza sociale. Così come nell'art. 18 viene previsto l'opportunità per il PM di rinunciare alla azione penale per i c.d. "reati meno gravi" privi di violenza o intimidazione nelle persone.

Nella normativa italiana, per far fronte a tale esigenza, è previsto l'art. 27 del codice procedura penale 448/88 (ed ancora art. 26 del D.Leg.vo 272/89, art. 1 della L. 123/92) e cioè: sentenza di non luogo a procedere per l'irrelevanza del fatto. Decisione che viene chiesta dal Pubblico ministero al giudice se risulta la *tenuità del fatto* e la *occasionalità* del comportamento e risulta inoltre che l'ulteriore corso del procedimento pregiudicherebbe le esigenze educative del minore.

II Risarcimento

L'art. 10 del DPR 448/88 prevede: *Nel procedimento penale davanti al tribunale per i minorenni non è ammesso l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato. 2. La sentenza penale non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e*

il risarcimento del danno cagionato dal reato. 3. Non può essere riconosciuta la sentenza penale straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno .

Ciò vuol dire che per ottenere il risarcimento del danno, la vittima dovrà aprire un nuovo giudizio davanti ad altro giudice (civile) con evidente faragginosità ed attese.

Nel sistema spagnolo, come già indicato in precedenza, è invece previsto un procedimento di risarcimento danni alla vittima che è aperto direttamente dal Giudice dei minori. La Ley 5 prevede il Titolo VIII “ Della Responsabilità civile”, dall’art. 61 e seguenti, che disciplina questo tipo di procedimento all’interno del procedimento penale.

Le misure penali.

Le misure penali spagnole applicabili sono analiticamente elencate nell’art. 7 della Ley 5. Veramente l’art. 7 denomina “ Art. 7. Le misure suscettibili di essere applicate ai minori. Le misure che i giudici minorili possono imporre, ordinare secondo la restrizione dei relativi diritti sono: le seguenti:“ L’articolo non menziona quindi il grado penale della misura, ma il successivo art. 9 prevede l’ammonizione, la permanenza del fine settimana, prestazioni a beneficio della comunità e privazione della patente o altre licenze amministrative come misure imposte in caso di fatti qualificati come contravvenzioni. In via residuale le altre misure hanno quindi il carattere di pena, nel senso di sanzione più afflittiva.

Il sistema spagnolo segue il modello c.d. triadico che propone tre vie sanzionatorie: pena, misura di sicurezza e riparazione del danno.

L’elenco di cui all’art. 7 prevede tra l’altro: internamento in regime chiuso, semiaperto, aperto e terapeutico, trattamento ambulatoriale, assistenza centri diurni, permanenza fine settimana, libertà vigilata.

Nel sistema italiano l’elencazione di misure per i minori devianti è prevista in leggi specifiche per i minori o adattate dal sistema degli adulti. Una norma specifica per i minori è l’art. 169 del c.p. del 1930 che già prevedeva il “perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto”, concesso una sola volta e per reati la cui pena detentiva non superi nel massimo i due anni oppure la cui pena pecuniaria da sola o congiunta a quella detentiva non superi i 1.549 euro. La stessa norma viene riproposta dall’art. 19 del RDL 1404 del 1934 e successivamente modificato dall’art. 112 della Legge 689/81.

Particolare è la libertà vigilata, (insieme al riformatorio giudiziario) è una misura di sicurezza non detentiva prevista dagli artt. 228 e 232 del Codice Penale, consiste nel porre il minore sotto la sorveglianza dell’Autorità di Pubblica Sicurezza. Il minore può restare presso la sua famiglia e deve attenersi ad alcune prescrizioni stabilite dal giudice circa lo studio il lavoro le attività educative. Il giudice può anche disporre la permanenza in casa del minore, presso l’abitazione familiare o altro luogo (gruppo famiglia, comunità alloggio, ecc) e può imporre limiti e divieti di comunicare con altre persone. Lo stesso giudice può autorizzare il minore ad allontanarsi dall’abitazione per esigenze di studio , di lavoro e per altre attività educative. La misura ha la durata minima di un anno e la sua esecuzione è affidata dal giudice di sorveglianza. L’art. 24 del Decreto.Legislativo 272/89 stabilisce che i minori ai quali viene applicata una misura di sicurezza sono affidati ai servizi minorili del Ministero della Giustizia. In particolare sono seguiti per la maggior parte dai servizi sociali minorenni.

⁷ Josep-Maria Tamarit Sumalla,; il sistema sanzionatorio nel codice penale spagnolo del 1995, L’indice Penale 1998 vol. II

Nel sistema spagnolo la libertà vigilata è prevista al punto h) dell'art. 7 della Legge 5/2000. E' definita come una misura cautelare dal seguente art. 28 che detta le regole generali per l'applicazione di dette misure. Il controllo di questa misura, è affidato alla comunità pubblica o ad un suo incaricato.

La libertà vigilata può essere utilizzata anche come misura accessoria ai sensi dell'art. 9 punto 5, mentre l'art. 7 punto 2 la prevede come il secondo periodo dopo l'internamento. Questa misura, nonostante la diversa collocazione e utilizzo flessibile secondo le circostanze, costituisce quindi una misura di sicurezza intesa come controllo sul soggetto ed il sistema penale spagnolo divide le misure di sicurezza in privative e non privative della libertà. L'art. 97 del Codice Penale spagnolo prevede la possibilità di stabilire la cessazione, la sostituzione o la sospensione della misura, attraverso un contraddittorio e su prevista richiesta del magistrato di sorveglianza.

Ammonizione e prescrizioni.

Molto particolare e inesistente nel sistema italiano è la misura dell' ammonizione prevista al punto 19 dell'art. 7 della Ley 5. Questa misura consiste nel rimprovero da parte del giudice il quale manifesta al minore in modo concreto e chiaro le ragioni che sono socialmente intollerabili dei fatti commessi, gli espone le conseguenze per lui e per la vittima che potrebbero tenere o avere da tali fatti, e la formale raccomandazione a non commettere tali atti per il futuro. L'art. 9 punto 1 stabilisce l'applicazione di questa misura solo per le contravvenzioni.

Nel sistema italiano non esiste un tale rimprovero così codificato, ma esistono altri sistemi educativi come le prescrizioni che vengono imposte dal giudice minorile e disciplinate come misure dall'art. 19 e 20 del D.P.R. 448/88. Tali misure offrono una vasta gamma di "obblighi di fare" che il giudice può imporre analiticamente al ragazzo in modo da non interrompere processi educativi in atto, e sono nate proprio per evitare che il minore abbia un impatto negativo con il sistema penale, quando per esigenze legate all'indagine, deve comunque vivere un periodo in una situazione di maggior controllo sociale e penale.

Le prescrizioni rispondono alle vere esigenze educative del minore il quale si impegna ad assumere la responsabilità di attività di studi e lavori o culturali imposte dal giudice e volti a stimolare e rafforzare processi di crescita e di maturazione .

La durata delle prescrizioni è di due mesi rinnovabili per una sola volta.

Come prescrizioni possono essere richieste delle prestazioni a beneficio della comunità, della collettività o di persone che si trovano in una situazione di precarietà.

Nel sistema spagnolo è previsto espressamente dall'art. 7 punto k) la realizzazione di compiti socio educativi ed in raccordo con quanto previsto anche dall'art. 25.2 della Costituzione (RCL 1978/2836), è richiesto il consenso del minore. Il valore che pone l'ordinamento a questa misura è nella necessità che il minore deve comprendere, durante la sua realizzazione, che la collettività

o determinate persone hanno sofferto in modo ingiustificato delle conseguenze negative derivate dalla sua condotta. Si pretende che il soggetto comprenda che agì in modo non corretto, che merita il rimprovero formale della società, e che la prestazione dei lavori che si esigono sono atti di giusta riparazione.

Dal punto di vista tecnico la realizzazione di compiti socio educativi consiste nel fatto che il minore porterà a termine attività specifiche di contenuto educativo che faciliteranno il suo inserimento sociale. Può essere una misura di carattere autonomo o fare parte di altra più

complessa. Utilizzata in modo autonomo, pretende di soddisfare le necessità concrete del minore percepite come limitazioni del suo sviluppo integrale. Può sopporre l'assistenza e partecipazione del minore ad un programma già esistente nella comunità, o la partecipazione ad un programma creato "ad hoc" da professionisti incaricati di eseguire la misura. Come esempio di compiti socio educativi, si possono menzionare i seguenti: seguire una scuola occupazionale, una aula di educazione compensatoria o un corso di preparazione all'impiego; partecipare ad attività strutturate di animazione socio culturale, seguire scuole di apprendistato per la competenza sociale, ecc

La misura viene impartita in modo flessibile secondo le infrazioni. Ad esempio l'art. 9 della Ley 5 specifica che la misura viene applicata fino a 50 ore se i fatti commessi sono qualificati come contravvenzioni; ed ancora, quando la misura applicata è di due anni sono applicate fino a 100 ore; in caso di minori che superano i 16 anni al momento della commissione del fatto compiuto con violenza, l'equipe tecnica può chiedere la proroga fino a 200 ore.

Permanenza nel domicilio ed in casa.

L'ulteriore misura della permanenza nel domicilio è prevista per 36 ore e solo per il fine settimana dall'art. 7 della Ley 5 mentre l'art. 9 la definisce come misura applicabile in caso di fatti qualificati come contravvenzioni e per un massimo di 4 fine settimane. Inoltre se la durata della misura è di due anni, potrà arrivare nel massimo a 8 fine settimana. Ed ancora, se il minore ha 16 anni al momento del fatto che è commesso con violenza, si arriverà a 16 fine settimana.⁸

La permanenza in casa nel sistema italiano è prevista come misura penale dall'art. 19 e 21 del DPR 448/88 e la cui durata dipende dalla gravità del reato. Nell'applicare questa misura si prevede una ulteriore responsabilità dei genitori che devono vigilare sul comportamento del minore

La convivenza con altre persone, famiglia o gruppo educativo per "orientare il minore nel suo processo educativo" è una misura che per la sua caratteristica penale, potrebbe assomigliare alla misura della permanenza in casa del sistema italiano, o collocamento in comunità. L'art. 28 della Ley 5 la definisce chiaramente come "misura cautelare" insieme all'internamento, alla libertà vigilata.

La frequentazione di un centro diurno è una ulteriore misura restrittiva della libertà anche per il sistema spagnolo. Costituisce un obbligo per il minore a frequentare un centro durante la giornata o parte di essa. Al contrario dell'internamento in regime semiaperto, continuerà a mantenere il proprio domicilio e frequenterà un centro pienamente integrato con la comunità. Nel sistema italiano, la frequentazione di un centro diurno rientra tra gli obblighi previsti nelle prescrizioni.

Divieti .

Nell'elenco dell'art. 7 della Ley 5 sono previsti anche i divieti di guidare autoveicoli e ciclomotori. La privazione del permesso di guidare ciclomotori o veicoli a motore, o del diritto ad ottenerlo, o della licenza amministrativa per caccia o per uso di qualunque tipo di

⁸ Tra le pene alternative alla prigione figurano le c.d. pene di nuova creazione del codice penale del 1995 tra cui la permanenza nel domicilio che ha trovato la sua giustificazione in un controllo ad intermittenza: Josep-Maria Tamarit Sumalla, Il sistema sanzionatorio nel codice penale spagnolo del 1995, Indice Penale 1998.

armi. Sono misure accessorie che si potrà imporre in quei casi nei quali il fatto è stato commesso utilizzando un ciclomotore un veicolo a motore o un'arma. Questo divieto espressamente previsto al punto m) è l'unico riferimento ad un tipo di sanzione che nel sistema italiano è prevista tra le sanzioni amministrative.

Nel codice penale spagnolo del 1995 molte sanzioni in esso previste sono disciplinate come pene e talvolta come misure di sicurezza. Così, ad esempio, tra le pene non privative della libertà, la privazione del diritto di condurre veicoli a motore o ciclomotori, il divieto di soggiorno e di residenza, la privazione del porto d'armi o l'inabilitazione professionale.

Nel sistema italiano questi divieti sono da ricercare in varie fonti normative, dal codice di procedura penale per adulti, a quello penale, al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a quello della circolazione stradale ecc. A titolo di completezza bisogna ricordare che la Legge 24 novembre 1981, n. 689, c.d legge della depenalizzazione, ha trasformato molte pene in sanzioni amministrative. Pertanto il sistema italiano prevede anche questo tipo di reazione contro coloro che commettono violazioni. Questa legge prevede anche le c.d. sanzioni sostitutive alla pena (semidetenzione, libertà controllata, lavoro sostitutivo, pena pecuniaria).

Le misure di sicurezza sono riservate comunque per casi di pericolosità della persona che commette il reato (art. 202 c.p.) e nell'ambito della misura di sicurezza possono essere utilizzati anche quei divieti elencati.

Custodia cautelare in istituti.

L'ultima misura che viene commentata è quella della custodia in un istituto. Nel sistema italiano si chiamano Istituto Penali minorili mentre nel sistema spagnolo sono denominati Centri cerradi. Si tratta comunque di luoghi protetti nei quali il minorenne deviante è costretto a trascorrere il suo tempo in regime di libertà ristretta. Costituiscono comunque delle misure residuali e proprio quando non può farsi a meno di applicarle. Anche in Spagna e fino al codice penale del 1995 il complesso sanzionatorio ruotava sulla privazione della libertà. Le esigenze della moderna politica criminale ha portato a considerare le alternative alla pena come ricerca di nuove forme punitive e questo non solo per motivi umanitari ma anche per la necessità di diminuire i costi dell'esecuzione penale e rendere più snella l'amministrazione della giustizia.

Ambedue i sistemi normativi penali minorili sono pienamente garantisti e quindi l'utilizzo di istituti chiusi costituisce l'ultima spiaggia e per reati particolarmente gravi.

Accanto a questi centri chiusi ci sono delle varianti che costituiscono l'internamento in regime semiaperto o aperto e dove i minori sono comunque costretti a risiedere o a compiere delle attività relative al progetto educativo. Sono simili quindi alle c.d. Comunità italiane che possono essere gestite anche da privati e che, secondo la protezione che devono avere i ragazzi, possono essere più o meno aperte e cioè possono consentire maggiore libertà di movimento al minore.

Il sistema italiano prevede la misura della custodia cautelare all'art. 23 del DPR 448/88: *la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni.*

La misura si esegue negli istituti penali per minorenni che sono elencati tra i servizi della giustizia minorile all'art. 8 del D.L.vo 272/89.

Circa l'organizzazione di questi Istituti, la normativa italiana non ne fa richiamo esplicito eccettuato nel D.L.vo 272 all'art. 11 dove si precisa: 1. *Gli istituti di semilibertà e semidetenzione sono organizzati e gestiti in modo da assicurare una effettiva integrazione con la comunità esterna.* 2. *Nelle attività scolastiche, di formazione lavoro e di tempo libero, sono valorizzate, in collaborazione con i servizi degli enti locali, le risorse del territorio.*

In pratica avviene che all'interno degli stessi istituti penali vengono destinate alcune aree per la semidetenzione e la semilibertà. Circa l'organizzazione interna degli istituti penali si fa riferimento all'ordinamento penitenziario per adulti di cui alla Legge 26 luglio 1975 n. 354 e DPR 30 giugno 2000, n. 230. Da queste ultime disposizioni normative sono previste le c.d. misure alternative alla detenzione (affidamento in prova, semilibertà, detenzione domiciliare) che si applicano a coloro che sono ormai condannati.

L'art. 54 della Ley 5 prevede che *"I centri saranno divisi in moduli adeguati all'età, maturità, necessità e abilità sociali dei minori internati e saranno regolati da una normativa di funzionamento interno il cui compimento avrà come finalità il conseguimento di una convivenza ordinata, che permetta l'esecuzione dei diversi programmi di intervento educativo e le funzioni di custodia dei minori internati"*

La misura può essere applicata fino ad un massimo di 2 anni e 5anni per casi molto gravi.

La stessa Ley elenca diritti, doveri, disciplina le informazioni reclami, la sicurezza e vigilanza ed il regime disciplinare cui devono attenersi i regolamenti interni, nonché il principio di risocializzazione al quale devono ispirarsi:

"Articolo 55. Principio di risocializzazione

1. Ogni attività dei centri di esecuzione di misure di internamento sarà ispirata al principio secondo cui il minore internato è soggetto di diritto e continua a fare parte della società.

2. Di conseguenza, la vita nel centro deve avere come punto di riferimento la vita in libertà, riducendo al massimo gli effetti negativi che l'internamento può presentare per il minore o per la sua famiglia, favorendo i vincoli sociali il contatto con i familiari e i parenti, la collaborazione e partecipazione negli enti pubblici e privati nel processo di integrazione sociale, specialmente di quegli enti più vicini geograficamente e culturalmente.

3. A tal fine saranno fissati per regolamento i permessi ordinari e straordinari di cui potrà usufruire il minore internato, al fine di mantenere contatti positivi con l'esterno e preparare la sua futura vita in libertà".

Al momento risulta che solo la Galizia ha emanato un regolamento sull'ordinamento interno dei centri di internamento minorili.

Considerazioni finali

Ambedue i sistemi penali minorili seguono un principio fondamentale che è quello dell'interesse superiore del minore. Ogni disposizione normativa deve pertanto essere interpretata sulla base di tale concetto.

Il sistema spagnolo introduce un ulteriore principio che è quello dell'opportunità cioè la facoltà concessa al titolare dell'azione penale di una certa discrezionalità nella facoltà di esercitare o meno l'azione penale nei casi di reati meno gravi e di minori non recidivi (art. 18). La stessa opportunità di rinunciare all'azione penale è data nell'eventualità che si sia verificata la conciliazione o riparazione del danno (art. 19).

In merito alla conciliazione, bisogna accennare all'influenza della Scuola della Catalogna. Già nel 1979 la Catalogna elabora il proprio Statuto d'autonomia dove si riserva nell'articolo

9.28 la competenza esclusiva in materia di “Istituzioni pubbliche di protezione e di tutela dei minori” così come previsto nella Costituzione. La competenza penale rimane invece di pertinenza dello Stato centrale. Negli anni ‘80 gli operatori della giustizia minorile iniziano un percorso di ricerca di nuove forme di intervento alternativi all’internamento in centri penitenziari. Nascono così gli interventi eseguiti nell’ambiente naturale del minore e nel 1990 il programma di mediazione inizia a funzionare in Catalogna per i reati commessi da minori e in seguito interesserà tutta la Spagna. Nella nuova legge 5 del 2000 si fa riferimento esplicito alla mediazione, conciliazione e riparazione del danno. La nuova legge prevede la possibilità di accedere alla mediazione in due momenti diversi del processo e cioè sia in fase d’istruzione (art. 19) sia nell’esecuzione della misura prevista dalla sentenza (art. 51.2) come conciliazione

Il sistema italiano del 1988 non fa in tempo a recepire i nuovi strumenti di risoluzione dei conflitti di carattere extragiudiziale sebbene inseriti nel processo penale. La conciliazione è prevista nell’art. 28 del DPR 448/88 come opportunità per il giudice di ricorrere anche a questo mezzo per risolvere la controversia, ma lascia alla valutazione del giudice il tipo di reato al quale applicare la conciliazione. Certo che, nel sistema italiano, non viene offerta alla vittima la possibilità di partecipare attivamente al processo penale.

Al di là delle singole differenze e caratteristiche possiamo sostenere che i due sistemi sono diretti alla protezione del superiore interesse del minore, ma ambedue non riescono a “decriminalizzare” certe condotte considerate “meno gravi” o particolarmente legate all’età minorile. I sostenitori di una nuova concezione diversa della Giustizia minorile volta a decriminalizzare alcune condotte, argomentano con il fatto che la devianza minorile è un fenomeno normale e che sparisce nella maggioranza dei casi, spontaneamente con il raggiungimento dell’età adulta ed il processo penale e le sanzioni hanno un effetto stigmatizzante per i minori. La Giustizia minorile, avendo il carattere non retributivo e di prevenzione, dovrebbe opportunamente limitare al massimo le condotte costitutive di reato.

Forse il futuro prossimo per la Giustizia minorile potrà essere la c.d. “degiudizializzazione” che comporta la sostituzione dei tribunali penali con organi sia di natura giuridica non penale che di tipo amministrativo o sociale.

Il cammino appare comunque piuttosto difficile, atteso il riflesso che il nuovo modo di intendere la giustizia potrebbe culturalmente avere. Infine, il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale costituisce un ostacolo difficilmente sormontabile per realizzare una giustizia dove sia più opportuno che non sia più un giudice o una serie di giudici ad occuparsi del comportamento deviante del fanciullo seppure per reati meno gravi.

In questo cammino come si è visto, il sistema spagnolo con l’introduzione del principio dell’opportunità cerca di limitare l’esercizio dell’azione penale. Sotto tale aspetto il sistema penale spagnolo ha recepito meglio il bisogno di una Giustizia minorile diversa e più adatta per fanciulli in crescita .

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

22 settembre 1988 n. 448

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24 ottobre 1988 - S. O. n. 92)

Approvazione delle disposizioni Sul processo penale a carico di imputati minorenni

Art. 1

1 È approvato il testo, allegato al presente decreto, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.

2 Le disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni entrano in vigore un anno dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

CAPO I

Disposizioni Generali

Art. 1

Principi generali del processo minorile

1 Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne.

2 Il giudice illustra all'imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni.

Art. 2

Organi giudiziari nel procedimento a carico di minorenni

1 Nel procedimento a carico di minorenni esercitano le funzioni rispettivamente loro attribuite, secondo le leggi di ordinamento giudiziario:

a) il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;

- b) il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni;
- c) il tribunale per i minorenni;
- d) il procuratore generale presso la corte di appello;
- e) la sezione di corte di appello per i minorenni;
- f) il magistrato di sorveglianza per i minorenni.

Art. 3

Competenza

1 Il tribunale per i minorenni è competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto.

2 Il tribunale per i minorenni e il magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitano le attribuzioni della magistratura di sorveglianza nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto. La competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno di età.

Art. 4

Informativa al procuratore della Repubblica per i minorenni

1 Al fine dell'eventuale esercizio del potere di iniziativa per i provvedimenti civili di competenza del tribunale per i minorenni, l'autorità giudiziaria informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora dell'inizio e dell'esito del procedimento penale promosso in altra circoscrizione territoriale.

Art. 5

Sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni

1 In ciascuna procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni è istituita una sezione specializzata di polizia giudiziaria, alla quale è assegnato personale dotato di specifiche attitudini e preparazione

Art. 6

Servizi minorili

1 In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Si avvale altresì di servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.

Art. 7

Notifiche all'esercente la potestà dei genitori

1 L'informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati, a pena di nullità, anche all'esercente la potestà dei genitori.

Art. 8

Accertamento sull'età del minorenne.

- 1 Quando vi è incertezza sulla minore età dell'imputato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia.
- 2 Qualora, anche dopo la perizia, permangono dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto.
- 3 Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano altresì quando vi è ragione di ritenere che l'imputato sia minore degli anni quattordici.

Art. 9

Accertamenti sulla personalità del minorenne

- 1 Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché dispone le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili.
- 2 Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità.

Art. 10

Inammissibilità dell'azione civile

- 1 Nel procedimento penale davanti al tribunale per i minorenni non è ammesso l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato.
- 2 La sentenza penale non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato.
- 3 Non può essere riconosciuta la sentenza penale straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno.

Art. 11

Difensore di ufficio dell'imputato minorenne

- 1 Fermo quanto disposto dall'articolo 97 del codice di procedura penale, il consiglio dell'ordine forense predispose gli elenchi dei difensori con specifica preparazione nel diritto minorile.

Art. 12

Assistenza all'imputato minorenne

- 1 L'assistenza effettiva e psicologica all'imputato minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minorenne e ammessa dalla autorità giudiziaria che procede.
- 2 In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi indicati nell' articolo 6.

3 Il pubblico ministero e il giudice possono procedere al compimento di atti per i quali è richiesta la partecipazione del minorenne senza la presenza delle persone indicate nei commi 1 e 2, nell'interesse del minorenne o quando sussistono inderogabili esigenze processuali.

Art. 13

Divieto di pubblicazione e di divulgazione

1 Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento.

2 La disposizione del comma 1 non si applica dopo l'inizio del dibattimento se il tribunale procede in udienza pubblica.

Art. 14

Casellario giudiziale per i minorenni

1 Presso ciascun tribunale per i minorenni, sotto la vigilanza del procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, l'ufficio del casellario per i minorenni raccoglie e conserva, oltre alle annotazioni di cui è prevista l'iscrizione da particolari disposizioni di legge, l'estratto dei provvedimenti indicati nell'articolo 686 del codice di procedura penale riguardanti i minorenni nati nel distretto.

2 I provvedimenti e le annotazioni riguardanti minorenni nati all'estero o dei quali non si è potuto accertare il luogo di nascita nei territori dello Stato si conservano nell'ufficio del casellario presso il tribunale per i minorenni di Roma.

3 Le certificazioni relative alle iscrizioni nel casellario per i minorenni possono essere rilasciate soltanto alla persona alla quale si riferiscono o alla autorità giudiziaria.

Art. 15

Eliminazione delle iscrizioni

1 Le iscrizioni relative a provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa, sono trasmesse all'ufficio del casellario giudiziale previsto dall'articolo 685 del codice di procedura penale al compimento del diciottesimo anno della persona alla quale si riferiscono.

2 Le iscrizioni relative alla concessione del perdono giudiziale sono conservate sino al compimento del ventunesimo anno di età della persona alla quale si riferiscono. Tutte le altre iscrizioni sono eliminate al compimento del diciottesimo anno di età.

CAPO II

Provvedimenti in materia di libertà personale

Art. 16

Arresto in flagranza

1 Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto del minorenne colto in flagranza di uno dei delitti per i quali, a norma dell'articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare.

2 *Abrogato*

3 Nell'avvalersi della facoltà prevista dal comma primo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono tenere conto della gravità del fatto nonché dell'età e della personalità del minorenne.

Art. 17

Fermo di minorenne indiziato di delitto

1 È consentito il fermo del minorenne indiziato di un delitto per il quale, a norma dell'articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare, sempre che, quando la legge stabilisce la pena della reclusione, questa non sia inferiore nel minimo a due anni.

Art. 18

Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenne

1 Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo del minorenne ne danno immediata notizia al pubblico ministero nonché all'esercente la potestà dei genitori e all'eventuale affidatario e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.

2 Quando riceve la notizia dell'arresto o del fermo, il pubblico ministero dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza o presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare. Qualora, tenuto conto delle modalità del fatto, dell'età e della situazione familiare del minorenne, lo ritenga opportuno, il pubblico ministero può disporre che il minorenne sia condotto presso l'abitazione familiare perché vi rimanga a sua disposizione.

3 Oltre che nei casi previsti dall'articolo 389 del codice di procedura penale, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che il minorenne sia posto immediatamente in libertà quando ritiene di non dover richiedere l'applicazione di una misura cautelare.

4 Al fine di adottare i provvedimenti di sua competenza, il pubblico ministero può disporre che il minorenne sia condotto davanti a sé.

5 Si applicano in ogni caso le disposizioni degli articoli 390 e 391 del codice di procedura penale.

Art. 18-bis

Accompagnamento a seguito di flagranza

1 *Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare presso i propri uffici il minorenne colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e trattenerlo per il tempo strettamente necessario alla sua consegna all'esercente la potestà dei genitori o all'affidatario o a persona da questi incaricata. In ogni caso il minorenne non può essere trattenuto oltre dodici ore.*

2 *Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'accompagnamento ne danno immediata notizia al pubblico ministero e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Provvedono inoltre a invitare l'esercente la potestà dei genitori o l'eventuale affidatario a presentarsi presso i propri uffici per prendere in consegna il minorenne.*

3 *L'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e la persona da questi incaricata alla quale il minorenne è consegnato sono avvertiti dell'obbligo di tenerlo a disposizione del pubblico ministero e di vigilare sul suo comportamento.*

4 *Quando non è possibile provvedere all'invito previsto dal comma 2 o il destinatario di esso non vi ottempera ovvero la persona alla quale il minorenne deve essere consegnato appare manifestamente inadatta ad adempiere l'obbligo previsto dal comma 3, la polizia giudiziaria ne dà immediata notizia al pubblico ministero, il quale dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza ovvero presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare.*

5 *Si applicano le disposizioni degli articoli 16 comma 3, 18 commi 2 secondo periodo, 3,4 e 5 e 19 comma 5.*

Art. 19

Misure cautelari per i minorenni

1 *Nei confronti dell'imputato minorenne non possono essere applicate misure cautelari personali diverse da quelle previste nel presente capo.*

Nel disporre le misure il giudice tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 275 del codice di procedura penale, dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto. Non si applica la disposizione dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale.

2 *Quando è disposta una misura cautelare, il giudice affida l'imputato ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, i quali svolgono attività di sostegno e controllo in collaborazione con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.*

3 *Le misure diverse dalla custodia cautelare possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.*

4 *Nella determinazione della pena agli effetti della applicazione delle misure cautelari si tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 278, della diminuzione della minore età.*

Art. 20

Prescrizioni

1 Se, in relazione a quanto disposto dall'articolo 19, comma 2, non risulta necessario fare ricorso ad altre misure cautelari, il giudice, sentito l'esercente la potestà dei genitori, può impartire al minorenne specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione. Si applica l'articolo 19 comma 3.

a L'autorità giudiziaria o la direzione penitenziaria competente valutano se ricorre l'esigenza di assicurare nei confronti dei soggetti minorenni che si trovano in particolari condizioni emotive, l'assistenza psicologica a mezzo dei servizi dei centri per la giustizia minorile.

b Le prescrizioni previste dal comma i perdono efficacia decorsi due mesi dal provvedimento con il quale sono state impartite. Quando ricorrono esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione, per non più di una volta, delle prescrizioni imposte.

c Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni, il giudice può disporre la misura della permanenza in casa.

Art. 21

Permanenza in casa

1 Con il provvedimento che dispone la permanenza in casa il giudice prescrive al minorenne di rimanere presso l'abitazione familiare o altro luogo di privata dimora. Con il medesimo provvedimento il giudice può imporre limiti o divieti alla facoltà del minorenne di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.

2 Il giudice può, anche con separato provvedimento, consentire al minorenne di allontanarsi dall'abitazione in relazione alle esigenze inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione.

3 I genitori o le persone nella cui abitazione è disposta la permanenza del minorenne vigilano sul suo comportamento. Essi devono consentire gli interventi di sostegno e di controllo dei servizi previsti dall'articolo 6 nonché gli eventuali ulteriori controlli disposti dal giudice.

4 *Il minorenne al quale è imposta la permanenza in casa è considerato in stato di custodia cautelare, ai soli fini del computo della durata massima della misura, a decorrere dal momento in cui la misura è eseguita ovvero dal momento dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento. Il periodo di permanenza in casa è computato nella pena da eseguire, a norma dell'articolo 657 del codice di procedura penale.*

5 Nel caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi da lui imposti o nel caso di allontanamento ingiustificato dalla abitazione, il giudice può disporre la misura del collocamento in comunità.

Art. 22

Collocamento in comunità

1 Con il provvedimento che dispone il collocamento in comunità il giudice ordina che il minorenne sia affidato a una comunità pubblica o autorizzata, imponendo eventuali specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione.

2 Il responsabile della comunità collabora con i servizi previsti dall'articolo 19 comma 3.

3 Si applicano le disposizioni dell'articolo 21 commi 2 e 4.

4 Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla comunità, il giudice può disporre la misura della custodia cautelare, per un tempo non superiore a un mese, qualora si proceda per un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Art. 23

Custodia cautelare

1 *La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni. Anche fuori dei casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 380, comma 2 lettere e), f), g), h), del codice di procedura penale nonché, in ogni caso, per il delitto di violenza carnale.*

2 *Il giudice può disporre la custodia cautelare:*

a *se sussistono gravi e inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova;*

b *se l'imputato si è dato alla fuga ci sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga;*

c *se, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, vi è il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi od altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quelli per cui si procede.*

3 *I termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono ridotti della metà per i reati commessi da minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori degli anni sedici e decorrono dal momento della cattura, dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento.*

Art. 24

Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini

Quando l'imputato è scarcerato per decorrenza dei termini, il giudice può imporre le prescrizioni previste dall'articolo 20.

Capo III

Definizione anticipata del procedimento e giudizio in dibattimento

Art. 25

Procedimenti speciali

1 Nel procedimento davanti al tribunale per i minorenni non si applicano le disposizioni dei titoli II e V del libro VI del codice di procedura penale.

2 Le disposizioni del titolo III del libro VI del codice di procedura penale si applicano solo se è possibile compiere gli accertamenti previsti dall'articolo 9 e assicurare al minorenne l'assistenza prevista dall'articolo 12.

3 *-bis. Salvo quanto previsto dal comma 2, il pubblico ministero può procedere al giudizio direttissimo anche nei confronti del minorenne accompagnato a norma dell'articolo 18-bis.*

Art. 26

Obbligo della immediata declaratoria della non imputabilità

1 In ogni stato e grado del procedimento il giudice, quando accerta che l'imputato è minore degli anni quattordici, pronuncia, anche di ufficio, sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile.

Art. 27

Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto

1 Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne.

2 Sulla richiesta il giudice provvede in camera di consiglio sentiti il minorenne e l'esercente la potestà dei genitori, nonché la persona offesa dal reato. Quando non accoglie la richiesta il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.

3 Contro la sentenza possono proporre appello il minorenne e il procuratore generale presso la corte di appello. La corte di appello decide con le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale e, se non conferma la sentenza, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

5 Nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, se ricorrono le condizioni previste dal comma 1.

Art. 28

Sospensione del processo e messa alla prova

1 Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'*ergastolo* o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione.

2 Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato.

3 Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore.

4 La sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato.

La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.

Art. 29

Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova

1 Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. Altrimenti provvede a norma degli articoli 32 e 33.

Art. 30

Sanzioni sostitutive

1 Con la sentenza di condanna il giudice, quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a due anni, può sostituirla con la sanzione della semidetenzione o della libertà controllata, tenuto conto della personalità e delle esigenze di lavoro o di studio del minorenne nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali.

2 Il pubblico ministero competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo di abituale dimora del condannato. Il magistrato di sorveglianza convoca, entro tre giorni dalla comunicazione, il minorenne, l'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi minorili e provvede in ordine alla esecuzione della sanzione a norma delle leggi vigenti, tenuto conto anche delle esigenze educative del minorenne.

Art. 31

Svolgimento dell'udienza preliminare

1 Fermo quanto previsto dagli articoli 420-bis e 420-ter del codice di procedura penale, il giudice può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato non comparso.

2 Il giudice, sentite le parti, può disporre l'allontanamento del minorenne, nel suo esclusivo interesse, durante l'assunzione di dichiarazioni e la discussione in ordine a fatti e circostanze inerenti alla sua personalità.

3 Dell'udienza è dato avviso alla persona offesa, ai servizi minorili che hanno svolto attività per il minorenne e all'esercente la potestà dei genitori.

4 Se l'esercente la potestà non compare senza un legittimo impedimento, il giudice può condannarlo al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquantamila a lire un milione. In qualunque momento il giudice può disporre l'allontanamento dell'esercente la potestà dei genitori quando ricorrono le esigenze indicate nell'articolo 12 comma 3.

5 *La persona offesa partecipa all'udienza preliminare ai fini di quanto previsto dall'articolo 90 del codice di procedura penale. Il minorenne, quando è presente, è sentito dal giudice. Le altre persone citate o convocate sono sentite se risulta necessario ai fini indicati nell'articolo 9.*

Art. 32

Provvedimenti

1 *Nell'udienza preliminare, prima dell'inizio della discussione, il giudice chiede all'imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase, salvo che il consenso sia stato validamente prestato in precedenza. Se il consenso è prestato, il giudice, al termine della discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'articolo 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto.*

2 Il giudice, se vi è richiesta del pubblico ministero, pronuncia sentenza di condanna quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva. In tale caso la pena può essere diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale.

3 *Contro la sentenza prevista dal comma 2 l'imputato e il difensore munito di procura speciale possono proporre opposizione con atto depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza, entro cinque giorni dalla pronuncia o, quando l'imputato non è comparso, dalla notificazione dell'estratto. La sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile.*

-bis. L'esecuzione della sentenza di condanna pronunciata a carico di più minorenni imputati dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all'opposizione non sia definito con pronuncia irrevocabile.

4 In caso di urgente necessità, il giudice, con separato decreto, può adottare provvedimenti civili temporanei a protezione del minorenne. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e cessano di avere effetto entro trenta giorni dalla loro emissione.

Art. 32-bis
Opposizione

- 1 Con l'atto di opposizione è richiesto il giudizio davanti al tribunale per i minorenni.
- 2 L'opposizione è inammissibile quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata. L'inammissibilità è dichiarata dal giudice che ha emesso la sentenza con ordinanza avverso la quale l'opponente può proporre ricorso per cassazione.
- 3 Quando non deve dichiarare l'inammissibilità, il giudice trasmette l'opposizione con il fascicolo formato a norma dell'articolo 431 del codice di procedura penale al tribunale per i minorenni competente per il giudizio.
- 4 Nel giudizio conseguente all'opposizione il tribunale per i minorenni revoca la sentenza di condanna.
- 5 Il tribunale per i minorenni può applicare in ogni caso una pena anche diversa e più grave di quella fissata nella sentenza revocata e revocare i benefici già concessi.
- 6 Con la sentenza che proscioglie l'imputato perché il fatto non sussiste, non è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in presenza di una causa di giustificazione, il tribunale per i minorenni revoca la sentenza di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione.

Art. 33
Udienza dibattimentale

- 1 L'udienza dibattimentale davanti al tribunale per i minorenni è tenuta a porte chiuse.
- 2 L'imputato che abbia compiuto gli anni sedici può chiedere che l'udienza sia pubblica. Il tribunale decide, valutata la fondatezza delle ragioni addotte e l'opportunità di procedere in udienza pubblica, nell'esclusivo interesse dell'imputato. La richiesta non può essere accolta se vi sono coimputati minori degli anni sedici o se uno o più coimputati non vi consente.
- 3 L'esame dell'imputato è condotto dal presidente. I giudici, il pubblico ministero e il difensore possono proporre al presidente domande o contestazioni da rivolgere all'imputato.
- 4 Si applicano le disposizioni degli articoli 31 e 32 comma 4.

Art. 34
Impugnazione dell'esercente la potestà dei genitori

- 1 L'esercente la potestà dei genitori può, anche senza avere diritto alla notificazione del provvedimento, proporre l'impugnazione che spetta all'imputato minorenne.
- 2 Qualora sia l'imputato che l'esercente la potestà dei genitori abbiano proposto l'impugnazione, si tiene conto, a ogni effetto, soltanto dell'impugnazione proposta dall'imputato, quando tra i due atti ci sia contraddizione. Negli altri casi, la regolarità di una impugnazione sana l'irregolarità dell'altra anche in relazione ai motivi.

Art. 35
Giudizio di appello

1 Nel procedimento di appello si osservano in quanto applicabili le disposizioni riguardanti il procedimento davanti al tribunale per i minorenni.

CAPO IV
Procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza

Art. 36
Applicazione delle misure di sicurezza nei confronti dei minorenni

- 1 La misura di sicurezza della libertà vigilata applicata nei confronti di minorenni è eseguita nelle forme previste dagli articoli 20 e 21.
- 2 La misura di sicurezza del riformatorio giudiziario è applicata soltanto in relazione ai delitti previsti dall'articolo 23 comma 1 ed è eseguita nelle forme dell'articolo 22.

Art. 37
Applicazione provvisoria

- 1 Con la sentenza di non luogo a procedere a norma degli articoli 97 e 98 del codice penale, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può applicare in via provvisoria una misura di sicurezza.
- 2 La misura è applicata se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 224 del codice penale e quando, per le specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, sussiste il concreto pericolo che questi commetta delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza collettiva o l'ordine costituzionale ovvero gravi delitti di criminalità organizzata.
- 3 Quando applica in via provvisoria una misura di sicurezza, il giudice dispone la trasmissione degli atti al tribunale per i minorenni. Allo stesso modo provvede nel caso di rigetto della richiesta del pubblico ministero. La misura cessa di avere effetto decorsi 30 giorni dalla pronuncia senza che abbia avuto inizio il procedimento previsto dall'articolo 38.
- 4 Le disposizioni dei commi precedenti si applicano nel giudizio abbreviato quando il giudice, anche di ufficio, ritiene che sussistono le condizioni previste dal comma 2.

Art. 38
Procedimento davanti al tribunale per i minorenni

1 Nei casi previsti dall'articolo 37 il tribunale per i minorenni procede al giudizio sulla pericolosità nelle forme previste dall'articolo 678 del codice di procedura penale e decide con sentenza, sentiti il minorenne, l'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi indicati nell'articolo 6. Nel corso del procedimento può modificare o revocare la misura applicata a norma dell'articolo 37 comma 1 o applicarla in via provvisoria.

2 Con la sentenza il tribunale per i minorenni applica la misura di sicurezza se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 37 comma 2.

Art. 39

Applicazione di una misura di sicurezza nel dibattimento

1 Con la sentenza emessa a norma degli articoli 97 o 98 del codice penale o con la sentenza di condanna, il tribunale per i minorenni può disporre l'applicazione di una misura di sicurezza, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 37 comma 2.

Art. 40

Esecuzione delle misure di sicurezza

1 La competenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza applicate nei confronti di minorenni è attribuita al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo dove la misura stessa deve essere eseguita.

2 Il magistrato di sorveglianza per i minorenni impartisce le disposizioni concernenti le modalità di esecuzione della misura, sulla quale vigila costantemente anche mediante frequenti contatti, senza alcuna formalità, con il minorenne, l'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi minorili. In caso di revoca della misura ne dà comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni per l'eventuale esercizio dei poteri di iniziativa in materia di provvedimenti civili.

Art. 41

Impugnazione dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza per i minorenni

1 Contro i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza per i minorenni in materia di misure di sicurezza possono proporre appello dinanzi al tribunale per i minorenni l'imputato, l'esercente la potestà dei genitori,

Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma l'appello non ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale per i minorenni disponga altrimenti.

Relazione alla *Ley Organica 5/2000, del 12 gennaio, regolatrice della responsabilità penale dei minori*

I

1 La promulgazione della presente Legge Organica regolatrice della responsabilità penale dei minori era una necessità imposta da quanto stabilito nella Legge Organica 4/1992, del 5 giugno (RCL 1992/1308), sulla riforma della Legge Regolatrice della Competenza e sul Procedimento dei Tribunali per i minorenni (RCL 1948/932); nella mozione approvata, dal Congresso dei Deputati del 10 maggio del 1994, e nell'art. 19 della vigente Legge Organica 10/1995, del 23 novembre (RCL 1995/3170 e RCL 1996, 777), del Codice Penale.

2 La Legge Organica 4/1992, promulgata come conseguenza della Sentenza del Tribunale Costituzionale 36/1991, del 14 febbraio (RTC 1991/36), che dichiarò incostituzionale l'art. 15 della Legge dei Tribunali Tutelari dei Minori, Testo Riformato del 11 giugno del 1948, stabilisce un sistema flessibile affinché i Tribunali per i minorenni possano determinare le misure applicabili a questi minori in quanto infrangono la legge penale, con l'intento di valorizzare specialmente l'interesse del minore, intendendo per minori a tali effetti le persone di età compresa tra i 12 e 16 anni.

Contemporaneamente, attribuisce al Pubblico Ministero l'iniziativa processuale, e gli concede ampie facoltà per concordare la fine del processo con l'intenzione di evitare, nei limiti del possibile, gli effetti affittivi che lo stesso possa produrre. Nello stesso tempo, configura l'èquipe tecnica come strumento imprescindibile per raggiungere l'obiettivo che perseguono le misure e termina stabilendo un procedimento di natura sanzionatoria-educativa, al quale attribuisce tutte le garanzie derivanti dal nostro ordinamento costituzionale, in sintonia con quanto stabilito nella menzionata Sentenza del Tribunale Costituzionale e con quanto disposto nell'art. 40 della Convenzione dei Diritti del Bambino del 20 novembre 1989 (RCL 1990/2712).

Dato che la menzionata Legge Organica riconosceva a sé stessa espressamente "il carattere di una riforma urgente, che anticipa una parte di una nuova legislazione sulla riforma minorile, che sarà oggetto di misure legislative successive" è evidente l'opportunità della presente Legge organica, che costituisce quella necessaria riforma legislativa, partendo dai principi base che guidarono la redazione di quella (specialmente, il principio del superiore interesse del minore), delle garanzie del nostro ordinamento costituzionale, e delle norme del Diritto internazionale, con particolare attenzione alla citata Convenzione dei Diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, e sperando di rispondere in questo modo alle aspettative createsi nella società spagnola, per ragioni in parte congiunturali ed in parte permanenti, su questo tema concreto.

3 I principi esposti nella mozione approvata unanimemente dal Congresso dei Deputati il giorno 10 maggio 1994, sulle misure per migliorare il sistema giuridico vigente di protezione del minore, si riferiscono principalmente allo stabilimento della maggiore età penale nei 18 anni e alla promulgazione di "una legge penale del minore e del giovane che contempra l'esigenza di responsabilità per i giovani devianti che non abbiano raggiunto la maggiore età penale, che trova fondamento in principi diretti alla rieducazione dei minori

devianti, in base alle circostanze personali, familiari e sociali, e che tenga specialmente in conto le competenze delle Comunità Autonome in questa materia....”.

4 L'articolo 19 del vigente Codice Penale, approvato con la Legge Organica 10/1995, del 23 novembre fissa effettivamente la maggiore età penale a 18 anni e esige la regolamentazione espressa, con Legge indipendente, della responsabilità penale dei minori di questa età. Anche per rispondere a questa esigenza si approva la presente Legge Organica, sebbene quanto disposto sul punto dal Codice Penale deve essere completato in un duplice senso. In primo luogo, affermando con fermezza il principio secondo cui la responsabilità penale dei minori presenta rispetto a quella degli adulti un carattere primordiale di intervento educativo che trascende tutti gli aspetti della sua regolazione giuridica e che determina considerevoli differenze tra il senso e il procedimento delle sanzioni nell'uno e nell'altro settore, senza pericolo di perdere le garanzie comuni a ciascun giudicabile. In secondo luogo, l'età limite dei 18 anni stabilita dal Codice Penale per riferirsi alla responsabilità penale dei minori necessita di un altro limite minimo a partire dal quale comincia la possibilità di esigere la responsabilità e che è stato individuato nei 14 anni, con fondamento nella convinzione che le infrazioni commesse dai minori di questa età sono in generale irrilevanti e che, nelle poche ipotesi in cui quelle possano produrre allarme sociale, sono sufficienti per dare una risposta ugualmente adeguata nell'ambito familiare e dell'assistenza civile, senza necessità di intervento dell'apparato giudiziario sanzionatorio dello Stato.

5 Nello stesso tempo, sono stati criteri di orientamento nella redazione della presente Legge Organica, come non poteva essere altrimenti, i contenuti nella dottrina del Tribunale Costituzionale, singolarmente nei fondamenti giuridici della Sentenza 36/1991, del 14 febbraio (RTC 1991/36) e 60/1995, del 17 marzo (RTC 1995/60), sulle garanzie e il rispetto dei diritti fondamentali che necessariamente devono imperare nel procedimento seguito davanti ai Tribunali per i minorenni, senza pregiudizio delle modulazioni che, rispetto al procedimento ordinario, permettono di considerare la natura e finalità di questo tipo di processo, diretto all'adozione di alcune misure che, come già si è detto, fondamentalmente non possono essere repressive, né preventivo-speciali, orientate verso l'effettivo reinserimento e il superiore interesse del minore, valorizzati da criteri che vanno ricercati principalmente nell'ambito delle scienze non giuridiche.

II

6 Come conseguenza dei principi, criteri e orientamenti ai quali si termina di fare riferimento, può dirsi che la redazione della presente Legge è stata coscientemente guidata dai seguenti principi generali: natura formalmente penale però materialmente sanzionatoria – educativa del procedimento e delle misure applicabili ai devianti minori di età, riconoscimento espresso di tutte le garanzie che derivano dal rispetto dei diritti costituzionali e delle speciali esigenze dell'interesse del minore, differenziazione di diversi scaglioni per gli effetti processuali e sanzionatori all'interno della categoria dei devianti minori di età, flessibilità nell'adozione ed esecuzione delle misure consigliate dalle circostanze del caso concreto, competenza degli enti autonomi competenti per la tutela e la protezione dei minori per l'esecuzione delle misure imposte nella sentenza e per il controllo giudiziario di questa esecuzione.

7 La presente Legge Organica ha certamente natura di disposizione sanzionatoria, dal momento che sviluppa l'esigenza di una vera e propria responsabilità giuridica da parte dei minori devianti, anche se riferita specificamente alla commissione di fatti tipici di delitti o di contravvenzioni secondo il Codice Penale e le altre leggi penali speciali. Con il tentativo di rendere la reazione giuridica diretta verso il minore deviante un intervento di natura educativa, anche se, senza dubbio di speciale intensità, rifiutando espressamente altre finalità essenziali del diritto penale degli adulti, come la proporzionalità tra il fatto e la sanzione o l'intimidazione dei destinatari della norma, si tenta di impedire tutto ciò che possa avere effetto controproducente per il minore, come l'esercizio dell'azione da parte della vittima o altri soggetti privati.

E nel diritto penale minorile deve primeggiare, come elemento determinante del procedimento e delle misure adottate, il superiore interesse del minore. Interesse che deve essere valutato con criteri tecnici e non formalistici da équipe di professionisti specializzati nell'ambito delle scienze non giuridiche, senza pregiudicare, d'altra parte, l'adeguamento dell'applicazione delle misure a principi garantisti generali tanto indiscutibili come il principio accusatorio, il principio della difesa e della presunzione di innocenza.

8 Tuttavia, la Legge nemmeno può dimenticare l'interesse proprio del pregiudicato o della vittima del fatto commesso dal minore, stabilendo un procedimento singolo, rapido e poco formale per il risarcimento, in questo caso, dei danni e pregiudizi attribuendo ampie facoltà al Giudice per i Minorenni per l'incorporazione nelle sue decisioni di documenti e testimonianze rilevanti della causa principale. In questo ambito di attenzione agli interessi e alle necessità delle vittime, la Legge introduce il principio in un certo senso rivoluzionario della responsabilità solidale con il minore responsabile dei fatti, dei suoi genitori, tutori, accoglienti o custodi, sebbene permettendo la moderazione giudiziaria della stessa e ricordando espressamente l'applicabilità in ogni caso della Legge 30/1992, del 26 novembre (RCL 1992/2512, 2775 e RCL 1993, 246) del Regime Giuridico delle Amministrazioni Pubbliche e del Procedimento Amministrativo Comune, così come della Legge 35/1995, del 11 dicembre (RCL 1995/3319), di Aiuti ed Assistenza alle Vittime dei Delitti Violenti e contro la Libertà Sessuale.

Nello stesso tempo la Legge regola, quanto ai procedimenti per delitti gravi commessi dai maggiori dei 16 anni, un regime di intervento del pregiudicato per la salvaguardia dell'interesse della vittima nel procedimento dei fatti e nel giudizio da parte dell'ordine giurisdizionale competente, senza compromettere il procedimento propriamente educativo e sanzionatorio del minore.

Questa Legge disciplina un ampio diritto di partecipazione delle vittime offrendo loro l'opportunità di intervenire negli atti processuali proponendo e offrendo prove, formulando conclusioni e interponendo ricorsi. Tuttavia, questa partecipazione si stabilisce in una maniera limitata, dal momento che rispetto ai minori non serve riconoscere ai privati il diritto a costituirsi necessariamente in parte accusatrice con pienezza di diritti e carichi processuali. Non esiste qui né l'azione privata dei pregiudicati dal fatto di reato, né l'azione popolare dei cittadini, perché in questi casi l'interesse prioritario per la società e per lo Stato coincide con l'interesse del minore.

9 Conformemente agli orientamenti dichiarati dal Tribunale Costituzionale anteriormente menzionati, si instaura un sistema di garanzie adeguato alla pretesa processuale, assicurando che l'imposizione della sanzione si effettuerà dopo aver vinto la presunzione di innocenza, però senza ostacolare i criteri educativi e di valutazione

dell'interesse del minore che presiedono a questo processo, facendo nello stesso tempo un uso flessibile del principio di minimo intervento, nel senso di dare rilievo alle possibilità di non apertura del procedimento o rinuncia allo stesso, al risarcimento anticipato o alla conciliazione tra il reo e la vittima, e alle ipotesi di sospensione condizionale della misura imposta o di sostituzione della stessa durante l'esecuzione.

La competenza spetta ad un Giudice ordinario, che, appartenente alla categoria di Magistrato e preferibilmente specialista, garantisce la tutela giudiziaria effettiva dei diritti in conflitto. La posizione del P.M. è rilevante, nella sua doppia condizione di istituzione cui costituzionalmente viene affidata la funzione di promuovere l'azione della Giustizia e la difesa della legalità, così come dei diritti dei minori, vegliando sugli interessi di questi. L'avvocato del minore partecipa a ogni fase del processo, conoscendo in ogni momento il contenuto del fascicolo, potendo proporre prove, e intervenendo in tutti gli atti che si riferiscono alla valorizzazione dell'interesse del minore e alla esecuzione della misura, della quale può chiedere la modifica.

L'adozione di misure cautelari segue il modello della richiesta di parte, in udienza contraddittoria, nella quale si deve valutare specificatamente, una volta ancora, l'interesse del minore.

In difesa della unità di dottrina, il sistema dei ricorsi ordinari si affida alle Sezioni dei Minori dei Tribunale Superiori di Giustizia, che dovranno essere create, le quali, con l'inclusione di Magistrati specializzati, assicurano e rinforzano l'effettività della tutela giudiziaria in relazione con le finalità che si propone la Legge. Nello stesso senso, è necessario porre in rilievo l'instaurazione del ricorso di cassazione per unificazione di giurisprudenza, riservato ai casi di maggiore gravità, in parallelismo con il processo penale degli adulti, rafforzando la garanzia dell'unità di dottrina nell'ambito del diritto sanzionatorio dei minori attraverso la giurisprudenza del Tribunale Supremo.

10 Conformemente ai principi segnalati, si stabilisce, inequivocabilmente, il limite dei 14 anni di età per esigere questo tipo di responsabilità sanzionatoria da parte dei minori di età penale e si differenzia, nell'ambito di applicazione di questa Legge e della graduazione delle conseguenze per i fatti commessi, due scaglioni, dai 14 ai 16 anni e dai 17 ai 18 anni, dal momento che ciascun gruppo presenta caratteristiche diverse che richiedono, da un punto di vista scientifico e giuridico, un trattamento differenziato, costituendo un aggravamento specifico nello scaglione dei maggiori di 16 anni la commissione di delitti che si caratterizzano per la violenza, intimidazione o pericolo per le persone.

L'applicazione della presente Legge ai maggiori di 18 anni e minori di 21, prevista nell'art. 69 del Codice Penale vigente, potrà essere accordata dal Giudice tenendo conto delle circostanze personali e del grado di maturità dell'autore, della natura e della gravità dei fatti. Queste persone ricevono, agli effetti di questa Legge, la denominazione di "giovani".

Si regolano espressamente, come situazioni che richiedono una risposta specifica, le ipotesi in cui il minore presenti sintomatologie di alienazione mentale o di altre circostanze modificative della sua responsabilità, dovendo promuovere il P.M., tanto l'adozione delle misure più adeguate all'interesse del minore che si incontra in tali situazioni, come la costituzione degli organismi tutelari previsti dalle leggi. Si stabilisce inoltre che le azioni o omissioni colpose non possano essere sanzionate con misure di internamento in regime chiuso.

11 In accordo agli orientamenti esposti, la Legge stabilisce un ampio catalogo di misure applicabili, dalla riferita prospettiva sanzionatoria-educativa, dovendo primeggiare nuovamente l'interesse del minore nella flessibile adozione giudiziaria della misura più

idonea, date le caratteristiche del caso concreto e della evoluzione personale del sanzionato durante l'esecuzione della misura. Le concrete finalità che le scienze comportamentali esigono che siano perseguite con ciascuna delle misure relazionate, vengono dettagliate con carattere orientativo nel punto III di questa Esposizione dei Motivi.

12 L'esecuzione delle misure giudiziarie imposte spetta agli enti pubblici di protezione e tutela dei minori delle Comunità Autonome, sotto l'indiscusso controllo del Giudice dei Minori. Si mantiene il criterio secondo cui l'interesse del minore deve essere perseguito dagli specialisti nelle aree dell'educazione e della formazione, appartenenti alle sfere di maggiore immediatezza rispetto allo Stato. Il Giudice dei Minori, a istanza delle parti e udite le équipes tecniche dello stesso Tribunale e dell'ente pubblico della corrispondente Comunità Autonoma, dispone di ampie facoltà per sospendere o sostituire con altre le misure imposte, naturalmente senza diminuzione delle garanzie processuali che costituiscono un altro degli obiettivi primordiali della nuova regolazione, o permettere la partecipazione dei genitori del minore nell'applicazione e nelle conseguenze di quelle.

13 Un interesse particolare rivestono nel contesto della Legge i temi della riparazione del danno causato e della conciliazione del reo con la vittima come situazioni che, in onore del principio di intervento minimo, e con il concorso mediatore dell'équipe tecnica, può dar luogo al non inizio o archiviazione del fascicolo, o alla terminazione del compimento della misura imposta, in un chiaro predominio, una volta di più, dei criteri educativi e risocializzanti su quelli di una difesa sociale essenzialmente basata nella prevenzione generale e che potrebbe risultare controproducente per il futuro.

La riparazione del danno causato e la conciliazione con la vittima presentano il comune denominatore che l'offensore e il pregiudicato dall'infrazione arrivano ad un accordo, il cui compimento da parte del minore termina con il conflitto giuridico iniziato a causa sua. La conciliazione ha per oggetto che la vittima riceva una soddisfazione psicologica a carico del minore che ha infranto la legge, che deve pentirsi del danno causato e sia disposto a scusarsi. La misura si applicherà quando il minore effettivamente si pente e si scusi, e la persona offesa accetti le scuse e concede il suo perdono. Nella riparazione l'accordo non si raggiunge unicamente mediante la via della soddisfazione psicologica, essendo necessario qualcosa in più: il minore realizza l'impegno contratto con la vittima o pregiudicato di riparare il danno causato, sia mediante lavori a beneficio della comunità, sia mediante azioni, adattate alle necessità del soggetto e di cui benefici la vittima stessa o il danneggiato dal reato.

III

14 Nella misura della ammonizione, il Giudice, in un atto unico che tiene luogo nella sede giudiziaria, manifesta al minore in modo concreto e chiaro le ragioni che rendono socialmente intollerabili i fatti commessi, gli espone le conseguenze che per lui e per la vittima hanno avuto o potrebbero avere tali fatti, e gli formula raccomandazioni per il futuro.

15 La misura delle prestazioni a beneficio della comunità, che, in conformità con l'art. 25.2 della nostra Costituzione (RCL 1978/2836), non potrà imporsi senza consenso del minore, consiste nel realizzare una attività, durante un numero di sedute previamente fissate, sia a beneficio della collettività nel suo complesso, o delle persone che si trovino in una situazione di precarietà per qualunque motivo. Preferibilmente si cercherà di relazionare la natura dell'attività in cui consiste questa misura con quella dei beni giuridici coinvolti dai fatti commessi dal minore.

La caratteristica di questa misura è che il minore deve comprendere, durante la sua realizzazione, che la collettività o determinate persone hanno sofferto in modo ingiustificato per le conseguenze negative derivate dalla sua condotta. Si pretende che il soggetto comprenda che agì in modo non corretto, che merita il rimprovero formale della società, e che la prestazione dei lavori che gli vengono richiesti è un atto di riparazione giusto.

16 Le misure di internamento rispondono ad una maggiore pericolosità, manifestata nella natura particolarmente grave dei fatti commessi, caratterizzati in casi più evidenti per la violenza, l'intimidazione o il pericolo per le persone. L'obiettivo prioritario della misura è di disporre di un ambiente che fornisca le condizioni educative adeguate perchè il minore possa comprendere quelle disposizioni o mancanze che hanno caratterizzato il suo comportamento antisociale, quando sia necessario per lui, almeno in via temporanea, assicurare la permanenza dell'infrattore in un regime fisicamente restrittivo della sua libertà. La maggiore o minore intensità di tale restrizione dà luogo ai diversi tipi di internamento, cui si farà riferimento in seguito. L'internamento, in ogni caso, deve fornire un clima di sicurezza personale per tutti gli implicati, professionisti e minori infrattori, cosa che rende necessario che le condizioni di soggiorno siano quelle corrette per il normale sviluppo psicologico dei minori.

L'internamento in regime chiuso pretende l'acquisizione da parte del minore delle sufficienti risorse di competenza sociale per permettere un comportamento responsabile nella comunità, mediante una gestione di controllo in ambiente ristretto e progressivamente autonomo.

L'internamento in regime semiaperto implica l'esistenza di un progetto educativo in cui, sin dal principio gli obiettivi sostanziali si realizzano in contatto con persone e istituzioni della comunità, avendo il minore la sua residenza nel centro, soggetto al programma e al regime interno dello stesso centro.

L'internamento in regime aperto implica che il minore porterà a termine tutte le attività del progetto educativo nei servizi normali dell'ambiente, avendo la residenza nel centro come domicilio abituale.

L'internamento terapeutico si prevede per quei casi in cui i minori, sia a causa del loro alcolismo o per la loro dipendenza da altre droghe, sia per disfunzioni significative della loro psiche, abbisognano di un contesto strutturato nel quale poter realizzare una programmazione terapeutica, non dandosi, né, per una parte, le condizioni idonee al minore e al suo ambiente per il trattamento ambulatoriale, né d'altra parte, le condizioni di rischio che esigerebbero l'applicazione a lui di un internamento in regime chiuso.

17 Nel frequentare un centro diurno, il minore è inserito in un centro pienamente integrato nella comunità, dove si realizzano attività educative di appoggio alla competenza sociale. Questa misura è necessaria per offrire al minore un ambiente strutturato durante buona parte del giorno, nel quale si portino a termine attività socio educative che possano compensare le carenze dell'ambiente familiare del ragazzo. Ciò che è caratteristico del centro diurno è che in questo luogo prende corpo l'essenza del progetto socio educativo del minore, sebbene egli possa frequentare anche altri luoghi per far uso di altri momenti di svago o culturali. Colui che è soggetto a questa misura può, intanto, continuare a risiedere nella sua casa, o in quella della sua famiglia, o nello stabilimento di accoglienza.

18 Nella misura di libertà vigilata, il minore infrattore è sottoposto, per il tempo stabilito nella sentenza, a una vigilanza e supervisione a cura del personale specializzato con il fine di acquisire le abilità, capacità e attitudini necessarie per un corretto sviluppo personale e

sociale. Durante il tempo di libertà vigilata, il minore inoltre dovrà rispettare le obbligazioni e i divieti che, in accordo con questa Legge, il Giudice potrà imporgli.

19 La realizzazione di compiti socio educativi consiste nel fatto che il minore porti a termine attività specifiche di contenuto educativo che facilitino il suo reinserimento sociale. Può essere una misura di carattere autonomo o fare parte di altra più complessa. Utilizzata in modo autonomo, pretende di soddisfare le necessità concrete del minore percepite come limitazioni del suo sviluppo integrale. Può supporre la frequentazione e partecipazione del minore ad un programma già esistente nella comunità, o anche ad uno creato "ad hoc" dai professionisti incaricati di eseguire la misura. Come esempio di compiti socio educativi, si possono menzionare i seguenti: seguire un laboratorio occupazionale, un'aula di educazione compensatoria o un corso di preparazione all'impiego; partecipare ad attività strutturate di animazione socio culturale, frequentare laboratori di apprendistato per la competenza sociale, ecc.

20 Il trattamento ambulatoriale è una misura destinata ai minori che dispongono delle condizioni adeguate nella vita per beneficiare di un programma terapeutico che gli aiuti a superare processi di dipendenza o disfunzioni significative della sua psiche. Previsto per minori che presentano una dipendenza da alcool o droghe, e che per il loro migliore interesse possano essere seguiti nella stessa comunità, nella realizzazione dello stesso possono combinarsi differenti tipi di assistenza medica e psicologica.

Risulta molto appropriata per i casi di squilibrio psicologico o perturbazioni psichiche che possano essere curate senza necessità di internamento. La differenza più chiara con il compito socio educativo è che questa misura pretende di ottenere un apprendimento, un apprendistato, impiegando una metodologia, non tanto clinica, quanto di orientamento psico-educativo molto specifica per un problema ben definito.

21 Il soggiorno del fine settimana è l'espressione che definisce la misura per la quale un minore si vede obbligato a rimanere nella sua casa dal pomeriggio o sera del venerdì fino alla notte di domenica, ad eccezione del tempo in cui realizzi i compiti socio-educativi assegnati dal Giudice. In pratica, si combinano elementi dell'arresto del fine settimana e della misura di compiti socio educativi o prestazioni a beneficio della comunità. E' adeguata per i minori che commettono atti di vandalismo o aggressione lievi nei fine settimana.

22 La convivenza con una persona, famiglia o gruppo educativo è una misura che tenta di offrire al minore un ambiente di socializzazione positivo, mediante la sua convivenza, per un periodo determinato dal Giudice, con una persona, con una famiglia distinta dalla propria o con un gruppo educativo che si offra di compiere la funzione della famiglia per ciò che attiene allo sviluppo dei modelli socio affettivi e pre-sociali del minore.

23 La privazione della patente di guida di ciclomotori o veicoli a motore, o del diritto ad ottenerla, o di licenze amministrative per la caccia o per l'uso di qualunque tipo di armi, è una misura accessoria che si potrà imporre in quei casi nei quali il fatto commesso sia in relazione con l'attività che realizza il minore e che questa necessiti di autorizzazione amministrativa.

24 Da ultimo, occorre evidenziare che i principi scientifici e i criteri educativi ai quali risponde ognuna di queste misure, qui succintamente esposte, dovranno essere regolati più in dettaglio nel Regolamento che in futuro verrà dettato in applicazione della presente Legge Organica.

Ley Organica 5/2000 del 12 gennaio, regolatrice della responsabilità penale dei minori

Titolo preliminar

Art. 1 dichiarazione generale

1. Questa legge si applica per esigere la responsabilità delle persone maggiori di 14 anni e minori di 18 per la commissione di fatti definiti come delitti o contravvenzioni nel Codice Penale o nelle leggi penali speciali.

2. Inoltre si applicherà quanto disposto da questa Legge per i minori alle persone maggiori di 18 anni e minori di 21 secondo il termine stabilito dall'art. 4 della stessa.

3. Le persone alle quali si applica la presente legge godranno di tutti i diritti riconosciuti nella Costituzione e nell'ordinamento giuridico, particolarmente nella Legge Organica 1/1996, del 15 gennaio (RCL 1996/145), di Protezione Giuridica del Minore, così come nella Convenzione dei Diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 e in tutte quelle norme sulla protezione del minore contenute nei Trattati ratificati dalla Spagna.

4. Al fine di definire le persone alle quali si applica la presente legge, nel suo articolato si utilizza il termine minori per riferirsi a coloro che non hanno compiuto i 18 anni, e il termine giovane per riferirsi ai maggiori di questa età.

Nonostante questo, quando questa legge si riferirà genericamente al minore o ai minori, si intenderà che si riferisce a tutti quelli inclusi nel suo ambito di applicazione.

Titolo I – ambito di applicazione della legge

Articolo 2 – Competenza dei giudici minorili

1 I Giudici minorili saranno competenti a conoscere dei fatti commessi dalle persone menzionate nell'art. 1 di questa legge, così come a dare esecuzione alle proprie sentenze, senza danno alle facoltà attribuite da questa Legge alle Comunità Autonome rispetto alla protezione e riforma dei minori.

2 I Giudici minorili saranno nello stesso tempo competenti per decidere sulla responsabilità civile derivata dal fatto commesso dalle persone alle quali risulta applicabile la presente Legge.

3 La competenza spetta al Giudice dei Minori del luogo dove è stato commesso il fatto delittuoso, salvo quanto stabilito dall'art. 20.3 di questa Legge.

Articolo 3. Regime dei minori di 14 anni

Quando l'autore dei fatti menzionati negli articoli anteriori è un minori di 14 anni, la sua responsabilità penale non sarà regolata dalla presente Legge, bensì gli si applicheranno le norme sulla protezione del minore previste dal Codice Civile e le altre disposizioni vigenti. Il pubblico ministero dovrà far pervenire all'ente pubblico di protezione del minore testimonianza dei particolari che considera utili per il minore, al fine di esporre la sua

situazione, e questo ente dovrà prendere le misure di protezione adatte alle circostanze di quello conformemente al disposto della Legge Organica 1/1996, del 15 di gennaio (RCL 1996/145).

Articolo 4. Regime dei maggiori di 18 anni

1 In conformità con quanto stabilito dall'art. 69 della Legge Organica 10/1995, del 23 novembre (RCL 1995/3170 e RCL 1996, 777), del Codice Penale, la presente Legge si applicherà alle persone maggiori di 18 anni e minori di 21 imputati della commissione di fatti delittuosi, quando il Giudice dell'Istruzione competente, udito il pubblico ministero, l'avvocato dell'imputato e l'équipe tecnica a cui si riferisce l'art. 27 di questa Legge, così lo dichiara espressamente mediante decreto.

2 Le seguenti condizioni saranno necessarie per l'applicazione del disposto della normativa anteriore:

1° che l'imputato abbia commesso una contravvenzione o un delitto meno grave senza violenza o intimidazione alla persona né grave pericolo per la vita o l'integrità fisica delle stesse, previsto dal Codice Penale o altre leggi penali speciali.

2° che non sia stato condannato con sentenza definitiva per fatti delittuosi commessi una volta compiuti i 18 anni. A questo effetto non si terranno in considerazione le passate condanne per delitti o contravvenzioni colpose né gli antecedenti penali che siano stati cancellati, o che dovrebbero esserlo secondo il disposto dell'art. 136 del Codice Penale.

3° Che le circostanze personali dell'imputato e il suo grado di maturità consiglino l'applicazione della presente Legge specialmente quando così lo abbia raccomandato l'équipe tecnica nella sua relazione.

3. Contro l'atto che decida su quanto indicato nei commi precedenti, potrà essere proposto appello nel termine di tre giorni avanti alla sezione Minori del Tribunale Superiore di Giustizia corrispondente, senza previo ricorso di riforma. L'appello si instruirà conformemente alle regole generali contenute nel codice di procedura penale.

Il menzionato decreto una volta definitivo, sarà trasmesso al pubblico ministero per la formalità del procedimento previsto nella presente legge.

Articolo 5. Principi di responsabilità dei minori

1 i Minori saranno responsabili in base a questa Legge quando avranno commesso i fatti ai quali si riferisce l'articolo 1 e non concorra con questi nessuna causa di esenzione o estinzione della responsabilità criminale prevista nel vigente Codice Penale (RCL 1995/3170 e RCL 1996,777).

2 Nonostante quanto precede, nel caso in cui concorrano le circostanze previste dai numeri 1°, 2° e 3° dell'articolo 20 del vigente Codice Penale, anche ai minori d'età saranno applicate, nel caso necessario, le misure terapeutiche alle quali si riferisce l'articolo 7.1 lettere d) ed e), della presente Legge.

3 Le età indicate nell'articolato di questa Legge sono da intendere sempre riferite al momento della commissione dei fatti, senza che l'aver oltrepassato dette età prima dell'inizio del procedimento o durante il suo svolgimento dello stesso abbia incidenza alcuna sopra la competenza attribuita da questa stessa Legge ai Giudici e i pubblici ministeri minorili.

Articolo 6. L'intervento del pubblico ministero

Al pubblico ministero spetta la difesa dei diritti che la legge riconosce ai minori, così come la sorveglianza sugli atti che devono essere effettuati nel loro interesse e il rispetto delle garanzie del procedimento, per il quale dirigerà personalmente le indagini dei fatti e ordinerà che la polizia giudiziaria effettui le pratiche necessarie per la prova dei fatti e della partecipazione del minore negli stessi, dando impulso al procedimento.

Titolo II. Delle misure

Articolo 7. Le misure suscettibili di essere applicate ai minori.

I Le misure che i giudici minorili possono imporre, ordinate secondo la restrizione dei relativi diritti, sono le seguenti:

- a) Internamento in regime chiuso. Le persone sottoposte a questa misura risiederanno in un centro e svolgeranno nello stesso le attività formative, educative, lavorative e di svago.
- b) Internamento in regime semiaperto. Le persone, sottoposte a questa misura risiederanno nel centro, però realizzeranno fuori dello stesso attività formative, educative, lavorative e di svago.
- c) Internamento in regime aperto. Le persone sottoposte a questa misura porteranno a termine tutte le attività del progetto educativo nei servizi del contesto, eleggendo il centro come domicilio abituale, assoggettandosi al programma e al regolamento interno dello stesso.
- d) Internamento terapeutico. Nei centri di questa natura se realizzerà un'educazione specializzata o un trattamento specifico diretto a persone che presentino anomalie o alterazioni psichiche, uno stato di dipendenza da bevande alcoliche, droghe tossiche o sostanze psicotrope, o alterazioni nella percezione che determinino una alterazione grave della coscienza della realtà. Questa misura potrà applicarsi da sola o come completamento di altra misura prevista da questo articolo. Quando l'interessato rifiuti un trattamento di disintossicazione, il Giudice dovrà applicare un'altra misura adeguata alle sue circostanze.
- e) Trattamento ambulatoriale. Le persona sottoposte a questa misura dovranno recarsi al centro designato con la periodicità richiesta dai medici curanti e seguire le regole fissate per un adeguato trattamento dell'anomalia o alterazione psichica, dedizione al consumo di bevande alcoliche, droghe tossiche o sostanze psicotrope, o alterazione nella percezione che soffrano. Questa misura potrà applicarsi da sola o insieme ad altra misura prevista da questo articolo. Quando l'interessato rifiuti un trattamento di disintossicazione, il Giudice potrà applicare un'altra misura adeguata alle sue circostanze.
- f) Frequentazione di un centro diurno. Le persone sottoposte a questa misura continueranno a risiedere nel proprio domicilio abituale e frequenteranno un centro, pienamente integrato con la comunità, per realizzare attività di supporto, educative, formative, lavorative o di svago.
- g) Permanenza del fine settimana. Le persona sottoposte a questa misura permarranno nel loro domicilio o in un centro fino ad un massimo di 36 ore tra il pomeriggio o la notte del venerdì e la notte di domenica, a eccezione del tempo che dovranno dedicare a i compiti socio-educativi assegnati dal Giudice.
- h) Libertà vigilata. Questa misura consiste nel seguire l'attività della persona sottoposta alla stessa e la sua frequentazione della scuola, del centro di formazione professionale o del

luogo di lavoro, secondo i casi, cercando di aiutarla a superare i fattori che determinarono la infrazione commessa. Nello stesso tempo, questa misura obbliga a seguire le regole socio-educative che sono indicate dalla comunità pubblica o dal professionista incaricato della loro osservanza, secondo il programma di intervento elaborato a tal fine e approvato dal Giudice dei Minori. La persona sottoposta a questa misura inoltre resta obbligata a mantenere con detto incaricato i colloqui stabiliti nel programma e a seguire le regole di condotta a tal fine imposte dal Giudice, che potranno essere una o più delle seguenti:

1° obbligazione a frequentare con regolarità il centro docente corrispondente, se l'interessato è nel periodo di insegnamento base obbligatorio, e garantire al Giudice la regolare frequentazione o giustificare nell'altro caso, le assenze, ogni volta che lo stesso lo richieda.

2° Obbligazione di sottomettersi a programmi di tipo formativo, culturale, educativo, professionale, lavorativo, di educazione sessuale, di educazione stradale o altri simili.

3° Divieto di frequentare determinati posti, stabilimenti o spettacoli.

4° Divieto di assentarsi dal luogo di residenza senza previa autorizzazione giudiziaria.

5° Obbligazione di risiedere in un luogo determinato.

6° Obbligazione di comparire personalmente davanti al giudice minorile o professionista che venga designato, per informarlo delle attività realizzate o giustificarle.

7° Qualsiasi altra obbligazione che il Giudice, di ufficio o a istanza del pubblico ministero, reputi conveniente per il reinserimento sociale del sentenziato, sempre che non ledano la sua dignità di persona.

i) Convivenza con altre persone, famiglia o gruppo educativo. La persona sottoposta a questa misura deve convivere, durante il periodo di tempo stabilito espressamente dal Giudice, con un'altra persona, con una famiglia diversa dalla sua o con un gruppo educativo, adeguatamente selezionati per orientarla nel suo processo di socializzazione.

j) Prestazioni a beneficio della comunità. La persona sottoposta a questa misura, misura che non potrà essere imposta senza il suo consenso, deve realizzare le attività non retribuite che gli sono indicate, di interesse sociale o a beneficio di persone con situazioni di precarietà. Si cercherà di porre in relazione la natura di queste attività con la natura del bene giuridico leso dai fatti commessi dal minore.

k) Realizzazione di compiti socio educativi. La persona sottoposta a questa misura deve realizzare, senza internamento nè libertà vigilata, attività specifiche di contenuto educativo dirette a facilitare lo sviluppo della sua idoneità sociale.

l) Ammonizione. Questa misura consiste nel rimprovero della persona da parte del Giudice dei Minori e diretto a fargli comprendere la gravità dei fatti commessi e le conseguenze che gli stessi hanno avuto o potrebbero avere avuto, invitandola a non commettere nuovamente tali fatti in futuro.

m) Privazione della patente per ciclomotori o veicoli a motore, o del diritto di ottenerla, o delle licenze amministrative per la caccia o per l'uso di qualunque tipo di arma. Questa misura potrà imporsi come accessoria quando il delitto o la contravvenzione siano stati commessi utilizzando rispettivamente un ciclomotore o un veicolo a motore, o un arma.

2 le misure dell'internamento consteranno di due periodi: il primo dovrà essere portato a termine in un centro corrispondente, conformemente alla descrizione effettuata nel comma precedente di questo articolo; il secondo si porterà a termine in regime di libertà vigilata, secondo le modalità stabilite dal Giudice. La durata totale non eccederà il tempo indicato nell'art. 9. L'èquipe tecnica dovrà dare informazioni circa il contenuto dei due periodi, e il Giudice stabilirà la durata di ognuno nella sentenza.

3 Per la scelta della misura o delle misure adeguate, sia il pubblico ministero che l'avvocato del minore nelle proprie richieste che il Giudice nella sentenza, dovranno considerare in modo flessibile, non solo la prova e la valutazione giuridica dei fatti, ma anche specialmente l'età, le circostanze familiari e sociali, la personalità e l'interesse del minore, questi ultimi due dovranno essere evidenziati nelle relazioni delle équipe tecniche e, se del caso, delle entità pubbliche di protezione e riforma del minore effettuate conformemente al disposto di cui all'art. 27 della presente Legge. Il Giudice dovrà motivare la sentenza, spiegando nel dettaglio le ragioni per l'applicazione di una determinata misura, così come il periodo di durata della stessa, allo scopo di tutelare il menzionato interesse del minore.

Articolo 8. Principio accusatorio.

Il Giudice dei Minori non potrà imporre una misura che presupponga una maggiore restrizione dei diritti né per un tempo superiore alla misura richiesta dal pubblico ministero. Neanche potrà eccedere la durata delle misure privative della libertà contemplate dall'art. 7.1 a) b) c) d) e g), in nessun caso, del tempo che sarebbe durata la pena privativa della libertà che sarebbe stata imposta per il medesimo fatto, se il soggetto, ove fosse stato maggiore d'età, sarebbe stato dichiarato responsabile ai sensi del codice penale (RCL 1995/3170 e RCL 1996/777).

Articolo 9 . Regole per l'applicazione della misura.

Nonostante il disposto dell'articolo 7.3, l'applicazione delle misure si atterrà alle seguenti regole:

1° Quando i fatti commessi siano qualificati come contravvenzioni, si potranno imporre soltanto le misure dell'ammonizione, permanenza del fine settimana fino ad un massimo di 4 fine settimana, prestazioni a beneficio della comunità fino a 50 ore, e privazione della patente o di altre licenze amministrative.

2° La misura dell'internamento in regime chiuso potrà essere applicabile soltanto quando nella descrizione e qualificazione giuridica dei fatti si stabilisca che sono stati commessi con violenza o intimidazione alle persone o attuati con grave rischio per la vita o per l'integrità fisica delle stesse.

3° La durata delle misure non potrà eccedere i due anni , computando a questi effetti il tempo già trascorso dal minore in misura cautelare, conformemente al disposto dell'art. 28.5 della presente Legge. La misura delle prestazioni a beneficio della comunità non potrà superare le 100 ore. La misura della permanenza del fine settimana non potrà superare gli 8 fine settimana.

4° Nel caso di persone che abbiano compiuto i 16 anni al momento della commissione dei fatti, il periodo di durata della misura potrà arrivare ad un massimo di 5 anni, sempre che il delitto sia stato commesso con violenza o intimidazione alle persone o con grave rischio per la vita o l'integrità fisica delle stesse e l'équipe tecnica, nella propria relazione, consigli la proroga della misura. In queste ipotesi, la misura delle prestazioni a beneficio della comunità potrà durare fino a duecento (200) ore, e quella della permanenza di fine settimana , 16 fine settimana.

5° eccezionalmente, quando le ipotesi previste nel punto precedente rivestano estrema gravità, specificata espressamente nella sentenza, il Giudice dovrà imporre una misura di internamento in regime chiuso da 1 a 5 anni di durata, aggiungendo successivamente altra misura di libertà vigilata con assistenza educativa fino ad un massimo di altri 5 anni. Si potrà

far uso del disposto negli artt. 14 e 51.1. di questa Legge soltanto una volta trascorso il primo anno del compimento effettivo della misura di internamento.

La misura della libertà vigilata dovrà essere ratificata con decreto motivato, previo parere del pubblico ministero, dell'avvocato del minore e del rappresentante dell'ente pubblico di protezione o riforma dei minori, al termine dell'internamento, e sarà eseguita dalle istituzioni pubbliche incaricate del compimento delle pene, conformemente a quanto stabilito dall'art. 105.1 del vigente Codice Penale (RCL 1995/3170 e RCL 1996, 777).

Agli effetti di questo articolo, si riterranno ipotesi di estrema gravità quelle nelle quali vi sia recidiva e, in ogni caso, nei delitti di terrorismo e di favoreggiamento, appoggio o incitazione all'attività di bande, organizzazioni o gruppi terroristici, così come i delitti di omicidio doloso e aggressione sessuale contemplata negli articoli 179 e 180 del Codice Penale.

6° Le azioni od omissioni colpose non potranno essere sanzionate con la misura dell'internamento in regime chiuso.

7° Quando nel provvedimento del pubblico ministero o nella sentenza dettata nel procedimento si presentino alcune delle circostanze alle quali si riferisce l'art. 5.2 di questa Legge, si potranno applicare soltanto le misure terapeutiche descritte nell'art. 7.1, lettere d) ed e) della stessa.

Articolo 10 . Della prescrizione

1 I fatti delittuosi commessi dai minori si prescrivono

1° dopo 5 anni quando si tratta di un delitto grave sanzionato nel Codice Penale con pena superiore a 10 anni.

2° dopo 3 anni quando si tratta di qualunque altro delitto grave.

3° dopo 1 anno quando si tratta di un delitto meno grave

4° dopo tre mesi quando di tratta di una contravvenzione.

2 Le misure che abbiano una durata superiore ai due anni si prescriveranno in tre anni. Le restanti misure si prescriveranno in due anni, eccetto l'ammonizione, le prestazioni in favore della comunità e l'arresto con compiti del fini settimana che si prescriveranno in un anno.

3 I fatti delittuosi commessi dai maggiori di 18 anni e minori di 21 si prescriveranno secondo quanto disposto dalle norme del Codice Penale (RCL 1995/3170 e RCL 1996, 777).

Articolo 11. Concorso di infrazioni.

1. Al minore responsabile di fatti plurimi si imporranno una o più misure, tenendo conto dei criteri stabiliti negli artt. 7.3 e 9 della presente Legge.

2. Tuttavia, quando una stessa condotta sia costitutiva di due o più infrazioni, o una condotta sia mezzo necessario per la commissione di altra infrazione, si terrà conto esclusivamente dell'infrazione più grave per l'applicazione della misura corrispondente.

Articolo 12. Infrazione continuata o con pluralità di vittime.

Nelle ipotesi di infrazione continuata o di una sola infrazione con più vittime, il Giudice imporrà alla persona giudicata una sola misura, prendendo come riferimento il più grave dei fatti commessi, nella massima estensione di quella conforme alle regole di cui all'art. 9, salvo quando l'interesse del minore consigli l'imposizione della misura in un'estensione inferiore.

Articolo 13. Imposizione di varie misure.

Quando alla persona giudicata si impongono varie misure nello stesso procedimento e queste non possano essere compiute contemporaneamente, il Giudice, su proposta del pubblico ministero e dell'avvocato del minore, udito il rappresentante dell'èquipe tecnica e l'ente pubblico di protezione o riforma dei minori, potrà sostituire tutte o alcune di queste, o stabilire che esse vengano compiute in un tempo successivo, senza che in questo caso la durata totale del loro compimento possa superare il doppio del tempo che si imporrebbe per la più grave di esse.

Articolo 14 Modificazione della misura imposta

1 Il Giudice, di ufficio o a istanza del pubblico ministero o dell'avvocato del minore, previo loro ascolto e relazione dell'èquipe tecnica e, se del caso, dell'ente pubblico di protezione o riforma del minore, potrà in qualunque momento privare di efficacia la misura imposta, ridurre la sua durata o sostituirla con altra, sempre che la modificazione venga adottata nell'interesse del minore e si esprima in maniera sufficiente a questi il rimprovero meritato per la sua condotta.

2 Nei casi precedenti, il Giudice deciderà con decreto motivato, contro il quale si potranno rivolgere i ricorsi previsti nella presente Legge.

Articolo 15. Maggiore età del condannato.

Quando il minore al quale sia stata imposta una misura tra quelle stabilite da questa Legge raggiunga la maggiore età, continuerà a seguire la misura fino a raggiungere gli obiettivi proposti nella sentenza che le ha imposte, conformemente ai criteri stabiliti negli articoli anteriori.

Nonostante quanto segnalato nel paragrafo anteriore, quando le misure di internamento siano imposte a chi abbia compiuto 23 anni di età o, essendo state imposte, non siano state compiute al raggiungimento da parte del giovane di detta età, il Giudice dei Minori, sentito il pubblico ministero, senza pregiudizio di quanto disposto dagli artt. 14 e 51 della presente Legge, ordinerà il suo compimento in un centro penitenziario conformemente al regime ordinario previsto nella Legge Organica Generale penitenziaria (RCL 1979/2382).

Titolo III. L'Istruzione del procedimento

Capitolo I Regole generali

Articolo 16. Inizio della pratica.

1 Spetta al pubblico ministero l'istruzione dei procedimenti per i fatti previsti dall'art. 1 di questa Legge.

2 Chiunque venisse a conoscenza di alcuno dei fatti indicati nel disposto precedente, presuntivamente commesso da un minore di 18 anni, dovrà porlo a conoscenza del pubblico ministero, il quale deciderà se procedere o meno, secondo che i fatti siano o meno indiziariamente costitutivi di delitto; custodirà le prove, documenti e effetti che gli siano stati

trasmessi ed effettuerà, secondo il caso, le pratiche che stimi pertinente per la comprova del fatto e della responsabilità del minore nella sua commissione, potendo archiviare quando i fatti non costituiscono delitto o ne sia sconosciuto l'autore. L'archiviazione della denuncia dovrà essere notificata a colui che l'aveva formulata.

3 Una volta effettuato quanto indicato nel disposto precedente, il pubblico ministero informerà il giudice minorile dell'inizio del procedimento e questi inizierà pratiche procedurali corrispondenti.

4 Il Giudice dei Minori aprirà nello stesso tempo il fascicolo relativo alla responsabilità civile, che sarà sbrigata conformemente al disposto di cui all'art. 64 di questa Legge.

5 Quando i fatti menzionati nell'articolo 1 furono commessi congiuntamente da persone maggiori d'età e da persone dell'età indicata nello stesso art. 1 e nel 4 di questa Legge, in questo caso, il Giudice Istruttore competente a conoscere della causa, non appena comprovi l'età degli imputati, adotterà le misure necessarie per assicurare l'esito dell'attività investigativa rispetto ai maggiori di età e rimetterà la loro testimonianza dei particolari precisi al pubblico ministero, agli effetti previsti dal disposto 2 di questo articolo.

Articolo 17. Detenzione dei minori

1 Le autorità e i funzionari che intervengano nella detenzione di un minore dovranno praticarla nella forma meno pregiudizievole per il ragazzo e saranno obbligati a informarlo, in un linguaggio chiaro e comprensibile e di forma immediata, dei fatti a lui imputati, delle ragioni della sua detenzione e dei diritti che gli spettano, specialmente quelli riconosciuti dall'art. 520 della Legge di procedura penale, così come a garantire il loro rispetto. Inoltre dovranno notificare immediatamente il fatto della detenzione ed il luogo della custodia ai rappresentanti legali del minore e al pubblico ministero. Se il minore detenuto fosse straniero, il fatto della detenzione si notificherà alle corrispondenti autorità consolari quando il minore abbia la sua residenza abituale fuori della Spagna o quando così lo solleciti il minore stesso o i suoi rappresentanti legali.

2 Ogni dichiarazione del detenuto verrà effettuata alla presenza del suo avvocato e di coloro che esercitino la patria potestà, tutela o affido del minore – di fatto o di diritto -, salvo che, in quest'ultimo caso, le circostanze consigliano il contrario. In mancanza di questi ultimi la dichiarazione si effettuerà in presenza del pubblico ministero, rappresentato da persona diversa dall'istruttore del procedimento.

3 Durante la detenzione, i minori dovranno trovarsi custoditi in posti adeguati e separati da quelli che si utilizzano per i maggiori di età, e riceveranno le cure, protezione e assistenza sociale, psicologica, medica e fisica richiesta, tenuto conto della loro età, sesso e caratteristiche individuali.

4 La detenzione di un minore da parte di funzionari di polizia non potrà durare più del tempo strettamente necessario per la realizzazione delle verifiche tendenti al chiarimento dei fatti e, in ogni caso, dentro il tempo massimo di 24 ore, il minore detenuto dovrà essere posto in libertà o a disposizione del pubblico ministero. Si applicherà, in questo caso, il disposto dell'art. 520 bis della Legge di procedura penale, attribuendo la competenza per le risoluzioni giudiziarie previste nel detto precetto al Giudice Minorile.

5 Quando il detenuto sia posto a disposizione del pubblico ministero, questo dovrà decidere, entro le 48 ore a partire dalla detenzione, circa la messa in libertà del minore, circa la rinuncia alla quale si riferisce l'articolo seguente, o circa l'apertura del procedimento, ponendolo a disposizione del Giudice dei Minori competente e chiedendo al contempo le opportune misure cautelari con riguardo a quanto stabilito dall'art. 28.

6 Il Giudice competente del procedimento di “habeas corpus” in relazione ad un minore sarà il Giudice Istruttore del luogo in cui si trovi il minore privato della libertà; se questo non sia conosciuto, quello del luogo dove si effettua la detenzione, e, in mancanza dei precedenti, quello del luogo dove si abbiano le ultime notizie circa la dimora del minore detenuto.

Quando il procedimento di “Habeas corpus” sarà richiesto dal minore stesso, la forza pubblica responsabile della detenzione lo notificherà immediatamente al pubblico ministero, oltre a dar corso al procedimento conformemente alla Legge organica che lo regola.

Articolo 18. Rinuncia all’inizio del procedimento di correzione nell’ambito educativo e familiare.

Il pubblico ministero potrà desistere dall’iniziare il procedimento quando i fatti denunciati costituiscano delitti meno gravi senza violenza o intimidazione alle persone o contravvenzioni, tipizzate nel Codice Penale (RCL 1995/3170 e RCL 1996, 777) o nelle leggi speciali penali. In tal caso, il pubblico ministero darà comunicazione di quanto attuato all’ente pubblico di protezione del minore per l’applicazione del disposto dell’art. 3 della presente Legge. Quanto disposto in questo comma, si intenderà senza pregiudizio del procedimento relativo alla pratica relativa alla responsabilità civile.

Nonostante, quando consti che il minore ha commesso in precedenza altri fatti della stessa specie, il pubblico ministero dovrà dare inizio al procedimento e, se del caso, attuare conformemente a quanto autorizza l’art. 27. 4 della presente Legge.

Articolo 19. Archiviazione del procedimento per conciliazione o riparazione tra il minore e la vittima.

1 Inoltre il pubblico ministero potrà desistere dalla prosecuzione del procedimento, in relazione alla gravità e alle circostanze dei fatti e del minore, in modo particolare alla mancanza di violenza o intimidazione gravi nella commissione dei fatti, e alla circostanza che il minore abbia conciliato con la vittima o abbia assunto l’impegno di riparare il danno causato alla vittima o alla persona offesa dal delitto, o se si sia impegnato a compiere l’attività educativa proposta dall’èquipe tecnica nella propria relazione.

Il desistere dalla continuazione del procedimento sarà possibile soltanto quando il fatto imputato al minore costituisca delitto meno grave o contravvenzione.

2 Agli effetti del comma precedente, si intenderà prodotta la conciliazione quando il minore riconosca il danno causato e si discolpi con la vittima, e questa accetti le sue scuse, e si intenderà per riparazione l’impegno assunto dal minore con la vittima o persona offesa dal delitto di realizzare determinate azioni a beneficio di costoro o della comunità, seguito dalla sua realizzazione effettiva.

Il tutto senza pregiudizio dell’accordo che abbiano raggiunto le parti circa l’esercizio dell’azione di responsabilità civile derivata dal delitto o dalla contravvenzione, regolata dalla presente legge.

3 La corrispondente èquipe tecnica realizzerà le funzioni di mediatore tra il minore e la vittima o la persona offesa dal reato, agli effetti indicati nei commi precedenti, e informerà il pubblico ministero degli impegni assunti e del loro grado di compimento.

4 Una volta prodotta la conciliazione o compiuti gli impegni di riparazione assunti con la vittima o con la persona offesa dal reato, o quando una o gli altri non potranno essere portati a compimento per cause estranee alla volontà del minore, il pubblico ministero darà

per conclusa l'istruzione e solleciterà dal Giudice all'archiviazione delle pratiche, con remissione di quanto attuato.

5 Nel caso che il minore non compia la riparazione o l'attività educativa concordata, il pubblico ministero continuerà la prosecuzione del procedimento.

6 Nei casi in cui la vittima del delitto o della contravvenzione fosse minore di età o incapace, il compromesso a cui si riferisce il presente articolo dovrà essere assunto dal rappresentante legale dello stesso, con l'approvazione del Giudice di Minori.

Articolo 20. Unione di procedimenti.

1 Il pubblico ministero aprirà un procedimento per ogni fatto delittuoso, salvo quando di tratta di fatti delittuosi connessi.

2 Tutti i procedimenti che interessano lo stesso minore o giovane si archiveranno nel procedimento personale relativo allo stesso minore, aperto dalla procura. Nello stesso modo si archiveranno le pratiche del Tribunale dei Minori rispettivo.

3 Nei casi in cui i delitti attribuiti al minore inquisito siano stati commessi in differenti territori, la determinazione dell'organo giudiziario competente per il giudizio di tutti in un unico fascicolo, così come la determinazione delle autorità pubbliche competenti per l'esecuzione delle misure che si applicheranno, si farà tenendo conto del luogo del domicilio del minore e, sussidiariamente, dei criteri stabiliti nell'art. 18 della Legge di procedura penale.

Articolo 21 Remissione all'organo competente.

Quando il conoscimento dei fatti non sia di competenza del Tribunale per i Minorenni, il pubblico ministero stabilirà la remissione all'organo legalmente competente.

Articolo 22. Dell'inizio del procedimento.

1 Fino al momento dell'inizio del procedimento, il minore avrà diritto a :

- a) Essere informato dal Giudice, il pubblico ministero, o agente di polizia dei diritti che gli spettano.
- b) Designare un avvocato che lo difenda, o che gli sia designato d'ufficio e a effettuare colloqui riservati con lui, incluso prima di prestare la propria dichiarazione.
- c) Intervenire nelle verifiche effettuate durante le investigazioni preliminari e nel processo giudiziario, proporre e sollecitare, rispettivamente, lo svolgimento di verifiche.
- d) Essere sentito dal Giudice o Tribunale prima di adottare qualunque risoluzione che lo interessi personalmente.
- e) L'assistenza affettiva e psicologica in qualunque stato e grado del processo, con la presenza dei genitori o di altra persona indicata dal minore, se il Giudice dei Minori autorizza la sua presenza.
- f) l'assistenza dei servizi dell'èquipe tecnica legata al tribunale dei Minori.

2 Il fascicolo sarà notificato al minore a partire dal momento stesso del suo inizio, eccetto quanto disposto dall'articolo 24. A tal fine, il Segretario del tribunale dei Minori, una volta ricevuto dal pubblico ministero comunicazione dell'apertura del fascicolo, richiederà al minore e ai suoi rappresentanti legali di designare l'avvocato nel tempo di tre giorni, avvertendoli che, se non provvedono, gli sarà nominato un avvocato d'ufficio scelto dall'elenco dei turni di specialisti del corrispondente Collegio degli Avvocati.

3 Ugualmente, il pubblico ministero notificherà a chi riterrà che sia stato danneggiato, dal momento che così risulti dall'istruzione del fascicolo, la possibilità di esercitare le azioni civili che le possono spettare, comparando personalmente avanti al Giudice dei Minori per la parte di responsabilità civile che si tratterà per lo stesso.

Articolo 23 Atti istruttori del pubblico ministero.

1 Gli atti istruttori del pubblico ministero avranno come oggetto, sia la valorizzazione della partecipazione del minore nei fatti per evidenziargli il rimprovero che merita la sua condotta, sia per proporre le concrete misure di contenuto educativo e sanzionatorio adeguate alle circostanze del fatto e del suo autore e, soprattutto, all'interesse dello stesso minore valutato nella causa.

2 Il pubblico ministero Fiscal dovrà dar visione del fascicolo all'avvocato del minore, in un tempo non superiore a 24 ore, e tutte le volte che questi lo solleciti.

3 Il pubblico ministero non potrà da sé stesso restringere i diritti fondamentali ma dovrà sollecitare al tribunale le pratiche che saranno necessarie per il buon fine delle investigazioni. Il Giudice dei Minori deciderà su queste richieste con decreto motivato. La pratica di questi atti si documenterà a parte.

Articolo 24. Segreto del fascicolo

Il Giudice dei Minori, sollecitato dal pubblico ministero, dal minore o dalla sua famiglia, e mediante decreto motivato, potrà decretare il segreto del fascicolo, nella sua totalità o in parte, durante questa istruzione o durante un periodo limitato di essa. Nonostante, l'avvocato del minore potrà, in ogni caso, conoscere il fascicolo nella sua integrità al momento dell'inoltro degli allegati. Questo verrà trasmesso al tribunale a parte.

Articolo 25 Partecipazione del soggetto leso e inesistenza di azioni particolari e notorie.

In questo procedimento non entra in nessun caso l'esercizio di azioni da parte di privati, salvo quanto previsto dall'art. 61.1 di questa legge sull'esercizio delle azioni civili.

Nonostante quanto sopra, quando i fatti tipizzati come delitti si attribuiscono a persone che hanno compiuto 16 anni al momento della commissione dei fatti, con violenza o intimidazione, o con grave rischio per la vita e l'integrità fisica delle persone, colui che è stato leso potrà presentarsi nel procedimento, tanto nella fase istruttoria come nella fase dibattimentale, con le seguenti facoltà:

Visionare quanto attuato, ed essere notificato delle verifiche che vengano richieste e accordate.

Proporre prove testimonianze relative al fatto delittuoso e le circostanze della sua commissione, salvo per quanto riguarda la situazione psicologica, educativa, familiare e sociale del minore.

Partecipare alla ricerca delle prove, sia nella fase dell'istruzione che in quella dibattimentale; a questi effetti l'organo giudicante potrà negare l'ammissione della prova del confronto se questa venisse sollecitata, quando non risulti fondamentale per la verifica dei fatti o la partecipazione del minore agli stessi.

Contro il diniego del pubblico ministero alla comparizione di colui che è rimasto leso nella fase istruttoria, questi potrà ripetere la sua richiesta davanti al tribunale dei Minori nel tempo di 5 giorni, e contro il diniego dell'ammissione della prova da parte del pubblico

ministero non c'è possibilità di ricorrere senza pregiudizio della possibilità di richiederla nuovamente per iscritto nella citazione o in fase di udienza .

Nello stesso tempo, prima della remissione da parte del pubblico ministero della citazione con il fascicolo al tribunale dei Minori, il pubblico ministero concederà a colui che è stato leso un termine di presentazione di 5 giorni perché valuti il risultato della prova espletata e, se del caso, proponga quelle che dovrebbero realizzarsi nella fase dibattimentale.

Nel prosieguo del dibattimento, il Giudice inviterà il soggetto leso comparso in causa a manifestare ciò che ritenga più conveniente sulla formazione delle nuove prove, e in seguito verrà ascoltato in relazione ai fatti provati risultanti dalle stesse prove e alla partecipazione del minore, senza che in alcun caso possa esprimersi sull'applicazione delle misure proposte. Contro i decreti e provvedimenti dei Giudici dei Minori che riguardino l'esercizio dello loro facoltà riconosciute da questo articolo, si rimanda a quanto disposto dall'articolo 41.2

Contro la Sentenza dettata dal Giudice dei Minori, il soggetto leso potrà interporre ricorso come stabilito dall'art. 41.1, rilevando l' incompetenza del tribunale, l'inadeguatezza del procedimento, la violazione delle forme essenziali del giudizio che abbiano prodotto carenza di difesa per il pregiudicato o la mancanza di valutazione di qualche elemento di prova essenziale per la qualificazione dei fatti, potendo, se è necessario, sollecitare questa pratica, ugualmente nel termine previsto dall'art. 41.1.

Articolo 26 Investigazioni proposte dall'avvocato del minore.

1 L'avvocato del minore solleciterà al pubblico ministero lo svolgimento di tutte le investigazioni che considera necessarie.

Il pubblico ministero deciderà sulla loro ammissibilità, mediante risoluzione motivata che notificherà all'avvocato e porterà a conoscenza al Giudice dei Minori. In relazione alle investigazioni non ammesse, l'avvocato potrà ripetere la sua richiesta, in qualunque momento davanti al tribunale dei Minori.

2 Nonostante il disposto nel comma precedente, quando l'avvocato propone che venga assunta la dichiarazione del minore, il pubblico ministero dovrà inserirla nel fascicolo, salvo che sia già conclusa l'istruttoria e il fascicolo sia stato inviato al tribunale dei Minori.

3 Se le investigazioni proposte dall'avvocato del minore si riferiscono a diritti fondamentali di questo o di altre persone, il pubblico ministero se stima pertinente la richiesta, si rivolgerà al Giudice dei Minori secondo il disposto di cui all'art. 23.3 della presente legge, senza pregiudizio per la facoltà dell'avvocato di riprodurre la sua richiesta davanti al Giudice dei Minori secondo le condizioni stabilite al comma 1 di questo articolo.

Articolo 27 Relazione dell'équipe tecnica

1 Durante l'istruzione del fascicolo, il pubblico ministero richiederà all'équipe tecnica, che a questi effetti dipenderà funzionalmente da lui, qualunque sia l'organo dal quale dipende, l'elaborazione di una relazione o l'aggiornamento di quelle anteriormente emesse, che dovrà essergli consegnato nel termine massimo di 10 giorni, prorogabile per un periodo non superiore ad un mese in casi di grande complessità, circa la situazione psicologica, educativa e familiare del minore, così come il suo contorno sociale, e in generale circa qualsiasi altra circostanza rilevante agli effetti dell'adozione di alcuna delle misure previste nella presente legge.

2 L'équipe tecnica potrà proporre, nello stesso tempo, un intervento socio-educativo sul minore, ponendo in evidenza in tal caso gli aspetti dello stesso che considera rilevanti in ordine a detto intervento.

3 In egual modo, l'èquipe tecnica informerà, se lo considera conveniente e nell'interesse del minore, sulla possibilità che questo effettui una attività riparatoria o di conciliazione con la vittima, in accordo con il disposto dell'art. 19 di questa Legge, con indicazione espressa del contenuto e della finalità della menzionata attività. In questo caso, non sarà necessario elaborare una relazione delle caratteristiche e dei contenuti previsti dal comma 1 di questo articolo.

4 Nello stesso tempo l'èquipe tecnica potrà proporre nella sua relazione la convenienza di non continuare oltre nel procedimento nell'interesse del minore, per essere stato sufficientemente espresso il rimprovero allo stesso attraverso il procedimento già effettuato, o per il fatto di considerare inadeguata nell'interesse del minore qualunque intervento, visto il tempo trascorso dalla commissione dei fatti. In questi casi, se concorreranno i requisiti previsti nell'art. 19. 1 di questa Legge, il pubblico ministero potrà rimettere il fascicolo al Giudice con proposta di archiviazione, rimettendo inoltre, in questo caso, testimonianza di quanto attuato all'ente pubblico di protezione dei minori di competenza, affinché operi per la protezione del minore.

5 In ogni caso, una volta preparata la relazione da parte dell'èquipe tecnica, il pubblico ministero lo trasmetterà immediatamente al Giudice dei Minori e darà copia dello stesso all'avvocato del minore.

6 la relazione alla quale si riferisce il presente articolo potrà essere preparata o completata da quelle entità pubbliche o private che lavorano nell'ambito dell'educazione dei minori e conoscono la situazione del minore in questione.

Capitolo II . Le Misure Cautelari

Articolo 28. Regole Generali

1 Il pubblico ministero, quando esistono indizi ragionevoli della commissione di un delitto o il rischio di eludere o ostruire l'azione della giustizia da parte del minore, potrà sollecitare il Giudice dei Minori, in qualunque momento, l'adozione di misure cautelari per la custodia e la difesa del minore segnalato. Dette misure potranno consistere in un internamento in un centro, in un regime adeguato, libertà vigilata o convivenza con altre persone, famiglia o gruppo educativo. Il Giudice, sentito l'avvocato del minore, così come l'èquipe tecnica e la rappresentanza dell'ente pubblico di protezione o riforma dei minori, che informerà circa la sostanza della misura cautelare, deciderà su quanto proposto tenendo in speciale considerazione l'interesse del minore. La misura cautelare adottata potrà mantenersi fino allo svolgimento dell'udienza prevista dall'art. 31 e seguenti di questa Legge o durante l'istruzione di eventuali ricorsi.

2 Per l'adozione della misura cautelare di internamento ci si riferirà alla gravità dei fatti, alla loro ripercussione e all'allarme sociale prodotto, valorizzando sempre le circostanze personali e sociali del minore. Il Giudice dei Minori deciderà sulla proposta del pubblico ministero in un confronto al quale parteciperanno anche l'avvocato del minore e il rappresentante dell'èquipe tecnica e dell'ente pubblico di protezione o riforma del minore, i quali informeranno il Giudice circa la convenienza dell'adozione della misura sollecitata, sempre nella prospettiva dell'interesse del minore e della sua situazione processuale. In detto confronto il pubblico ministero e l'avvocato del minore potranno proporre i mezzi di prova che si possono fare in questa seduta o entro le 24 ore seguenti.

3 Il tempo massimo della durata della misura cautelare di internamento sarà di tre mesi, e potrà prorogarsi, a istanza del pubblico ministero e mediante decreto motivato, per altri 3 mesi come massimo.

4 Le misure cautelari si documenteranno al tribunale dei Minori separatamente rispetto al fascicolo.

5 Il tempo del compimento delle misure cautelari si sconterà integralmente per permettere il compimento delle misura che possono essere imposte nella stessa causa o, in difetto, in altre cause che abbiano avuto per oggetto fatti anteriori all'adozione delle misure. Il Giudice, su proposta del pubblico ministero e udito l'avvocato del minore e l'èquipe tecnica che fece la relazione sulla misura cautelare, ordinerà che sia eseguita la misura imposta relativamente a quella parte che stima razionalmente compensata con la misura cautelare.

Articolo 29. Misure cautelari e i casi di esenzione della responsabilità.

Se nel corso dell'istruzione realizzata dal pubblico ministero si ritenga sufficientemente provato che il minore si trova in una situazione di alienazione mentale o in qualche altra circostanza prevista nei commi 1°, 2°, 3° dell'articolo 20 del Codice Penale vigente (RCL 1995/3170 e RCL 1996, 777), si adotteranno le misure cautelari necessarie per la protezione e custodia del minore conformemente ai precetti civili applicabili, chiedendo se del caso le procedure per l'inabilità del minore e la costituzione di organismi tutelari conformi al Diritto, senza pregiudizio di concludere l'istruzione e di effettuare le allegazioni previste da questa Legge conformemente a quello stabilito dagli artt. 5.2 e 9, e di sollecitare, per i tramite degli stessi, se del caso, qualche misura terapeutica adeguata all'interesse del minore tra quelle previste da questa Legge.

Capitolo III. La conclusione dell'istruzione.

Articolo 30. Remissione del fascicolo al Giudice dei Minori.

1 Ultimata l'istruzione, il pubblico ministero dichiarerà la chiusura del fascicolo, notificandolo all'avvocato del minore, e rimetterà al Giudice dei Minori il fascicolo, insieme agli atti della sua convinzione e agli altri effetti che possono esistere, con una relazione che riporterà la descrizione dei fatti, la loro valutazione giuridica, il grado di partecipazione del minore, una breve rassegna delle circostanze personali e sociali di questo, e la proposta di qualche misura prevista da questa Legge con esposizione ragionata dei fondamenti giuridici e educativi che la consigliano.

2 Nello stesso atto il pubblico ministero proporrà le prove di cui intende valersi per la difesa della sua pretesa processuale.

3 Nello stesso tempo il pubblico ministero potrà proporre la partecipazione all'udienza di quelle persone o rappresentanti di enti pubblici e privati che possono portare al processo elementi a sostegno dell'interesse del minore e della convenienza o meno delle misure sollecitate.

4 Il pubblico ministero potrà infine sollecitare il Giudice dei Minori la cessazione delle azioni per i motivi previsti dalla Legge di procedura penale, così come la remissione dei particolari necessari all'ente pubblico di protezione del minore, se del caso.

Titolo IV La fase dell'udienza

Articolo 31. Apertura della fase dell'udienza.

Ricevuta la relazione con il fascicolo, le parti della convinzione, gli effetti e altri elementi processuali rimessi dal pubblico ministero, il tribunale dei Minori li unirà ai suoi atti, e procederà a stabilire un termine per l'udienza, nel quale darà informazione all'avvocato del minore delle allegazioni del pubblico ministero e della testimonianza processuale, affinché nel termine di cinque giorni utili questi formuli a sua volta un atto comprensivo degli stessi estremi di quello del pubblico ministero e proponga le prove che reputi pertinenti.

Articolo 32 Sentenza di conformità

Se l'atto del pubblico ministero sollecita l'imposizione di qualcuna delle misure previste nelle lettere da e) a m) del comma 1 dell'art. 7, e questa richiesta è conforme a quella del minore e del suo avvocato, così come verrà esplicitata in un confronto davanti al Giudice dei Minori nel termine di cui all'art. 36, questi emetterà sentenza senza altri inoltri e imponendo la misura richiesta.

Articolo 33 Altre decisioni del Giudice dei Minori.

Nei casi non previsti nell'articolo precedente, dopo aver visionato la richiesta del pubblico ministero e delle allegazioni dell'avvocato del minore, il Giudice adotterà qualcuna delle seguenti decisioni:

- a) La fissazione dell'udienza
- b) la cessazione, mediante decreto motivato, degli atti
- c) archiviazione per cessazione degli atti con rimessione all'ente pubblico di protezione dei minori corrispondente quando così sia stato richiesto dal pubblico ministero.
- d) La rimessione degli atti al Giudice competente, quando il Giudice dei Minori considera di non essere competente ,
- e) Decidere sulle prove proposte dall'avvocato del minore e che siano state negate dal pubblico ministero durante l'istruzione, conformemente al disposto di cui all'art. 26.1 della presente Legge, e che non possano essere assunte nel corso dell'udienza, sempre che le consideri rilevanti agli effetti del processo. Una volta praticate, darà notizia dei risultati al pubblico ministero e all'avvocato del minore, prima di iniziare la sessione dell'udienza. Contro queste risoluzioni potranno proporsi i ricorsi previsti in questa Legge.

Articolo 34 Attinenza delle prove e fissazione dell'udienza.

Il Giudice dei Minori, entro il tempo di 5 giorni dalla presentazione delle allegazioni dell'avvocato del minore, o una volta trascorso il tempo per la loro presentazione senza che questa sia stata effettuata, accorderà, se del caso, quanto conforme alla pertinenza delle prove proposte, mediante decreto di apertura dell'udienza, e indicherà il giorno e l'ora di inizio di questa nel termine di 10 giorni successivi.

Articolo 35 Assistenza e non pubblicità dell'udienza.

1 L'udienza si celebrerà con l'assistenza del pubblico ministero, della persona offesa dal reato che, se del caso, sia comparso, dell'avvocato del minore, di un rappresentante dell'equipe tecnica che abbia redatto la relazione prevista dall'art. 27 di questa Legge, e dello

stesso minore, il quale potrà essere accompagnato dai suoi rappresentanti legali, salvo che il Giudice, sentiti i citati pubblico ministero, avvocato del minore e rappresentante dell'èquipe tecnica, ritenga contraria questa presenza. Potrà altresì essere presente anche il rappresentante dell'ente pubblico di protezione e cura del minore che sia intervenuto negli atti d'istruzione quando il giudice lo consenta.

2 Il Giudice potrà stabilire, nell'interesse della persona imputata o della vittima, che le udienze non siano pubbliche e in nessun caso si permetterà che i mezzi di informazione ottengano o diffondano immagini del minore né dati che ne permettano la sua identificazione.

Articolo 36 Consenso del minore

1 Il Giudice dei Minori informerà il minore inquisito, in un linguaggio comprensibile e adatto alla sua età, delle misure richieste dal pubblico ministero nelle sue allegazioni, così come dei fatti e della causa nella quale si inseriscono.

2 Il Giudice conseguentemente domanderà al minore se si dichiara autore dei fatti e se è d'accordo con la misura richiesta dal pubblico ministero. Se desse risposta positiva a entrambi i quesiti, udito l'avvocato del minore, il Giudice potrà emettere sentenza di consenso. Se l'avvocato non fosse d'accordo con il consenso prestato dal minore assistito, il giudice deciderà per la continuazione o meno dell'udienza, motivando questa decisione in sentenza.

3 Se il minore desse il suo consenso circa la commissione dei fatti, ma non circa la misura sollecitata, l'udienza continuerà solo per quest'ultimo estremo, ammettendo la prova proposta al fine di determinare l'applicazione di detta misura o la sua sostituzione con altra più adeguata all'interesse del minore e che sia stata proposta da qualcuna delle parti.

Articolo 37 Celebrazione dell'udienza.

1 Quando procede per officiare l'udienza, il Giudice dei Minori inviterà il pubblico ministero e l'avvocato del minore a manifestare quello che ritengono più conveniente circa l'ammissione di nuove prove o sulla lesione di qualche diritto fondamentale nell'inoltro del procedimento, o, se del caso, manifesterà loro la possibilità di applicare una qualificazione diversa o una diversa misura rispetto a quella richiesta. Successivamente, il Giudice accorderà la continuazione dell'udienza o sanerà il diritto leso, se ritiene di procedere. Se accorda la continuazione dell'udienza, il giudice deciderà in sentenza circa i fatti esposti.

2 Successivamente si inizierà l'assunzione della prova proposta e ammessa, e di quella che, previa dichiarazione della loro pertinenza, le parti chiedano che siano assunte, sentendo nello stesso tempo l'èquipe tecnica sulle circostanze del minore. A continuazione, il Giudice dei Minori udirà il pubblico ministero e l'avvocato del minore sulla valutazione della prova, sulla sua classificazione giuridica e la provenienza delle misure proposte; sopra quest'ultimo punto, si sentirà anche l'èquipe tecnica. Per ultimo, il Giudice udirà il minore, terminando la causa con udienza per la sentenza.

3 se del caso, in questo procedimento si applicherà il disposto della legislazione relativa alla protezione dei testimoni e periti delle cause penali.

4 Se durante l'udienza il Giudice considera, di ufficio o sollecitato dalle parti, che l'interesse del minore gli consiglia che questi abbandoni l'aula, potrà accordarlo motivando, ordinando che continuino le attuazioni fino a quando il minore potrà ritornare in aula

Titolo V La Sentenza

Articolo 38 Tempo per la dichiarazione della sentenza.

Una volta terminata l'udienza, il Giudice dei Minori emetterà sentenza sui fatti sottoposti a discussione in un tempo massimo di 5 giorni.

Articolo 39 Contenuto e registrazione della sentenza

1 La sentenza conterrà tutti i requisiti previsti nella vigente Legge Organica del Potere Giudiziario (RCL 1985/1578 e 2635) e in quella, valutando le prove addotte, le ragioni esposte dal pubblico ministero e dall'avvocato del minore e quanto manifestato, in ipotesi, da questi, tenendo in considerazione le circostanze e la gravità dei fatti, così come tutti i dati dibattuti sulla personalità, situazione, necessità e contorno familiare e sociale del minore e l'età di questi al momento della dichiarazione della sentenza, deciderà sulla la misura o le misure proposte, con indicazione espressa del suo contenuto, durata e obiettivi da raggiungere con le stesse, e sarà motivata, citando espressamente i fatti che si dichiarano provati e i mezzi probatori dai quali risulti il convincimento giudiziale. Infine potrà anche essere anticipato oralmente la decisione al termine della sessione dell'udienza senza pregiudizio della documentazione secondo l'articolo 248.3 della citata Legge Organica del Potere Giudiziario.

2 Il giudice, nel redigere la sentenza, cercherà di esprimere il proprio pensiero in un linguaggio chiaro e comprensibile per l'età del minore.

3 Ogni tribunale per i minorenni terrà un registro di sentenze nel quale si trascriveranno e firmeranno tutte le definitive.

Articolo 40 Sospensione dell'esecuzione della decisione

1 Il Giudice dei Minori, d'ufficio o a istanza del pubblico ministero o dell'avvocato del minore, e sentiti in ogni caso costoro, così come il rappresentante dell'équipe tecnica e dell'ente pubblico di protezione e cura del minore, potrà accordare motivatamente la sospensione dell'esecuzione della decisione contenuta nella sentenza, quando la misura imposta non sia superiore a due anni di durata, per un tempo determinato e fino ad un massimo di due anni. Detta sospensione verrà concessa nella sentenza stessa, o per decreto motivato quando quella sia definitiva, dovendo esplicitare, in ogni caso, le condizioni della stessa.

2 Le condizioni alle quali sarà sottoposta la sospensione dell'esecuzione della decisione contenuta nella sentenza dettata dal Giudice dei Minori saranno le seguenti:

- a) Non essere condannato con sentenza definitiva per delitto commesso durante il tempo che dura la sospensione, se ha raggiunto la maggiore età, o non essergli applicata misura in sentenza definitiva nel procedimento regolato da questa Legge durante il tempo che dura la sospensione.
- b) Che il minore assuma l'impegno di mostrare un'attitudine e una disposizione di reintegrarsi nella società, senza incorrere in nuove infrazioni.
- c) Inoltre il Giudice può stabilire l'applicazione di un regime di libertà vigilata durante il termine di sospensione o l'obbligo di realizzare una attività socio-educativa, raccomandata dall'équipe tecnica o dall'ente pubblico di protezione o cura dei minori nelle precedenti udienze, incluso con un impegno di partecipazione dei genitori, tutori o custodi del minore, specificando la natura e il tempo nel quale l'attività dovrà essere svolta.

3 Se le condizioni espresse nel comma precedente non si compiono, il Giudice terminerà la sospensione e si procederà ad eseguire la sentenza in tutti i suoi effetti. Contro detta decisione si potranno interporre i ricorsi prevista da questa Legge.

TITOLO VI. Del regime dei ricorsi

Articolo 41. ricorso in appello e riforma

1 Contro la sentenza emessa dal Tribunale per i minorenni nel procedimento regolato da questa legge è esperibile ricorso in appello avanti alla Sezione Minori del corrispondente Tribunale Superiore di Giustizia, che si presenterà avanti il Giudice che emise quella sentenza nel termine di 5 giorni dalla notifica e deciderà previa celebrazione di udienza pubblica, a meno che il giudice decida di celebrarla a porte chiuse, nell'interesse della persona imputata o della vittima. All'udienza dovranno essere presenti le parti e se il Tribunale lo considera opportuno, il rappresentante dell'equipe tecnica e il rappresentante dell'ente pubblico di protezione o di tutela dei minori che sia intervenuta nel caso concreto. Il ricorrente potrà sollecitare alla Corte la messa alla prova che, proposta e ammessa con l'istanza, non sia stata celebrata in maniera conforme alle regole del codice di procedura penale.

2 Contro gli atti e i provvedimenti dei magistrati minorili è esperibile ricorso per la loro riforma avanti allo stesso organo, ricorso che andrà proposto nel termine di tre giorni dalla notifica. L'ordinanza emessa all'esito del giudizio di impugnazione del provvedimento è suscettibile di ricorso in appello.

3 Contro gli atti che chiudano il procedimento o risolvano l'incidente di cui agli articoli 14, 28, 29 e 40 della presente legge, è esperibile ricorso in appello avanti alla Sezione Minori del Tribunale Superiore di Giustizia attraverso la procedura del procedimento abbreviato, regolato dal codice di procedura penale.

Articolo 42. Ricorso in cassazione per unificazione di giurisprudenza.

1 Sono ricorribili in cassazione, avanti la seconda sezione del Tribunale Supremo, le sentenze emesse in appello dalla Sezione Minori dei Tribunali Superiori di Giustizia quando sia stata imposta una delle misure previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 9 della presente legge.

2 Il ricorso avrà per oggetto la unificazione della giurisprudenza in occasione di sentenze emesse in appello dalle menzionate Sezioni dei Minori dei Tribunali Superiori di Giustizia che siano state contraddittorie tra di loro con quelle di una o più altre sezioni dei Minori dei suddetti Tribunali Superiori, o con sentenze del Tribunale Supremo, rispetto ai fatti e alla valutazione delle circostanze del minore che, essendo sostanzialmente uguali, abbiano dato luogo, tuttavia, a pronunce differenti.

3 Il ricorso potrà essere presentato dal pubblico ministero o dall'avvocato del minore che faccia valere il suindicato contrasto giurisprudenziale, entro i 10 giorni seguenti la notifica della sentenza della Sezione Minori del Tribunale Superiore di Giustizia, con un ricorso scritto, diretto alla stessa.

4 Il ricorso dovrà contenere una relazione precisa e circostanziata della contraddizione allegata, con indicazione delle sentenze e delle relazioni nelle quali si individua l'interesse del minore valutato nella sentenza.

5 Verificati i requisiti cui si riferisce il comma precedente, la Sezione dei Minori del Tribunale Superiore di Giustizia avanti al quale sia stato presentato il ricorso richiederà documentazione ufficiale delle sentenze citate ai Tribunali che le emisero e, nel termine di dieci giorni, rimetterà la documentazione alla sezione seconda del Tribunale Supremo, convocando il ricorrente e il pubblico ministero, quando non sia stato quest'ultimo a proporre il ricorso, avanti detta sezione.

6 Quando il ricorrente non avesse rispettato in modo manifesto e insanabile secondo il Tribunale Supremo, i requisiti stabiliti per il ricorso o quando la pretesa sia carente di contenuto cassazionista, il magistrato relatore indicherà al Tribunale la causa di inammissibilità e quest'ultimo acconsentirà a sentire il ricorrente ed il pubblico ministero, quando questi non abbia presentato ricorso, nel termine di 3 giorni, emettendo immediatamente un provvedimento contro il quale non sarà proponibile ricorso di alcun tipo.

7 La seconda sezione del Tribunale Supremo, in composizione ordinaria, convocherà la parte ricorrente e in ogni caso il pubblico ministero ad un'udienza orale, nella quale ascolterà le ragioni di ciascuna parte e potrà sollecitare relazione all'ente pubblico di protezione o tutela di minori del territorio in cui eserciti la sua giurisdizione il Tribunale che emise la sentenza impugnata e, in ogni caso, a quell'ente cui spetti l'esecuzione della sentenza stessa, emettendo immediatamente la sentenza di cassazione ai sensi e per gli effetti della legge di procedura penale.

8 Inoltre, e al fine della risoluzione del contrasto di giudicati e per gli stessi mezzi, il pubblico ministero potrà ricorrere in cassazione contro i provvedimenti definitivi emessi dalla Sezione minori dei Tribunali superiori di giustizia, una volta decisi i ricorsi contro i provvedimenti dei Giudici Istruttori, emessi in applicazione del disposto dell'art. 41 della presente legge organica.

TITOLO VII . Dell'esecuzione delle misure

Capo I. Disposizioni generali

Articolo 43. Principio di legalità

1 Non si potrà dare esecuzione a nessuna delle misure stabilite dalla presente legge se non in virtù di una sentenza definitiva emessa in accordo con il procedimento regolato dalla stessa legge.

2 Nemmeno si potrà dare esecuzione a dette misure in maniera diversa da quanto prescritto nella presente legge e nei regolamenti di attuazione.

Articolo 44. Competenza giudiziaria

1 L'esecuzione delle misure previste in questa legge si realizzerà sotto il controllo del Tribunale per i minorenni che abbia emesso la corrispondente sentenza, il quale tribunale risolverà con atto motivato, sentiti il pubblico ministero, l'avvocato del minore e il rappresentante dell'ente pubblico incaricato di dare esecuzione a detta misura, circa le conseguenze che possano prodursi durante la sua esecuzione.

- 2 Per esercitare il controllo dell'esecuzione, spettano al Tribunale dei minori, d'ufficio o su istanza del P.M. o dell'avvocato del minore, le seguenti funzioni:
- a) adottare le decisioni necessarie per procedere all'esecuzione effettiva delle misure imposte,
 - b) risolvere le proposte di revisione delle misure cui si riferisce l'art.14 della presente legge,
 - c) approvare i programmi di esecuzione delle misure,
 - d) conoscere l'evoluzione dei minori durante il compimento delle misure attraverso relazioni di attuazione delle stesse,
 - e) risolvere i ricorsi proposti contro i provvedimenti emessi per l'esecuzione delle misure, conformemente a quanto disposto dall'art.52 della presente legge,
 - f) accordare quanto opportuno in relazione alle richieste o doglianze che possano presentare i minori sottoposti alle misure, circa il regime, il trattamento o qualsiasi altra circostanza che possa riguardare i loro diritti fondamentali,
 - g) realizzare regolarmente visite ai centri e colloqui con i minori,
 - h) formulare ai competenti enti pubblici di protezione o tutela dei minori le raccomandazioni considerate opportune in relazione all'organizzazione e al regime di esecuzione delle misure,
 - i) adottare le risoluzioni che, in relazione al regime disciplinare, attribuisce loro l'art. 60 della presente legge.

Articolo 45. Competenza amministrativa

1 L'esecuzione delle misure adottate dai giudici minorili nelle loro sentenze definitive è di competenza delle comunità autonome e delle città Ceuta e Melilla, secondo la disposizione finale 22 della legge organica 1/96 del 15 gennaio (RCL 1996/145), sulla protezione giuridica del minore.

Detti enti pubblici porteranno a termine, d'accordo con le loro rispettive norme di organizzazione, la creazione, direzione, organizzazione e gestione dei servizi, istituzioni e programmi adeguati per garantire la corretta esecuzione delle misure previste in questa legge.

2 L'esecuzione delle misure spetterà alle comunità autonome e città di Ceuta e Melilla, in cui si trovi il Tribunale per i minorenni che abbia emesso la sentenza, senza pregiudizio del disposto del comma 3 dell'articolo seguente.

3 Le comunità autonome e le città di Ceuta e Melilla potranno stabilire le convenzioni o accordi di collaborazione necessari con altre entità, sia pubbliche, dell'amministrazione statale, locale o di altre comunità autonome, sia private senza scopo di lucro, per l'esecuzione delle misure di loro competenza, sotto la loro diretta supervisione, senza che ciò presupponga in nessun caso la cessione della titolarità e della responsabilità derivata da questa esecuzione.

CAPO II.

Regole per l'esecuzione delle misure

Articolo 46. Liquidazione della misura e trasferimento del minore al centro

1 Una volta che la sentenza sia divenuta definitiva e sia stato approvato il programma di esecuzione della misura imposta, il cancelliere del Tribunale che l'abbia emessa, stabilirà l'esecuzione della misura, indicando le date di inizio e fine della stessa, con abbono, se del caso, del tempo trascorso sotto misura cautelare imposta all'interessato, tenendo conto del disposto dell'art. 28.5. A tempo debito, verrà aperto un fascicolo di esecuzione nel quale si darà contezza delle influenze che si producono nell'esecuzione della misura stessa conformemente a quanto stabilito dalla presente legge.

2 La decisione sulla durata della misura menzionata nel comma anteriore e della testimonianza di privati che il giudice consideri necessaria e che dovrà includere le relazioni tecniche relative alla causa, verrà inoltrata all'ente pubblico di protezione o di tutela dei minori competente per il compimento delle misure accordate dalla sentenza definitiva. Inoltre, l'inizio dell'esecuzione verrà notificato al P.M. e all'avvocato del minore se ritenuto dal giudice.

3 Una volta che l'ente pubblico abbia ricevuto la testimonianza e il provvedimento sulla durata della misura indicati nel comma anteriore, esso stesso indicherà un esperto che si incarichi dell'esecuzione della misura imposta, e, se questa fosse di internamento, designerà il centro più adeguato per la sua esecuzione tra quelli più vicini al domicilio del minore, nel quale esistano posti disponibili per l'esecuzione della misura. Il trasferimento ad altro centro diverso dai precedenti potrà trovare fondamento solo nell'interesse del minore di essere allontanato dal suo ambiente familiare e sociale e richiederà in ogni caso l'approvazione del Tribunale per i minorenni che abbia emesso la sentenza.

Articolo 47. Esecuzione di diverse misure

1 Quando il minore sia sottoposto a diverse misure, il giudice che abbia emesso l'ultima sentenza definitiva ordinerà il loro compimento in maniera simultanea.

2 Quando tutte o alcune delle misure imposte non possano essere compiute simultaneamente, si compiranno successivamente, secondo le regole seguenti, salvo che il giudice disponga un ordine distinto nell'interesse del minore:

1° le misure di internamento si compiranno prima delle misure non privative della libertà, e, se del caso, interromperanno quelle che siano in corso di esecuzione che fossero di questo tipo,

2° in caso di concorso di internamento terapeutico con altra misura, si imporrà in primo luogo la misura dell'internamento. Il giudice sospenderà, se del caso, l'inizio dell'esecuzione delle misure posteriormente imposte fino a che quella termini o sia interrotta, salvo che si faccia uso della facoltà stabilita nell'art. 14 della presente legge.

3° nelle ipotesi previste dal n. 5 dell'art.9, la misura della libertà vigilata dovrà succedere alla misura del internamento in regime chiuso, conformemente alla dizione del menzionato precetto.

4° quando concorrano diverse misure della stessa natura, si compiranno per ordine cronologico di definitività delle rispettive sentenze.

5° quando il giovane compia le misure previste dalla presente legge e sia condannato a misure o pene del codice penale, il giudice o il tribunale ordinerà il loro compimento simultaneo, se possibile. In caso contrario, la pena del carcere si compirà dopo la misura dell'internamento che sia in corso di esecuzione, salvo che il giudice o il tribunale che abbia messo la sentenza, trattandosi di una condanna per delitti gravi e attese le circostanze del minore, ordini l'immediata esecuzione della pena del carcere.

3 Il giudice, previa udienza delle parti e lettura della relazione dell'equipe tecnica, potrà alterare l'ordine del compimento previsto nel paragrafo anteriore quando consigliabile nell'interesse del minore.

Articolo 48. relazioni sull'Esecuzione

1 L'ente pubblico rimetterà al tribunale per i minorenni e al P.M., con la periodicità stabilita regolamentarmene per ciascun caso e sempre su richiesta del tribunale o dell'ente pubblico, relazioni sull'esecuzione della misura e sulle sue influenze sull'evoluzione personale dei minori sottoposti alle stesse. Dette relazioni si rimetteranno altresì all'avvocato del minore, se così richiesto, dall'ente pubblico competente.

2. Nelle relazioni indicate, l'ente pubblico potrà sollecitare al P.M., quando lo ritenga, la revisione giudiziaria delle misure nel senso indicato dall'art. 14.1 della presente legge.

Articolo 50. Violazione dell'esecuzione

1 Quando il minore violi una misura privativa della libertà, si procederà al suo reingresso nello stesso centro dal quale sia evaso o in altro centro adeguato alle sue condizioni o, in caso di permanenza del fine settimana, nel suo domicilio, al fine di compiere di maniera ininterrotta il tempo pendente.

2 Se la misura violata non era privativa della libertà, il P.M. potrà chiedere al giudice minorile la sostituzione di quella con altra della stessa natura. Eccezionalmente, e su proposta del P.M., sentiti l'avvocato e il rappresentante legale del minore, così come l'equipe tecnica, il Tribunale per i minorenni potrà sostituire la misura per altra di internamento in centro semiaperto, per il tempo rimanente per il suo compimento.

1 Allo stesso modo, il giudice dei minori, richiederà testimonianza dei particolari relativi alla violazione della misura al P.M., se il fatto fosse costitutivo di alcuna delle infrazioni alle quali si riferisce l'articolo 1 della presente legge organica e meritoria di sanzione.

Articolo 51. Sostituzione delle misure

1 Durante l'esecuzione delle misure il giudice dei minori che le abbia imposte potrà, d'ufficio o su istanza del P.M., dell'avvocato del minore o dell'amministrazione competente, e ascoltate le parti, così come l'equipe tecnica e il rappresentante dell'ente pubblico di protezione o tutela dei minori, lasciare senza effetto quelle o sostituirle con altre che si stimino più adeguate tra quelle previste in questa legge, per tempo uguale o inferiore a quello che resta per il suo compimento. Tutto ciò senza pregiudizio del disposto nel paragrafo 2 dell'articolo anteriore e d'accordo con l'art. 14 della presente legge.

2 La conciliazione del minore con la vittima, in qualunque momento in cui si produca l'accordo tra loro, cui si riferisce l'art. 19 della presente legge, potrà lasciare senza effetto la misura imposta quando il giudice, a proposta del P.M. o dell'avvocato del minore e ascoltati

l'equipe tecnica, il rappresentante dell'ente pubblico di protezione e tutela dei minori, giudichi che detto atto e il tempo di durata della misura già compiuto esprimano in maniera sufficiente il rimprovero che meritino i fatti commessi dal minore.

3 In tutti i casi anteriori, il giudice deciderà con atto motivato, contro il quale si potranno proporre i ricorsi previsti nella presente legge.

Articolo 52. Presentazione di ricorsi

1 Quando il minore pretenda avanzare avanti al giudice dei minori ricorso contro qualsiasi risoluzione adottata durante l'esecuzione delle misure che gli siano state imposte, lo presenterà in forma scritta avanti al giudice o direttore del centro di internamento, che la metterà a conoscenza di quello entro il giorno seguente utile.

Il minore inoltre potrà presentare ricorso orale avanti al giudice o manifestare sempre in maniera orale ma al direttore del centro, la sua intenzione di proporre ricorso, ed il direttore trasferirà questa manifestazione al giudice dei minori nel termine indicato. In questo ultimo caso, il giudice dei minori adotterà le misure che risultino necessarie al fine di ascoltare le ragioni del minore. L'avvocato del minore potrà anche proporre ricorso in forma scritta, avanti le autorità indicate nel paragrafo primo.

2 Il giudice dei minori raccoglierà la relazione del P.M. e risolverà il ricorso nel termine di 2 giorni con atto motivato. Contro questo provvedimento sarà possibile ricorso in appello avanti la sezione minori del corrispondente Tribunale Superiore di giustizia, conformemente al disposto dell'art.41 della presente legge.

Articolo 53. Compimento della misura

1 Una volta compiuta la misura, l'ente pubblico rimetterà ai destinatari designati dell'articolo 49.1 una relazione finale, e il giudice dei minori detterà un atto accordando quanto necessario per l'archiviazione della causa. Detto atto sarà notificato al P.M. e all'avvocato del minore.

1 Il giudice, d'ufficio o a istanza del P.M. o dell'avvocato del minore potrà chiedere alla corrispondente entità pubblica di protezione o di tutela del minore, una volta compiuta la misura imposta, che si attivino i meccanismi di protezione del minore conformi alle norme del codice civile, quando il suo interesse così richieda.

CAPO III.

Regole speciali per l'esecuzione delle misure privative della libertà

Articolo 54. Centri per l'esecuzione di misure privative della libertà

1. Le misure privative della libertà, la detenzione e le misure cautelari di internamento che si impongano in conformità a detta legge, andranno eseguite in centri specifici per minori, differenti da quelli previsti nella legislazione penitenziaria per l'esecuzione delle condanne penali e delle misure cautelari privative della libertà imposte ai maggiorenni.

2 Nonostante il disposto nel comma anteriore, le misure di internamento potranno essere eseguite anche in centri socio-sanitari quando la misura imposta lo richieda. In ogni caso, si richiederà la previa autorizzazione del giudice minorile.

3 I centri saranno divisi in moduli adeguati all'età, maturità, necessità e abilità sociali dei minori internati e saranno regolati da una normativa di funzionamento interno il cui compimento avrà come finalità il conseguimento di una convivenza ordinata, che permetta l'esecuzione dei diversi programmi di intervento educativo e le funzioni di custodia dei minori internati.

Articolo 55. Principio di risocializzazione

1 Ogni attività dei centri di esecuzione di misure di internamento sarà ispirata al principio secondo cui il minore internato è soggetto di diritto e continua a fare parte della società.

2 Di conseguenza, la vita nel centro deve avere come punto di riferimento la vita in libertà, riducendo al massimo gli effetti negativi che l'internamento può presentare per il minore o per la sua famiglia, favorendo i vincoli sociali il contatto con i familiari e i parenti, la collaborazione e partecipazione negli enti pubblici e privati nel processo di integrazione sociale, specialmente di quegli enti più vicini geograficamente e culturalmente.

3 A tal fine saranno fissati per regolamento i permessi ordinari e straordinari di cui potrà usufruire il minore internato, al fine di mantenere contatti positivi con l'esterno e preparare la sua futura vita in libertà.

Articolo 56. Diritti dei minori internati

1 Tutti i minori internati hanno il diritto al rispetto della propria personalità, libertà ideologica e religiosa dei propri diritti e interessi legittimi non colpiti dal contenuto della condanna, specialmente quelli inerenti alla minore età civile quando sia il caso.

2 Di conseguenza, si riconoscono ai minori internati i seguenti diritti:

a) Diritto a che l'ente pubblico dipendente dal centro protegga la sua vita e integrità fisica e la sua salute, con divieto di essere sottoposti a trattamenti degradanti o a contumelie e lesioni fisiche, nonché di essere soggetti ad un ingiustificato rigore nell'applicazione delle norme.

b) Diritto del minore d'età a ricevere un'educazione ed una formazione integrale in tutti gli ambiti e ad una protezione specifica prevista dalla legge.

c) Diritto all'integrità morale e alla riservatezza, ad essere chiamato con il proprio nome e a che la condizione di internato non venga palesata di fronte a terzi.

d) Diritto all'esercizio dei diritti civili, politici, sociali, religiosi, economici e culturali che gli spettino, salvo quando incompatibili con l'oggetto della detenzione o il compimento della condanna.

e) Diritto a stare nel centro più vicino al suo domicilio, in accordo con il suo regime di internamento, e a non essere trasferito fuori dalla comunità autonoma tranne che in casi e con il rispetto dei requisiti previsti dalla presente legge e dalle sue norme di attuazione.

f) Diritto all'assistenza sanitaria gratuita, a ricevere l'istruzione obbligatoria che corrisponda alla sua età, qualunque sia la sua situazione nel centro, e a ricevere una formazione educativa o professionale adeguata alle circostanze.

g) Diritto dei condannati ad un programma di trattamento individualizzato e di tutti gli internati a partecipare alle attività del centro.

h) Diritto a comunicare riservatamente con i propri avvocati, con il giudice minorile competente, con il P.M. e con i servizi ispettivi del centro di internamento.

- i) Diritto ad una formazione lavorativa adeguata, ad un lavoro remunerato tra quelli previsti dall'ente pubblico, e alle prestazioni sociali che spettino loro, quando raggiungano l'età legalmente stabilita.
- j) Diritto a comunicare liberamente con i propri genitori, rappresentanti legali, familiari o altre persone e ad usufruire di permessi d'uscita, in conformità a quanto disposto dalla presente legge e norme di attuazione.
- k) Diritto a formulare richieste e doglianze alla direzione del centro, all'ente pubblico, alle autorità giudiziarie, al P.M., al difensore civico o istituzione analoga della propria comunità autonoma e a presentare tutti i ricorsi legali previsti da questa legge avanti al giudice minorile competente, in difesa dei propri diritti ed interessi legittimi.
- l) Diritto a ricevere informazioni personali e aggiornate dei propri diritti e obblighi, della sua situazione personale e giudiziaria, delle norme di funzionamento interno dei centri di accoglienza, così come dei procedimenti concreti per rendere effettivi tali diritti, in particolare per formulare petizioni, doglianze o ricorsi.
- m) Diritto a che i suoi rappresentanti legali siano informati sulla sua situazione ed evoluzione e sui diritti a loro spettanti con i soli limiti previsti dalla legge.
- n) Diritto dei minori internati a tenere in propria compagnia i figli minori di 3 anni nelle condizioni e con i requisiti stabiliti con regolamento.

Articolo 57. Doveri dei minori internati

I minori internati saranno tenuti ai seguenti obblighi:

- a) Rimanere nel centro a disposizione dell'autorità giudiziaria competente sino al momento della loro messa in libertà, senza pregiudizio delle uscite e attività autorizzate che possano realizzarsi all'esterno.
- b) Ricevere l'istruzione basica obbligatoria e spettante loro per legge.
- c) Rispettare e seguire le norme di funzionamento interno del centro e le direttive o istruzioni ricevute dal personale dello stesso nell'esercizio legittimo delle loro funzioni.
- d) Collaborare nel conseguimento di un'attività ordinata nell'interno del centro e mantenere un'attitudine di rispetto e considerazione verso tutti, dentro e fuori dal centro, in special modo verso le autorità, i lavoratori del centro e gli altri internati.
- e) Utilizzare adeguatamente le installazioni del centro e i mezzi materiali posti a loro disposizione.
- f) Osservare le norme igieniche e sanitarie e relative all'abbigliamento e alla pulizia personale stabilite nel centro.
- g) Realizzare le prestazioni personali obbligatorie previste nelle norme di funzionamento interno del centro per mantenere il buon ordine e la pulizia dello stesso.
- h) Partecipare alle attività formative, educative e lavorative stabilite in funzione della propria situazione personale al fine di prepararsi alla vita in libertà.

Articolo 58. Informazione e reclami

I minori riceveranno, al loro ingresso nel centro, informazione scritta sui propri diritti e obblighi, il regime di internamento nel quale si trovano, le questioni organizzative generali, le norme di funzionamento del centro, le norme disciplinari e i mezzi per formulare petizioni, doglianze o ricorsi. L'informazione sarà loro fornita in una lingua che comprendano. A coloro che abbiano un qualsiasi tipo di difficoltà per comprendere il contenuto di tali informazioni, verrà spiegato in altro modo adeguato.

2 Tutti gli internati potranno formulare oralmente o per iscritto, in busta aperta o chiusa, petizioni o doglianze all'ente pubblico su questioni relative alla loro situazione di internamento. Dette petizioni o lamentele potranno anche essere presentate al direttore del centro, il quale le risolverà se sono di sua competenza o le porterà all'attenzione dell'ente pubblico o delle autorità competenti, in caso contrario.

Articolo 59. Misure di sicurezza e vigilanza.

1 La vigilanza e la sicurezza interna nei centri potranno richiedere, nella forma e con la periodicità stabilita per regolamento, ispezioni dei locali e delle dipendenze così come registrazioni di persone, vestiti e attrezzi dei minori internati.

2 Allo stesso modo, si potranno utilizzare esclusivamente mezzi di repressione stabiliti per regolamento per evitare atti di violenza o lesioni dei minori, per impedire atti di fuga e danni nelle strutture del centro o per reprimere la resistenza attiva o passiva alle istruzioni del personale stesso nell'esercizio legittimo del proprio incarico.

Articolo 60. Regime disciplinare.

1 I minori internati potranno essere puniti disciplinarmente nei casi e secondo quanto previsto con il procedimento stabilito per regolamento, in accordo con i principi costituzionali, con questa legge e con il titolo IX della legge 40/1992, del 26 novembre (RCL 1992/2512, 2775 e RCL 1993, 246), con il regolamento giuridico delle pubbliche amministrazioni ed il procedimento amministrativo ordinario, rispettando sempre la dignità di costoro e senza che, in nessun caso, sia possibile privarli del proprio diritto all'alimentazione, all'insegnamento obbligatorio e alle comunicazioni e visite, previste in questa legge e nelle disposizioni di attuazione.

2 Le violazioni disciplinari saranno classificate come molto gravi, gravi e lievi, con riguardo alla violenza utilizzata dal soggetto, alla sua intenzionalità, alla consistenza del risultato e al numero di persone offese.

3 Le uniche sanzioni che potranno essere imposte per la commissione di violazioni molto gravi saranno le seguenti:

la separazione dal gruppo per un periodo da 3 a 7 giorni, in casi di evidente aggressività, violenza ed alterazione grave della convivenza,

- a) la separazione dal gruppo da 3 a 5 fine settimana,
- b) il divieto di uscire per il fine settimana da 15 giorni ad un mese,
- c) il divieto di uscite di carattere ricreativo per un periodo da 1 a 2 mesi.

Le uniche sanzioni che potranno applicarsi per la commissione di violazioni gravi sono le seguenti:

- a) le stesse previste nel comma precedente, con la seguente rispettiva durata: 2 giorni, 1 o 2 fine settimana, da 1 a 15 giorni ed un mese,
- b) il divieto di partecipare alle attività ricreative del centro durante un periodo da 7 a 15 giorni.

5 Le uniche sanzioni che potranno applicarsi per la commissione di violazioni lievi saranno:

- a) il divieto di partecipare a tutte o ad alcune soltanto delle attività ricreative del centro durante un periodo da 1 a 6 giorni,
- b) l'ammonimento.

6 La sanzione della separazione supporrà che il minore permanga nella sua stanza o in altra stanza di caratteristiche analoghe alla sua, durante l'orario di attività del centro, tranne che per assistere, se del caso, all'insegnamento obbligatorio, ricevere visite e disporre di due ore al giorno all'aria aperta.

7 Contro le risoluzioni sanzionatorie sarà possibile ricorrere prima dell'inizio del loro compimento, avanti al giudice minorile. A tale scopo, il minore oggetto di sanzione potrà presentare ricorso scritto o orale al direttore dello stabilimento, il quale, nel termine di 24 ore, rimetterà detto atto o denuncia della doglianza orale, con le proprie osservazioni, al giudice dei minori e questi, nel termine di un'udienza, sentito il P.M. emetterà un atto, confermando, modificando o annullando la sanzione imposta, senza che contro detto atto sia possibile ricorso alcuno. L'atto, una volta notificato allo stabilimento, sarà immediatamente esecutivo. Entro due giorni dalla presentazione del ricorso, l'ente pubblico esecutore della misura potrà adottare le decisioni opportune a ristabilire l'ordine alterato, applicando al soggetto della sanzione quanto disposto nel comma 6 di questo articolo. Anche l'avvocato del minore potrà proporre i ricorsi previsti nel paragrafo precedente.

TITOLO VIII. Della responsabilità civile

Articolo 61. norme generali

1 L'azione per far valere la responsabilità civile nel procedimento regolato dalla presente legge sarà esercitata dal P.M., salvo che il soggetto leso rinunci ad essa, la eserciti personalmente nel termine di un mese dalla notifica dell'apertura del fascicolo separato delle responsabilità civile o faccia riserva di esercitarla avanti all'autorità giudiziaria civile conformemente alle norme del codice civile e del codice di procedura civile (RCL 2000/34).

2 Si aprirà un fascicolo separato relativo alla responsabilità civile per ognuno dei fatti imputati.

3 Quando responsabile dei fatti commessi sia un minore di diciotto anni, risponderanno in solido con lui dei danni e pregiudizi causati, i suoi genitori, tutori, affidatari e curatori legali o di fatto, nell'ordine suindicato. Quando costoro non abbiano favorito la condotta del minore con dolo o colpa grave, la loro responsabilità potrà essere limitata dal giudice secondo il caso.

4 Se del caso, si applicherà inoltre il disposto dell'art.45 della legge 30/1992, del 26 novembre (RCL 1992/2512, 2775 e RCL 1993, 246), sull'ordinamento giuridico delle pubbliche amministrazioni e sul procedimento amministrativo comune e la legge 35/1995, dell'11 dicembre (RCL 1995/3319) in materia di aiuto ed assistenza alle vittime di delitti violenti e contro la libertà sessuale e disposizioni complementari.

Articolo 62. Estensione della responsabilità civile.

La responsabilità civile cui si riferisce l'articolo anteriore sarà regolata, quanto alla sua estensione, dal disposto nel Capo I del Titolo V del libro I del codice penale vigente (RCL 1995/3179 e RCL 1996/777).

Articolo 63. Responsabilità civile degli assicuratori.

Gli assicuratori che abbiano assunto il rischio della responsabilità patrimoniale derivata da atti dei minori cui si riferisce la presente legge, saranno responsabili civili diretti sino al limite dell'indennità legalmente stabilita o convenzionalmente pattuita, senza pregiudizio del loro diritto di rivalsa contro colui cui spetti.

Articolo 64. Regole di procedura.

Le pratiche per la responsabilità civile cui si riferiscono gli articoli anteriori si conformeranno alle seguenti regole:

1 non appena il giudice minorile riceva notizia dell'inizio della procedura da parte del P.M., aprirà un fascicolo separato di responsabilità civile, notificandolo alle persone pregiudicate affinché si costituiscano nella procedura, e stabilendo il termine limite per l'esercizio dell'azione.

2 nel procedimento potranno comparire i soggetti lesi che abbiano ricevuto la notifica da parte del giudice minorile o del P.M., in conformità all'art.22 della presente legge e anche spontaneamente coloro che si considerino come tali. Inoltre, potranno comparire le compagnie di assicurazione che si ritengano parti interessate, nel termine dell'esercizio dell'azione di responsabilità civile. Nell'atto di costituzione, indicheranno le persone considerate responsabili dei fatti commessi e contro le quali pretendano reclamo, essendo sufficiente l'indicazione generica della loro identità.

3 il giudice minorile notificherà al minore e ai suoi rappresentanti legali, se del caso, la loro posizione di possibili responsabili civili.

4 una volta comparsi i presunti pregiudicati e responsabili civili, il giudice minorile emetterà un atto stabilendo l'inizio del procedimento, nel quale si segnaleranno le parti attrici e convenute secondo quanto sia stato richiesto dagli attori, e concederà un termine di 10 giorni ai richiedenti perché presentino uno scritto con le loro pretese e richiedano la prova considerata necessaria, inclusa la confessione in giudizio e quella testimoniale.

5 trascorso detto periodo di tempo, il giudice minorile trasmetterà lo scritto ai convenuti, i quali nel termine di 10 giorni dovranno contestare la domanda e richiedere a loro volta le prove considerate necessarie.

6 il giudice, immediatamente dopo aver ottenuto gli scritti difensivi degli uni e degli altri, convocherà gli attori e i convenuti ad una trattazione orale nella quale, questi e quelli, esporranno le loro domande e le loro prove circa tutto ciò che considerino rilevante in relazione al processo. Nello stesso atto saranno ammesse le prove pertinenti e si assumeranno le prove richieste. Non si potranno rifiutare la confessione in giudizio o la prova testimoniale per il fatto di essere già state esperite nel procedimento principale.

7 il giudice, d'ufficio, ordinerà di aggiungere agli atti, quei particolari del procedimento minorile e degli atti di causa che consideri rilevanti per la sua decisione.

8 una volta celebrata l'udienza nel procedimento minorile ed emessa sentenza o comunque presa altra decisione definitiva, il giudice emetterà sentenza civile dichiarando esenti da responsabilità i convenuti, ovvero dichiarandoli responsabili civilmente, conformemente all'art.115 del vigente codice penale (RCL 1995/3170 e RCL 1996,777).

9 contro la sentenza indicata nel comma anteriore è esperibile ricorso in appello avanti alla sezione minori del Tribunale Superiore di giustizia, che sarà regolata dalle norme dell'appello previsto dal codice di procedura civile (RCL 2000/34) in base alla competenza per valore. Una volta che la sentenza sia divenuta definitiva, vi si potrà dare esecuzione in accordo con le norme del codice penale e del citato codice di procedura civile.

10 La sentenza emessa in questo procedimento non avrà valore di cosa giudicata, restando salvo il diritto delle parti di promuovere ordinario giudizio sulla medesima questione, nel quale si considereranno provati i fatti accertati dal giudice minorile, così come la partecipazione del minore.

11 Nella procedura relativa alla responsabilità civile non è necessaria la presenza dell'avvocato né del procuratore, però, nel caso in cui questa presenza fosse richiesta, verrà nominato un difensore d'ufficio per il presunto responsabile. I rappresentanti legali del minore potranno essere difesi dall'avvocato designato per il minore nel procedimento principale, se questi accetta l'incarico.

Prima disposizione aggiunta. Applicazione della giurisdizione militare.

Il disposto dell'art. 4 della presente legge si applicherà a coloro che abbiano commesso delitti o contravvenzioni per le quali sia competente la giurisdizione militare, conformemente a quanto stabilito per il caso particolare nelle leggi penali militari.

Seconda disposizione aggiunta. Applicazione di misure in caso di rischio per la salute.

Quando i giudici minorili applicano qualcuna delle misure terapeutiche alle quali si riferiscono gli art. 5.2, 7.1 e 29 di questa legge, in caso di malattie trasmissibili o altri rischi per la salute dei minori o di coloro che convivano con essi, sarà possibile incaricare le autorità o i servizi sanitari competenti del controllo e della cura, in conformità al disposto della legge organica 3/1986, del 14 aprile (RCL 1986/1315), in materia di misure speciali in tema di salute pubblica.

Terza disposizione aggiunta. Registro delle sentenze definitive emesse in applicazione della presente legge.

Presso il Ministero della Giustizia sarà tenuto un registro di sentenze definitive emesse in applicazione della presente legge, i cui dati potranno essere utilizzati solo dai giudici minorili e dal P.M. agli effetti di quanto disposto negli articoli 6, 30 e 47 di questa legge, tenendo conto del disposto della legge organica 15/1999 del 13 dicembre (RCL 1999/3058), sulla protezione dei dati sensibili e disposizioni complementari.

Disposizione transitoria unica. Regime transitorio.

1 Ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge dai minori soggetti alla legge organica 4/1992, del 5 giugno (RCL 1992/1308) sulla riforma della legge regolatrice della competenza e del procedimento dei tribunali minorili, cui si deroga, si applicherà la legislazione vigente nel momento della sua commissione. Coloro i quali stiano compiendo una misura prevista dalla citata legge organica 4/1992 continueranno detto compimento fino all'estinzione della responsabilità secondo quanto previsto in detta legge.

2 All'entrata in vigore della presente legge, cesserà immediatamente il compimento di tutte le misure previste nella legge organica 4/1992 in corso, da parte di minori di 14 anni, con conseguente estinzione delle relative responsabilità.

3 Ai minori di 18 anni, giudicati in base alle norme del codice penale del 1973 (RCL 1973/2255), alle leggi penali speciali derogate dalla disposizione derogatoria del codice penale vigente, ai quali sia stata imposta la pena del carcere per un periodo pari o superiore ai 2 anni, in corso all'entrata in vigore della presente legge, dette pene saranno sostituite da

alcune misure previste in questa legge, su istanza del P.M., previa relazione dell'equipe tecnica o del corrispondente ente pubblico di protezione o di tutela dei minori. A tale effetto, si dovrà trasmettere al P.M. l'indicazione dell'esecuzione e della durata delle pene imposte ai minori che si trovano nelle situazioni indicate nel presente comma.

4 Se, nelle ipotesi di cui al comma anteriore, la pena imposta o pendente è del carcere inferiore ai 2 anni, o di qualunque altra natura, si potrà imporre al condannato una misura di libertà vigilata semplice per il tempo rimanente della condanna, se il giudice minorile, su richiesta del P.M. e sentito l'avvocato del minore, il suo rappresentante legale, il corrispondente ente pubblico di protezione o di tutela dei minori e lo stesso condannato, lo consideri conforme alla finalità educativa perseguita dalla presente legge. In caso contrario, il giudice minorile potrà dare per compiuta la pena ed estinta la responsabilità penale del condannato.

5 Le decisioni del giudice minorile alle quali si riferiscono i commi precedenti saranno adottate con atto ricorribile direttamente in appello, nel termine di cinque giorni utili, avanti la sezione minori del corrispondente Tribunale superiore di giustizia.

6 Nei procedimenti penali in corso all'entrata in vigore della presente legge, nei quali siano imputate persone per la commissione di fatti di reato quando ancora non abbiano compiuto i diciotto anni, il giudice o tribunale competente rimetterà gli atti al P.M. perché istruisca il procedimento regolato dalla legge stessa.

Se il soggetto è imputato per fatti commessi quando era maggiore dei diciotto anni e minore dei ventuno, il giudice istruttore accorderà quanto previsto dall'art. 4 della presente legge.

Prima Disposizione finale. Norme suppletorie

Avranno carattere di norme suppletorie, per quanto non previsto espressamente nella presente legge organica, in campo sostanziale, il codice penale (RCL 1995/3170 e RCL 1995, 777) e le leggi penali speciali, e, in campo processuale, il codice di procedura penale, in particolare quanto disposto per la procedura di giudizio abbreviato regolato nel titolo III del libro IV della stessa.

Seconda disposizione finale. Modificazione della legge organica sull'ordinamento giudiziario (RCL 1985, 1578 e 2635) e dello statuto organico del P.M. (RCL 1982,66).

1 Il Governo, nel termine di 6 mesi a partire dalla pubblicazione della presente legge nel "Bollettino Ufficiale dello Stato" presenterà al Parlamento un progetto di legge organica di riforma della legge organica 6/1985 del 1° luglio (RCL 1985/1578 e 2635), sull'ordinamento giudiziario, per la creazione di sezioni minorili dei Tribunali Superiori di Giustizia e per l'adeguamento della regolamentazione e competenza dei Tribunali per i minorenni e della composizione della Sezione Seconda del Tribunale Supremo a quanto stabilito nella presente legge.

2 Il Governo, nel termine di 6 mesi a partire dalla pubblicazione della presente legge nel "Bollettino Ufficiale dello Stato", presenterà al Parlamento un progetto di legge di riforma della legge 50/1981, del 30 dicembre (RCL 1982/66) per regolare lo statuto organico del P.M., al fine di adeguare l'organizzazione dell'ufficio del P.M. a quanto disposto nella presente legge.

Terza disposizione finale. Riforme in materia di personale.

1 Il Governo, tramite il Ministero della Giustizia, sentiti il Consiglio generale del Potere Giudiziario, la Procura Generale dello Stato e le Comunità Autonome interessate, nel termine di 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge nel “Bollettino Ufficiale dello Stato” adotterà le disposizioni opportune per adeguare la pianta dei Tribunali per i minorenni e l’organico dei magistrati e del Pubblico ministero alle necessità organiche che risultino dall’applicazione della presente legge.

2 I posti di magistrato minorile dovranno essere ricoperti necessariamente da magistrati di carriera. All’entrata in vigore della presente legge, i titolari di un Tribunale per i minorenni che ricoprono la posizione di giudice, dovranno cessare da detto incarico, rimanendo, se del caso, nella posizione prevista dall’art. 118.2 e analoghe previste dalla vigente legge organica del Potere giudiziario (RCL 1985/1578 e 2635), procedendo alla copertura di detti posti con concorso ordinario tra Magistrati.

3 Il Governo, tramite il Ministero della Giustizia, e le Comunità Autonome con competenza in materia, attraverso i rispettivi Consigli, adegueranno gli organici di funzionari dell’amministrazione della Giustizia alle necessità presentate dai Tribunali e dalle Procure minorili per l’applicazione della presente legge, e determineranno il numero delle équipes tecniche addette ai Tribunali e alle Procure per i minorenni, la loro composizione e l’organico delle stesse.

4 Allo stesso tempo, il Governo, tramite il Ministero degli Interni, e senza pregiudizio delle competenze delle comunità autonome, adeguerà gli organici dei reparti per i minorenni della Polizia Giudiziaria, con l’oggetto di stabilire la destinazione alle sezioni minorili delle Procure dei funzionari necessari ai fini proposti dalla presente legge.

5 Il Governo mediante il Ministero della Giustizia, senza pregiudizio delle competenze assunte dalle Comunità Autonome, e nel termine di 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge nel “Bollettino Ufficiale dello Stato”, adotterà le disposizioni opportune per la creazione di équipes di psicologi ed educatori e assistenti sociali forensi.

Quarta disposizione finale. Specializzazione di giudici, procuratori e avvocati.

1 Il Consiglio Generale del Potere Giudiziario e il Ministero della Giustizia, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, procederanno alla formazione di membri della carriera giudicante ed inquirente, specializzati in materia minorile conformemente a quanto stabilito per regolamento. Detti specialisti saranno preferiti nel disimpegno dei corrispondenti incarichi della sezione minori del Tribunale Superiore di Giustizia e nei Tribunali e nelle procure minorili, conformemente a quanto previsto dalla legge e dai regolamenti.

2 In tutte le procure esisterà una sezione per i minorenni composta da membri della carriera inquirente, specializzati, con la dotazione di funzionari amministrativi necessari, secondo quanto stabilito per regolamento.

3 Il Consiglio Generale Forense dovrà adottare le disposizioni opportune perchè nei consigli forensi in cui risulti necessario, siano tenuti corsi standard per la formazione di quegli avvocati che desiderino acquisire la specializzazione in materia minorile al fine di intervenire avanti gli organi della giustizia minorile.

Quinta disposizione finale. Clausola derogatoria.

1 Si derogano: la legge organica regolatrice della competenza e del procedimento dei Tribunali per i minorenni, Testo riformato approvato con decreto 11 giugno 1948 (RCL 1948/932), modificata dalla legge organica 4/1992, del 5 giugno (RCL 1992/1308); i precetti rimasti in vigore del Regolamento per l'esecuzione della legge organica regolatrice della competenza e del procedimento dei Tribunali per i minorenni, approvato dal decreto 11 giugno 1948; la dodicesima disposizione transitoria della legge organica 10/1995, del 23 novembre (RCL 1995/3170 e 1996,777), del codice penale; e gli articoli 8.2, 9.3, la regola 1° dell'art. 20, nella parte in cui si fa riferimento al numero 2° dell'articolo 8, il secondo comma dell'art.22 e l'art.65 del testo riformato del codice penale (RCL 1973/2255), pubblicato con decreto 3096/1973, del 14 settembre, conformemente alla legge 44/1971, del 15 novembre (RCL 1971/2050 e 2108).

2 Restano inoltre derogate tutte le altre norme di rango superiore od inferiore che siano contrarie a quanto stabilito dalla presente legge.

Sesta disposizione finale. Natura della presente legge.

Gli articoli 16, 20, 21, 23-27, 30-35, 41, 42 e 61-64, la terza disposizione aggiuntiva e la terza disposizione finale della presente legge organica hanno natura di legge ordinaria.

Settima disposizione finale. Entrata in vigore e regolamento.

1.La presente legge organica entrerà in vigore l'anno successivo alla sua pubblicazione nel "Bollettino Ufficiale dello Stato". In tale data entreranno in vigore anche gli articoli 19 e 69 della legge organica 10/1995, del 23 novembre (RCL 1995/3170 e 1996, 777) del codice penale.

2.Nel tempo indicato nel comma precedente, le Comunità Autonome con competenza rispetto alla protezione e tutela dei minori adatteranno la loro normativa per l'adeguata esecuzione delle funzioni attribuite loro dalla presente legge.

